



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE “CESARE BECCARIA”

CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE “CESARE BECCARIA”
CURRICULUM DI DIRITTO PENALE E PROCESSUALE PENALE – XXXIV CICLO

Tesi di Dottorato di ricerca in
DIRITTO PENALE (IUS/17)

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI E
RIPARAZIONE AMBIENTALE

Coordinatore:

Prof. Claudio Raffaele LUZZATI

Tutor:

Prof. Carlenrico PALIERO

Candidato

Marco Mossa Verre

Matricola R.12289

Anno accademico 2020/21

Indice dei contenuti

Capitolo I

Profili introduttivi

1.	<i>Introduzione all'oggetto dell'indagine.</i>	1
1.1.	<i>Il programma dell'indagine.</i>	7
2.	<i>Il punto di partenza: la responsabilità da reato ambientale degli enti ex art. 25-undecies.</i>	9
2.1.	<i>Il perimetro di tutela ambientale predisposto dal d.lgs. 231/2001: il «Reato ambientale».</i>	12
2.2.	<i>Il 'reato ambientale' commesso nell'ambito della società: brevi cenni sui profili strutturali e sul contesto criminologico.</i>	18
2.3.	<i>La tecnica di estensione dei reati-presupposto e le scelte sul piano delle sanzioni applicabili.</i>	27

Capitolo II

Prevenzione e riparazione del reato nel d.lgs. n. 231/2001

1.	<i>Premessa.</i>	35
2.	<i>Il primo obiettivo: la prevenzione dei reati ex ante.</i>	39
2.1.	<i>Modelli organizzativi e prevenzione dei reati ambientali.</i>	47
3.	<i>Il post factum: riparazione e 'prevenzione ex post'.</i>	52
3.1.	<i>La disciplina del post factum nel sistema sanzionatorio degli enti.</i>	52
3.2.	<i>Prevenzione ex post e riparazione delle conseguenze del reato. Le finalità della disciplina premiale.</i>	60
3.2.1.	<i>Riflessi pratici: il problema della riparazione 'imposta' e della copertura assicurativa.</i>	65

4.	<i>La struttura incentivante del sistema sanzionatorio: considerazioni di sintesi.</i>	72
4.1.	<i>Prevenzione ex ante vs. prevenzione ex post.</i>	72
4.2.	<i>Riparazione e prevenzione del reato.</i>	75

Capitolo III

La riparazione ambientale nel diritto positivo: ricognizione del fenomeno e ruolo dell'ente collettivo

1.	<i>La c.d. funzione ripristinatoria del diritto penale ambientale: note introduttive.</i>	79
1.1.	<i>Funzione ripristinatoria, riparazione e risarcimento.</i>	81
1.2.	<i>Riparazione ambientale e giustizia riparativa.</i>	84
1.3.	<i>Riparazione ambientale e premialità.</i>	86
2.	<i>La riparazione in materia ambientale: ricognizione normativa.</i>	89
2.1.	<i>La sospensione condizionale subordinata agli obblighi di ripristino nella prima legislazione penale ambientale e nella vigente normativa. Il problema degli obblighi di ripristino nelle sentenze di condanna per reati contravvenzionali.</i>	89
2.2.	<i>Gli altri istituti ripristinatori nel Testo Unico Ambientale. La bonifica e la riparazione attenuante.</i>	93
2.3.	<i>Gli sviluppi della l. n. 68/2015: a) ordini e incentivi al ripristino nel contesto dei delitti ambientali.</i>	96
2.4.	<i>(segue) b) le novità in ambito contravvenzionale: la procedura per la regolarizzazione delle contravvenzioni e le interferenze tra delitti ambientali e bonifica dei siti.</i>	99
2.5.	<i>Un quadro di sintesi della riparazione ambientale nell'attuale legislazione penale.</i>	104

3. <i>La riparazione ambientale tra individuo ed ente collettivo: il ruolo della persona giuridica nelle norme sulla riparazione indirizzate alla persona fisica.</i>	111
3.1. <i>Le prestazioni ‘infungibili’: l’esempio storico della Legge Merli e la nuova procedura di estinzione delle contravvenzioni.</i>	116
3.2. <i>Il rinvio alle misure ripristinatorie definite nel d.lgs. n. 152/2006 e la partecipazione dell’ente ai procedimenti amministrativi e civili.</i>	124
3.3. <i>Il caso regolato: gli ordini di ripristino ex art. 452–duodecies c.p. ..</i>	134
3.4. <i>Le ipotesi di riparazione indeterminata nei contenuti: l’attenuante dell’art. 140 d.lgs. n. 152/2006 e altre norme rilevanti del Codice Penale.</i>	136
3.5. <i>Osservazioni di sintesi.</i>	140

Capitolo IV

Verso una riparazione ambientale integrata nel d.lgs. n. 231/2001?

1. <i>Riparazione ambientale e riparazione nel d.lgs. n. 231/2001: prime riflessioni sul mancato coordinamento.</i>	145
2. <i>I nodi ‘ermeneutici’ del coordinamento.</i>	152
2.1. <i>Estendere all’ente le norme sulla riparazione ambientale?</i>	152
2.1.1. <i>Integrazione ‘diretta’ e ‘analogica’ della disciplina della responsabilità degli enti.</i>	152
2.1.2. <i>L’eterointegrazione per mezzo dei rinvii processuali (artt. 34 e 35)</i>	157
2.2. <i>Non punibilità individuale e autonomia della responsabilità dell’ente: l’interpretazione dell’art. 8.</i>	160
2.2.1. <i>La dipendenza della questione dalle opzioni dogmatiche fondamentali.</i>	163

2.2.2. <i>La disciplina espressa per le cause di estinzione del reato. Inestensibilità della procedura estintiva e dell'oblazione discrezionale: irragionevolezza e interpretazioni correttive.....</i>	171
2.2.3. <i>La disciplina inespressa per le cause di non punibilità in senso stretto e per le condizioni obbiettive di punibilità: la non punibilità per la bonifica dei siti.</i>	177
2.2.4. <i>I segnali della prassi. Il 'rigorismo' della giurisprudenza di legittimità e la non punibilità 'di fatto'.</i>	184
2.3. <i>Estensione della confisca alla persona giuridica e meccanismi ripristinatori (cenni).</i>	188
3. <i>I nodi 'politico-criminali' e de lege ferenda: riparazione ambientale e ratio del sistema sanzionatorio degli enti. Conclusioni e proposte per un coordinamento.</i>	194
3.1. <i>Sintesi del quadro normativo attuale. Disarmonie, incertezze e irragionevolezza della disciplina speciale della riparazione ambientale nell'attività degli enti collettivi.</i>	194
3.2. <i>Limiti e opportunità di un coordinamento tra d.lgs. n. 231/2001 e disciplina della riparazione ambientale: profili generali.</i>	202
3.2.1. <i>La 'regolarizzazione' delle contravvenzioni.</i>	206
3.2.2. <i>Gli istituti ripristinatori in senso stretto.</i>	213
<i>Bibliografia.....</i>	223

Capitolo I

Profili introduttivi

SOMMARIO: 1. Introduzione all'oggetto dell'indagine. – 1.1 Il programma dell'indagine. – 2. Il punto di partenza: la responsabilità da reato ambientale degli enti *ex art. 25-undecies*. – 2.1. Il perimetro di tutela ambientale predisposto dal d.lgs. 231/2001: il «Reato ambientale». – 2.2. Il 'reato ambientale' commesso nell'ambito della società: brevi cenni sui profili strutturali e sul contesto criminologico. – 2.3 La tecnica di estensione dei reati-presupposto e le scelte sul piano delle sanzioni applicabili.

1. Introduzione all'oggetto dell'indagine.

Le riflessioni che hanno anticipato e sollecitato l'espansione della responsabilità punitiva degli enti nel settore dei reati ambientali – anche al di fuori del nostro ordinamento – hanno generalmente focalizzato l'attenzione su due tematiche principali, in certa misura 'tipiche' della riflessione politico-criminale circa la criminalità d'impresa e circa gli «illegalismi nella gestione dei rischi da produzione»¹.

In primo luogo, l'urgenza di superare le ben note difficoltà di imputare responsabilità individuali all'interno delle complesse organizzazioni aziendali, senza cedere alla tentazione di alterare – 'flessibilizzare' – le strutture e le garanzie del diritto penale e senza peraltro arrendersi, di fronte alle innegabili potenzialità lesive che recano con sé le (pur lecite) attività produttive, a problematici esiti di 'irresponsabilità

¹ L'espressione è tratta da C. E. PALIERO, *La società punita: del come, del perché, e del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1530. Tra gli approfondimenti monografici di taglio politico-criminale precursori della responsabilità penale degli enti, dedicati alla particolare sfera della tutela dell'ambiente, si segnala in particolar modo G. HEINE, *Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen. Von individuellem Fehlverhalten zu kollektiven Fehlentwicklungen, insbesondere bei Großrisiken*, Baden-Baden, 1995; v. anche B. FEIJOO SÁNCHEZ, *Sanciones para empresas por delitos contra el medio ambiente: presupuestos dogmáticos y criterios de imputación para la intervención del Derecho Penal contra las empresas*, Madrid, 2002. Il tema della necessità di introdurre sanzioni dirette alle persone giuridiche è ad ogni modo una nota 'costante' nella riflessione dottrinale dedicata alle questioni politico-criminali connesse al diritto penale dell'ambiente: in Italia almeno a partire da F. BRICOLA, *Aspetti penalistici degli inquinamenti*, in *Riv. dir. agr.*, 1973, 605 ss.

organizzata'². Nella materia ambientale, in particolare, ad aggiungersi alle ricadute problematiche delle caratteristiche 'collettive' e 'iper-relazionali' dell'illecito commesso nel contesto organizzato³, occorre inoltre tener presente la difficoltà di ricostruire e attribuire causalmente i fenomeni di inquinamento, non di rado frutto di «stratificazioni, incroci causali ... fattori reiterati e in reciproca interazione»⁴.

Sotto altro punto di vista, si è frequentemente osservata l'inidoneità di sanzioni dirette all'individuo e calibrate sulle sue capacità economiche rispetto allo scopo di dissuadere le imprese dall'adozione di decisioni o politiche di produzione in spregio agli interessi ambientali⁵. Il tema è particolarmente avvertito nel contesto ordinamentale italiano, considerata l'esiguità delle pene minacciate e i frequenti fenomeni estintivi che interessano le violazioni dei precetti contravvenzionali⁶, per lungo tempo unico presidio di tutela apprestato dal diritto penale nostrano agli interessi ambientali. Non chiamata a rispondere di sanzioni parametriche sulle proprie capacità economiche e potendo del resto contare sulla sostituibilità degli autori di reati eventualmente condannati, «l'impresa, l'unico vero reale responsabile delle violazioni tanto formali quanto sostanziali, rimaneva praticamente immune all'intervento penale»⁷.

Quelli appena evocati sono temi noti, che possono spiegare l'unanime condivisione che ha raccolto l'esigenza di far rispondere anche gli enti collettivi dei reati ambientali: per superare – tramite una responsabilità *autonoma* (dipendente da un

² G. HEINE, *op. ult. cit.*, 31 ss., 197 ss. Per i problemi di 'flessibilizzazione' delle categorie penalistiche in relazione all'accertamento delle responsabilità nel contesto dell'organizzazione della produzione, C.E. PALIERO, *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la «Parte Generale» di un Codice Penale dell'Unione Europea*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 507 ss.; C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale, Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004, spec. 305 ss., 336 ss. e *passim*; più di recente, cfr. A. GARGANI, *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, 508 ss.

³ Così C. PIERGALLINI, *op. ult. cit.*, 306.

⁴ L. CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, in L. CORNACCHIA-N. PISANI, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018, 91 ss., ove i necessari riferimenti sui problemi di causalità 'cumulativa' o 'sinergica' nel diritto penale dell'ambiente.

⁵ G. HEINE, *op. ult. cit.*, 74 ss., 198. In Italia, tra i molti, F. BRICOLA, *loc. ult. cit.*; ID., *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione*, in *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Milano, 1978, 85-86; F. PALAZZO, *Principi fondamentali e opzioni politico-criminali nella tutela penale dell'ambiente*, in S. GRASSI – M. CECCHETTI – A. ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, II, Firenze, 1999, 570.

⁶ V. ad es. le osservazioni critiche di A. L. VERGINE, *Ambiente nel diritto penale (tutela dell')*, in *Dig. disc. pen.*, IX, App. Torino, 1995, 757 ss.; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007, 500 ss.

⁷ F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 1, 2018, 330.

reato, ma indipendente dall'identificazione di una persona fisica autrice dello stesso) e *diretta* (non accessoria e misurata anche sul piano della risposta sanzionatoria alla dimensione collettiva) *delle persone giuridiche*⁸ – i *deficit* di tutela che strutturalmente hanno interessato i primi decenni di esperienza applicativa del diritto penale dell'ambiente⁹.

Un tema nuovo, 'atipico', che si affaccia di recente nel nostro ordinamento – che anzi, per quanto riguarda la tutela penale dell'ambiente, attiene a un fenomeno «specificamente italiano»¹⁰ – e che stimola un nuovo orizzonte di riflessioni sulla disciplina della responsabilità punitiva degli enti e dei suoi rapporti con la responsabilità individuale, è quello che trae origine dal confronto del d.lgs. n. 231/2001 con quelle tecniche normative che introducono momenti di 'flessibilità' nella risposta sanzionatoria al reato ambientale in conseguenza di condotte di riparazione.

Nel corso degli anni – specialmente negli anni recenti – il legislatore ha fatto ricorso sempre più frequente a figure normative che danno rilevanza – per mezzo di 'premi' o di 'obblighi', nell'ottica di integrare forme di riparazione alla minaccia della pena – ad attività finalizzate ad eliminare o attenuare le conseguenze negative dell'illecito ambientale, riportando – per quanto possibile – la situazione allo *status quo ante*: è un insieme di disposizioni che, nel suo complesso, compone quella che oggi viene definita come la 'funzione ripristinatoria' del diritto penale ambientale¹¹.

Questa tematica, a prima vista, potrebbe rimanere confinata nella prospettiva meramente 'individuale', come spesso accade per l'universo dei temi penalistici legati al 'metodo riparatorio'; l'ipotesi che invece in questo lavoro si intende sottoporre a verifica – questa in sostanza, la 'tesi' – è che le condotte di 'riparazione ambientale' disciplinate dall'odierno diritto positivo, laddove il reato sia commesso nell'ambito dell'attività organizzata di una società, tendono a proiettarsi su un duplice piano di

⁸ Sui concetti di responsabilità 'autonoma' e 'diretta', riferiti alla responsabilità da reato degli enti, v. tra gli altri, G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, Pisa, 2012, 344-345.

⁹ Cfr. in questo senso, le 'note positive' nel bilancio dell'introduzione della responsabilità da reato degli enti in materia ambientale di F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 1, 2018, 330-332, e le osservazioni sulle potenzialità dell'art. 8 d.lgs. n. 231/2001 di F. CONSULICH, *Il giudice e il mosaico. La tutela dell'ambiente, tra diritto dell'Unione e pena nazionale*, in *Leg. pen.*, 27 luglio 2018, spec. 20 ss.

¹⁰ C. PERINI, *La riparazione dell'offesa a carico di beni collettivi: spunti dai reati ambientali*, in *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino, 2020, 964.

¹¹ Maggiori precisazioni, anche definitorie, saranno fornite *infra*, Cap. 3.

rilevanza, *'individuale'* (riferito all'autore del reato) e *'collettivo'* (riferito all'ente responsabile), che allo stato attuale dà vita a problemi pratici, sistematici e politico-criminali. Problemi che – qualora effettivamente riscontrati – risulteranno tanto più rilevanti, se si realizza che il 'caso centrale', nella prassi di questo settore di parte speciale, è proprio quello di un reato commesso nell'ambito di un'attività produttiva esercitata da una società: dagli enti collettivi che – a partire del 2011 – sono anch'essi destinatari della responsabilità per i reati ambientali *ex d.lgs. n. 231/2001*.

Dal punto di vista normativo, questa materia pone l'interprete di fronte a due discipline distinte e fra loro non coordinate, entrambe potenzialmente applicabili alla riparazione di un reato ambientale.

Da un lato, l'autore del reato-persona fisica è designato dalla legge quale destinatario delle norme di parte speciale che prevedono modelli di riparazione del reato specialmente disciplinati per il diritto penale dell'ambiente¹².

Dall'altro, la riparazione del reato-presupposto imputabile all'ente collettivo è regolata dal d.lgs. n. 231/2001, secondo una disciplina – di generale applicazione – improntata ad una struttura incentivante, che rivela *rationes* proprie e peculiari legate al programma politico-criminale perseguito dal legislatore con la corresponsabilizzazione degli enti in relazione allo stesso reato della persona fisica¹³.

Se da un punto di vista meramente teorico le 'condotte riparatorie' dei due soggetti, individuo ed ente collettivo, possono essere tenute distinte, ci si potrà rendere conto sin d'ora – ma l'aspetto sarà oggetto di successivo approfondimento – che di fatto la riparazione da parte del primo (la *persona fisica*) difficilmente può prescindere dall'apporto del secondo (la *persona giuridica*).

La circostanza che il reato ambientale sia stato commesso nello svolgimento di attività economiche può incidere, infatti, su quanto forma oggetto delle condotte riparatorie, tanto sul piano quantitativo, quanto su quello qualitativo: il pregiudizio ambientale da riparare si rivela dimensionalmente proporzionato alle potenzialità offensive di un processo produttivo organizzato; in altri casi – nei termini che saranno

¹² Cfr. *infra*, Cap. 3, §2.

¹³ Cfr. *infra*, Cap. 2.

chiariti¹⁴ – la ‘riparazione’ che viene incoraggiata può consistere nell’adeguamento delle modalità produttive a determinati requisiti richiesti dalla legge.

Dunque, da un punto di vista pratico, può accadere – e spesso accade – che la disciplina speciale in materia penal-ambientale solleciti contro-azioni rispetto alle quali l’individuo non dispone né delle risorse né dei poteri per provvedere autonomamente; viceversa, gli enti collettivi titolari dell’attività d’impresa, pur non essendo destinatari della disciplina speciale, dispongono di risorse e di poteri che possono rivelarsi – e nella prassi si rivelano – determinanti per portare a compimento le condotte riparatorie cui la legge penale dà rilevanza¹⁵.

L’insieme di quesiti che questo intreccio tra la dimensione individuale e quella collettiva può suscitare – tra gli altri: *La riparazione compiuta di fatto dall’ente collettivo può essere imputata alla persona fisica? L’ente collettivo può vedersi destinatario della disciplina speciale prevista per la riparazione ambientale?* – sottendono una serie di delicate questioni sistematiche e politico-criminali che saranno l’oggetto di questo approfondimento.

Per quanto riguarda i profili problematici che attengono più specificamente al *diritto penale dell’ambiente*, assume particolare interesse la tecnica legislativa che è stata utilizzata dal legislatore nell’ambito delle norme dedicate alla riparazione ambientale.

È opportuno chiarire – per mettere a fuoco le interconnessioni tra il piano individuale e quello collettivo della riparazione – in che misura le norme dedicate alla persona fisica, nel prendere di mira il risultato ‘riparatorio’ sperato, alludano ad attività che – al momento della loro concretizzazione – richiedono la disponibilità di poteri o di risorse che fanno capo all’ente collettivo.

La ‘posta in gioco’ è – quantomeno – l’idoneità di queste norme a perseguire lo scopo che si prefiggono, di salvaguardia *ex post* degli interessi ambientali: se per ottenere un risultato riparatorio occorre l’intervento dell’impresa, quelle norme che

¹⁴ Cfr. *infra*, Cap. 3, §2.5.

¹⁵ Il problema sarà trattato nel Cap. 3, §3. V. sin d’ora C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 546, in merito alla violazioni ambientali estinguibili *ex art.* 318-bis ss. d.lgs. 152/2006: «si è al cospetto di violazioni che si situano nel cono d’ombra del rischio di impresa, dunque criminologicamente riferibili all’ente, e le correlative azioni riparatorie non possono che vedere l’ente come protagonista, dipendendo la loro esecuzione, specie quando comportano un impegno di spesa, una deliberazione degli organi societari o di una funzione dirigenziale».

danno un rilievo ‘eccezionale’ alla riparazione e sono indirizzate alle sole persone fisiche rischiano di non ingenerare un efficace orientamento nei confronti del vero centro di interessi che può attivarsi per la condotta riparatoria, l’ente collettivo, che continuerà ad essere soggetto alla (e orientato dalla) disciplina ordinaria ad esso direttamente dedicata dal d.lgs. n. 231/2001.

Sotto il profilo della *responsabilità da reato degli enti*, che sarà la materia oggetto di principale attenzione, il pur ristretto perimetro dell’indagine costituisce fra l’altro l’occasione per soffermarsi su un ‘capitolo’ per lungo tempo meno approfondito nella – per altri versi molto nutrita – riflessione teorica circa il d.lgs. n. 231/2001: quello della ‘punibilità e delle conseguenze dell’illecito’¹⁶.

Un primo tema che genera una serie di quesiti sia sul piano ermeneutico, sia su quello *de lege ferenda*, è quello del particolare teleologismo preventivo del sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001. Vi sono aspetti che, già sul piano interpretativo, richiedono una verifica di compatibilità tra le finalità special-preventive della riparazione dell’ente e le vicende che tipicamente riguardano la riparazione ambientale (per esempio, l’intervento di ordini amministrativi nella individuazione dei concreti contenuti delle misure ripristinatorie); dal punto di vista della riflessione su possibili interventi legislativi, il punto essenziale sarà quello di chiarire in che misura un sistema sanzionatorio orientato alla prevenzione del reato possa risultare consentaneo all’introduzione di istituti che – alla stregua di quanto è attualmente previsto per la persona fisica – danno particolare rilevanza premiale alle condotte riparatorie dell’ambiente, arrivando a prospettare anche l’esonero dalla sanzione punitiva.

In secondo luogo – da tutt’altro punto di vista – un’indagine sulla riparazione ambientale costituisce un terreno elettivo per misurarsi con un problema di carattere generale, che in maniera sempre più invasiva sta interessando la prassi e l’approfondimento dottrinale della responsabilità da reato degli enti, legato al progressivo moltiplicarsi di istituti *lato sensu* riparatori anche al di fuori del diritto

¹⁶ L’espressione punibilità riferita alla persona giuridica implica, ovviamente, una qualificazione della responsabilità da reato degli enti come ‘penale’, o ‘para-penale’, nonostante l’etichetta di « responsabilità amministrativa » espressamente indicata dal d.lgs. n. 231/2001. Gli argomenti per questa - sempre più condivisa - scelta ricostruttiva sono noti (per tutti, C.E. PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. Giur.*, 2001, 845 ss.). Tuttavia, ai fini delle successive argomentazioni, l’espressione ‘punibilità’ verrà usata soprattutto per distinguere il profilo dell’applicazione delle conseguenze sanzionatorie da quello dell’attribuzione della responsabilità (si potrebbe dire anche la ‘sanzionabilità’ dell’illecito dell’ente).

penale dell'ambiente: ci si chiederà se e in che misura alcune norme individuali di 'disciplina' (che interessano, cioè, le conseguenze del reato e non il momento dell'incriminazione) possano avere effetti – più o meno direttamente – anche sul piano della responsabilità degli enti. Il tema, in altre parole, è quello di saggiare – sulla base dell'interpretazione di alcune norme-chiave del d.lgs. n. 231/2001, primo fra tutti l'art. 8 – gli spazi di autonomia o di possibile interferenza tra i profili di disciplina sanzionatoria penal-individuale e quella riguardante le conseguenze dell'illecito *ex* d.lgs. n. 231/2001.

1.1. Il programma dell'indagine.

La varietà e la dimensione dei temi già in questa fase introduttiva evocati rendono opportuna una pur breve e schematica articolazione del piano d'indagine.

Il prosieguo di questo *Primo capitolo* sarà dedicato a fornire alcune basilari indicazioni di contesto per l'approfondimento che segue, relative all'introduzione della responsabilità da reato ambientale degli enti nel nostro ordinamento e alle opzioni legislative che l'hanno contrassegnata (i reati-presupposto selezionati, le sanzioni comminate, la tecnica legislativa di estensione). Si tratterà di una rassegna molto sintetica, che si ritiene indispensabile per definire l'ambito di rilevanza della riflessione successiva – sempre legata alla possibilità di contestare all'ente una responsabilità *ex* d.lgs. n. 231/2001 – e per fornire sommarie cognizioni su alcune caratteristiche dei reati ambientali la cui 'riparazione' è oggetto di attenzione in questo studio.

Successivamente, l'indagine tratterà le tematiche di 'parte generale' del sistema sanzionatorio d.lgs. n. 231/2001 rilevanti e quelle di 'parte speciale' attinenti alla riparazione nel diritto penale dell'ambiente, dapprima separatamente, rispettivamente nel capitolo *Secondo* e *Terzo*, per poi studiarne congiuntamente le interrelazioni e le possibilità di coordinamento nel capitolo conclusivo.

Più in particolare, il *Secondo capitolo* è dedicato ai profili strutturali e teleologici della disciplina 'incentivante' alla riparazione nel d.lgs. n. 231/2001. L'obiettivo sarà quello di offrire una ricostruzione normativa della disciplina generale della riparazione nell'ambito del sistema sanzionatorio degli enti e, al contempo, quello di fornire una

rappresentazione – seppure sintetica e limitata agli scopi di questo approfondimento – di quali rapporti intercorrono tra riparazione delle conseguenze del reato e gli obbiettivi preventivi che permeano la ‘filosofia sanzionatoria’ del d.lgs. n. 231/2001.

Nel *Terzo capitolo* si procederà a una ricognizione delle figure normative che nell’attuale contesto del diritto penale mirano a conseguire l’obbiettivo di una riparazione del reato ambientale (ampiamente intesa). Se, in un primo momento, ci si limiterà ad una rassegna ‘statica’ del panorama delle norme ispirate da questa finalità, in una fase successiva, si dedicherà attenzione al ruolo che assume l’ente collettivo nella ‘dinamica’ e nella ‘concretizzazione’ della riparazione, per comprendere in che misura le norme indirizzate alla persona fisica che danno rilevanza all’attività riparatoria individuale comportino anche un’attivazione della persona giuridica, laddove l’individuo agisca nel contesto di un ente collettivo.

Il *Quarto capitolo*, conclusivo, sarà dedicato a trarre un bilancio che risulta dall’assenza di un raccordo tra la disciplina della riparazione speciale prevista in materia ambientale e la disciplina generale del d.lgs. n. 231/2001 e, in secondo luogo, a intessere un ‘dialogo’ tra i due ‘corpi’ normativi non coordinati dalla legge.

Verrà in questo senso vagliata l’esistenza di spazi – *de lege lata*, con gli strumenti dell’interpretazione – per una estensione verso gli enti collettivi delle norme dedicate alla riparazione prevista per la persona fisica, nonché l’opportunità politico-criminale di una simile operazione ermeneutica. Questa verifica impone di confrontarsi brevemente con alcuni nodi dogmatici e strutturali della responsabilità da reato degli enti, che fanno da sfondo a due questioni essenziali: l’autonomia disciplinare del sistema sanzionatorio degli enti da quello penale e l’autonomia della responsabilità dell’ente *ex art. 8* d.lgs. n. 231/2001.

Se, come vedremo, le soluzioni interpretative incontrano limiti pressoché insormontabili, le osservazioni conclusive saranno dedicate a saggiare le linee di intervento per una possibile revisione delle norme sulla riparazione ambientale, che come obiettivo minimo – appurate le inevitabili interazioni tra il livello individuale e quello collettivo delle attività di riparazione – tengano in adeguata considerazione l’opportunità di incoraggiare l’ente collettivo senza tuttavia introdurre discontinuità negli orizzonti teleologici entro cui si muove l’apparato sanzionatorio *ex d.lgs. n. 231/2001*.

2. *Il punto di partenza: la responsabilità da reato ambientale degli enti ex art. 25-undecies.*

Quando nel 2001 veniva varato il provvedimento che avrebbe archiviato l'idea che nel nostro ordinamento *societas delinquere non potest*¹⁷, il legislatore delegato si dichiarava consapevole che nella «cornice criminologica della criminalità d'impresa», i reati «espressivi di una colpa di organizzazione» o i reati che «aggirano i meccanismi della legalità che regolano l'esercizio dell'attività produttiva», rappresentano – queste le parole della *Relazione ministeriale* – «una (e senz'altro la più grave) forma di proiezione negativa derivante dallo svolgimento dell'attività di impresa»¹⁸. Erano gli anni del processo al Petrolchimico di Marghera e il ricordo del disastro di Seveso non poteva che conservarsi impresso nella coscienza collettiva. Ciononostante, benché i reati ambientali fossero designati dall'articolato della legge delega tra quelli di immediata introduzione¹⁹, non furono inseriti nell'insieme degli illeciti di cui poteva essere chiamato a rispondere l'ente collettivo.

A giustificare questo *self-restraint* venivano addotte nella *Relazione* esigenze di cautela: il legislatore dichiarava di non ignorare le «difficoltà di adattamento» nel «radica[re] una cultura aziendale della legalità» richiesta dalla novità legislativa²⁰, e optava perciò per una «scelta minimalista» – l'applicazione era limitata ai reati interessati dagli obblighi internazionali a cui il decreto stesso stava dando attuazione²¹

¹⁷ Sulla storia e sul superamento del dogma, per tutti, G. MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 445 ss.

¹⁸ *Relazione ministeriale allo schema di decreto legislativo recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, §12 (d'ora in poi citata sinteticamente come *Relazione ministeriale al D. Lgs. n. 231/2001*; la si può leggere integralmente in M. LEVIS – A. PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Bologna, 2021, 1713 ss.)

¹⁹ L'art. 11, lett. d), della l. 29 settembre 2000, n. 300, nel definire i principi ed i criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare il Governo nella formulazione del decreto legislativo in materia di responsabilità da reato degli enti, indicava di estendere altresì «la responsabilità in relazione alla commissione di reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria».

²⁰ *Relazione ministeriale al D. Lgs. n. 231/2001*, cit., §12.

²¹ Il riferimento è alle Convenzioni internazionali cui rinvia la legge delega l. 300/2000: *Convenzione Ocse sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali*, con annesso, stipulata a Parigi il 17 settembre 1997, nonché la prima *Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee*, Il protocollo (v. per ulteriori indicazioni sugli obblighi internazionali, G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, cit., 306 ss.).

– quasi a voler garantire un ‘rodaggio’ del nuovo sistema punitivo in considerazione del suo potenziale impatto sul mondo imprenditoriale italiano²².

Furono altri obblighi internazionali a rappresentare l’occasione per includere i reati ambientali nel catalogo dei reati-presupposto²³, segnatamente quelli derivanti dalla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e dalla direttiva 2009/123/CE sull’inquinamento provocato dalle navi; provvedimenti che fra l’altro inauguravano – proprio nel settore ambientale – l’introduzione di obblighi di tutela penale di interessi rientranti nella competenza eurounitaria, per mezzo dello strumento della ‘direttiva’²⁴.

Il d.lgs. n. 121 del 2011, che ambiva a dar attuazione alle due fonti comunitarie, non rivisitava il sistema complessivo dei reati ambientali come verosimilmente ci si poteva attendere dal tenore degli obblighi contenuti nella prima direttiva²⁵: salvo alcune aggiunte nel codice penale, rimaneva immutato il modello di tutela contravvenzionale incentrato sul pericolo astratto offerta dal d.lgs. 152/2006 e da alcune altre leggi complementari di meno frequente applicazione²⁶. Sono proprio alcuni fra questi reati –

²² Pressoché unanimi le critiche degli osservatori dottrinali a questa scelta legislativa: fra gli altri, C. PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2001, 1355; D. PULITANÒ, *La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 416.

²³ Prima del 2011, era sorto il dubbio se l’art. 192 co. 4 d.lgs. 152/2006 costituisse una forma di responsabilizzazione dell’ente per il reato ambientale: la disposizione riguarda i destinatari delle ordinanze sindacali di rimozione dei rifiuti abbandonati e prevede che «qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti, del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni». La natura solidale dell’obbligazione e la genericità del tenore della norma hanno fatto propendere però per l’estraneità di questa previsione dal sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001: in questo senso Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2008, n. 41329, Galipò, in *Cass. pen.*, 2008, 3070 (che sottolinea che la diversa opinione contrasterebbe con il principio di tassatività).

²⁴ A. BERNARDI, *La competenza penale accessoria dell’Unione europea: problemi e prospettive*, in C.E. PALIERO – F. VIGANÒ (a cura di), *Europa e diritto penale*, Milano, 2013, 69 ss., 77 ss.

²⁵ Le «Infrazioni» dell’art. 3 dir. 2008/99/CE sono in larga parte modellate come illeciti di evento (l’evento è descritto mediante la formula generale «che provoca o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo delle acque, ovvero alla fauna o alla flora»).

²⁶ Cfr., fra le varie voci, le aspettative e il successivo bilancio critico sull’attuazione della direttiva di L. SIRACUSA (*La competenza penale comunitaria al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2008, 877 ss. e ID., *L’attuazione della direttiva europea sulla tutela dell’ambiente tramite il diritto penale*, in *Dir. pen. cont.*, 22 febbraio 2011). Per un commento analitico circa il recepimento degli obblighi, M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per i reati ambientali (note a margine del d. lgs. n. 121/2001 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell’ambiente)*, in *Riv. giur. amb.*, 2012, 17 ss.; per una più ampia contestualizzazione anche alla luce della prassi giudiziaria sul diritto penale dell’ambiente, A. GARGANI, *La protezione immediata dell’ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in S. VINCIGUERRA - F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, 2010, 410 ss.

a breve saranno richiamati più analiticamente – che vengono inseriti nel corpo della parte speciale del d. lgs. 231/2001 all’art. 25-*undecies*, per dare attuazione all’obbligo comunitario di responsabilizzare anche le persone giuridiche per gli *Environmental Crimes*²⁷.

Un «mutamento radicale»²⁸ dello scenario legislativo si avrà alcuni anni più tardi – com’è noto – con la legge 22 maggio 2015 n. 68, non formalmente giustificata dall’esigenza di un più completo recepimento delle direttive e nondimeno ispirata dalla matrice comunitaria quanto alle tecniche di incriminazione²⁹: la legge introduce i «Delitti contro l’ambiente» nel codice penale (art. 452-*bis* ss.); figurano per la prima volta, nel nostro ordinamento anche fattispecie incriminatrici di danno dell’ecosistema e delle sue componenti (l’inquinamento e il disastro ambientale). Quanto alla responsabilità degli enti collettivi, lo stesso provvedimento si limita ad introdurre alcuni

²⁷ In proposito, M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione*, cit., 31 ss.; G.M. VAGLIASINDI, *Enti collettivi e reati ambientali tra responsabilità “penale” e “responsabilità sociali”*, in B. MONTANARI (a cura di), *La costruzione dell’identità europea. Sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione sociale*, Torino, 2012, 367 ss.; nonché M. A. MANNO, *La responsabilità da reato degli enti da reato ambientale. Vecchie e nuove questioni sulla responsabilità penale delle persone giuridiche alla luce dell’introduzione dell’art. 25-duodecies del d. lgs. 231/2001*, in B. ROMANO (a cura di), *I reati ambientali alla luce del diritto dell’Unione Europea, I reati ambientali alla luce del diritto dell’Unione Europea*, Padova, 2013, 211 ss.; L. PIETRINI, *Commento (artt. 2, 3 e 4) D.lg. 7.7.2011 n. 121*, in *Leg. Pen.*, 2012, 31 ss.; L. RAMACCI, *Responsabilità da reato degli enti e reati ambientali*, in *Amb. & Svil.*, 2012, 7, 639 ss.

²⁸ Così F. CONSULICH, *Il giudice e il mosaico. La tutela dell’ambiente, tra diritto dell’Unione e pena nazionale*, cit., 9. Tra i primi commenti, cfr. (per una «solenne bocciatura») T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente*, in *Guida dir.*, 2015, 32, 10 ss., nonché, con varietà di accenti, C. BERNASCONI, *Il “bastone” e la “carota” nella nuova disciplina dei reati ambientali*, in *St. iuris*, 2015, 1403 ss.; M. CATENACCI, *I delitti contro l’ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 1073 ss.; F. D’ALESSANDRO, *La tutela penale dell’ambiente tra passato e futuro*, in *Jus*, 2016, 83 ss.; A. MANNA, *Il nuovo diritto penale ambientale nel quadro della politica criminale espressione dell’attuale legislatura*, in ID. (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale (legge 22 maggio 2015, n. 68)*, Roma, 2016, 19 ss.; L. MASERA, *I nuovi delitti contro l’ambiente*, in R. GAROFOLI – T. TREU (diretto da), *Il libro dell’anno del diritto 2016 Treccani*, Roma, 2016, 244 ss.; P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l’ambiente: il tradimento di un’attesa riforma*, in *Leg. pen.*, 11 gennaio 2016; L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale*, in *Dir. pen. cont.*, 9 luglio 2015; più ampiamente, C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015; G. DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell’ambiente*, Roma, 2017

²⁹ Sottolinea la continuità con gli obblighi di incriminazione posti dalla direttiva 2008/99/CE, tra i molti, L. CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, cit., 90; per un più ampio confronto fra le tecniche di incriminazione proprie rispettivamente della direttiva cit. e dei nuovi delitti di evento contro l’ambiente inseriti nel codice penale, A. DI LANDRO, *La responsabilità per l’attività autorizzata nei settori dell’ambiente e del territorio. Strumenti penali ed extrapenali di tutela*, Torino, 2018, 105 ss.

dei nuovi tipi delittuosi nel *set* dei reati-presupposto a tutela dell'ambiente già previsti dall'art. 25-undecies³⁰.

2.1. *Il perimetro di tutela ambientale predisposto dal d.lgs. 231/2001: il «Reato ambientale».*

La categoria dei «Reati ambientali» delimitata dall'art. 25-undecies d.lgs. n. 231/2001, che è risultata dall'estensione in due tempi del catalogo dei reati-presupposto, coincide con un elenco di fattispecie di parte speciale che potrebbero essere schematizzate entro i seguenti quattro sotto-gruppi:

(a) alcune contravvenzioni a tutela di acqua, suolo, atmosfera, previste dal d.lgs. n. 152/2006³¹;

³⁰ In merito, F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, cit., 329 ss.; C. PERINI, *La responsabilità dell'ente per reati ambientali: un sistema necessariamente imperfetto?*, in *Soc.*, 2018, 2, 222 ss.; G. AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. pen.*, 2016, 405 ss. Nei trattati, v. ora C. RUGA RIVA - M. MONTORSI, sub 25-undecies. *Reati ambientali*, in D. CASTRINUOVO - G. DE SIMONE - E. GINEVRA - A. LIONZO - D. NEGRI - G. VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Assago, 2019, 682 ss.; A. SCARCELLA - M. CHILOSI, sub *Articolo 25 undecies - Reati ambientali*, M. LEVIS - A. PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, cit., 859 ss. Per una più ampia riflessione sul ruolo degli enti collettivi nell'odierno diritto penale dell'ambiente italiano, F. CONSULICH, *Il giudice e il mosaico*, cit., 20 ss., nonché in relazione alla criminalità colposa d'impresa in generale, M. PELISSERO, *L'estensione della responsabilità degli enti i reati colposi. Una riflessione sui rapporti tra parte generale e parte speciale del d. lgs. 231/2001*, in *Scritti in onore di Stile*, Napoli, 2013, 1199 ss.

³¹ Si tratta in particolare delle seguenti contravvenzioni previste dal d.lgs. 152/2006: scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente, art. 137, commi 2 e 3); scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, co. 5, primo e secondo periodo); violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, co. 11); scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, co. 13); raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co.1, lett. a) e b); realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo e secondo periodo); inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, co. 4); miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, co. 5) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, co. 1 e 2); predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, co. 4, e art. 260-bis, co. 6 e 7); traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1); violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 8); violazione dei limiti di emissione di sostanze in atmosfera con superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, co. 5).

(b) alcuni tra i «Delitti contro l'ambiente» introdotti nel 2015 (art. 452-*bis* ss. c.p.), tra i quali oggi si colloca topograficamente anche il già vigente delitto di «Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti» (art. 452-*quaterdecies* c.p.)³²;

(c) le contravvenzioni a tutela delle specie animali/vegetali protette e del loro *habitat* naturale introdotte con il recepimento alla direttiva del 2008/99/CE³³;

(d) altre contravvenzioni previste dalla legislazione complementare, che tutelano interessi omogenei a quelli ora richiamati, da tempo vigenti anche se di sporadica applicazione (relative al commercio di specie animali e vegetali³⁴, alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico³⁵, nonché all'inquinamento provocato da navi³⁶).

Con un certo grado di approssimazione, si può osservare che le forme di illegalismo catalogate dal legislatore come «Reati ambientali» sottintendono una nozione di ambiente quale oggetto di tutela – tra le varie possibili – ‘*restrittiva*’, limitata alla protezione delle matrici ambientali e delle componenti ‘biotiche’ dell'ambiente (acque, aria, suolo, flora e fauna), intese talvolta – e ciò è quanto si può osservare

³² Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.); disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.); nonché le relative circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.); l'art. 452-*quaterdecies* c.p. risulta richiamato dalla combinazione tra il rinvio contenuto nell'art. 25-*undecies* d.lgs. 231/201 all'art. 260 d.lgs. 152/2006 con l'art. 7 del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 sulla riserva di codice.

³³ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.) e distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (733-*bis* c.p.).

³⁴ Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2, legge 7 febbraio 1992, n. 150); falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze false o alterate per l'importazione di animali (art. 3 bis, legge 7 febbraio 1992, n. 150).

³⁵ Art. 3, co. 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549.

³⁶ Sversamento in mare da navi di sostanze inquinanti, sia a titolo doloso sia a titolo colposo (rispettivamente artt. 8 e 9 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

guardando agli eventi di danno dei delitti di inquinamento e di disastro³⁷ – quale ‘equilibrio ecologico’/ ‘ecosistema’³⁸.

Non si è mancato di sottolineare che l’area della tutela avrebbe potuto estendersi ulteriormente, ricomprendendo i reati a presidio della dimensione ‘urbanistica’ e della dimensione ‘paesaggistico-culturale’ dell’ambiente, anch’esse indubbiamente interessate dal potenziale offensivo delle attività imprenditoriali³⁹; la ‘materia penale ambientale’ individuata dall’art. 25-*undecies* è ad ogni modo coerente con quell’accezione ‘ecologica’ che – pur nella frammentarietà del quadro normativo e nella varietà di nozioni e *input* sovranazionali⁴⁰ – risulta aderente all’uso che del lessema «ambiente» fa, in generale, l’odierno legislatore italiano⁴¹ e con gli obbiettivi di tutela prestabiliti dalla direttiva sugli *Environmental Crimes*⁴², di cui – si è detto –

³⁷ Cfr. per esempio i ‘macro-eventi’ della fattispecie di disastro ambientale (art. 452-*quater* co 1. c.p.): «l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema», «l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali» e «l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo», in quest’ultimo caso dando luogo ad una problematica sovrapposizione con la tutela della pubblica incolumità (e in particolare con l’art. 434 c.p.): sul punto, N. PISANI, *Il nuovo disastro ambientale*, in L. CORNACCHIA – N. PISANI (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell’ambiente*, cit., 127 ss.

³⁸ È fra l’altro una nozione diffusa nella dottrina che si è occupata di definire l’ambiente come oggetto di tutela: M. CATENACCI, *La tutela penale dell’ambiente. Contributo all’analisi delle norme penali a struttura «sanzionatoria»*, Padova, 1996, 17 ss.; ID., *I reati in materia di ambiente*, in A. FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2019, 443 ss.; non dissimilmente, G. INSOLERA, *Modello penalistico puro per la tutela dell’ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 737; F. GIUNTA, voce *Tutela dell’ambiente (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, Annali, II, Milano, 2008, 1151; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007, 26 ss.

³⁹ C. PERINI, *La responsabilità dell’ente per reati ambientali*, cit., 225 ss. L’A. fa riferimento alle nozioni di ambiente e di ‘beni ambientali’ comparse da tempo nella riflessione sullo statuto costituzionale dell’ambiente, che – in estrema sintesi – escludevano la configurabilità di una concezione ‘unitaria’ di ambiente ridotta ai soli profili strettamente ecologici: M. S. GIANNINI, “Ambiente”: *saggio sui diversi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1973, 23 ss., 26 ss.; A. PREDIERI, voce *Paesaggio*, in *Enc. Dir.*, XXXI, Milano, 1981, 503 ss. (con differenti accenti sul profilo paesaggistico). Per più recenti sviluppi del dibattito – destinato peraltro a trovare nuova linfa a fronte della recente approvazione della l. cost. n. 1/2022 – cfr. S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 3, 2017, 1 ss.

⁴⁰ Sul quadro internazionale ed europeo, v. la sintesi di G. STEA, *Le coordinate sovranazionali del diritto penale dell’ambiente*, in L. CORNACCHIA – N. PISANI (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell’ambiente*, Bologna, 2018, 12 ss.

⁴¹ Cfr. per la progressiva autonomizzazione di una nozione di «ambiente», rispetto ad altri interessi, nei provvedimenti legislativi nella giurisprudenza costituzionale, G. ROSSI, *La ‘materializzazione’ dell’interesse ambiente*, in ID. (a cura di), *Diritto penale dell’ambiente*, Torino, 2021, 11 ss.

⁴² Il *Considerando 5* della Direttiva 2008/99/CE individua come obbiettivo quello di prevedere «sanzioni efficaci» contro le «attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie».

l'introduzione di una responsabilità da reato ambientale degli enti aveva inteso costituire l'attuazione.

Estranee al raggio di attivazione del diritto punitivo degli enti restano, inoltre, alcune fattispecie delittuose che, astrattamente preordinate alla tutela dell'incolumità e della salute pubbliche, nella prassi giurisprudenziale hanno di fatto costituito un esempio di tutela 'immediata' dell'ambiente⁴³: si allude ai delitti di c.d. disastro innominato (art. 434 c.p.), fattispecie nell'ambito della quale si sono sussunte molteplici situazioni di danno macroscopico per l'ambiente (soprattutto, ma non solo, frutto di contaminazioni storiche-progressive) e di avvelenamento di acque (art. 439 c.p.), invocato specialmente nei casi di inquinamento delle falde acquifere⁴⁴.

La mancata inclusione di questi delitti nel novero dei 'reati ambientali' che attivano la responsabilità dell'ente ha evitato che l'art. 25-*undecies* potesse trasformarsi in una 'convalida normativa' a una prassi giudiziaria di tutela dell'ambiente – quella ora richiamata – negli anni bersaglio di vivaci critiche: tra le più frequenti, si è da più parti rilevata l'impropria estensione analogica dell'ipotesi di disastro ambientale ai fenomeni di inquinamento progressivo⁴⁵ e si è fatto notare come il ricorso a fattispecie incentrate sul pericolo per beni giuridici solo in parte sovrapponibili con la tutela ambientale (l'incolumità o la salute pubbliche) abbia consentito di fornire una tutela giudiziaria tendenzialmente indipendente dalla disciplina amministrativa dell'attività inquinante nell'alveo della quale si è realizzato l'illecito, spesso 'in contrasto' con le scelte operate dalle pubbliche amministrazioni nella valutazione degli interessi rilevanti nel caso concreto⁴⁶. Del resto, l'introduzione nel 2015 dei delitti ambientali mirava

⁴³ A. GARGANI, Jus in latenti. *Profili di incertezza del diritto penale dell'ambiente*, in *Criminalia*, 2019, 120 ss.; ID., *La protezione immediata dell'ambiente*, cit., 418 ss.

⁴⁴ Sull'impiego dei delitti citati nel testo nell'ambito della tutela penale dell'ambiente cfr. per riferimenti giurisprudenziali e per un commento critico, rispettivamente A. GARGANI, *Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia ambientale*, in *Leg. pen.*, 3.2.2020 (per l'art. 434 c.p.); C. RUGA RIVA, *L'avvelenamento delle acque da fonte industriale al banco di prova dei maxi-processi ambientali: qualche spunto su criteri di accertamento e quantificazione del pericolo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1008 ss. (per l'art. 439 c.p.).

⁴⁵ Oltre agli scritti citati in nota precedente, cfr. G. M. FLICK, *Parere pro veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all'art. 434 c.p.*, in *Cass. pen.*, 1, 2015, 12 ss., nonché il dibattito ospitato dalla rivista *Criminalia* intitolato *I molti volti del disastro*, con opinioni di A. GARGANI, D. BRUNELLI, S. CORBETTA e G. RUTA, in *Criminalia*, 2014, 251 ss.

⁴⁶ Sui problemi derivanti dal sindacato *ex post* del giudice penale sulla regolazione amministrativa in ambito ambientale, v. da ultimo A. GARGANI, Jus in latenti, cit., 115 ss.; C. PERINI, *Rischio consentito e discrezionalità amministrativa: un confine conteso della responsabilità per il «modo» di produzione*, in *Scritti in onore di Alessio Lanzi*, Roma, 2020, 495 ss.; ampiamente, A. DI LANDRO, *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori dell'ambiente e del territorio*, cit., *passim*.

anche a superare queste forme di «supplenza giudiziaria»⁴⁷, dovuta all'assenza di una apposita risposta punitiva incentrata sul danno o sul pericolo concreto contro l'ambiente⁴⁸.

La (tendenziale) assenza⁴⁹ dei delitti contro la pubblica incolumità dal catalogo dei delitti-presupposto – un'assenza per altri versi criticabile, una volta che si getti lo sguardo oltre i problemi posti dall'orizzonte strettamente ambientale⁵⁰ – dev'essere segnalata anche nell'ottica di delimitare più precisamente la portata applicativa dell'art. 25-*undecies*, in quanto il tenore letterale delle norme assegnerebbe al delitto ambientale di 'punta', il disastro *ex art. 452-quater c.p.*, un ruolo sussidiario rispetto all'ipotesi di disastro innominato – che si è appena detto essere escluso dai reati che attivano una responsabilità dell'ente – applicandosi il primo «fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p.».

Senonché, al di là di quanto una prima lettura della norma consenta di ipotizzare, non pare azzardato pronosticare che la clausola di sussidiarietà risulti priva di effettive conseguenze sulla definizione dell'ambito dell'applicativo del d.lgs. n. 231/2001. Ciò perché le varie interpretazioni che possono essere assegnate all'espressione legislativa in parola finiscono comunque per convergere nel decretarne l'inidoneità a regolare un eventuale concorso apparente di norme tra art. 452-*quater* e 434 c.p.⁵¹. Sinteticamente – e a costo di qualche semplificazione – alla conclusione di una superfluità della clausola arrivano tanto le interpretazioni che, forti della pregressa esperienza applicativa, continuano a ritenere sussumibile il disastro ambientale

⁴⁷ A. GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente*, cit., 428

⁴⁸ In questo senso, sembrano essere superate dall'introduzione dei nuovi 'eco-delitti' le preoccupazioni di quanti – considerato il tenore della direttiva 2008/99/CE (v. *retro* nt. 25) – facevano notare che i reati contro l'incolumità pubblica integrabili attraverso condotte dannose per l'ambiente sarebbero stati, invece, «candidati ideali» all'inserimento nel d.lgs. n. 231/2001: L. PISTORELLI – A. SCARCELLA, *Relazione dell'Ufficio del massimario presso la Corte Suprema di Cassazione al d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121*, in *Dir. pen. cont.*, 4 agosto 2011, 28.

⁴⁹ Cfr. però *supra*, nt. 37.

⁵⁰ I delitti contro l'incolumità pubblica possono ben essere espressione di illegalità colposa d'impresa, cfr. A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005, 489. Si consideri, del resto, che essi sono 'iscritti nel patrimonio genetico' della *corporate criminal liability*: sui legami tra storia della responsabilità penale degli enti collettivi e disastri (in primo luogo ferroviari), cfr. ora A ALESSANDRI, *Diritto penale ed attività economiche*, Bologna, 2010, 201 ss.

⁵¹ Per una disamina delle questioni interpretative legate alla citata clausola di riserva, G. ACCINNI, *Disastro ambientale. Dall'horror vacui all'horror pleni*, Milano, 2018, 105 ss.

nell'alveo dell'art. 434 c.p.⁵², quanto le prospettive che hanno da sempre denunciato nell'applicazione del disastro innominato ai macro-eventi ambientali un'indebita operazione analogica⁵³: le prime tesi perché comunque non si arrischiano ad accreditare l'irragionevole risultato che sulla più grave (e in questa lettura, 'speciale') ipotesi delittuosa ex art. 452-*quater* c.p. introdotta nel 2015 debba prevalere sempre la meno grave (e generale) fattispecie disastro innominato vigente dal 1930⁵⁴ (la clausola di riserva, in questa prospettiva, avrebbe il singolare compito di 'far salve' le passate applicazioni dell'art. 434 c.p.⁵⁵, peraltro già punite meno gravemente); le seconde perché, ritenute le due fattispecie strutturalmente eterogenee, non ravvisano la necessità di regolare per mezzo della clausola un (appunto insussistente) concorso di norme⁵⁶.

Si può inoltre rilevare, proseguendo nella definizione del perimetro esterno identificato dal legislatore, che rimane estraneo alla responsabilità da reato degli enti anche l'apparato sanzionatorio previsto dalla normativa in materia di 'rischi di incidenti rilevanti' (c.d. direttiva *Seveso*, oggi disciplinata dal d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105), che per le persone fisiche punisce a titolo contravvenzionale una serie di fatti consistenti nell'omissione di condotte informative/collaborative con le Autorità di controllo o con l'omissione di alcune specifiche misure obbligatorie per la gestione del rischio di incidente (art. 28 d.lgs. cit.).

L'esclusione può trovare una spiegazione nella circostanza che questo settore del diritto penale complementare, anch'esso frutto di attuazione di fonti europee⁵⁷, non

⁵² È la tesi della giurisprudenza: Cass. sez. I, 17 maggio 2017, n.58023, in *Dir. pen. cont.*, 30 ottobre 2018, 23: «Il disastro ambientale, sia pur nel paradigma c.d. innominato era già direttamente punito dall'art. 434 c.p.»; pertanto, il nuovo delitto dell'art. 452-*quater* c.p. ha introdotto «elementi che non immutano, tuttavia, la portata offensiva della condotta e la lesione che la caratterizza nella sua dimensione ontologica e che, piuttosto, operano sul piano della tecnica normativa descrittiva dell'incriminazione e dei criteri da seguire nella strutturazione della fattispecie» (*ivi*). Nello stesso senso, Cass. pen., sez. I, sent. 25 settembre 2019, n. 44528, in *Giur. pen. web*, 4 novembre 2019 e cfr. anche l'*obiter dictum* in Corte cost., sent. 21 novembre 2017, n.265, §9, in *Dir. pen. cont.*, 19 luglio 2018.

⁵³ V. *supra*, nt. 44-45.

⁵⁴ Cass. pen., n. 44528/2019 cit.: «Anche senza l'introduzione della clausola di riserva "Fuori dai casi previsti dall'art. 434 cod. pen.", quindi, il reato di disastro innominato avrebbe comunque funzione residuale, configurandosi solo quando non sussistano gli elementi specializzanti previsti dall'art. 452-*quater* cod. pen.».

⁵⁵ Cass. pen. n. 58023/2017, cit.

⁵⁶ A. GARGANI, *Fattispecie deprivate*, cit., 12; G. ACCINNI, *Disastro ambientale*, cit., 149-150.

⁵⁷ Attualmente la materia è disciplinata dalla direttiva Seveso III (dir. 2012/18/UE); sui profili penalistici (art. 28 d.lgs. 105/2015), cfr. il commento relativo all'analogica norma previgente contenuta nel d.lgs. n. 334/1999 di C. PERINI, *Industrie a rischio di incidenti rilevanti*, in F. PALAZZO – C.E. PALIERO (diretto da), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007, 219 ss.

è stato richiamato dalla direttiva sugli ecoreati; tuttavia, la natura dei macro-eventi definiti legislativamente come «incidenti rilevanti» – per la prevenzione dei quali l'ordinamento predispone una serie di misure la cui osservanza è presidiata anche con la sanzione penale – interessa trasversalmente, oltre che la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori degli stabilimenti industriali, ovviamente anche l'ambiente⁵⁸.

2.2. *Il 'reato ambientale' commesso nell'ambito della società: brevi cenni sui profili strutturali e sul contesto criminologico.*

Nelle precedenti pagine, al fine di perimetrare l'ambito applicativo della responsabilità punitiva degli enti, l'attenzione si è concentrata sui profili sistematico-classificatori del bene 'ambiente'; per completare un quadro introduttivo, saranno adesso fornite alcune indicazioni di massima circa i profili strutturali comuni e la contestualizzazione criminologica dei reati ambientali-presupposto, limitandoci ad alcune indicazioni essenziali che si ritengono utili per il prosieguo dell'indagine.

(i) Un primo aspetto caratteristico del catalogo dei reati – che trova corrispondenza nelle differenti tecniche di tutela sperimentate dal legislatore negli anni per tipizzare le possibili proiezioni offensive che dovrebbero attingere un bene giuridico, «concettualmente» ed «empiricamente» «inafferrabile», qual è *l'Ambiente* secondo un sentire diffuso nella scienza penalistica⁵⁹ – si può cogliere nella convivenza di modelli di incriminazione fondati su una forte anticipazione della tutela e modelli che attingono a un disvalore d'evento di 'grandi proporzioni' sotto il profilo della connotazione dimensionale.

⁵⁸ Art. 3 lett. o), d.lgs. 105/2015 definisce l'incidente rilevante come «un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose».

⁵⁹ I virgolettati sono tratti da F. PALAZZO, *Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell'ambiente*, cit., 547 ss.

In prima approssimazione, dunque, si possono collocare le forme di manifestazione criminologica dell'illecito ambientale entro due distanti poli⁶⁰: quello degli *illeciti 'massivi'*, che – a prescindere dalla matrice colposa o dolosa – si risolvono nell'incriminazione di macro-eventi⁶¹; quelli degli *illeciti 'regolatori'*, in cui prevale la componente della formale inosservanza alla disciplina ambientale a scapito di quella materiale-offensiva⁶².

In quest'ultimo caso, la potenzialità lesiva della condotta – che risulta massimamente rarefatta nelle fattispecie che puniscono obblighi di comunicazione o di collaborazione⁶³ – può essere colta più nettamente nella sua eventuale 'reiterazione seriale'⁶⁴, un aspetto che – oltre a rilevare sul piano della legittimazione della scelta di incriminazione, nel senso che la potenziale 'serialità' delle condotte è frequentemente addotta quale *ratio* dell'anticipazione della tutela che caratterizza questo settore⁶⁵ – consente fra l'altro di segnalare come un'estesa compromissione delle risorse ecologiche può anche rappresentare l'esito di una ripetizione nel tempo di condotte di

⁶⁰ Si segue, qui, la macro-distinzione proposta da F. CONSULICH, *Il giudice e il mosaico. La tutela dell'ambiente, tra diritto dell'Unione e pena nazionale*, cit., 1 ss.

⁶¹ F. CONSULICH, *loc. ult. cit.* Il riferimento implicito va principalmente ai delitti di inquinamento e di disastro ambientale. Gli ostacoli alla concettualizzazione del 'bene ambiente' trovano una dimostrazione nell'incerta tecnica di tipizzazione riscontrabile in questi delitti di evento introdotti nel 2015 e nella conseguente difficoltà incontrata dai commentatori nell'identificazione dei fenomeni empirici iscrivibili nelle rispettive fattispecie astratte, 'pensate nel loro divenire storico': per fare un esempio, i commentatori dei delitti di inquinamento e di disastro in uno dei più recenti trattati di dottrina sul diritto penale dell'ambiente (L. CORNACCHIA – N. PISANI (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018), convergono sulla (critica) conclusione che le fattispecie incriminatrici in parola rinviano a «macro-eventi» «inattuabili sul piano della verificabilità empirica»: L. CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, ivi, 99, e analogamente N. PISANI, *Il nuovo disastro ambientale*, ivi, 125.

⁶² F. CONSULICH, *op. ult. cit.*, 2. Si allude, evidentemente, al comparto contravvenzionale di tutela dell'ambiente.

⁶³ Cfr. nell'ambito dei reati ex d.lgs. n. 152/2006 richiamati dall'art. 25-*undecies*, la violazione degli obblighi di comunicazione di una contaminazione di un sito (art. 257 co. 1), o le fattispecie che si legano alla tenuta documentazione relativa ai rifiuti (art. 258 co. 4), oppure, prima che fosse abrogata la corrispondente disciplina amministrativa, gli obblighi relativi alla tenuta del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*). Sul problema dell'offensività nelle fattispecie incentrati su obblighi di segnalazione/comunicazione, cfr. M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 137 ss.; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 142 ss.; più di recente, M. CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, 2017, 71 ss.

⁶⁴ F. CONSULICH, *loc. ult. cit.*; v. anche F. GIUNTA, voce *Tutela dell'ambiente*, cit., 1154.

⁶⁵ Sulla relazione tra aggressioni potenzialmente seriali e legittimazione delle scelte di incriminazione – tema ricorrente nella letteratura sul diritto penale ambientale – v. F. GIUNTA, voce *Tutela dell'ambiente (dir. pen)*, cit., 1153-1154; C. BERNASCONI, *op. ult. cit.*, 147 ss.; in generale, tra gli altri, C. PEDRAZZI, *Problemi di tecnica legislativa*, in *Comportamenti economici e legislazione penale*, Milano, 1979, 32 ss.; M. ROMANO, *Pre-art. 39*, in ID., *Commentario sistematico del Codice Penale*, I, Milano, 2004, 343 (ove riferimenti ulteriori).

minima portata lesiva (si parla spesso in questi casi di c.d. inquinamento progressivo)⁶⁶: si pensi alla ripetuta violazione dei limiti-soglia imposti in tema di emissioni in atmosfera o di scarichi industriali, che – sebbene costituiscano fatti la cui pericolosità è oggetto di discussione⁶⁷ – commessi ripetutamente nel tempo potrebbero rivelarsi idonei a dar vita a pregiudizi ambientali anch’essi di natura ‘massiva’⁶⁸.

(ii) Il fenomeno della ‘serialità’ e dell’inquinamento progressivo riguarda, non a caso l’orizzonte criminologico del reato ambientale legato all’attività produttiva. Esso non esaurisce il contesto di commissione dei reati-presupposto, ma alcune costanti strutturali dell’insieme di fattispecie selezionate dal legislatore nel catalogo dell’art. 25-*undecies* possono spiegare il più frequente ambientamento dell’illecito ambientale nel contesto imprenditoriale.

Un caratteristica tipica della struttura del precetto penal-ambientale, anche al di là dei reati che sono immediatamente presi in considerazione dal d.lgs. n. 231/2001, è infatti quella che in dottrina prende il nome di ‘accessorietà alla disciplina amministrativa’ del diritto penale ambientale, vale a dire quella caratteristica per cui il precetto, in questo settore di parte speciale, è spesso puntualizzato nel proprio ambito di operatività da atti amministrativi o dalle norme del diritto amministrativo (anche di rango secondario)⁶⁹.

⁶⁶ G. ROTOLO, ‘Riconoscibilità’ del precetto, cit., 7 ss.

⁶⁷ Il riferimento va alle voci critiche sulla tecnica di criminalizzazione fondata sul superamento dei limiti-soglia: notoriamente, tra gli altri, F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime*, 3° ed, Milano, 2003, , 519 ss., 533 ss.; F. D’ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, 2° ed., Milano, 2012, 264 ss., 341 ss. (con specifico riferimento al settore ambientale).

⁶⁸ G. ROTOLO, *loc. ult. cit.* Sui rapporti tra contributi seriali e causazione di macro-eventi di inquinamento, v. l’inquadramento dogmatico di L. CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, cit., 91 ss.

⁶⁹ Così M. CATENACCI, *La tutela penale dell’ambiente. Contributo all’analisi delle norme penali a struttura «sanzionatoria»*, cit., 53, (e per. l’approfondimento successivo, 95 ss.), Si tratta di una caratteristica tipica della legislazione complementare messa a fuoco da tempo in dottrina (cfr. in termini generali C.E. PALIERO, *Minima non curat praetor. Iperτροφία del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985, 100 ss., anche per rilievi critici e per i riferimenti al dibattito precedente); riguardo al diritto penale ambientale in particolare, fra i molti, v. G. FIANDACA - G. TESSITORE, *Diritto penale e tutela dell’ambiente*, in *Materiali per una riforma del sistema penale, a cura del CRS*, Milano, 1984, 50 ss.; C. PEDRAZZI, *Profili penalistici di tutela dell’ambiente*, in *Ind. pen.*, 1991, 619; G. INSOLERA, *Modello penalistico puro per la tutela dell’ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 737; F. GIUNTA, *Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1100 ss.; più ampie trattazioni, L. SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., 112 ss. (con riferimenti comparatistici); C. BERNASCONI, *Il reato ambientale*, cit., 37 ss.; più di recente, dopo l’introduzione degli eco-delitti, cfr. ad es. M. CATENACCI, *I delitti contro l’ambiente*, cit., 449 ss.; A. GARGANI, *Jus in latenti*, cit., 112 ss.; *amplius*, anche per i profili politico-criminali, A. DI LANDRO, *La responsabilità per l’attività autorizzata*, cit., 114 ss.

Prescindendo, qui, dagli inconvenienti sul piano delle garanzie che potrebbe recare con sé l'impiego di questa tecnica normativa – si allude, soprattutto, alle tensioni tra riserva di legge e rinvio a provvedimenti amministrativi o fonti secondarie⁷⁰, o ai rischi di minore 'riconoscibilità' del precetto che derivano dal rinvio alla disciplina amministrativa disseminata in varie fonti dell'ordinamento⁷¹, non ultimo, ai problemi di prevedibilità della decisione giudiziale nei casi in cui il giudice metta in dubbio la validità dei provvedimenti amministrativi compositivi degli interessi ambientali⁷² – si può osservare che il significato politico-criminale più comunemente associato a questa tecnica normativa è quello di «affidare alla pubblica amministrazione, e non direttamente al diritto penale, il compito di individuare in concreto il comportamento dannoso per l'ambiente», all'esito del bilanciamento con eventuali contro-interessi⁷³. In altre parole, la – più o meno accentuata⁷⁴ – tendenza all'accessorietà del diritto penale ambiente dovrebbe consentire di individuare un'area di condotte (cioè, di attività industriali ed economiche in genere) in concreto lecite ancorché non prive di rischi per gli interessi ecologici, in quanto rispettose della disciplina ambientale e dei provvedimenti che la concretizzano: una tecnica che, di conseguenza, dovrebbe escludere un sindacato immediato e diretto del giudice penale sulla 'dannosità ambientale' di una condotta⁷⁵.

⁷⁰ M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 171 ss.

⁷¹ Di recente, G. ROTOLO, *'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli innovativi di tutela*, cit., 150 ss. e *passim*.

⁷² A. GARGANI, *Jus in latenti*, cit., 115 ss.

⁷³ I virgolettati sono tratti da F. GIUNTA, *loc. ult. cit.*; in proposito G. FIANDACA-G. TESSITORE, *loc. ult. cit.*; C. BERNASCONI, *op. ult. cit.*, 22 ss.; A. DI LANDRO, *op. ult. cit.*, 115; A. GARGANI, *op. ult. cit.*, cit., 111-115.

⁷⁴ Si distingue, abitualmente, fra un modello '*parzialmente sanzionatorio*', ove accanto alla violazione della norma amministrativa la fattispecie richiede il verificarsi di un evento di danno o di pericolo, e modello '*sanzionario puro*', nel quale la condotta tipica si esaurisce nella violazione del precetto amministrativo, prescindendo dal verificarsi di un evento: in tema, C. BERNASCONI, *op. ult. cit.*, 29 ss., 114 ss.; distinzione diffusasi nel diritto penale dell'ambiente a partire dagli studi della dottrina tedesca v. es. G. HEINE, *Verwaltungsakzessorietät des Umweltstrafrechts Rechtsvergleichende Funktionsanalysen-unbestimmte Rechtsbegriffe. Reichweite von Genehmigung*, in *NJW*, 1990, 2425 ss. e cfr. M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 209 ss. per ulteriori riferimenti. Per un'aggiornata analisi comparatistica dei modelli 'sanzionatori', nelle due varianti ora tratteggiate, v. A. DI LANDRO, *La responsabilità per l'attività autorizzata*, cit., 121 ss.

⁷⁵ Un sindacato 'diretto' sull'offesa ambientale e non 'mediato' dalle norme amministrative costituirebbe – proseguendo con la classificazione accennata nella nota precedente – un terzo modello di tutela penalistica dell'ambiente, quello '*puro*', «incentrato sul danno ambientale in sé e indipendente dalla mediazione degli interessi in conflitto operata dall'autorità amministrativa»: così A. GARGANI, *Jus in latenti*, cit., 120. Per la contrapposizione tra modello '*puro*' e modello '*sanzionario*'/'*accessorio*', v. G. INSOLERA, *Modello penalistico puro per la tutela dell'ambiente*, cit., 737 ss. e, in generale, gli Aa. citati nelle 3 note precedenti.

(iii) Il punto merita di essere segnalato, poiché la disciplina dell'ambiente riguarda principalmente le attività economiche che presentano caratteristiche tali da poter recare impatti pregiudizievoli sull'ambiente e, in questo senso, consente di cogliere la tipica contestualizzazione imprenditoriale dell'illecito penale ambientale.

I reati-presupposto ambientali – e con essi, la maggior parte dei reati ambientali *tout court* – presentano in effetti tendenzialmente una soggettività attiva ristretta⁷⁶: pur essendo precetti apparentemente rivolti a «chiunque», dal momento che descrivono condotte che si innestano in attività soggette alla disciplina amministrativa, le fattispecie incriminatrici possono essere commesse dalla cerchia limitata dei soggetti che di dette discipline sono destinatari⁷⁷.

È così per molte contravvenzioni che nella descrizione del fatto tipico fanno riferimenti a elementi normativi che 'restringono' il novero dei destinatari del precetto. Per fare degli esempi⁷⁸, le acque reflue dell'art. 137 d.lgs. n. 152/2006 sono «industriali» solo se derivano da «attività commerciali o di produzione di beni»⁷⁹; gli «stabilimenti» che possono produrre le «emissioni» in atmosfera dell'art. 279 d.lgs. cit. devono essere da prodotte da «uno o più impianti» nell'ambito di un «ciclo produttivo»⁸⁰: tutte attività, che nel contesto di una società commerciale fanno capo alla persona giuridica stessa e, sul piano penalistico, dovendo 'personificare' il precetto,

⁷⁶ L'impiego della nozione di «soggettività ristretta» è in queste osservazioni a-tecnico, non alludendo a possibili sotto-categorizzazioni dei reati propri foriere di conseguenze disciplinari.

⁷⁷ Per alcune osservazioni sui rapporti tra soggettività attiva e tecniche di tipizzazione delle contravvenzioni ambientali, cfr. V. PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente: tra responsabilità individuali e degli enti*, Bari, 2007, 72 ss.; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 526 ss.; nella manualistica, C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2021, 74 ss.

⁷⁸ A differenza degli esempi del testo, meno netta la questione della soggettività attiva si presenta in riferimento alla normativa penalistica sui rifiuti: in questo contesto, la giurisprudenza – facendo appello ad una lettura 'causale' dei termini «trasporto» o «gestione» – afferma che l'art. 256 co.1 d.lgs. 152/2006 possa essere effettivamente realizzato da chiunque (per es. anche un dipendente dell'impresa) (cfr. Cass. pen., sez. II, 8 febbraio 2016, n. 4931, Cass. pen. sez. III, 9 luglio 2014, n. 29992, entrambe in *DeJure*); si tratta di un orientamento contestabile (v. ad es. L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Piacenza, 2021, 304 ss.) alla luce dei costanti riferimenti al contesto di attività economiche organizzate operati dalla disciplina amministrativa di riferimento (artt. 208-216 d.lgs. cit.), peraltro temperato dalle affermazioni di quella giurisprudenza che richiede la «non occasionalità» o la natura «organizzata» della gestione (cfr. le medesime decisioni cit.).

⁷⁹ Art. 74 lett. h) d.lgs. n. 152/2006; sul punto, L. BISORI, *Tutela penale delle acque*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, 2019, 251 ss.

⁸⁰ Art. 268 lett. h) d.lgs. n. 152/2006; A. MADEO, *Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico* (§3-6), in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 341 ss.

comportano l'insorgenza di doveri a carico dei titolari di determinate funzioni nell'organizzazione⁸¹.

Anche rispetto ai delitti ambientali di danno di recente introduzione (inquinamento e disastro ambientale), pur essendo delitti comuni, una volta ammesso che l'avverbio «abusivamente» esprima una portata selettiva – non meramente ripetitiva dell'illiceità della causazione dell'evento – che allude anche alla regolazione amministrativa dell'attività produttiva, si può ben cogliere come il ruolo di destinatario della norma penale possa ricadere spesso in capo all'esercente di tale attività⁸².

Accomunati dalla stretta relazione con la regolazione amministrativa delle attività economiche inquinanti e dalla collocazione dell'autore del reato nell'organizzazione complessa che fa capo alle anzidette attività, l'insieme di fattispecie richiama dunque lo scenario criminologico del reato d'impresa, commesso nell'ambito della gestione dei rischi dell'attività produttiva e nel perseguimento degli obiettivi di profitto propri della società commerciale: nel lessico in uso nella letteratura criminologica, un *corporate crime* o un *organizational crime*⁸³.

⁸¹ La giurisprudenza in materia di 'scarichi' ed 'emissioni' tende infatti a considerare destinatario persona-fisica del precetto «chi abbia il potere di agire in nome e per conto del medesimo, vale a dire, in prima battuta, gli amministratori legali rappresentanti», salvo ammettere la delega di funzioni in termini analoghi a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 (peraltro riproponendo, in alcuni arresti, la rilevanza di requisiti 'dimensionali' dell'organizzazione per l'efficacia liberatoria della delega: Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2017, n.31364, in *Guida dir.*, 45, 2017, 94) o l'eventuale concorrente responsabilità del «soggetto che in concreto gestisce l'impianto»: ampiamente, sul punto, Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2021, n. 1719, in *Cass. pen.*, 2021, 2518 ss. (da cui i virgolettati), che afferma i suddetti principi in materia di scarico di acque reflue industriali, estendendo il ragionamento in motivazione alla contravvenzione dell'art. 279 d.lgs. 152/2006. Il tema dell'individuazione dei soggetti responsabili non trova rispetto a questo settore di parte speciale diffuso approfondimento dottrinale (cfr. però T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, Milano, 2008, 226 ss.; G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012, 449 ss.; P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, 23 ss.); sul rapporto tra persona giuridica quale immediata destinataria dei precetti normativi e attribuzione della responsabilità alla persona fisica, v. A. GARGANI, *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse*, cit., 514 ss.

⁸² V. ad es. C. PERINI, *Rischio consentito e discrezionalità amministrativa*, cit., 496, che fa coincidere l'esercente l'attività produttiva con il «destinatario dell'atto amministrativo e della norma penale, nonché delle relative sanzioni». I legami tra 'accessorietà amministrativa' del diritto penale ambientale e soggettività attiva non trovano approfondite indagini dottrinali successive all'introduzione dei c.d. ecodelitti. Per un cfr., anche per la similitudine nella tecnica di incriminazione di alcune fattispecie rispetto ai nuovi ecodelitti, si vedano gli sviluppi della dottrina tedesca: ad es. H. SCHALL, *Allgemein- und Sonderdelikte: Versuch einer Abgrenzung im Umweltstrafrecht* in *Festschrift für Heinz Schöch*, Berlino, 2010, 619 ss.; ampiamente, J. L. MARTIN, *Sonderdelikte im Umweltstrafrecht*, Osnabrück, 2006; sui tratti fondamentali del diritto penale ambientale in Germania, G. AZZALI, *La tutela penale dell'ambiente. Un'indagine di diritto comparato*, Padova, 2001, 81 ss.

⁸³ Sul concetto di *corporate crime* e di *organizational crime*, come definiti negli storici studi di CLINARD, QUENNEY e YAEGER cfr. J. BRAITHWAITE, *White collar crime, Annual Review of Sociology*, 1985 (11),

(iv) A fianco di questo quadro – solo brevemente tratteggiato – si pongono i reati-presupposto che richiamano sul piano criminologico gli intrecci tra il mondo imprenditoriale e le economie illegali⁸⁴: si allude, soprattutto, a un delitto-presupposto di frequente applicazione e di «chiara marca ‘associativa’»⁸⁵, quello di attività organizzata per la gestione illecita dei rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.); la preoccupazione della pericolosità dei fenomeni associativi per l’ambiente ha fra l’altro suggerito la previsione di una speciale aggravante caratterizzata dal perseguimento di delitti-fine ambientali per i delitti associativi ‘comuni’ dell’art. 416 e 416-*bis* (art. 452-*octies* c.p.).

Prima di procedere oltre, non si può fare a meno di notare che l’ente non risponde di molteplici contravvenzioni e delitti affini al contesto criminologico finora descritto e alla nozione restrittiva di tutela penale dell’ambiente che è stata di fatto accolta – anche sulla base degli *input* europei – nella selezione dei reati-presupposto.

(a) Spicca, in particolare, la mancata estensione all’ente del delitto di omessa bonifica di siti contaminati di cui all’art. 452-*terdecies* c.p., un delitto che, considerato il costo l’attività omessa, esprime «intrinsecamente» un interesse o un vantaggio proprio

1 ss. Per il reato ambientale quale reato tipicamente d’impresa (c.d. *corporate environmental crime*), tra gli altri, Y. SITU – D. EMMONS, *Environmental Crime: The Criminal Justice System's Role in Protecting the Environment*, Sage, Thousand Oaks, 2000, 45 ss.; S. SIMPSON, *Corporate Crime, Law, and Social Control*, Cambridge, 2002, 3 ss.; N. SHOVER – A. ROUTHE, *Environmental Crime*, in *Crime and Justice*, 2005 (32), 325 ss.; B. WOLF, *Organized environmental crime, An Analysis of Corporate Noncompliance with the Law*, New York, 2009, 48 ss.; M. HALL, *Exploring Green Crime: Introducing the Legal, Social and Criminological Contexts of Environmental Harm*, London-New York, 2015, 90 ss. Nella dottrina italiana, cfr. A.M. STILE, *Aggressioni all’ambiente e criminalità d’impresa*, in *Rev. int. dir. pen.*, 1982, 421 ss.; cenni in G. AZZALI, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., 184 ss.; G. ROTOLO, *‘Riconoscibilità’ del precetto*, cit., 14 ss. Sulla criminalità ambientale più in generale, cfr. C. GIBBS. – R. BORATTO, *Environmental Crime*, in *Oxford Research Encyclopedia of Criminology*, 2017, I, 50 ss.

⁸⁴ Cfr. in proposito il recente studio sulla prassi applicativa dell’art. 260 d.lgs. 152/2006 (oggi art. 452-*quaterdecies* c.p.) e sulle costanti criminologiche in essa riscontrabili di A.R. GERMANI – A. PERGOLIZZI – F. REGANATI, *Eco-mafia and environmental crime in Italy. Evidence from the organised trafficking of waste*, in T. SPAPENS – R. WHITE (a cura di), *Green crimes and dirty money*, London, 2018, 42 ss.

⁸⁵ M. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, cit., 474.; l’accostamento alle fattispecie associative è riscontrabile anche nella disciplina della competenza delle Procure, rientrando tra i reati attribuiti alla Procura Distrettuale, ex art. 51, co. 3-*bis* c.p.p. (con tutte le conseguenze in ordine al diverso ‘binario’ di regole di rito applicabili); il delitto può peraltro essere compiuto anche in forma monosoggettiva secondo la giurisprudenza (cfr. per le problematiche applicative C. BERNASCONI – M. GUERRA, sub art. 260, in F. GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007, 415 ss.; più recentemente, L. TALDONE, *Attività organizzata per la gestione illecita dei rifiuti*, in L. CORNACCHIA – N. PISANI, *Il nuovo diritto penale dell’ambiente*, cit., 618 ss.).

dell'ente⁸⁶; non si è mancato di rilevare, fra l'altro, che tra i reati ascrivibili agli enti rientra invece la contravvenzione di omessa bonifica prevista dall'art. 257 d.lgs. n. 152/2006. Secondo le voci critiche, quest'asimmetria— oltre a rafforzare l'impressione di una irrazionale esclusione del delitto in parola – potrebbe fra l'altro lasciare spazi per qualificazioni dei fatti di omessa bonifica strumentali a coinvolgere l'ente in sede di contestazione dell'accusa, sussumendo l'omissione ai sensi della fattispecie contravvenzionale tutte quelle volte che l'ente non sia già presente nel processo per effetto di altre ipotesi di reato⁸⁷.

(b) Anche il delitto di impedimento del controllo di cui all'art. 452 *septies* c.p., non richiamato, si presta a essere criminologicamente riferito a condotte di dipendenti o di vertici di realtà aziendali a favore della società⁸⁸, consistendo nell'intralcio di attività di vigilanza e controllo ambientale, la quale naturalmente ha per oggetto fondamentale le attività economiche soggette a disciplina ambientale.

(c) Merita una menzione anche la mancata inclusione dell'art. 452-*ter* c.p. (*Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*), che prevede pene più gravi per l'inquinamento se da questo «deriva, quale conseguenza non voluta dal reo», una lesione o la morte. La possibilità che l'ente risponda dell'inquinamento aggravato dall'evento lesioni/morte dipenderà dalla natura autonoma o circostanziale della fattispecie, risultando perciò condizionato dalla soluzione che l'interprete assegna, in relazione a questa ipotesi, al 'classico' dilemma classificatorio dei c.d. delitti aggravati dall'evento⁸⁹.

(d) La carenza più significativa, tuttavia, concerne l'esclusione delle fattispecie in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) di cui all'art. 29-*quattordices*, co. 1, 2 e 3 d. lgs. 152/2006⁹⁰, le quali sanzionano alcuni fatti di esercizio delle attività in difetto o in difformità dal provvedimento autorizzativo in questione.

⁸⁶ Così T. PADOVANI, *Introduzione*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d. lgs 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, 2021, XXXIII.

⁸⁷ G. AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi*, cit., 420. Cfr. però *infra*, per i rapporti tra ipotesi delittuosa e contravvenzionale di omessa bonifica, Capitolo 3, §2.4.

⁸⁸ C. PERINI, *loc. ult. cit.*

⁸⁹ Per una sintesi del dibattito in proposito, v. F. BASILE, *Reato autonomo o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte a dieci anni dall'intervento delle Sezioni unite sui "criteri di distinzione"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1564 ss.

⁹⁰ Critici, fra gli altri, M. SCOLETTA, *Obblighi di criminalizzazione*, cit., 36; G.M. VAGLIASINDI, *Enti collettivi e reati ambientali tra responsabilità "penale" e "responsabilità sociali"*, cit., 417 ss.

Per comprendere la portata di questa lacuna, appare utile ricordare che le A.I.A.⁹¹ sono provvedimenti che, per alcune tipologie di installazioni produttive selezionate in funzione della loro (più elevata) potenzialità dannosa, sostituiscono ad ogni effetto alcune autorizzazioni settoriali allo scarico di acque reflue, alla gestione dei rifiuti e alle emissioni atmosferiche (art. 29-*quater*, co. 1, d. lgs. 152/2006); inoltre, per gli impianti interessati dall'istituto, l'art. 29-*quattordices*, co. 10, d. lgs. 152/2006 dispone l'inapplicabilità delle sanzioni previste da norme di settore e relative a fattispecie oggetto dello stesso articolo a far data dal rilascio dell'A.I.A., che in molti casi sono reati-presupposto ricompresi nel catalogo dell'art. 25-*undecies*.

Il risultato pratico di queste ultime due considerazioni è il seguente: se sono commesse violazioni legate all'A.I.A., l'ente non può risponderne (lo impone il principio di legalità dell'art. 2 d.lgs. n. 231/2001), anche quando in assenza delle ipotesi speciali dell'art. 29-*quattordices*, dette violazioni siano sussumibili entro fattispecie di reato-presupposto rilevanti *ex* d.lgs. n. 231/2001. Ciò determina una singolare disparità rispetto agli enti titolari di impianti non soggetti ad A.I.A. – di cui si è in effetti messa in dubbio la costituzionalità⁹² – tanto più irragionevole se si considera che le attività inquinanti che necessitano dell'A.I.A. sono quelle che potrebbero recare con sé un maggiore potenziale lesivo⁹³ (sono i 'tipi' di produzione più inquinanti).

(e) Si può infine riscontrare come pure la selezione delle contravvenzioni operata a tutela dell'acqua, del suolo o dell'atmosfera risulti frammentaria: l'ente è chiamato a rispondere solo di alcune tra le fattispecie previste dai numerosi commi degli articoli – rispettivamente – 137, 256 e 279 d.lgs. 152/2006⁹⁴ richiamati dall'art. 25-*undecies*.

Le lacune più manifeste riguardano la tutela dell'inquinamento atmosferico, che nell'ambito del d.lgs. n. 231/2001 è attualmente ristretta al solo comma 5 dell'art. 279 (è l'ipotesi più grave di superamento di limiti-soglia, laddove sia determinato un superamento dei vigenti valori limite di qualità dell'aria), risultando tutte le altre

⁹¹ In merito, v. G. DE GIORGI, *Le procedure integrate*, in R. FERRARA – M. A. SANDULLI, *Trattato di diritto dell'ambiente. I procedimenti amministrativi per la tutela dell'ambiente*, II, Milano, 2012, 194 ss.

⁹² Cfr. in merito le osservazioni di C. RUGA RIVA – M. MONTORSI, sub art. 25-*undecies*, cit., 695.

⁹³ Per dare concretezza all'entità della lacuna, può essere utile riportare il dato degli impianti autorizzati A.I.A. secondo l'ultimo *Rapporto controlli, monitoraggi e ispezioni ambientali Snpa AIA/RIR relativi ai dati del 2019*, 554 (disponibile su snpambiente.it, pubblicato il 26 maggio 2021): sono 6.384 in tutta Italia.

⁹⁴ Cfr. *supra*, nt. 31.

contravvenzioni a tutela dell'atmosfera (sia puramente formali, sia di emissione oltre i limiti) materia *extranea* al d.lgs. 231/2001.

La scelta di escludere le numerose ipotesi contravvenzionali in parola può essere fatta risalire – a quanto pare – alla preoccupazione del legislatore di non mantenersi fedele all'area di intervento segnata dalla direttiva 2008/99/CE⁹⁵, cui il d.lgs. 121 del 2011 intendeva dare attuazione; tuttavia, condividendo le sotto-fattispecie escluse il medesimo quadro criminologico di riferimento e lo stesso modello di tutela accessorio proprio dei reati-presupposto effettivamente richiamati, è arduo individuare una *ratio* coerente all'attuale frammentarietà del rinvio alle contravvenzioni ambientali a tutela di atmosfera, acque e suolo.

2.3. La tecnica di estensione dei reati-presupposto e le scelte sul piano delle sanzioni applicabili.

A livello di tecnica legislativa, l'inserimento dei reati ambientali tra quelli rilevanti *ex d.lgs. n. 231/2001* è stata – sia nel 2011, sia nel 2015 – quella del mero arricchimento del catalogo dei reati presupposto, con la previsione delle rispettive sanzioni (pecuniarie per quote ed eventualmente interdittive).

Sebbene si tratti della tecnica più comune di estensione applicativa della responsabilità degli enti a ulteriori ambiti settoriali di parte speciale– tipica, fra l'altro, dei modelli di *corporate criminal liability* ove la responsabilità penale o para-penale degli enti collettivi è limitata ad un *numerus clausus* di reati-presupposto⁹⁶ – questo aspetto, che vedremo essere cruciale per il prosieguo dell'indagine, merita qualche riflessione ulteriore.

(i) Anzitutto, non era questa l'unica alternativa a disposizione del legislatore: nell'area criminologicamente affine della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro si è infatti provveduto ad introdurre – all'interno del d.lgs. n. 81/2008 – disposizioni

⁹⁵ Lo riportano, criticamente, L. PISTORELLI – A. SCARCELLA, *Relazione dell'Ufficio del massimario presso la Corte Suprema di Cassazione*, cit., 27.

⁹⁶ M. PIETH – R. IVORY, *Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in Overview*, in Id. (a cura di), *Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk*, Dodrecht, 2011, 17 ss., 20.

specifiche di raccordo⁹⁷ in merito ad alcuni dei più delicati profili disciplinari che interessano da vicino i reati-presupposto dell'art. 25-*septies*, riguardanti il contenuto del Modello, i rapporti con i sistemi di gestione certificati, la vigilanza nell'ambito della delega di funzioni⁹⁸. Il Testo Unico in materia Ambientale, d.lgs. n. 152/2006, non provvede a dettare un'organica disciplina della distribuzione delle responsabilità individuali per il reato *nell'organizzazione*, né tantomeno si occupa di fornire un coordinamento con l'introduzione dell'ulteriore 'livello' di responsabilità *dell'organizzazione*.

Occorre peraltro rilevare come una più specifica disciplina sul punto non fosse espressamente richiesta dalle fonti comunitarie che hanno costituito l'*occasio legis* per l'introduzione dell'art. 25-*undecies* (artt. 6-7 dir. 2008/99/CE; artt. 8-*ter* e 8-*quater* 2009/123/CE). Le direttive cui si dava adempimento con l'introduzione e l'aggiornamento dell'art. 25-*undecies*, in punto di responsabilità delle persone giuridiche, ricalcano infatti le indicazioni «flessibili e poco specifiche»⁹⁹ che tipicamente caratterizzano gli obblighi di prevedere sanzioni per le persone giuridiche nei provvedimenti espressivi di una politica criminale europea¹⁰⁰: si prescinde dalla necessità che le sanzioni da introdurre siano 'penali'; se ne fissano, piuttosto, gli obiettivi (le sanzioni devono essere «efficaci, proporzionate e dissuasive»¹⁰¹) e le

⁹⁷ C. PERINI, *op. ult. cit.*, 222-223.

⁹⁸ Approfonditamente, su questi aspetti, V. MONGILLO, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in A. FIORELLA – V. MONGILLO – A.M. STILE (a cura di), *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Napoli, 2014, 14 ss.

⁹⁹ Così M. ENGELHART, *Unternehmensstrafbarkeit im europäischen und internationalen Recht*, in *Eucrim*, 3, 2012, 121.

¹⁰⁰ Un puntuale confronto tra le tecniche di armonizzazione adottate delle previsioni riguardanti le persone giuridiche nei provvedimenti europei si può trovare in M. ENGELHART, *op. ult. cit.*, 110 ss.; cfr. anche per considerazioni critiche sull'approccio 'minimale' del legislatore europeo in ordine alla responsabilità delle persone giuridiche, S. MANACORDA, *La responsabilité des personnes morales et l'harmonisation pénale européenne: modèles normatifs et obstacles théorique*, in G. GIUDICELLI-DELAGE - S. MANACORDA (a cura di), *La responsabilité pénale des personnes morales: perspectives européennes et internationales*, Parigi, 2013, 23 ss.; N. SELVAGGI, *Ex Crimine Liability of Legal Persons in EU Legislation. An Overview of Substantive Criminal Law*, in *European Criminal Law Review*, 4, 2014, 46 ss.

¹⁰¹ Talvolta imponendo anche – ma non è il caso delle direttive a tutela dell'ambiente – la necessità di contemplare sanzioni diversi da quelle pecuniaria, quali ulteriori quali a) l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici; b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività d'impresa; c) l'assoggettamento a controllo giudiziario; d) provvedimenti giudiziari di liquidazione; e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato (cfr. G. VERMEULEN – W. DE BONDY – C. RYCKMAN, *Liability of legal persons for offences in the European Union*, Antwerpen-

caratteristiche minime riguardanti il modello di imputazione per apicali e subordinato (declinando il primo in termini ‘minimali’, suscettibile di essere soddisfatto anche da modelli ‘derivativi’, e fondando il secondo sul ‘difetto di vigilanza e di controllo’ sul soggetto sottoposto).

Si tratta dello stesso compendio di requisiti che contraddistingueva il *II protocollo attuativo della Convenzione P.I.F.* che ha ispirato alcune scelte essenziali della legge delega per l’introduzione della responsabilità degli enti (laddove più specifiche opzioni disciplinari costituiscono il frutto di un arricchimento ‘originale’ del legislatore italiano): la piana estensione in materia ambientale del paradigma di corresponsabilizzazione del d.lgs. 231/2001, senza specifici ritocchi e disposizioni di raccordo, sembra dunque idonea a dare soddisfazione alle aspettative minime – in punto di sanzioni contro gli enti collettivi – delle direttive europee a tutela dell’ambiente.

(*ii*) Fra l’altro, anche l’unico profilo disciplinato dall’art. 25-*undecies*, quello sanzionatorio, presta il fianco – allo stato attuale – a plurime critiche di irragionevolezza.

Al momento dell’introduzione dei reati ambientali nel d.lgs. 231/2001 – perlopiù contravvenzioni – le sanzioni per essi previste risultavano collocate nella fascia bassa delle comminatorie delle sanzioni pecuniarie¹⁰², con la minaccia di sanzioni interdittive solo per alcune più gravi contravvenzioni e per i delitti già contemplati (quello di associazione per il traffico organizzato di rifiuti, art. 452-*quaterdecies* c.p., e le falsità connesse al traffico di specie protette art. 3-*bis* l. 150 n. 1992)¹⁰³.

Se questo quadro poteva complessivamente risultare coerente – anche con le scelte in punto di astratta dosimetria della sanzione operate nel corso degli anni in altri settori di parte speciale attratti dalla disciplina punitiva delle persone giuridiche –

Apeldoorn, 2012, 85 ss.) Per un approfondimento sul concetto di sanzione efficace, proporzionata, dissuasiva in relazione alle persone giuridiche cfr. A. NIETO MARTÍN, *Looking for a System of Sanctions for an EU Normative*, in A. FIORELLA (a cura di), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. Towards a Common Model in the European Union, Volume 2*, Napoli, 2012, 313 ss.

¹⁰² Il massimo edittale per le sanzioni pecuniarie era per tutte le contravvenzioni tra le duecentocinquanta e trecento quote; facevano eccezione il delitto di associazione per il traffico organizzato di rifiuti e le ipotesi di falsità connesse al traffico di specie protette.

¹⁰³ Si tratta dei reati elencati all’art. 25-*undecies* co. 7 d.lgs. n. 231/2001, che era allora vigente con la medesima formulazione.

l'ingresso degli eco-delitti nell'art. 25-*undecies* ha ingenerato una situazione di significative sproporzioni sanzionatorie fra gli stessi reati-presupposto ambientali¹⁰⁴.

Un contrasto con il principio di proporzione emerge, come spesso segnalato dalla dottrina, dalla previsione di una medesima cornice edittale di sanzioni pecuniarie con riferimento alle fattispecie dolose e colpose di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, a fronte di un differente disvalore assegnato a tali delitti sul piano della responsabilità delle persone fisiche¹⁰⁵.

Ai limiti del paradossale è, inoltre, l'effetto determinato dal trattamento sanzionatorio predisposto per l'aggravante 'ambientale' dei delitti associativi *ex art. 452-octies* c.p.¹⁰⁶ Nonostante la *ratio* politico-criminale che ha guidato il legislatore nell'introduzione della circostanza fosse quella di dare autonoma considerazione alla finalità di commettere delitti ambientali nel contesto dei reati di associazione per delinquere, sul piano del trattamento delle persone giuridiche il risultato ottenuto è l'opposto: l'ente condannato per i delitti di cui agli artt. 416 o 416 *bis* c.p. è soggetto, ai sensi dell'art. 24-*ter* d. lgs. 231/2001, ad una sanzione pecuniaria simile – e a ben vedere, più grave nel minimo – rispetto a quella comminata dall'art. 25-*undecies* per la fattispecie aggravata, e soprattutto – questo l'aspetto più eclatante – è destinatario delle sanzioni interdittive¹⁰⁷ la cui comminatoria è invece omessa per la più grave ipotesi associativa prevista per la materia ambientale

Anche andando oltre questa singola ipotesi, il versante delle sanzioni interdittive desta ulteriori perplessità di proporzione e di efficacia. Non sono, infatti, comminate sanzioni interdittive in caso di inquinamento o disastro ambientale colposi commessi nell'interesse dell'ente, come emerge dal rinvio operato dall'art. 25-*undecies*, co. 1, riferibile alle sole forme dolose di tali fattispecie. Si tratta di una scelta che non pare trovare una convincente spiegazione nella minore gravità associabile alla natura 'colposa' del delitto-presupposto, se è vero che le sanzioni interdittive costituiscono un energico deterrente nel contiguo settore dei delitti contro la sicurezza (art. 25-*septies*

¹⁰⁴ Lamenta in generale una scarsa attenzione del legislatore alla dosimetria sanzionatoria delle comminatorie astratte nella 'parte speciale' del d.lgs. n. 231/2001, C.E. PALIERO, *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica e rationale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 4, 1220-1221.

¹⁰⁵ G. AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi*, cit., 421; C. PERINI, *La responsabilità dell'ente per reati ambientali*, cit., 230.

¹⁰⁶ G. AMARELLI, *op. ult. cit.*, 422; C. PERINI, *loc. ult. cit.*

¹⁰⁷ In caso di commissione di delitti associativi comuni sono previste sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno: art. 24-*ter*, co. 3, d. lgs. 231/2001).

commi 1, 2, 3)¹⁰⁸, e soprattutto che alcune tra le più gravi contravvenzioni ambientali sono presidiate da sanzioni interdittive.

Come avremo modo di appurare, la frammentaria selezione dei reati-presupposto soggetti a sanzione interdittiva è fra l'altro destinata a recare con sé conseguenze sulla funzionalità 'riparatoria' del sistema sanzionatorio degli enti applicati alla materia ambientale¹⁰⁹.

Da queste prime sintetiche indicazioni è possibile, anzitutto, ricavare un'impressione generale. Quando ha introdotto nell'ordinamento italiano una responsabilità degli enti per il reato ambientale, il legislatore si è limitato alla pura e semplice interpolazione dell'elenco dei reati presupposto, aggiungendo a quelli già previsti un insieme limitato di reati a tutela dell'ambiente strettamente inteso. La frammentarietà nella selezione dei reati-presupposto e le vistose 'omissioni' – come si è visto – possono farsi risalire solo in parte alla dipendenza di questa scelta legislativa dalla cornice di tutela segnata dalle direttive europee cui si stava dando attuazione; poco equilibrate, in punto di proporzione, si dimostrano anche le comminatorie edittali, a seguito del secondo intervento legislativo del 2015.

Il dato legislativo, già a questo livello di analisi, non riesce a restituire l'impressione che l'attesa novità di una responsabilità degli enti in questo settore risponda a una strategia politico criminale consapevole della particolare contestualizzazione imprenditoriale del reato ambientale e, dunque, delle occasioni che potrebbero essere colte, per il controllo della criminalità ambientale d'impresa, con lo strumento sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001. Il discorso potrebbe andare oltre, specialmente per quanto riguarda il profilo – nemmeno abbozzato nei testi legislativi – della distribuzione dei 'carichi di responsabilità' tra individuo apicale e soggetto collettivo, che si segnala invece come nodo nevralgico, oggetto di specifica disciplina, nell'esperienza nell'ambito criminologicamente contiguo della sicurezza sul lavoro.

¹⁰⁸ C. PERINI, *loc. ult. cit.*

¹⁰⁹ Cfr. *infra*, Cap. 4, §1.

Per quanto attiene lo specifico tema d'indagine, le precedenti notazioni hanno consentito, in primo luogo, di trarre una (pur concisamente motivata) conferma della naturale contestualizzazione del reato ambientale nell'ambito dell'attività dell'impresa (*supra*, §2.2), che si era 'anticipata' nella definizione dell'oggetto dell'indagine e che si era detto accrescere l'impatto pratico del problema qui trattato. Inoltre, il ristretto perimetro di rilevanza dei reati ambientali individuato dal legislatore (*supra* §2.1) suggerisce di escludere dall'ambito della successiva analisi i temi legati al ripristino nelle materie della tutela del paesaggio e del governo urbanistico, che pure – a causa della vigenza di figure estintive fondate sul post-fatto¹¹⁰ – potrebbero presentare profili di analogia con la tematica delle condotte riparatorie in materia ambientale qui d'interesse. Infine – e soprattutto – si è potuto appurare che nessuna norma specifica è dettata in merito al problema della 'riparazione ambientale' (*supra*, §2.3): il sistema italiano di responsabilità da reato ambientale consiste nella pura e semplice applicazione delle disposizioni generali del d.lgs. n. 231/2001 all'elenco dei reati-presupposto contenuti nell'art. 25-*undecies* dello stesso d.lgs. cit.

¹¹⁰ Cfr. in materia edilizia, l'art. 45 d.p.r. 380/2001; in materia paesaggistica, l'art. 181 co.1-*quater* d.lgs. 42/2004

Capitolo 2

Prevenzione e riparazione del reato nel d.lgs. n. 231/2001

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il primo obiettivo: la prevenzione dei reati *ex ante*. – 2.1. Prevenzione dei reati ambientali: sviluppi e criticità (cenni). – 3. Il *post factum*: riparazione e ‘prevenzione *ex post*’. – 3.1. La disciplina del *post factum* nel sistema sanzionatorio degli enti. – 3.2. Prevenzione *ex post* e riparazione delle conseguenze del reato. Le finalità della disciplina premiale. – 3.2.1. Riflessi pratici: il problema della riparazione ‘imposta’ e della copertura assicurativa. – 4. La struttura incentivante del sistema sanzionatorio: considerazioni di sintesi. – 4.1. Prevenzione *ex ante* vs. prevenzione *ex post*. – 4.2. Riparazione e prevenzione del reato.

I. Premessa

In tempi recenti, la riflessione teorica sul d.lgs. n. 231/2001 – provvedimento generalmente oggetto di vastissimo approfondimento – ha iniziato a indirizzare maggiori attenzioni sui tratti distintivi del sistema sanzionatorio dedicato alle persone giuridiche e, in particolare, sulla rilevanza che assume, nel raggiungimento delle finalità politico-criminali perseguite dalla diretta corresponsabilizzazione degli enti collettivi, la particolare inclinazione premiale della disciplina del *post factum*¹¹¹.

¹¹¹ Limitandoci agli studi più recenti: C.E. PALIERO, *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica e rationale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 4, 1199 ss.; A. FIORELLA – M. MASUCCI, *Logica, criticità e riforme del sistema punitivo per l'illecito dell'ente da reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 517 ss.; P. SEVERINO DI BENEDETTO, *La responsabilità dell'ente ex d. lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, in *Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, 1101 ss.; M. CATENACCI, *Sanzioni per l'ente e fini della pena: qualche riflessione*, in *Liber amicorum Adelmo Manna*, Pisa, 2020, 89 ss.; A.M. MAUGERI, *La funzione del sistema sanzionatorio del D.Lgs. n. 231/2001: la rieducazione dell'ente*, in *Studi in onore di Antonio Fiorella*, Roma, 2021, 1681 ss.; nonché sulla premialità *post factum*, v. le opere monografiche di Fe. MAZZACUVA, *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Torino, 2020, 256 ss.; M. COLACURCI, *Imputazione e riparazione nella compliance penalistica: profili evolutivi della responsabilità da reato degli enti*, Canterano, 2020, 203 ss. Cfr. anche nell'ambito di più ampie riflessioni sul sistema sanzionatorio, M. DONINI, *Compliance, negozialità e giustizia riparativa nei processi per reati economici*, in *Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, 579 ss.; R. BARTOLI, *Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma punitivo reattivo-premiale*, in *Studi in onore di Antonio Fiorella*, Roma, 2020, 467 ss.

Beninteso, si era da subito osservato che l'architettura del sistema sanzionatorio è fondata su un approccio 'premiante', che promette di paralizzare le sanzioni più penalizzanti qualora l'ente reagisca virtuosamente all'illecito e si riporti sul 'sentiero della legalità'¹¹² – sulla base di questo rilievo, si è infatti diffuso anche in Italia il *topos* del *carrot-stick approach*¹¹³ – ma i più estesi sforzi di approfondimento e di 'razionalizzazione dottrinale' del nuovo paradigma punitivo si erano in un primo momento concentrati sulle ragioni che hanno portato al superamento del *societas delinquere non potest*, sull'inquadramento dogmatico della responsabilità (la natura 'penale' o meno della sanzione) e sui più innovativi profili dei (discussi) criteri di imputazione della responsabilità.

Oggi, riscoperte le peculiarità del sistema sanzionatorio, gli osservatori tendono a identificare nelle condotte riparatorie dell'ente non solo uno dei numerosi profili di disciplina delle conseguenze dell'illecito, ma un tratto caratteristico ed essenziale del paradigma punitivo, che si affianca e completa il programma di incentivo alla legalità perseguito generalmente dal d.lgs. n. 231/2001: quasi a delineare – questa la rappresentazione che si va profilando – una duplice strategia politica-criminale perseguita dal legislatore, l'una dedicata a fomentare l'organizzazione e la gestione del rischio di specifici reati prima che si verifichino (in una dimensione *ex ante*), l'altra che si occupa di incentivare la reazione rimediabile desiderabile una volta che il reato si sia verificato (in una dimensione *ex post*)¹¹⁴.

¹¹² Tra le più approfondite riflessioni in proposito – esclusi i contributi trattatistici – cfr. R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura*, Milano, 2006, 179 ss.; A. GARGANI, *La tendenza "eccentrica" della disciplina sanzionatoria di cui al d.lgs. n. 231/2001 tra "ibridazioni" normative e nuovi "sotto-sistemi"*, in P. PISA (a cura di), *Verso una riforma del sistema sanzionatorio? Atti del convegno in ricordo di Laura Fioravanti*, Torino, 2008, 87 ss.; M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione. Circolarità ed innovazione dei modelli sanzionatori*, Napoli, 2009, 343 ss. Cfr. anche i cenni in G. FLORA, *Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di "metamorfosi" della sanzione penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1399-1342.

¹¹³ V. *infra*, §3.1.

¹¹⁴ V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018, *Premesse*, XVII: «La responsabilità dei soggetti metaindividuali è orientata alla prevenzione, segnatamente alla *compliance* a carattere cautelativo e – *ex post* – riparatoria». L'A. parla in questo senso di una «duplice anima» del d.lgs. n. 231/2001: «*compliance* preventiva *ex ante* e riparatoria *ex post*» (428); adesivo Fe. MAZZACUVA, *L'ente premiato*, cit., 95; la dicotomia *compliance ex ante* e *compliance ex post* è anche il *leitmotiv* dell'approfondimento monografico di M. COLACURCI, *Imputazione e riparazione nella compliance penalistica*, cit., *passim*. Cfr. ancora A. FIORELLA – M. MASUCCI, *Logica, criticità e riforme del sistema punitivo per l'illecito dell'ente da reato*, cit., che leggono nel «favor reparandi» il «vero "perno" attorno a cui ruota l'intera disciplina sanzionatoria, rappresentando il fattore di "equilibrio" del

La rinnovata attenzione ai profili riparatori si lega verosimilmente a tre ragioni. In primo luogo, la sempre più diffusa (o ‘meno rara’) applicazione del d.lgs. n. 231/2001 ha dimostrato che, in sede giudiziaria, la dimensione premiale e negoziale del sistema sanzionatorio gode di una particolare fortuna applicativa (v. *infra*, 4.1).

Inoltre, può aver influito un clima culturale, nella scienza penalistica odierna, sensibile alle alternative ‘riparative’, ‘conciliative’, ‘negoziali’, rispetto al tradizionale modello di giustizia punitiva: un clima sollecitato anche dal parallelo ed esponenziale prorompimento di istituti che limitano o sostituiscono la risposta afflittiva astrattamente minacciata per l’individuo e che fanno appello a specifiche attività *post factum* del reo¹¹⁵.

Infine, non è da trascurare l’influenza – a livello mondiale – che sta esercitando il modello della negoziazione pre-processuale sperimentato nel contesto della responsabilità degli enti nordamericano: si allude agli accordi che instaurano una collaborazione delle *corporation* e i *prosecutors* (*non prosecution agreements* e *deferred prosecution agreements*) e che consentono, a certe condizioni, il mancato esercizio o il ‘congelamento’ dell’azione penale¹¹⁶.

Inserito in questo *milieu* culturale, il lessico del dibattito sull’illecito ex d.lgs. n. 231/2001 e sulla sua riparazione si è arricchito di riferimenti a paradigmi concettuali («*negotiated justice*», «*responsive regulation*», «*private-public partnership*», «*cooperative*» o «*restorative*» *compliance* etc.) che – quantomeno – denotano il respiro non solo nazionale e non solo penalistico del fenomeno di cui si tratta.

L’approccio che si seguirà nelle pagine immediatamente successive sarà peraltro indirizzato, non tanto ad intercettare le affinità o le ascendenze della vocazione ‘premiata’ del d.lgs. n. 231/2001 con le (più o meno) riconoscibili direttrici di trasformazione o rinnovazione della giustizia penale, quanto piuttosto a illustrare in una prospettiva principalmente ‘endo-sistemica’, orientata sulla struttura e sulle finalità

sistema di recupero alla normalità dell’attività collettiva». Più nettamente M. DONINI, *Compliance, negoziabilità e giustizia riparativa*, cit., 582: secondo l’Autore, gli illeciti ex d.lgs. n. 231/2001 «non sono meritevoli di pena in sé, sono il fallimento di un programma che deve continuare, anche dopo l’illecito, a essere perseguito come obiettivo primario».

¹¹⁵ Cfr. *infra*, Cap. 3, §1.3, anche per alcuni riferimenti essenziali.

¹¹⁶ A. FIORELLA - N. SELVAGGI, *Dall’«utile» al «giusto». Il futuro dell’illecito dell’ente da reato nello “spazio globale”*, Torino, 2018, 130 ss.; V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 276 ss.; Fe. MAZZACUVA, *L’ente premiato*, cit., 161 ss., anche per riferimenti alla circolazione del modello in Inghilterra, Galles e Francia.

interne al sistema punitivo degli enti, quale spazio è riservato alla ‘riparazione’ delle conseguenze del reato nella disciplina sanzionatoria¹¹⁷.

L’obbiettivo è quello di coglierne significato e interazioni con quella che – non smentita da ogni più aggiornata e più sofisticata lettura – sembra essere e restare la funzione primaria del d.lgs. n. 231/2001: quella di coinvolgere l’ente collettivo nella prevenzione della criminalità che trae origine dalla sua attività organizzata.

A questo proposito, in via preliminare, si può rilevare come la duplicità di piani in cui occorre muoverci nell’inquadrare le sanzioni punitive degli enti – quello delle persone fisiche che possono commettere un reato e quello degli enti collettivi che sono chiamati a risponderne – può rendere meno decifrabile il significato del concetto di ‘prevenzione’. Potrebbe distinguersi, infatti, la *prevenzione del reato*, quale risultato preso di mira attraverso l’organizzazione e gestione del rischio-reato, dagli *effetti preventivi della sanzione contro gli enti*, cioè le nozioni di general- e special-prevenzione declinate con riguardo alla persona giuridica destinataria di un precetto distinto da quello della persona fisica: la distinzione sembra concettualmente agevole – un conto è distogliere gli enti dal realizzare l’illecito ‘da reato’, altro è distogliere le persone fisiche dal commettere reati¹¹⁸ – ma se si prende atto che è la persona fisica, non la persona giuridica, a commettere i reati-presupposto, gli obiettivi ‘preventivi’ della sanzione contro l’ente risulteranno giocoforza in un rapporto di stretta strumentalità con l’idea di prevenzione e minimizzazione del rischio-reato¹¹⁹.

¹¹⁷ Sul sistema sanzionatorio, limitandoci per ora agli approfondimenti trattatistici, cfr. in proposito gli aggiornati V. MONGILLO - M. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, in G. LATTANZI-P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, I, Torino, 2020, 289 ss.; F. D’ARCANGELO, *Le sanzioni pecuniarie e interdittive*, in A. BASSI – F. D’ARCANGELO, *Il sistema della responsabilità da reato dell’ente. Disciplina e prassi applicative*, Milano, 2020, 269 ss., e in precedenza A. ROSSI, *Le sanzioni dell’ente*, in S. VINCIGUERRA – M. CERESA GASTALDO – A. ROSSI, *La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse (D.Lgs. n. 231/2001)*, Padova, 2004, 51 ss.; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008, 217 ss.; C. PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell’ente e l’apparato sanzionatorio*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2 ed. 2010, 221 ss.

¹¹⁸ A titolo esemplificativo, V. MONGILLO - M. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 292.

¹¹⁹ V. in questo senso la recente risistemazione concettuale di C.E. PALIERO, *Il sistema sanzionatorio dell’illecito dell’ente: sistematica e rationale*, cit., 1204 ss., che coerentemente distingue due ‘nuclei’ precettivi specifici per la persona giuridica: «un nucleo ‘finale’, coincidente con il dovere di impedimento dei reati, *rectius* di minimizzazione dei relativi rischi-reato» e un nucleo «strumentale» che «coincide con l’obbligo di organizzazione» (1220-1221).

2. Il primo obiettivo: la prevenzione dei reati ex ante.

Soffermarci brevemente sugli obiettivi di prevenzione del reato perseguiti dal d.lgs. n. 231/2001 – anche a costo di qualche inevitabile semplificazione – è opportuno per collocare più precisamente il ‘momento riparativo’ nel programma politico-criminale perseguito dall’introduzione di una sanzione punitiva contro gli enti collettivi.

La missione originaria del d.lgs. n. 231/2001 – oltre a quella di dare attuazione a specifici obblighi internazionali¹²⁰ – è secondo la narrativa più condivisa (e fatta propria, *in primis*, dal legislatore storico) quella di introdurre uno strumento punitivo per reagire e controllare le «pericolose manifestazioni di reato poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa»¹²¹.

Le organizzazioni complesse, per ragioni che gli studi criminologici del secolo scorso hanno ampiamente messo in evidenza¹²² – le spinte criminogene che possono innescarsi nella cultura di ‘gruppo’, la ‘dispersione’ delle responsabilità causa dalla segmentazione dei processi decisionali, le vere e proprie scelte di politica d’impresa orientate al profitto a discapito di interessi collettivi –, si dimostrano un contesto adatto a coltivare forme di illegalismo di notevole impatto sulla collettività; molte di queste manifestazioni della criminalità d’impresa rimanevano spesso prive di un’effettiva risposta punitiva, vuoi a causa dell’impossibilità di ascrivere una responsabilità individuale, vuoi per l’inefficacia preventiva della sanzione indirizzata contro un sostituibile individuo e commisurata alle risorse economiche di questi¹²³.

Sanzionare direttamente l’ente – e non solo i suoi esponenti – ambisce a coinvolgerlo nel controllo della criminalità d’impresa, sfruttando le potenzialità della

¹²⁰ Il riferimento è alle Convenzioni internazionali cui rinvia la legge delega l. 300/2000: *Convenzione Ocse sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali*, con annesso, stipulata a Parigi il 17 settembre 1997, nonché la prima *Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee*, Il protocollo (v. per ulteriori indicazioni sugli obblighi internazionali, G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, cit., 306 ss.).

¹²¹ *Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., §1.

¹²² Nell’impossibilità di dar conto di una letteratura criminologica e penalistica sconfinata, che – dai pionieristici studi di E. SUTHERLAND in avanti – si è occupata dello studio della criminalità d’impresa, si rinvia alle trattazioni della dottrina nostrana (e ai riferimenti ivi riportati) sulle esigenze che hanno cospirato verso il superamento del *societas delinquere non potest*: C. DE MAGLIE, *L’etica e il mercato*, cit., 245 ss., 269 ss.; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 19 ss.; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, cit., 117 ss.; V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 152 ss.

¹²³ Tra gli altri, V. MONGILLO, *op. ult. cit.*, 159.

stessa organizzazione che, da sorgente di fenomeni illegali, si può trasformare – sotto la spinta della sanzione – in uno strumento di prevenzione dei reati¹²⁴.

Questa funzionalità del d.lgs. n. 231/2001 può risultare più chiara prendendo le mosse dall'esperienza da cui, com'è noto, il nostro ordinamento ha tratto maggiore ispirazione, cioè quella nordamericana¹²⁵.

Si potrebbe infatti osservare che la prima – ‘basilare’ – strategia preventiva che storicamente si è realizzata con l'introduzione della *corporate criminal liability* consiste proprio nella mera minaccia di sanzioni per i reati commessi da persone fisiche, in sé e per sé considerata, a prescindere dall'adozione di strategie preventive: nella letteratura nordamericana sul *corporate punishment* – ordinamento in cui la responsabilità degli enti continua ad essere giustificata sullo schema del *respondeat superior principle* e in cui, dunque, non era e non è tutt'oggi fissato dalla legge un criterio di esonero della responsabilità che implica una prova dell'attività di prevenzione compiuta della *corporation* – costituisce un assunto diffuso che una delle ragioni per sanzionare la società per il fatto dell'*agent* è quella di incentivare la prevenzione della criminalità d'impresa, inducendo le *corporation* a introdurre misure per evitare quelle situazioni di fatto – le violazioni del precetto penale, appunto – che possono attivare la responsabilità dell'ente¹²⁶.

¹²⁴ Efficacemente F. STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, 472 ss., auspicava che si esercitasse il «massimo della sua forza per combattere in sé stessa, dal suo interno, la criminalità», riprendendo la metafora della ‘lotta di judo’ di J.C. COFFEE, “*No Soul to Damn, No Body to Kick*”: *An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punishment*, in *Michigan L. Rev.*, 1981 (79), 386 ss.; in proposito v. anche C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 280 ss., 318 ss.

¹²⁵ Su tale ascendenza v. ad es. G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, cit., 308. L'influenza è testualmente riconosciuta anche nella stessa *Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., §3.3.

¹²⁶ L'argomento – tratto dalla dottrina civilistica sulla *vicarious liability* – è ricorrente nella dottrina penalistica per l'individuazione di un *rationale* al *respondeat superior principle*: v. es. J.C. COFFEE, *Corporate Criminal Responsibility*, in S. H. KADISH (a cura di), *Encyclopedia of Crime and Justice*, New York, 1983, 257 (“*Vicarious liability may well be closely related to the criminal law's chief aim of prevention, both by deterring individual offenders and by encouraging the corporation to install incapacitative monitoring controls*»); S. M. MILLER, *Corporate Criminal Liability: A Principle Extended to Its Limit*, in *Fed. Bar Journal*, 1979 (38), 66. Questa giustificazione alla *vicarious liability* continua ad essere ripetuta nelle applicazioni giurisprudenziali quale *ratio* del mantenimento del rigido criterio imputativo vicariale: la *respondeat superior doctrine* “increase[s] incentives for corporations to monitor and prevent illegal employee conduct.” (United States v. Sun-Diamond Growers of Cal., 138 F.3d 961, 971 (D.C. Cir. 1998) (per l'attualità di questa lettura giurisprudenziale: v. S. H. KADISH – S.J. SCHULHOFER – C. STEIKER, *Criminal Law and its Processes: Cases and Materials*, Frederick, 2022, 769-770).

Si tratta di una concezione che, fra l'altro, precede¹²⁷ l'introduzione dei benefici in sede commisurativa legati alla valutazione dei c.d. *compliance programs*¹²⁸ – che avevano l'obiettivo proprio di incidere sugli incentivi a dotarsi di una 'buona organizzazione'¹²⁹ – e che si è associata alla teoria della *deterrence* come giustificazione per la sanzione criminale contro gli enti¹³⁰.

Attente riflessioni hanno tuttavia evidenziato le possibili distorsioni sul piano preventivo di una responsabilità che non dia adeguato valore – nel fondare o nel graduare la responsabilità – agli sforzi dell'ente di prevenzione e controllo dei reati¹³¹: il rischio è quello di non rendere appetibile l'investimento nei necessari presidi organizzativi, o addirittura di dissuadere dall'adozione di misure di controllo che potrebbero portare alla luce gli illeciti, dato che – in sistemi fondati su rudimentali moduli imputativi 'per rimbalzo' – la scoperta dell'illecito è l'anticamera della responsabilità per l'ente.

La scelta del legislatore italiano del d.lgs. n. 231/2001, prendendo come «modello»¹³² e andando oltre l'esperienza americana, è stata quella di far dipendere la sanzione dalla mancata adozione o efficace attuazione di idonei sistemi di gestione del rischio-reato (i Modelli di organizzazione e gestione – d'ora in poi, anche M.o.g. – analoghi ai *compliance programs*) e perciò di subordinare l'affermazione di responsabilità a una valutazione delle misure organizzative a fini prevenzionistici predisposte dell'ente.

¹²⁷ V. la dottrina citata nella nota precedente.

¹²⁸ Si tratta dei 'modelli organizzativi' che prevedono l'introduzione di misure di prevenzione e individuazione di violazioni nell'organizzazione introdotte dalle *Federal Sentencing Guidelines* del 1991 destinate alle persone giuridiche (in proposito, per tutti, C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 66 ss.).

¹²⁹ Il punto è ampiamente discusso in P. A. WELLNER, *Effective Compliance Programs and Corporate Criminal Prosecutions*, in *Cardozo Law Review*, (27) 2005, 504 ss.; T. HAUGH, *The Criminalization of compliance*, in *Notre Dame Law Review*, 2017 (92), 1227 ss.

¹³⁰ Cfr. J. ARLEN, *The Failure of the Organizational Sentencing Guidelines*, in *NYU Law and Economics Research Paper No. 11-21*, 2012, 330 ss.

¹³¹ V. per una sintesi della discussione della dottrina nordamericana in proposito, anche per gli essenziali riferimenti, C. WELLS, *Corporation and criminal responsibility*, Oxford, 2001, 152 ss.; V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 312 ss.; *amplius* S. ODED, *Corporate compliance: new approaches to regulatory enforcement*, Cheltenham, 2013, 105 ss.

¹³² Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., §3.3.

Una responsabilità per aver «performato in modo imperfetto»¹³³ questo compito di autocontrollo, da un lato assolve il ruolo di corredare la responsabilità degli enti di una ‘colpevolezza’ autonoma dell’ente, soddisfacendo esigenze legate alla caratura ‘penale’ della tipologia di sanzioni in parola¹³⁴, dall’altro, rivela e formalizza la funzionalità di prevenzione della criminalità d’impresa della sanzione del d.lgs. n. 231/2001¹³⁵.

Il M.o.g., infatti, identifica la «modalità tipica»¹³⁶ di organizzazione in chiave preventiva del rischio-reato che a cui gli enti sono chiamati: nell’adozione e nell’efficace attuazione dei Modelli, e «non in un generico dovere di vigilanza e di controllo dell’ente», si è voluto predeterminare l’impegno di ‘organizzazione dell’organizzazione’ che è richiesto all’ente¹³⁷.

Inoltre – a chiarirlo è ancora il legislatore storico – incentrare la responsabilizzazione su un addebito ‘colpevole’ assolve una «funzione politico-criminale» di incentivo all’adozione di misure preventive da parte dell’ente: «ancorare il rimprovero dell’ente alla mancata adozione ovvero al mancato rispetto di *standards* doverosi, significa motivarlo all’osservanza degli stessi, e quindi a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche che vi fanno capo»; laddove invece una responsabilità non fondata su un addebito di ‘colpevolezza’ indurrebbe nel destinatario «un senso di fatalista rassegnazione nei confronti delle conseguenze negative che possono derivare dal suo comportamento (...) rappresenterebbe una spinta a considerare le sanzioni una sorta di "costo necessario" dell’impresa, non evitabile, ma preventivabile secondo i consueti criteri di bilancio»¹³⁸.

¹³³ L’espressione è tratta dalla più recente sistemazione teorica circa la ‘colpa di organizzazione’: C.E. PALIERO, *Colpa di organizzazione e persone giuridiche*, in *Enc. dir., Tematici.*, II, *Il reato colposo*, Milano, 2021, 64 ss., 70.

¹³⁴ La *Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., §3.3 riferisce l’«esigenza, fortemente avvertita, di creare un sistema che, per la sua evidente affinità con il diritto penale, di cui condivide la stessa caratterizzazione afflittiva, si dimostri rispettoso dei principi che informano il secondo: primo tra tutti, appunto, la colpevolezza».

¹³⁵ C. PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell’ente e l’apparato sanzionatorio*, cit., 253: «I criteri di ascrizione della responsabilità evocano l’immagine di un sistema teleologicamente rivolto alla prevenzione».

¹³⁶ C.E. PALIERO, *sub Art. 7*, in M. LEVIS – A. PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent’anni dalla sua promulgazione*, Bologna, 2021, 264.

¹³⁷ *Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., §3.3.

¹³⁸ *Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., §3.3.

Il legislatore, in altre parole, introducendo nei criteri soggettivi d'imputazione (artt. 6 e 7) la valutazione dell'adozione/efficace attuazione del M.o.g e consentendo perciò di escludere la responsabilità¹³⁹ nel caso in cui siano apprestate adeguate misure preventive, ha cercato di assicurare un antidoto a quegli esiti disfunzionali che, proprio sul piano preventivo, dimostrava l'appena ricordato automatismo punitivo modello del vicariale nordamericano¹⁴⁰.

Anche la previsione sull'autonomia della responsabilità (art. 8) rafforza questo programma preventivo, nella misura in cui chiarisce che l'ente resta destinatario della sanzione – e che dunque, sarà chiamato a rendere conto della propria organizzazione del rischio-reato – in una serie di situazioni in cui la persona fisica che ha commesso il reato rimane concretamente impunita.

L'orientamento alla prevenzione di questo principio potrebbe cogliersi più precisamente distinguendo quelle situazioni in cui l'impunità individuale sia stata determinata da ragioni che si legano alla conformazione della stessa organizzazione oppure dipenda da fattori del tutto estrinseci all'oggetto di valutazione del giudizio sulla responsabilità dell'ente.

Con riguardo al primo profilo, si allude al caso in cui l'impossibilità di identificare l'autore materiale del reato (c.d. responsabilità anonima) trova le proprie ragioni nella *complessità* e nell'*opacità* dell'organizzazione aziendale¹⁴¹. In questa eventualità, se si facesse dipendere la punibilità dell'ente dall'identificazione del reo, si dovrebbe rinunciare a punire anche l'ente proprio a fronte di un «fenomeno tipico» nelle organizzazioni complesse – la difficoltà di accertamento delle responsabilità individuale – e quindi proprio laddove la responsabilità penale degli enti prometterebbe

¹³⁹ Lasciando impregiudicato, qui, il tema se tale valutazione costituisce solo un 'esonero' oppure rivesta il ruolo di un 'elemento costitutivo' dell'illecito: per la discussione delle diverse impostazioni M. SCOLETTA, *Art. 6 e 7 (profili penalistici)*, in D. CASTRONUOVO e altri (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Assago, 2019, 134 ss., e in chiave processualistica (con opposta soluzione), P. FERRUA, *Regole di giudizio (diritto processuale penale)*, in *Enc. Dir., Annali*, X, Milano, 2017, 752 ss. La discussione riguarda particolarmente il criterio d'imputazione dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2001, a causa dell'inversione dell'onere della prova sulla colpa organizzativa («l'ente non risponde se prova che»).

¹⁴⁰ C. PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, cit., 253; P. SEVERINO DI BENEDETTO, *La responsabilità dell'ente ex d. lgs. n. 231 del 2001*, cit., 1116.

¹⁴¹ Sui rapporti tra difficoltà di individuazione della persona fisica nelle organizzazioni complesse e la *ratio* di responsabilizzazione dell'ente collettivo cfr. nella nostra dottrina C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 274 ss.; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 26 ss.; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, cit., 121 ss.; V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 332 ss.

di superare le insufficienze del diritto penale individuale, riducendo l'efficacia preventiva della sanzione¹⁴². Anzi, a ben vedere, la rinuncia alla punizione in questi casi veicolerebbe verso gli enti un messaggio distorsivo – antitetico – rispetto agli scopi preventivi del d.lgs. n. 231/2001: si avvantaggerebbero con un'esclusione di responsabilità le imprese meno trasparenti a scapito di quelle più virtuose¹⁴³; la *societas* sarebbe in certo modo incentivata a rendersi disorganizzata o quantomeno 'imperscrutabile'¹⁴⁴ nella distribuzione delle responsabilità individuali, in senso opposto alle istanze di auto-controllo necessarie per la prevenzione del reato.

Invece, la precisazione dell'art. 8 che «*la responsabilità dell'ente sussiste anche*» rispetto ad altre vicende che incidono sulla concreta punizione dell'autore del reato serve – più che a evitare veri e propri messaggi distorsivi – a non introdurre fattori di possibile indebolimento dell'incentivo all'auto-organizzazione che si avrebbero se si rendessero strettamente dipendenti – in una logica di 'accessorietà' – i due livelli individuale e collettivo di responsabilità. Ben poco senso avrebbe avuto, in effetti, nell'indurre le persone giuridiche al controllo dei reati, subordinare l'intervento della punizione all'assenza di scissioni dei procedimenti penali (art. 38) o di condizioni personali che definiscono la sfera di responsabilità del reo (art. 8 co. 1 lett. a: la non imputabilità e – volendo, più in generale – il *deficit* di colpevolezza¹⁴⁵), o ancora da

¹⁴² Secondo la Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., §4 «quello della mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il reato è, al contrario, un fenomeno tipico nell'ambito della responsabilità d'impresa (...) l'omessa disciplina di tali evenienze si sarebbe dunque tradotta in una grave lacuna legislativa, suscettibile di infirmare la ratio complessiva del provvedimento». Su questo fenomeno, cfr. per tutti i classici studi sulle difficoltà di adattamento del diritto penale all'attività delle organizzazioni complesse di B. SCHÜNEMANN, *Unternehmenskriminalität und Strafrecht: eine Untersuchung der Verantwortlichkeit der Unternehmen und ihrer Führungskräfte nach geltendem und geplantem Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht*, Köln, 1979, 30 ss.; G. HEINE, *Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen*, cit., 34 ss., 41 ss., 189 ss. (cfr. per riferimenti sul pensiero dei due Autori V. MONGILLO, *op. ult. cit.*, 334 ss., 395 ss.)

¹⁴³ V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 453.

¹⁴⁴ Si può in effetti convenire con quanti sottolineano che una strategia di deliberata opacità organizzativa, se si traduce in un prolungato «caos organizzativo», non consentirebbe alla stessa impresa di sopravvivere. V. MONGILLO, *op. ult. cit.*, 341.

¹⁴⁵ Si allude al tema del perimetro del 'fatto di connessione' rilevante, ossia l'interrogativo circa quali elementi del reato-presupposto debbano concretamente sussistere affinché l'ente possa essere chiamato risponderne. Nel senso che, nonostante l'art. 8 co. 1 lett. a) faccia riferimento al solo profilo della non imputabilità, sia possibile più in generale prescindere dalla colpevolezza dell'autore non identificato: Cass. Pen., sez. VI, 7 luglio 2016, n. 28299, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 934; in dottrina, G. DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit., 355; V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 349; più ampiamente, nella ricostruzione di C.E. PALIERO, *La società punita: del come, del perché, e del per cosa*, cit., 1535 ss.), si vede nell'art. 8 lett. a), da un lato, una conferma della vigenza del canone dell'accessorietà nella «tipicizzazione del contributo penalmente rilevante della persona giuridica», costituendo quella della

vicende che incidono sulla ‘pretesa punitiva’ contro il solo individuo (le cause estintive del reato art. 8 co. 2 lett. b): sono fattori estranei al controllo dell’organizzazione, il cui riscontro *ex post* tendenzialmente non interagisce con la *ratio* di indurre *ex ante* l’ente a sforzi prevenzionistici al controllo di quel reato¹⁴⁶. Prospettare una rinuncia alla sanzione in questi casi avrebbe l’effetto di indebolire senza ragione la complessiva effettività della minaccia sanzionatoria: all’ente ‘non osservante’ si prospetterebbe un’accresciuta probabilità di restare impunito per ragioni non legate al proprio impegno nell’osservanza del ‘precetto’.

La complessiva coerenza di questa filosofia sanzionatoria orientata alla prevenzione – è opportuno darne brevi cenni, anche se è storia nota – incontra obiezioni e nodi da sciogliere che affiorano al momento della sua attuazione applicativa.

Anzitutto, una strategia preventiva fondata su incentivi normativi all’auto-organizzazione potrà avere tanto più successo quanto più empiricamente fondate sono le sue premesse, ma la discussione sulla capacità dei programmi e protocolli preventivi di incidere sulle condotte degli appartenenti all’organizzazione è tutt’ora aperta¹⁴⁷.

Il problema più delicato nella prassi, notoriamente, è quello delle effettive *chances* che all’adozione di un M.o.g. consegua l’esonero della società. L’incentivo diretto agli enti si basa – ovviamente – sull’affidamento che questi possono riporre circa la possibilità di non rispondere del reato di fronte ad un ragionevole sforzo di

responsabilità dell’ente una fattispecie «plurisoggettiva a concorso necessario di parte generale», dall’altro, la configurazione di un ‘terzo modello’ di responsabilità dell’ente (oltre a quello per soggetto apicale e subordinato), fondato su una ‘pura’ colpa organizzativa dell’ente, «depurato cioè da qualsiasi legame con la dimostrazione di un ulteriore coefficiente di colpevolezza della persona fisica e nel quale il profilo della disorganizzazione assume un rilievo centrale ed assorbente».

¹⁴⁶ M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione*, cit., 315: «Il messaggio che si è inteso comunicare è chiaro: non conta quale sia la sorte della responsabilità penale del reato “presupposto”, ciò che interessa ed è sufficiente, è che un reato vi sia stato».

¹⁴⁷ Una revisione sistematica degli studi empirici sui *compliance programs* si può trovare in R. KÖLBEL, *Wirksamkeit und Funktionsbedingungen von Compliance aus wirtschaftskriminologischer Sicht* in T. ROTSCH (a cura di), *Criminal Compliance. Handbuch*, Baden-Baden, 2015, 1427 ss.; cfr. anche ID., *Kriminologisch-empirische Forschung zu Criminal Compliance*, in T. ROTSCH (a cura di), *Criminal Compliance - Status quo und Status futurus*, Baden-Baden, 2021, 139 ss. spec. 145 ss. Lamentano l’insufficienza di studi empirici sulle condizioni di funzionalità ed effettività dei sistemi di compliance V. MONGILLO, *Presente e futuro della compliance penale*, in *Sist. pen.*, 11 gennaio 2022, nonché altri recenti bilanci critici – di respiro internazionale – sull’esperienza della *criminal compliance* (cfr. ad es. F. CENTONZE, *The Imperfect Science: Structural Limits of Corporate Compliance and Co-regulation*, in F. CENTONZE - S. MANACORDA (a cura di), *Corporate Compliance on a Global Scale. Legitimacy and Effectiveness*, Cham, 2022, 45 ss.; B. GARRETT – G. MITCHELL, *Testing Compliance*, in *Law and Contemporary Problems*, 2020 (83), 47 ss.).

prevenzione¹⁴⁸. Sul punto – com'è noto e come si tornerà a dire più avanti¹⁴⁹ – i pochi riscontri che si ricavano dalla prassi applicativa non incontrano una particolare soddisfazione degli interpreti e degli enti destinatari del decreto, nel senso che permane una significativa difficoltà di individuazione dello *standard* di organizzazione richiesto alla società¹⁵⁰ e, per i reati commessi dagli apicali, si aggiunge l'aggravamento dell'onere per 'discolparsi', legata alla necessità di dar prova ricorrenza di una condotta degli apicali di elusione fraudolenta delle misure adottate dal M.o.g.¹⁵¹.

Nonostante alcuni nodi critici da risolvere – in questa sede fuggacemente e parzialmente accennati – non pare verosimile che il paradigma politico-criminale fondato sull'autocontrollo dell'ente in funzione preventiva sia destinato alla via dell'abbandono, anzi. Si deve riconoscere – e anche su questo aspetto non ci si potrà attardare se non per un cenno – di essere «al cospetto di un *trend* internazionale in cui l'ideologia della prevenzione del rischio-reato si insinua nel diritto penale»¹⁵²: la (un tempo discussa) idea di sfruttare il potenziale organizzativo (se non anche etico/culturale) della società contro i *corporate crimes*¹⁵³ si è velocemente – e ben oltre i confini nazionali – tradotta in una più ampia tendenza a 'esternalizzare' verso gli stessi attori privati prerogative (tipicamente statuali) di controllo della criminalità economica¹⁵⁴; allargando ancora lo sguardo, la strategia sperimentata con i (*criminal*)

¹⁴⁸ Per tutti, P. SEVERINO DI BENEDETTO, *La responsabilità dell'ente ex d. lgs. n. 231 del 2001*, cit. 1118.

¹⁴⁹ Sulle conseguenze di questi profili disfunzionali, cfr. *infra* §4.1.

¹⁵⁰ Dedicano ampio spazio a questo problema gli studi di V. MONGILLO, *Il giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *Resp. amm. soc.*, 3, 2011, 69 ss.; C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lgs. 231/2001)*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, 2058 ss.; F. D'ARCANGELO, *Il sindacato giudiziale sulla efficacia dei modelli organizzativi nella giurisprudenza più recente*, in *Resp. amm. soc.*, 1, 2015, 57 ss.; S. MANACORDA, *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, 64 ss.; A. GULLO, *I modelli organizzativi*, in G. LATTANZI - P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, I, cit., 250 ss.

¹⁵¹ La prova di tale elemento è resa difficoltosa dall'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità nel noto Caso Impregilo, che imporrebbe il riscontro di una condotta oggettivamente decettiva della persona fisica (« ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola »): Cass., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, in *Soc.* 2014, 469. In proposito, per tutti, cfr. le penetranti critiche di C.E. PALIERO, *Soggettivo e oggettivo nella colpa dell'ente: verso la creazione di una "gabella delicti"?*, in *Soc.*, 2015, 1288-1290.

¹⁵² C. PIERGALLINI, *Globalizzazione dell'economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2020, 156.

¹⁵³ In Italia, ad es., vedi i giudizi divergenti sulla tecnica dei *compliance programs* di C. DE MAGLIE, *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 157-158, e F. STELLA, *Criminalità d'impresa*, cit., 476-477.

¹⁵⁴ Parla di una «partnership pubblico-privata», F. CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti ed agency problems. I limiti del d.lgs n. 231 del 2001 e le prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*,

compliance programs è venuta a confluire e a saldarsi con le più recenti filosofie della *regulation* pubblica, che tendono a incoraggiare – attraverso forme di premialità o di responsabilità – le organizzazioni collettive a farsi carico dell’attività di identificare i rischi di infrazione delle normative introdotte e di provvedere autonomamente ad adottare le misure per contenerli¹⁵⁵.

In questo senso, il fenomeno di espansione mondiale della *criminal compliance* lascia pronosticare che la strategia preventiva del d.lgs. n. 231/2001 – fra l’altro diventata il calco per l’introduzione in altri ordinamenti di sistemi di *corporate liability*¹⁵⁶ – si proietti a rimanere stabilmente fra gli strumenti a disposizione dell’ordinamento nel contrasto alla criminalità d’impresa.

2.1. Modelli organizzativi e prevenzione dei reati ambientali.

La traduzione di quanto appena osservato in materia di prevenzione del rischio da reato ambientale – che in questo paragrafo ci limiteremo a tratteggiare, considerata la preminente concentrazione di questa analisi sul momento riparativo – consiste, naturalmente, nell’adozione e nell’efficace attuazione di un M.o.g. in forza del quale

2017, pp. 945 ss. Questa tendenza è ampiamente intercettata anche nel dibattito internazionale sulla *compliance* (a titolo esemplificativo F. SALIGER, *Grundfragen von Criminal Compliance*, in *Rechtswissenschaft*, 3, 2013, 277; ampi riferimenti alla dottrina anglosassone in proposito, in G. DI VETTA, *Diritto penale e Post-Regulatory State. Tutela di funzioni e regolazione penale periferica*, in A. GULLO - V. MILITELLO - T. RAFARACI (a cura di), *I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law*, Milano, 2021, 291 ss.). Per un giudizio particolarmente critico di questa forma di *enforcement* della norma penale: T. PADOVANI, *Introduzione*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d. lgs 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, 2021, XXXI ss.

¹⁵⁵ Si parla in questo senso del d.lgs. n. 231/2001 come una forma di *self-regulation*: C. PIERGALLINI, *Ius sibi imponere: controllo penale mediante autonormazione?*, in C. E. PALIERO - S. MOCCIA - G. DE FRANCESCO - G. INSOLERA - M. PELLISSERO - R. RAMPIONI - L. RISICATO (a cura di), *La crisi della legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali*, Napoli, 2016, 134; V. MONGILLO, *La privatizzazione delle fonti: criteri di autonormazione e di autocontrollo*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, Torino, 2021, 66 ss.; sui poliedrici rapporti fra *self-regulation* e diritto penale, *amplius* S. B. TAVERRITI, *Autonormazione e prospettive autopoietiche della gestione della penalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 1931 ss.

¹⁵⁶ Si allude all’ordinamento spagnolo e cileno: cfr. L. FOFFANI, *Genesi e sviluppo (e prospettive future) di un modello di responsabilità degli enti nell’Unione Europea*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d. lgs 231/2001 tra diritto e processo*, cit., 29 ss.

sia valutato il rischio di commissione dei reati da art. 25-*undecies* d.lgs. n. 231/2001 e siano individuate specifiche e adeguate misure di contenimento¹⁵⁷.

Sotto questo profilo, i reati ambientali potrebbero costituire un settore particolarmente propizio – così come l’ambito criminologicamente contiguo della sicurezza sul lavoro – per l’articolazione di una struttura organizzativa a supporto del precetto penale, soprattutto per quanto riguarda i delitti-presupposto colposi e le contravvenzioni¹⁵⁸, che «si situano nel cono d’ombra del rischio d’impresa»¹⁵⁹.

L’elevato numero di cautele e precetti a rilevanza ‘ambientale’ cui un’attività economica deve conformarsi può infatti agevolare¹⁶⁰ la strutturazione delle misure preventive, perché consente di costruire il modello a partire da un dato normativo già in buona parte pre-definito¹⁶¹ – senza bisogno di un’ampia «autonormazione cautelare autenticamente ‘originale’», come accade invece nei settori delittuosi estranei alla gestione del rischio tecnologico¹⁶² – la cui osservanza potrà essere irrobustita dai presidi procedimentali tipici della ‘parte generale’ del Modello (flussi informativi, attività dell’organismo di vigilanza, sistema disciplinare).

Più precisamente, contenere il rischio di reati-presupposto ambientali – se si eccettuano i rischi legati alla criminalità ambientale ‘organizzata’¹⁶³ – significa

¹⁵⁷ Sui Modelli organizzativi in materia ambientale, C. RUGA RIVA – M. MONTORSI, sub 25-*undecies*. *Reati ambientali*, cit., 709 ss.; M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per i reati ambientali*, cit., 43 ss.; G.M. VAGLIASINDI, *Enti collettivi e reati ambientali tra responsabilità “penale” e “responsabilità sociali”*, cit., 437 ss.; P. FIMIANI, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., 813 ss.; L. RAMACCI, *Responsabilità da reato degli enti e reati ambientali*, in *Amb. & Svil.*, 2012, 7, 639 ss. *Amplius*, S. PETELLA, *La responsabilità da reato degli enti per gli illeciti ambientali in Italia e nel Regno Unito*, Roma, 2015, 191 ss.

¹⁵⁸ Vale a dire, per quei reati presupposto che non costituiscono veri e propri strumenti di una politica d’impresa ‘deviante’, ma il risultato di una illegale gestione dei rischi da produzione: cfr. in questo senso le considerazioni di C. E. PALIERO, *La società punita: del come, del perché, e del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 208, 1529-1531, che tra i paradigmi tipici delle dinamiche criminologiche di reati nel contesto imprenditoriale differenzia l’«l’illegalismo nella gestione dei rischi da produzione» come terza categoria di ‘illecito collettivo’, diversa dai «reati propri della società come tale» e dai «reati meramente strumentali rispetto alla politica d’impresa».

¹⁵⁹ Così C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell’autocontrollo penale*, cit. 2088, che inserisce gli illeciti ambientali nella categoria dei «reati in attività», per differenziarli dai reati che consistono in decisioni dolose («reati/decisione»).

¹⁶⁰ Altro tema è se i precetti siano di per sé ben riconoscibili, ciò che l’elevato tecnicismo e la disorganicità della materia ambientale può indubbiamente rendere disagevole (sul tema, anche con specifico riguardo alla *compliance* aziendale, G. ROTOLO, *‘Riconoscibilità’ del precetto penale e modelli innovativi di tutela*, cit., 101 ss., 209 ss.).

¹⁶¹ C. PIERGALLINI, *op. ult. cit.*, 2085 ss., parla in questo senso di cautele «eteronormate».

¹⁶² C. PIERGALLINI, *op. ult. cit.*, 2086.

¹⁶³ Il riferimento è al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.).

quantomeno predisporre le pre-condizioni per l'osservanza, da un lato, di quelle cautele tecniche che consentono di gestire i fattori produttivi aventi un impatto ambientale e coinvolti nei processi dell'impresa – che trovano corrispondenza in norme di *hard law*¹⁶⁴, in prescrizioni contenute nelle autorizzazioni¹⁶⁵, o in vere e proprie regole tecniche, più o meno standardizzate (si pensi, a quest'ultimo proposito, alle c.d. *Best Available Techniques*)¹⁶⁶ – dall'altro, a quell'ampio insieme di obblighi di comunicazione, di segnalazione e di documentazione – talvolta anche autonomamente assistiti da sanzione penale¹⁶⁷ – che assicurano la funzione di controllo dell'autorità amministrativa.

In dottrina si è osservato che una particolare esaltazione della logica preventiva si può cogliere nell'inclusione delle contravvenzioni fra i reati-presupposto: ciò sia perché l'incentivo all'auto-controllo intensifica la logica preventiva già insita nella tecnica di tutela adottata per le contravvenzioni di mera condotta¹⁶⁸, sia, da tutt'altro punto di vista, perché gli effetti deterrenti della minaccia della sanzione contravvenzionale possono risultare rafforzati da una diffusa applicazione della responsabilità da reato degli enti, laddove viceversa, riguardo al contravventore individuale, tali effetti risultano indeboliti dalla prescrizione del reato o dalla possibilità di accedere a numerosi istituti che comportano una 'fuga' dalle sanzioni detentive brevi¹⁶⁹, non applicabili nei confronti negli enti *ex art. 8 lett. b)*¹⁷⁰.

Quanto ai parametri normativi di riferimento per la costruzione del M.o.g., è noto, inoltre, che indipendentemente e ben prima dell'introduzione della responsabilità

¹⁶⁴ Ad es.: se l'ente gestisce una data sostanza come "sottoprodotto" dovrà assicurarsi che siano presenti le condizioni previste dall'art. 184 bis, d.lgs. n. 152/2006, che escludono la sussistenza di un rifiuto.

¹⁶⁵ Si pensi, per esempio, alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale.

¹⁶⁶ Le c.d. *migliori tecniche disponibili* individuano quei metodi di esercizio di un'attività idonei ad assicurare la più alta protezione ambientale (in questo senso 'migliori') e accessibili a costi ragionevoli (in questo senso 'disponibili'), cfr. la definizione normativa dell'art. 5 co. 1 lett. 1- *ter* d.lgs. 152/2006. Per la rilevanza della loro adozione ai fini dell'integrazione del reato ambientale: M. BOSI, *Le best available techniques nella definizione del fatto tipico e nel giudizio di colpevolezza*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2018, 197 ss. (in particolare, 198 nt. 3 per la rilevanza di una loro adozione nell'ambito delle regole del d.lgs. n. 152/2006).

¹⁶⁷ Un esempio su tutti è la contravvenzione di omessa comunicazione dell'evento potenzialmente inquinante (art. 257 co. 1 d.lgs. 152/2006), che è anche un reato-presupposto. Per una più ampia disamina, P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 17 ss.

¹⁶⁸ Così M. PELISSERO, *L'estensione della responsabilità degli enti i reati colposi. Una riflessione sui rapporti tra parte generale e parte speciale del d. lgs. 231/2001*, cit., 1217.

¹⁶⁹ M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione*, cit. 38; M. PELISSERO, *op. ult. cit.*, 1216; F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali*, cit., 330-331.

¹⁷⁰ Per una più diffusa discussione di questo profilo, cfr. *infra*, cap. 4 §2.

da reato ambientale, si sono sviluppati nella cultura aziendalistica sistemi *standard* di gestione ambientale (d'ora in poi S.g.a.), fondati su un approccio su una metodologia gestione del rischio 'sistemico'¹⁷¹, articolata – non diversamente dal M.o.g. – su una fase di valutazione (*risk assessment*) e di adozione di misure di gestione del rischio (*risk management*).

La logica dietro alla standardizzazione e alla conseguente possibilità di certificazione dell'adozione di questi strumenti (gli *standard* più diffusi in Europa sono ISO 14001 ed EMAS) è principalmente quella di far sì che l'ente adottante sia spinto al controllo e al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, non perché obbligato da norme di *command and control* – cioè da regole e sanzioni a cui seguono forme di controllo volte alla verifica della violazione delle prime – bensì sulla base di una scelta volontaria e 'incoraggiata' da vari fattori di pressione¹⁷²: pressioni informali da parte del mercato (reputazione economica e sociale della società, specialmente se proiettata in uno scenario transnazionale)¹⁷³, vere e proprie sanzioni positive (semplificazioni di procedimenti amministrativi, requisiti per la partecipazioni a gare d'appalto)¹⁷⁴, gestione del rischio di responsabilità civili e amministrative per i danni ambientali¹⁷⁵, a cui si potrebbe aggiungere oggi – nella misura che ci accingiamo a precisare – la gestione dei rischi da reato ambientale.

In proposito, infatti, ci si è interrogati sulla possibilità che l'adozione di questi sistemi di gestione *standard* certificati possa assolvere alle funzioni di prevenzione del

¹⁷¹ La base su cui è costruito il sistema di gestione ambientale è il classico ciclo di *Deming*.: pianifica (*plan*), attua (*do*), controlla (*check*) agisci (*act*), ove il processo viene reiterato senza fine allo scopo di realizzare il c.d. miglioramento continuo delle proprie prestazioni.

¹⁷² Ampia rassegna della letteratura sui fattori che spingono le società all'adozione delle certificazioni ISO 14001 si può trovare in M. SARTOR e altri, *ISO 14001 standard: Literature review and theory-based research agenda*, in *Quality Management Journal*, 2019, 26 ss., e in una prospettiva 'penalistica', S. GIAVAZZI, *Compliance and Victimization in Health, Safety, and Environment Management Systems*, in S. MANACORDA-F. CENTONZE (a cura di), *Corporate compliance on a global scale*, cit., 174 ss.

¹⁷³ Sulla spiegazione delle ragioni economiche dietro il fenomeno di *greening* delle società multinazionali, D. FIORINO, *The New Environmental Regulation*, Cambridge, 2006, 87 ss.

¹⁷⁴ Ad es. l'autorizzazione integrata ambientale ha termini di durata estesi in caso di adozione di ISO 14001 o EMAS (art. 29-*octies* co. 8 e 9 d.lgs. 152/2006); cfr. per una rassegna dei vantaggi nei procedimenti amministrativi ambientali e nelle gare d'appalto, R. LEONARDI, *La tutela dell'interesse ambientale, tra procedimenti, dissensi e silenzi*, Torino, 2020, 297 ss.

¹⁷⁵ Cfr. in proposito, l'indagine di F. DEGL'INNOCENTI, *La responsabilità di impresa. Obblighi di condotta e regimi di imputazione*, Napoli, 2019, spec. 261 ss.

rischio da reato ambientale proprie dei Modelli organizzativi¹⁷⁶. Indubbiamente, l'obiettivo dei sistemi di gestione – quella di valutare e migliorare l'impatto ambientale dell'organizzazione sulla base di una prefissata 'politica ambientale' – è solo in parte pertinente rispetto alla riduzione dei rischi rilevanti per il reato¹⁷⁷, ma i punti di convergenza sono significativi, sul piano metodologico (sistemico, *risk based*) e su quello contenutistico¹⁷⁸: un S.g.a. correttamente implementato contempla tra i propri obiettivi 'minimi' l'adozione di misure per il rispetto delle regole ambientali, comprese quelle che possono dar luogo ad una responsabilità da reato, e implica – come in qualsiasi organizzazione – l'articolazione di ruoli, responsabilità, poteri di spesa¹⁷⁹.

Se è così, a proposito delle relazioni tra Sistemi di Gestione e responsabilità *ex crimine* ambientale – una volta escluse le prospettive più 'estreme' (il S.g.a. non è mai rilevante, o al contrario, un S.g.a. può sostituire il M.o.g.) – non si ravvisano ostacoli teorici a una valutazione positiva della contemporanea adozione e integrazione dei due sistemi organizzativi (M.o.g. e S.g.a) quale supporto (che non esaurisce) il giudizio sull'adeguatezza del modello: se e nella misura in cui un presidio preventivo adottato nell'attuazione del S.g.a. risulti rilevante per la gestione del rischio da reato *sub iudice* e sia altresì richiamato nel M.o.g., il giudicante alle prese con la valutazione della

¹⁷⁶ Sul punto ad es., T. EPIDENDIO, *Norme tecniche, certificazioni e reati ambientali*, in M. CHILOSI (a cura di), *231 e ambiente*, Bologna, 2013, 181 ss.; P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, 815 ss.; S. PETELLA, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 191 ss. Più in generale, sul rapporto tra norme tecniche e colpa di organizzazione, cfr. ora M. CATENACCI, *Alcune osservazioni in tema di 'norme tecniche'*, in *Studi in onore di Lucio Monaco*, cit., 191 ss.

¹⁷⁷ P. FIMIANI, *loc. ult. cit.*: «tali sistemi mirano ad attuare la migliore gestione dell'impresa in campo ambientale, il modello organizzativo 231, non ha natura gestionale generalista, ma si prefigge lo scopo di ridurre il rischio di commissione di specifici e reati nell'interesse».

¹⁷⁸ Non pare un caso che nel contiguo settore della sicurezza sul lavoro, l'analogia tra sistemi di gestione e le 'parti corrispondenti' del M.o.g. sia «normativamente fondata» (così V. MONGILLO, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in A. FIORELLA – V. MONGILLO – A.M. STILE, *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Napoli, 2014, 42 ss., ove ampia trattazione dell'argomento): l'art. 30 co. 5 d.lgs. n. 81/2008 stabilisce, infatti, che «in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle *Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)* del 28 settembre 2001 o al *British Standard OHSAS 18001:2007* si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti».

¹⁷⁹ Si è infatti sviluppata nella normazione di categoria lo studio degli elementi comuni tipici dei Sistemi di Gestione e dei Modelli di Organizzazione e Gestione. L'esempio più dettagliato e aggiornato è offerto dalle *Linee Guida FISE Assambiente, intitolate «Modelli organizzativi e sistemi di gestione ambientale alla luce dell'estensione del d.lgs. n. 231/2001 ai reati contro l'ambiente»* (agg. novembre 2020) dedicate, in particolare al settore dei rifiuti (reperibile su assoambiente.org). Cfr. anche ASSOLOMBARDA, *Il Sistema di Gestione ISO 14001 ed EMAS nella prevenzione dei reati ambientali ex d.lgs. n. 231/2001*, Maggio 2013 (reperibile su assolombarda.it).

responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 dovrebbe prendere atto che, sul piano della scelta della cautela preventiva, l'ente si è conformato a uno *standard* di gestione del rischio autorevole e internazionalmente riconosciuto¹⁸⁰ e, sul piano dell'efficace attuazione, vi è un documento proveniente da un terzo, professionalmente competente, che dà una rappresentazione dell'efficace attuazione di quella misura in un dato momento storico¹⁸¹.

3. *Il post factum: riparazione e 'prevenzione ex post'.*

3.1. *La disciplina del post factum nel sistema sanzionatorio degli enti.*

Il sistema sanzionatorio della responsabilità da reato degli enti ha come caratteristica generale quella di modulare la risposta punitiva in base alla 'reattività' dell'ente a fronte della commissione dell'illecito della persona fisica. Nell'insieme delle norme che ora prenderemo in considerazione (art. 9 ss. d.lgs. n. 231/2001) ritroviamo, infatti, quale conseguenza dell'attività riparatoria – che può avvenire entro diverse soglie temporali definite in base alla fase processuale – l'attenuazione delle sanzioni e l'esclusione di specifiche misure punitive.

Prima di ogni altra considerazione, è tuttavia opportuno procedere a una breve ricognizione delle disposizioni che nel del d.lgs. n. 231/2001 si occupano della fase *post delictum*.

(a) Nei criteri generali sulla *commisurazione della sanzione pecuniaria* (art. 11) – unica sanzione indefettibile, tra quelle annoverate all'art. 9, in caso di condanna – nonché nella determinazione del *tipo* e della *durata* delle *sanzioni interdittive* (art. 14), si tiene conto, oltre che della «gravità del fatto» e del «grado della responsabilità dell'ente», anche «dell'attività svolta dall'ente per *eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti*».

¹⁸⁰ P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 817 ss.

¹⁸¹ Per la rilevanza sul piano dell'efficace attuazione delle norme tecniche, v. S. MANACORDA, *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione*, cit., 110 nt. 201.

(b) Comporta la *riduzione della sanzione pecuniaria* (art. 12, co. 2), da un terzo alla metà, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e il risarcimento del danno intervenuti prima del danno, vuoi se il risultato è stato integralmente conseguito, vuoi se l'ente «si è comunque efficacemente adoperato» per conseguire questi obbiettivi. La riduzione è dalla metà a due terzi se, oltre a quanto appena detto, è stato anche adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (art. 12, co. 2 e 3).

(c) L'ente beneficia dell'*esclusione delle sanzioni interdittive* (art. 17), in caso di condanna, qualora al ricorrere delle circostanze poc'anzi menzionate (risarcimento, eliminazione conseguenze del reato, adozione *post factum* M.o.g.) si accompagni anche la messa a disposizione da parte dell'ente del profitto conseguito da parte della persona fisica. Per realizzare le attività che comportano questi effetti, l'ente può ottenere la sospensione del processo in fase dibattimentale, purché dimostri di non aver potuto procedere prima in tal senso (e purché presti una cauzione stabilita dal giudice) (art. 65).

(d) In ambito cautelare, potrà ottenere alle medesime condizioni una *sospensione* o una *revoca* della misura cautelare (artt. 49 e 50): la revoca, se l'ente ha realizzato quelle condotte che costituiscono il presupposto in sede dibattimentale l'esclusione delle misure interdittive; una sospensione, prima della revoca, se l'ente manifesta l'intenzione di volerle realizzare.

(e) Per quanto attiene al c.d. *patteggiamento* (art. 63), la realizzazione delle condizioni per l'esclusione delle sanzioni interdittive – poc'anzi ricordate – rende implicitamente possibile accedere al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti nel caso sia applicabile una sanzione interdittiva definitiva (art. 63 co. 3);

(f) Costituisce causa di *conversione della sanzione interdittiva* in sede esecutiva l'adozione dei medesimi comportamenti “virtuosi”, dopo la condanna (art. 78): se l'ente ha provveduto al soddisfacimento dei presupposti previsti dall'art. 17, nel termine massimo di venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza di condanna, il giudice può disporre la conversione della (già pronunciata) sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, determinandone l'importo «in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa».

(g) è esclusa la responsabilità (art. 26 co. 2) laddove l'ente abbia «volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento».

(h) anche la *confisca del prezzo o del profitto del reato* (art. 19), nel d.lgs. n. 231/2001 contemplata tra le sanzioni, è coordinata con il sistema di riparazione *post factum*, nella misura in cui si prevede la «messa a disposizione del profitto» come condotta riparatoria per ottenere l'esclusione delle sanzioni interdittive (art. 17) ed è disposto che non sia soggetta a confisca la «parte che può essere restituita al danneggiato».

Infine, per completare il quadro sul rilievo nel sistema sanzionatorio delle condotte riparatorie, si può segnalare che il trattamento sanzionatorio previsto per la c.d. impresa criminale (l'ente «stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati», art. 16 co. 3) non prevede il beneficio della sanzione interdittiva essendo, anzi, prevista per questi fenomeni associativi l'interdizione definitiva indefettibile, secondo la logica per cui non è nemmeno possibile ipotizzare un 'recupero' della legalità da incentivare con le condotte riparatorie¹⁸².

Ebbene, dalla prima lettura di questa rassegna di norme, emerge una sistema sanzionatorio in cui all'attivazione dell'ente *post factum* corrisponde una riduzione del carico punitivo in linea di principio ben più marcata rispetto a quella generalmente associata alle condotte susseguenti nel diritto penale delle persone fisiche¹⁸³ – fatti salvi singoli settori di parte speciale, come vedremo proprio per il diritto penale ambientale¹⁸⁴ – e con un ambito di operatività 'generalizzato', riguardante tutti gli illeciti da reato della persona giuridica.

¹⁸² F. MUCCIARELLI, *Sanzioni e attività d'impresa: qualche nota*, in *Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, 1148 ss., spec. 1152.; M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione*, cit., 278.

¹⁸³ L'aspetto è particolarmente sottolineato da P. SEVERINO DI BENEDETTO, *La responsabilità dell'ente ex d. lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, cit., 1111 ss., 1121; M. RIVERDITI, *op. ult. cit.*, 348.

¹⁸⁴ V. *infra*, Cap. 3, §3.

L'analisi della struttura di questo sistema 'premiare' – rinviando a un momento successivo l'analisi delle finalità che animano questa peculiare inclinazione incentivante della disciplina sanzionatoria (*infra*, §3.2) – può essere precisata sotto diversi profili: (i) i contenuti delle condotte riparatorie; (ii) il contesto temporale della loro realizzazione; (iii) i loro effetti 'premiari'.

(i) I contenuti delle «condotte riparatorie» dell'ente – così definite dalla legge¹⁸⁵ – consistono in prestazioni di contenuto eterogeneo.

In primo luogo, si incentiva la riparazione delle *conseguenze del reato* – che chiameremo anche 'riparazione materiale' – conseguenze che si sostanziano nel danno civile cagionato (il risarcimento del danno) e congiuntamente¹⁸⁶ nei risvolti offensivi del reato (l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato). La disposizione impiega alcune delle formule più comuni nella legislazione penale – non prive di alcune ambiguità definitorie¹⁸⁷ – che alludono alle tradizionali categorie del *danno civile* e dell'*offesa criminale*¹⁸⁸, al pari di molti istituti che – da tempo, nel nostro ordinamento, e in misura più accentuata recentemente¹⁸⁹ – incoraggiano una riparazione – appunto – «materiale»¹⁹⁰, oggettiva ed economicamente valutabile, non direttamente dipendente da una mediazione/composizione del conflitto fra vittima e reo.

¹⁸⁵ L'espressione «riparazione» è utilizzata dall'art. 17, oltre che la Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., spec. §5.2. La nozione legislativa di «riparazione» assume, a ben vedere, una pluralità di significati, riferendosi anche a fattispecie del tutto eterogenee a quelle qui prese in considerazione: per un quadro critico, S. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione» come sanzione civile e come causa estintiva del reato*, in *Studi in onore di Emilio Dolcini*, 554 ss.

¹⁸⁶ L'art. 12 comma 2 e l'art. 17 richiedono la congiunta eliminazione («e») dell'una e dell'altra conseguenza del reato, a differenza di altre previsioni dell'ordinamento che si accontentano dell'alternatività delle prestazioni (soprattutto, cfr. art. 62 n. 6 c.p.): in tal senso, v. ora approfonditamente Cass. pen., sez. IV, 1 giugno 2021, n. 21522 in *Rivista 231*.

¹⁸⁷ Il sintagma dell'eliminazione delle conseguenze dannose/pericolose, ad esempio, è da sempre fonte di dubbi interpretativi: da un lato, infatti, allude ai classici paradigmi di offesa al bene giuridico (danno e pericolo), dall'altro, con il vocabolo «conseguenze», sembra riferirsi un *quid* distinto e successivo dall'evento offensivo. La questione interpretativa non è priva di conseguenze pratiche (v. es. T. PADOVANI, *sub art. 165*, in T. PADOVANI - M. ROMANO - G. GRASSO, *Commentario sistematico del codice penale*, III, 150-240, Milano, 198 ss.).

¹⁸⁸ Per la distinzione, che innerva molteplici disposizioni del codice penale (anche di contenuto *lato sensu* riparatorio) e alcuni profili essenziali della disciplina processuale, cfr., anche per ulteriori riferimenti, D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., 53 ss., 246 ss.; M. ROMANO, *sub art. 185*, in *Commentario Sistematico*, III, cit., 350 ss.

¹⁸⁹ Cfr. per una rassegna analitica, S. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione» come sanzione civile e come causa estintiva*, cit.; v. anche le osservazioni e i riferimenti *infra*, Cap.3, §1.3.

¹⁹⁰ G. MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, in *Enc. Dir., Annali*, X, Milano, 2017, 474 ss.

Inoltre, si incentiva *l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo idoneo* a prevenire reati della specie di quello verificatosi: la condotta di c.d. riorganizzazione dell'ente è descritta in termini identici all'attività che *ante factum* comporta l'esonero dalla responsabilità (artt. 6 e 7) e ciò implicherà, come minimo, la *rimozione* delle specifiche *carenze organizzative* che rilevano quale fonte della responsabilità (sulla base del principio per cui una corretta organizzazione del rischio-reato tiene in considerazione della storia giudiziaria dell'ente), ma dovrà estendersi alla revisione dell'adeguatezza di eventuali altri cautele che, pur non avendo concorso ad favorire il reato-presupposto, sono comunque rilevanti per la gestione di quel rischio-reato. In questo senso – si è fatto notare – a parità di oggetto, l'ampiezza del sindacato è diversa e più ampia rispetto alla valutazione del M.o.g. ai fini del giudizio sui criteri soggettivi d'imputazione, nella misura in cui questo venga essenzialmente configurato secondo i canoni di accertamento di un illecito colposo o para-colposo, venendo in rilievo nella valutazione del M.o.g. *post factum* anche cautele non direttamente ricollegate al verificarsi del reato-presupposto¹⁹¹.

Come si evince da queste sintetiche considerazioni 'riparazione materiale' e 'riorganizzazione' sono due condotte concretamente differenti. La distinzione è nettamente segnalata anche sul piano normativo, laddove al risarcimento del danno e all'eliminazione delle conseguenze del reato viene attribuito un autonomo valore ponderale vuoi nella diminuzione della sanzione pecuniaria dell'art. 12, fra l'altro non inferiore a quello delle condotte riorganizzative.

Si può peraltro ravvisare – come è stato suggerito¹⁹² – anche nell'impegno alla riorganizzazione una 'contro-condotta' funzionale alla tutela del bene, consistente nella neutralizzazione della fonte di pericolo che ha reso possibile il reato (esaltando con ciò il nucleo di pericolosità oggettiva sotteso all'addebito dell'ente¹⁹³), senza che ciò

¹⁹¹ C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale*, cit., 2101. Ovviamente, laddove per affermare la responsabilità dell'ente ci si accontentasse del riscontro dell'inidoneità di cautele che alimentano un rischio solo astrattamente connesso con l'evento reato, il sindacato sarebbe invece equivalente.

¹⁹² M. DONINI, *Compliance, negozialità e giustizia riparativa nei processi per reati economici*, cit. 591.

¹⁹³ Si tratta di un'affermazione coerente tanto con una ricostruzione strutturale dell'illecito dell'ente quale illecito di pericolo o a carattere 'cautelativo' (tendente all'illecito di rischio) – la condotta 'neutralizzerebbe' *ex post* il rischio fomentato dal *deficit* di organizzazione - quanto con quella di un illecito colposo, in riferimento alla pericolosità implicitamente sottesa alla violazione della regola cautelare (sui rapporti tra pericolo e colpa, da ultimo, C. PERINI, *Pericolo e colpa*, in *Enc. Dir. Tem.*, II,

finisca, in linea di principio, per offuscare la distinzione con le condotte di risarcimento/reintegrazione in senso stretto *supra* descritte: quest'ultime riguardano le conseguenze materiali del reato e non consistono nell'implementazione di forme di 'autocontrollo' *pro futuro* del rischio-penale.

Infine, ad arricchire il novero delle iniziative richieste all'ente, ma solo per ottenere l'esenzione dalla sanzione interdittiva, è richiesta la *messa a disposizione del profitto*, che – come abbiamo ricordato – è sempre confiscato *ex art.* 19 d.lgs. n. 231/2001.

(ii) Un altro dato saliente evincibile dalla articolazione legislativa della spinta alla riparazione consiste nel rilievo «centrale»¹⁹⁴ attribuito al *contesto temporale* in cui l'attivazione *post factum* dell'ente si colloca nella scansione cronologica del procedimento penale: le medesime attività riparatorie che – in termini generali – rilevano nella riduzione e nella scelta della sanzione *ex art.* 12 e 17, cioè al momento – proprio della fase commisurativa – della sentenza di condanna, purché intervenute entro l'apertura del dibattimento (o durante lo svolgimento di questo, ai sensi dell'art. 65 d.lgs. n. 231/2001), possono avere effetti *in via 'anticipata'*, per escludere misure cautelari che avrebbero il contenuto della sanzione interdittiva eventualmente applicabile con la condanna¹⁹⁵, o *in via 'ritardata'*, a condanna irrogata, per consentire di convertire le sanzioni interdittive.

Il momento di attivazione riparatoria non è tuttavia indifferente – in ciò leggendosi una «progressione»¹⁹⁶ (o volendo una «flessibilità regressiva»¹⁹⁷) dei benefici, dato che il ventaglio dei vantaggi associati al ricorrere di tutte le condizioni dell'art. 17 – che saranno ora ricordati – si riduce nella fase esecutiva alla sola conversione della sanzione interdittiva.

(iii) Gli effetti dell'integrazione della 'fattispecie premiale' si possono analizzare tenendo a mente la lettura, diffusa in dottrina, secondo cui il d.lgs. n.

Il reato colposo, Milano, 2021, 917 ss.); sulle possibili opzioni ricostruttive in merito alla struttura della responsabilità degli enti, cfr. *infra*, Cap. 4, §2.2.1.

¹⁹⁴ C.E. PALIERO, *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica e rationale*, cit., 1209.

¹⁹⁵ C.E. PALIERO, *loc. ult. cit.*, parla infatti di una «commisurazione anticipata».

¹⁹⁶ C.E. PALIERO, *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica e rationale*, cit., 1222-1223.

¹⁹⁷ R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura*, cit., 186.

231/2001 segue una filosofia sanzionatoria fortemente incentivante all'osservanza – *ex ante* e, quando non è possibile, *ex post* – riassumibile nella metafora di origine nordamericana della promessa della carota dietro alla minaccia dell'uso del bastone (c.d. *carrot-stick approach*)¹⁹⁸.

Al 'bastone', costituito dal rigore¹⁹⁹ delle sanzioni interdittive eventualmente applicabili, e dalla piena applicabilità – salvo le attenuanti di 'tenuità' dell'illecito (art. 12 co. 1) – delle sanzioni pecuniarie, si contrappone la 'carota' dell'esclusione delle prime e della riduzione delle seconde.

Se alle condotte riparatorie si associa il raggiungimento di un accordo sull'applicazione della pena (il c.d. patteggiamento) – e nel caso in cui sia prevista l'applicabilità di sanzioni interdittive definitive, come già detto, la riparazione è indispensabile – l'ampiezza della forbice delle conseguenze sanzionatorie che si apre tra scelta di riparare o di non riparare è ulteriormente enfatizzata: la combinazione tra lo sconto di pena di un terzo 'per il rito' con l'applicazione dell'attenuante dell'art. 12 co. 3 può portare a una riduzione della pena tanto marcata da lasciar residuare fino a poco più della quinta parte del *quantum* di pena inizialmente minacciata.

Ad ogni modo, in termini generali, nella disciplina sulla scelta e sulla commisurazione delle sanzioni, la spinta premiale alle contro-azioni successive al reato non arriva mai a escludere del tutto la sanzione per la persona giuridica: la sanzione pecuniaria (insieme alla sanzione della confisca) è indefettibile.

L'unico caso in cui si realizza una completa elisione della sanzione, anche pecuniaria, è quello previsto – fuori dalla disciplina della commisurazione – dall'art. 26 co. 2 d.lgs. n. 231/2001 già ricordato (l'ente non risponde del delitto se ha volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento). La norma, contenuta nella disciplina del tentativo, viene considerata paragonabile al

¹⁹⁸ Sulla strategia incentivante *carrot-stick*, v. J.C. COFFEE, "Carrot and Stick" Sentencing: Structuring Incentives for Organizational Defendants, in *Fed. Sent. Rep.*, 3, 1990, 126 ss., e nella nostra dottrina, F. STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, cit., 473 ss.; C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 71 ss.; cfr. anche, per ulteriori spunti comparatistici, V. TORRE, *La "privatizzazione" delle fonti del diritto penale. Un'analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell'esercizio dell'attività d'impresa*, Bologna, 2013, 148 ss., 152 ss.

¹⁹⁹ In proposito, cfr. le osservazioni di F. MUCCIARELLI, *Sanzioni e attività d'impresa: qualche nota*, cit., 1174 ss.

recesso attivo dell'art. 56 co. 4 c.p.²⁰⁰, descrivendo un intervento 'impeditivo' dell'ente temporalmente collocato in un momento in cui il perfezionamento dei presupposti di un tentativo da parte della persona fisica consentirebbe, secondo il dettato del primo comma dello stesso articolo, l'affermazione di una responsabilità dell'ente. L'esclusione di conseguenze per l'ente costituisce, volendo, il culmine di quella risposta sanzionatoria 'progressiva' che abbiamo finora commentato.

Difficile in questo caso dire se l'ipotesi sia da ricondurre strettamente alla logica della 'prevenzione *ex ante*' – il modello ha efficacemente impedito il reato – come sembrerebbe supportare una lettura meramente testuale della norma («l'ente non *risponde*» del reato), o se si è già nella fase della 'riparazione' – il modello ha immediatamente neutralizzato il pericolo già concretizzato – come invece sembrerebbe trarsi dalla lettura della *Relazione Ministeriale*, che allude all'esclusione della «*punibilità*» e di un «bisogno di pena» per l'ente che interviene tempestivamente²⁰¹: il ristretto ambito applicativo di questa disposizione – collegata al solo tentativo – non ha del resto consentito, allo stato, un'ampia riflessione sul significato della disposizione nel quadro della dogmatica e delle finalità sanzionatorie del d.lgs. n. 231/2001; essa rappresenta – però – la fattispecie che segna i confini tra fatto e post-fatto dell'ente²⁰².

²⁰⁰ Per un confronto con la disciplina dell'art. 56 co. 4 c.p., G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 303.

²⁰¹ *Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., §12.2.

²⁰² Il particolare contesto temporale in cui si inserisce l'intervento impeditivo, rende più incerta la *ratio* di esclusione della sanzione: seguendo la prima alternativa (esclusione della responsabilità), l'impedimento del reato potrebbe rappresentare il contenuto di un intervento doveroso e la responsabilità di questo non si potrebbe ritenere sussistente fintanto che il reato sia rimasto nella sua sfera di controllo (inteso come possibilità di impedimento); seguendo l'alternativa della punibilità, che sembrerebbe fatta propria dalla *Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., § 12.2, la responsabilità dell'ente, già sussistente in caso di delitto tentato ascrivibile all'ente, non si accompagnerebbe alla punibilità, perché la tempestiva contro-azione farebbe venir meno il «bisogno di pena» (*ivi*). Di particolare interesse, a questo riguardo, l'interpretazione che nell'ordinamento spagnolo - che adotta un modello di responsabilizzazione pressoché sovrapponibile al nostro in punto di criteri di imputazione - viene data da parte della *Fiscalía General* ai criteri di validazione del M.o.g. (Circular 1/2016, *Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015*): «la scoperta dei delitti, benché non sia espressamente inclusa tra i requisiti del modello di organizzazione e gestione, fa parte, assieme alla prevenzione, del suo contenuto essenziale» (la traduzione è di V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 384, ove ulteriori riferimenti).

3.2. *Prevenzione ex post e riparazione delle conseguenze del reato. Le finalità della disciplina premiale.*

Nelle precedenti osservazioni ci siamo soffermati sui profili strutturali delle fattispecie che danno rilevanza alle condotte riparatorie contenute nel d.lgs. n. 231/2001, senza interrogarci, però, sulle finalità che animano questa particolare disciplina sanzionatoria improntata all'incentivo di 'contro-condotte' *post factum*. È un profilo che invece dovrà essere brevemente approfondito, sia per i risvolti sul piano interpretativo che ne possono discendere – lo vedremo subito –, sia perché – come diremo poi – per ipotizzare un coordinamento con le norme di parte speciale occorrerà comunque mantenere un costante confronto con la filosofia sanzionatoria del d.lgs. n. 231/2001²⁰³.

Ebbene, coerentemente con molte delle affermazioni della Relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/2001²⁰⁴, la ricostruzione che pare emergere dagli scritti che più hanno approfondito la questione ricollega – pressoché all'unisono – la 'robusta' inclinazione premiale della disciplina delle sanzioni alle persone giuridiche al ruolo cruciale che assumono le finalità preventive nel sanzionare la persona giuridica²⁰⁵.

In questa prospettiva, l'insieme delle condotte di ravvedimento *post factum* è teleologicamente predisposto a conseguire finalità analoghe a quelle della prevenzione speciale delle persone fisiche, che – non conseguito l'obiettivo della prevenzione *ex ante*, mediante una corretta gestione del rischio-reato idonea ad escludere in radice la responsabilità – possono comunque apprezzarsi *ex post* in quelle contro-condotte dell'ente consistenti nella rimozione delle carenze organizzative e nella riparazione del reato verificatosi nell'ambito sua attività.

²⁰³ Cfr. *infra*, Cap. 4, §3.

²⁰⁴ Cfr. *Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., §6.1: che sottolinea come l'art. 17 «trasuda chiare finalità specialpreventive, agli scopi di tali sanzioni solo se la condotta compensativa post-factum ricomprende anche l'eliminazione del fattore di rischio che ha provocato o agevolato la commissione del reato da cui dipende l'esistenza dell'illecito amministrativo accordando un premio all'ente che pone in essere un comportamento che integra un «controvalore» rispetto all'offesa realizzata».

²⁰⁵ Ad es. C.E. PALIERO, *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica e rationale*, cit., 1223 e *passim*; P. SEVERINO DI BENEDETTO, *La responsabilità dell'ente ex d. lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, cit., 1101 ss.; M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione*, cit., 351 ss.; e nei trattati V. MONGILLO - M. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 292 ss.; M. PELISSERO, *Responsabilità degli enti*, in F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Leggi complementari, II*, 13° ed. a cura di C.F. Grosso, 777; C. PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, cit., 250 ss.

Il perseguimento delle finalità specialpreventive nella valutazione del post-fatto si completa con l'alternativa possibilità di applicare le sanzioni interdittive in tutti quei casi in cui il pieno 'ravvedimento' ex art. 17 non abbia incontrato successo: l'irrogazione di una sanzione interdittiva, laddove prevista, sancisce allora il passaggio dalla prevenzione speciale di segno positivo a quella di segno negativo²⁰⁶.

Le linee essenziali di questo diffuso 'modello esplicativo' forniscono una coerente spiegazione della particolare modulazione sanzionatoria – ispirata ad un carattere di gradualità, non solo *post factum* ma anche *in executivis* – dipendente dalla riorganizzazione successiva dell'ente e il richiamo alla special-prevenzione risulta del resto in continuità con il diffuso riconoscimento del d.lgs. n. 231/2001 quale strumento sanzionatorio (quantomeno) 'punitivo'.

Nella lettura più comune, fra l'altro, la riproposizione del paradigma concettuale della prevenzione speciale è agevolato dalla possibilità di instaurare quasi un'analogia – sia pure senza che sia necessario concederne le premesse più 'personalistiche' – tra l'attività di revisione dell'assetto organizzativo volta ad assicurare il contenimento del rischio-reato e il conseguimento di una rieducazione della persona giuridica²⁰⁷ (si è parlato, in questo senso, di una prevenzione 'riorganizzativa')²⁰⁸, di cui la riconosciuta idoneità preventiva del modello adottato *post factum* costituirebbe, appunto, il precipitato materialmente valutabile.

Se ci si soffermasse soltanto sugli obiettivi di riorganizzazione, tuttavia, risulterebbero meno definiti i contorni della funzione attribuibile alle condotte 'riparatorie' più strettamente intese, vale a dire al «risarcimento del danno» e all'«eliminazione delle conseguenze del reato»: proprio quelle condotte *post factum* dell'ente che – inutile sottolinearlo – risultano di particolare interesse ai fini di questa indagine.

'Riorganizzazione' e 'riparazione materiale' – lo abbiamo osservato – sebbene possano essere accomunate nella sintetica espressione di condotte riparatorie dell'ente,

²⁰⁶ V. MONGILLO - M. BELLACOSA, *op. ult. cit.*, cit., 294.

²⁰⁷ V. MONGILLO - M. BELLACOSA, *op. ult. cit.*, 292; più nettamente C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 291, 377 ss. v. ora A.M. MAUGERI, *La funzione del sistema sanzionatorio del D.Lgs. n. 231/2001: la rieducazione dell'ente*, in *Studi in onore di Antonio Fiorella*, Roma, 2021, 1681 ss.

²⁰⁸ V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 149, 428-429; Cfr. anche M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione*, cit., 353, che parla di «rieducazione come 'ridefinizione dell'assetto organizzativo'».

sono due attività materialmente differenti. Fra l'altro, in linea di principio, l'appello rivolto all'ente per una riduzione *pro futuro* del rischio di commissione di reati mediante la revisione degli assetti organizzativi potrebbe essere recepito e assolto indipendentemente dall'impegno eventualmente assunto da parte della *societas* di porre rimedio all'offesa e di risarcire il danno.

Riesaminando il dibattito sulla finalità degli incentivi premiali del d.lgs. n. 231/2001, la circostanza che – soprattutto in passato – gli interpreti abbiano riservato maggiore attenzione al profilo relativo alla riorganizzazione dell'ente potrebbe spiegarsi sottolineando che la gestione del rischio-reato esprime indubbiamente l'impegno più caratteristico e più innovativo incentivato dal sistema punitivo degli enti collettivi; al contrario, le condotte risarcitorie e reintegratorie – anche sul piano prettamente linguistico (il «risarcimento integrale», l'«eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose») – richiamano alla mente uno dei modelli più tradizionali di 'riparazione', qual è quello contenuto nelle attenuanti comuni nel Codice Rocco (art. 62 n. 6 c.p.). Fra l'altro – si potrebbe aggiungere – i risarcimenti e le restituzioni (strettamente intese) sono condotte comunque 'dovute' in base alle leggi civili, e al contempo, gli interventi rimediali sulle conseguenze offensive del reato, in alcuni settori della criminalità rilevante *ex d.lgs. n. 231/2001*, non sono nemmeno possibili, oppure possono assumere nella vicenda concreta un significato tutto sommato marginale²⁰⁹.

Ciò posto, l'importanza ai fini del tema che ci occupa – e, in generale, l'accresciuta rilevanza assegnata, nella recente cultura penalistica, all'idea della riparazione – suggerisce di spendere qualche parola in più sul ruolo che può essere assegnato alla riparazione materiale nel d.lgs. n. 231/2001, sui suoi rapporti con la finalità specialpreventiva e riorganizzativa. Procederemo per gradi.

(i) Nelle intenzioni del legislatore storico, accanto al perseguimento di «chiare finalità specialpreventive», si sottolineava – a ben vedere – che le condotte riparatorie dell'ente risultassero anche «antagonistiche rispetto all'offesa»: un «'controvalore' rispetto all'offesa» che si muove «in direzione della tutela del bene protetto»²¹⁰.

²⁰⁹ Si pensi al caso dell'omicidio colposo per inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro: è ipotizzabile un risarcimento, ma non l'eliminazione delle conseguenze dannose.

²¹⁰ Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., §6.1.

Detto in altre parole, la particolare tecnica di commisurazione e di scelta della sanzioni, che esalta il *post factum* anche strettamente ‘riparativo’ della persona giuridica, non risulterebbe votata meramente alla prevenzione da nuove aggressioni, ma aspirerebbe a ragioni di salvaguardia *ex post* del bene giuridico: «tutela dei beni in uno con la prevenzione del rischio di commissione di illeciti»²¹¹. L’orientamento «alla tutela degli interessi offesi dall’illecito» – sebbene realizzata anche attraverso l’eliminazione del rischio da reato – non può che rivelarsi specialmente evidente in relazione alle condotte reintegrazione/riparatorie, che incidono sulle conseguenze pregiudizievoli del reato.

Questa lettura risulta sistematicamente confermata – sempre seguendo la *Relazione* – dalla *ratio* dell’esclusione della sanzione in caso di ‘volontario’ impedimento dell’ente del delitto tentato (art. 26 co. 2 d.lgs. n. 231/2001).

La scelta del legislatore di esonerare del tutto l’ente dalla sanzione dovrebbe infatti essere colta in un’ottica di «gradualità» della risposta sanzionatoria, che si apprezza «in funzione dell’intensità e della tempestività con le quali si assicura la salvaguardia del bene protetto»: ciò nel senso che «se la responsabilità è attenuata in presenza di un post-fatto che reintegra per quanto possibile l’offesa, a maggior ragione deve essere esclusa quando ricorre un’azione che impedisce lo stesso accadimento dell’illecito»²¹².

(ii) Il rapporto tra attività riparative con la tutela del bene giuridico non smentisce, tuttavia, il riconoscimento di finalità preventive del post-fatto dell’ente: anzitutto, se intese come incentivo alla riorganizzazione.

Infatti, le condotte di reintegrazione/risarcimento, da sole, possono consentire al massimo di ottenere una riduzione della sanzione pecuniaria (art. 12 co. 2); occorre che siano realizzate congiuntamente (anche) all’adozione del M.o.g. ‘rimediale’²¹³ per ottenere l’accesso ai più importanti benefici, quali l’esclusione delle sanzioni interdittive e delle misure cautelari, la possibilità di ‘patteggiare’, e per godere di una ancora più incisiva riduzione della sanzione pecuniaria.

²¹¹ Così C. PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell’ente e l’apparato sanzionatorio*, cit., 252.

²¹² Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., §12.2.

²¹³ E ovviamente, alla messa a disposizione del profitto confiscabile.

In altre parole, la scelta di prevedere una valutazione *cumulativa* di queste condotte, anziché *alternativa*, nell'art. 12 co. 3, nell'art. 17 e nelle altre disposizioni che a quest'ultimo rinviano, designa un incentivo premiale in cui riorganizzazione e riparazione vanno fondamentalmente di pari passo; la realizzazione dell'una e il riconoscimento dei relativi effetti favorevoli sul piano della sanzione pecuniaria non rendono meno appetibile il compimento anche dell'altra, perché soltanto se compiute congiuntamente consentono di aprire le porte a quel trattamento favorevole che più nettamente accentua la distanza tra l'opzione '*stick*' dall'opzione '*carrot*' nella logica incentivante del d.lgs. n. 231/2001.

(iii) D'altra parte, potrebbe essere interessante domandarsi se finalità specialpreventive possano ravvisarsi nella valutazione della riparazione delle conseguenze del reato²¹⁴ anche in sé e per sé considerata, a prescindere dalla riorganizzazione, o se sia invece più opportuno limitare l'inquadramento di questa specifica 'diminuente' in chiave puramente *oggettiva*, legata al risultato obiettivamente riparatorio e alla riduzione delle conseguenze pregiudizievoli del reato.

Si tratta di un aspetto su cui gli approfondimenti restituiscono ancora opinioni molto varie²¹⁵, nonostante la questione – che a prima vista può apparire meramente speculativa – meriterebbe un chiarimento nella prospettiva di stabilire un collegamento tra finalità della sanzione e l'attività di commisurazione giudiziale della sanzione punitiva.

Sul piano teorico, la riflessione potrebbe portare lontano, richiedendo un compiuto inquadramento dei fini della sanzione nel d.lgs. n. 231/2001, che

²¹⁴ Essendo del resto naturale, nella riflessione maturata con riguardo al diritto penale delle persone fisiche, l'associazione di riparazione e condotte ravvedimento *post factum* con le istanze specialpreventive: cfr. ad es. quanto al risarcimento del danno, C. ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, 19-20; quanto alle contro-condotte *post factum*, D. PULITANO, *Tecniche premiali fra diritto e processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 1009 ss., nonché, con specifico riguardo alle condotte riparatorie, G. MANNOZZI, *Pena e riparazione: un binomio non irriducibile*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, II, Milano, 2006, 1161 ss.

²¹⁵ Per es. M. CATENACCI, *Sanzioni per l'ente e fini della pena: qualche riflessione*, cit., 95, parla ad esempio di un «marcato "oggettivismo" di questi criteri rispetto al modello "tradizionale" di ravvedimento circostanziante rappresentato a sua volta dall'art. 62 n. 6) c.p.», mentre si orientano in senso opposto quanti sono inclini a valorizzazione delle componenti 'conciliative' della riparazione dell'ente. M. COLACURCI, *Imputazione e riparazione nella compliance penalistica*, cit., 218: «La riparazione richiesta all'impresa è connotata in senso soggettivistico, richiedendo la risocializzazione del soggetto collettivo non solo sul versante dell'implementazione della compliance interna, ma anche con riguardo all'attività riparatoria per così dire "esterna", mediante un coinvolgimento significativo dei danneggiati, in misura certamente più consistente di quanto non avvenga nel campo della responsabilità individuale».

inevitabilmente eccede gli scopi di questo studio. Per esempio, sarebbe opportuno chiarire se la special-prevenzione ‘collettiva’ debba limitarsi a essere concepita quale obiettivo di mera ‘revisione organizzativa’, che – si è detto poc’anzi – potrebbe essere perseguito indipendentemente dal risarcimento o dalla reintegrazione, o se possa concepirsi in termini più ampi²¹⁶, per esempio come un più ampio ideale di ‘recupero della legalità’.

Per limitare questi appunti a quanto di interesse per la riparazione ambientale, è opportuno soffermarci su una questione che soltanto lambisce quella più ampia – troppo ampia, appunto, per essere ulteriormente approfondita – dei limiti del concetto di specialprevenzione nell’ambito delle sanzioni punitiva degli enti; una questione che – come vedremo – è foriera di conseguenze pratiche significative per il tema che ci occupa: dovremmo chiederci, infatti, se la ‘sotto-fattispecie’ riparatoria dell’art. 12 co. 2 lett. a) sia da leggersi in chiave meramente ‘oggettiva’ o includa delle componenti ‘soggettive’ bisognose di essere valorizzate e riscontrate nella sua applicazione.

3.2.1. Riflessi pratici: il problema della riparazione ‘imposta’ e della copertura assicurativa.

Il quesito formulato in chiusura del precedente paragrafo evoca le discussioni, maturate in altri settori del diritto penale, circa il problema di se e quali ‘elementi soggettivi’ possono rilevare nel valutare condotte di ravvedimento *post factum*²¹⁷.

Nella lettura dell’art. 62 n. 6 c.p. ad esempio – fattispecie che potrebbe essere presa a termine di paragone, dato che come ricordato è l’attenuante i cui contenuti sono più immediatamente confrontabili con l’art. 12 co. 2 lett. a)²¹⁸ – un elemento soggettivo

²¹⁶ Da ultimo, sui plurimi significati della specialprevenzione in questa materia è intervenuto C.E. PALIERO, *Il sistema sanzionatorio dell’illecito dell’ente: sistematica e rationale*, cit., 1223 ss., 1229, nonché valorizzando specialmente il profilo ‘rieducativo’, A.M. MAUGERI, *La funzione del sistema sanzionatorio del D.Lgs. n. 231/2001*, cit., 1681 ss.

²¹⁷ Sulla problematica in generale, G. CONTENTO, *La condotta susseguente al reato*, Bari, 1965, 95 ss., 192; S. PROSDOCIMI, *Profili penali del postfatto*, Milano, 1982, 287, 296 ss., più recentemente, S. FIORE, voce *Postfatto*, in *Dig. Disc. Pen.*, IX, Torino, 1995, 657.

²¹⁸ Si è già detto *supra* §3.1 che la formulazione è analoga, salva la cumulatività tra risarcimento ed eliminazione delle conseguenze del reato e, vedremo ora, l’assenza di riferimenti alla ‘spontaneità’.

rilevante è selezionato dal testo della seconda parte della disposizione del codice penale, che prescrive che l'attivazione del reo per l'elisione delle conseguenze del reato debba essere «spontanea», mentre non allude a qualità soggettive il primo segmento della disposizione, dedicato al risarcimento e alle restituzioni.

L'assenza di più precise indicazioni è stata (ed è ancora) fonte di inesauribili controversie nelle applicazioni pratiche relative all'ambito operativo dell'art. 62 n. 6 c.p., che dipendono proprio dal maggiore o minore peso che l'interprete potrebbe assegnare ai profili soggettivi dell'attenuante²¹⁹. Schematicamente, si potrebbe dire che gli interrogativi ruotano attorno a due poli problematici fondamentali: da un lato, ci si chiede in che misura un risultato 'riparatorio' oggettivamente riscontrabile debba essere anche soggettivamente imputato all'autore del reato (*è necessario che il risarcimento provenga personalmente dal reo? il risarcimento dev'essere accompagnato da un coefficiente soggettivo di 'volontarietà', o addirittura di 'spontaneità'?*), dall'altro, è discusso se e quale impegno riparatorio possa essere considerato sufficiente allorquando la restituzione o il risarcimento non siano stati effettivamente percepiti dalla vittima (*è sufficiente aver formulato un'offerta congrua, ancorché rifiutata? è possibile attribuire valore a un risarcimento non integrale se non è esigibile niente di più dal reo?*).

Interrogativi di questo genere potrebbero *mutatis mutandis* riproporsi – e già si stanno riproponendo²²⁰ – anche in riferimento alla fattispecie di riparazione dell'ente collettivo (art. 12 co. 2 lett. a) e 17 co. 1 lett. a), proprio per l'analogia con la formulazione dell'art. 62 n. 6 c.p.

A ben vedere, con riferimento al secondo ordine di questioni appena rappresentate, la lettura del d.lgs. n. 231/2001 già fornisce una risposta testuale: gli

²¹⁹ A. L. VERGINE (agg. da C. Pagella), sub art. 62, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (diretto da), *Codice penale*, cit., 1327 ss. V. anche – per il commento di alcune questioni *infra* evocate nel testo e per le dettagliate rassegne giurisprudenziali, A. SCARCELLA, *Attenuante del risarcimento del danno ed estensibilità condizionata al compartecipe*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 73 ss.; P. CHIARAVIGLIO, *L'attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n. 6, prima parte, c.p.) fra soggettivismo, oggettivismo e consenso del danneggiato*, in *Sist. pen.*, 14 gennaio 2022.

²²⁰ Cfr. E. DINACCI, *La riparazione delle conseguenze del reato nell'illecito dell'ente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2012, 999 ss.; S. SARTARELLI, *Societas puniri potest: commisurazione e scelta della sanzione*, in C. FIORIO (a cura di), *La prova nel processo agli enti*, Torino, 2016, 135 ss.; S.R. PALUMBIERI, *Il ravvedimento post delictum dell'ente*, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA (a cura di), *Diritto penale dell'economia*, Torino, 2020, 3161 ss.; F. D'ARCANGELO, *Le sanzioni pecuniarie e interdittive*, cit., 281 ss.; V. MAIELLO, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità da reato dell'ente*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d. lgs 231/2001 tra diritto e processo*, cit., 639 ss. Per la giurisprudenza, v. *infra* in questo paragrafo.

effetti favorevoli della riparazione non sono preclusi dalla ‘non integralità’ della riparazione; per la legge è sufficiente riscontrare che l'ente si sia «efficacemente adoperato» a tal fine. Si è introdotta, in questo modo, una 'nota soggettiva' della condotta riparativa²²¹ – occorre valutare, in questo caso, il compimento di tutti gli «sforzi concretamente esigibili»²²² – che va nella direzione opposta rispetto a una ricostruzione della *ratio* attenuante in chiave puramente oggettiva (vale a dire, in termini di mero decremento della gravità del pregiudizio causato dal reato).

Questa indicazione legislativa lascia comunque aperti molti interrogativi, che la prassi ha iniziato a colmare dimostrando mutevoli sensibilità.

Nella più recente giurisprudenza – sposando un'interpretazione che separa in due distinti frammenti la proposizione dell'art. 12 co. 2. lett. a) – si è richiesto che il risarcimento debba essere rigorosamente essere *integrale*, non bastando che l'ente si sia «adoperato efficacemente» in tal senso²²³: una valutazione favorevole di risultati soltanto ‘parziali’ dovrebbe essere limitata – secondo i giudici di legittimità – al secondo segmento della disposizione, riferito all'elisione delle conseguenze offensive del reato, non anche alla prima parte dedicata al risarcimento del danno²²⁴. Si tratta di una lettura che, sebbene con riferimento alla sola sotto-fattispecie riparatoria del risarcimento, sposta il baricentro della fattispecie sul solo risultato oggettivo della riparazione²²⁵.

²²¹ Così G. MANNOZZI, *La mediazione nell'ordinamento giuridico italiano: uno sguardo d'insieme*, in ID. (a cura di), *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, Milano, 2004, 32.

²²² Così la Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., §5.2; C. PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, cit., 226.

²²³ Cass. pen., sez. IV, 1 giugno 2021, n. 21522, in *DeJure*. §35.

²²⁴ Questo l'argomento testuale proposto dalla Corte: «posto che il risarcire il danno significa sempre ristorare integralmente le conseguenze dannose di un sinistro, l'utilizzo della locuzione 'risarcimento integrale' di cui alla prima parte, contrapposta all'adoperarsi in tal senso della seconda parte della disposizione, rende esplicita la volontà legislativa che se esige l'integrale risarcimento del danno, sempre possibile, nondimeno, ammette, in ordine alle conseguenze dannose o pericolose, non sempre integralmente eliminabili, che l'ente si sia efficacemente adoperato ad eliderle»; in senso contrario, pressoché tutta la dottrina riferisce la locuzione 'efficacemente adoperato' ad entrambe le condizioni descritte dall'art. 12 co. 2 lett. a) o 17 co. 1 lett. a); C. PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, cit., 226; E. DINACCI, *La riparazione delle conseguenze del reato nell'illecito dell'ente*, cit., 997; S.R. PALUMBIERI, *Il ravvedimento post delictum dell'ente*, cit., 3161; V. TORRE, *Sub art. 9-12*, in *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 384.

²²⁵ Il requisito dell'integralità del risarcimento è da sempre un argomento addotto per escludere letture soggettivizzanti del risarcimento ex art. 62 n. 6 c.p.: per tutti, cfr. T. PADOVANI, *L'attenuante del risarcimento del danno e l'indennizzo assicurativo*, in *Cass. pen.*, 7, 1989, 1186.

D'altra parte, la giurisprudenza ha avuto modo di individuare almeno un'altra nota soggettiva della diminuzione²²⁶, oltre a quella già testualmente prevista, che si riferisce però al primo gruppo di questioni poc'anzi accennate (quello riguardante l'imputazione soggettiva di una riparazione oggettivamente riscontrabile): si è postulato, infatti, che il risarcimento debba provenire dall'ente e non da altri soggetti, formulando una esplicita analogia con i principi affermati dalla Corte di cassazione in riferimento all'art. 62 n. 6 c.p.²²⁷.

Ebbene, mettere in luce la possibilità di apprezzare sia i lati 'oggettivi' sia i lati 'soggettivi' della fattispecie riparativa prevista dal d.lgs. n. 231/2001 – facendo eco alle numerose e controvertibili interpretazioni giurisprudenziali che hanno interessato l'attenuante codicistica – si rivela d'interesse in questo approfondimento una volta che si considerino le conseguenze derivanti dall'esaltazione della componente 'soggettivistica' della condotta riparativa.

Se si arricchisce, infatti, la fattispecie della riparazione delle conseguenze del reato da parte dell'ente con 'elementi soggettivi' non testualmente previsti dalla fattispecie, se ne restringe – ovviamente – la portata applicativa (e con essa si riduce l'accesso ai numerosi e robusti benefici già analizzati)²²⁸. L'operazione interpretativa potrebbe essere incoraggiata dal complessivo orientamento specialpreventivo della premialità prevista dal d.lgs. n. 231/2001: potrebbe ravvisarsi in tutto il *post factum* dell'ente – anche quello strettamente riparatorio – il sintomo di un 'ravvedimento', di una 'resipiscenza'²²⁹.

²²⁶ La Corte di cassazione (Cass. pen., sez. II, 8 gennaio 2014, n. 326, in *DeJure*) ha in realtà sottolineato anche che il risarcimento previsto dal d.lgs. n. 231/2001 implica «una condotta comunicativa con il danneggiato», il quale deve poter ponderare se aderire all'offerta o avanzare motivazioni serie e oggettive per rifiutarla»: questo passo è stato associato alla cultura della mediazione e a una «coloritura in senso soggettivistico della riparazione dell'ente» (così M. COLACURCI, *Imputazione e riparazione nella compliance penalistica*, cit., 218-219; v. anche S. GIAVAZZI, *Le misure riparatorie nel d.lgs. 231/2001: spazi e limiti per un percorso di giustizia riparativa con gli enti in materia ambientale*, in *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, Milano, 2016, 183); va anche detto, però, che – a prescindere da qualsiasi intento di mediazione – rientra nella normale dinamica di risarcimento volontario, non imposto da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'emersione di un momento di trattativa stragiudiziale (con offerte ed eventuali adesioni da parte della vittima).

²²⁷ Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, in *Cass. pen.*, 2010, 1938 ss., con riferimento a una fattispecie nella quale il risarcimento era stato posto in essere dal socio occulto dell'ente autore dell'illecito.

²²⁸ Cfr. *supra*, §3.1.

²²⁹ V. in questo senso la lettura di V. MAIELLO, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità da reato dell'ente*, cit., 635 ss.: l'«ente 'pentito' fa ammenda ed impegna le proprie risorse

Gli esiti restrittivi che se ne ricavano, tuttavia, potrebbero porre quesiti delicati in relazione ad almeno due profili soggettivi, oggetto di una copiosa produzione giurisprudenziale nelle applicazioni dell'art. 62 n. 6 c.p., i quali, se riproposti nel contesto del d.lgs. n. 231/2001, potrebbero interessare da vicino le vicende che comportano la riparazione dei reati ambientali: si allude alla '*volontarietà*' della riparazione o alla necessaria '*provenienza dall'autore dell'illecito*' della stessa.

(i) Quanto al primo profilo, è in effetti pressoché pacifico, nell'interpretazione dell'art. 62 n. 6 c.p., che la riparazione debba corrispondere a una scelta che non è frutto di pressioni esterne: nella seconda parte dell'articolo se ne chiede esplicitamente la «spontaneità», ma è oggetto di contrastanti decisioni l'assunto che anche la prima sezione dell'alinea dedicata al risarcimento, che nulla dice in ordine al coefficiente soggettivo, implica una condotta (quantomeno) non condizionata da contestazioni o richieste da parte dell'autorità²³⁰.

Come rivelerà l'analisi dei modelli positivi di riparazione ambientale, peraltro, le azioni amministrative di bonifica e di ripristino, o anche il peculiare meccanismo di oblazione previsto in materia ambientale, si legano a contestazioni di responsabilità da parte dell'amministrazione: se si riproponesse il requisito della '*volontarietà*' anche nella riparazione prevista dalla '*parte generale*' del d.lgs. n. 231/2001, potrebbe essere quasi sempre esclusa la possibilità di riconoscere il premio all'ente quando si sia attivato per rimediare al reato ambientale.

(ii) Anche il requisito della diretta '*provenienza dall'autore dell'illecito*', già fatto proprio dalla giurisprudenza in materia di d.lgs. n. 231/2001, potrebbe rivelarsi un ostacolo al riconoscimento dei benefici per l'ente. Gli interrogativi che possono porsi sono numerosi: se una condotta di riparazione ambientale ridondante a favore dell'ente possa essere compiuta dalla persona fisica imputata in luogo dell'ente; oppure, se della

per neutralizzare, o minimizzare, le conseguenze dannose o pericolose connesse al reato» (635); «la pretesa pare manifestare vocazioni di prevenzione speciale e generale positivo-integratrice: attraverso il risarcimento l'ente si adopera 'in prima persona' per la tutela dei beni protetti, dimostrando il proprio ritorno ai valori dell'ordinamento» (639).

²³⁰ Nel senso di richiedere l'assenza di coazione: Cass. pen. sez. V, 7 marzo 2012 n.28896, in *DeJure* (in dottrina, ad es., T. PADOVANI, *L'attenuante dei risarcimento del danno e l'indennizzo assicurativo*, cit., 1187); di segno contrario, Cass. pen. sez. V, 27 dicembre 2017, n. 57373, in *ItalGiure*. V. per la casistica giurisprudenziale. Per ulteriore casistica giurisprudenziale, A. L. VERGINE (agg. da C. Pagella), sub *art. 62*, in E. DOLCINI - G.L. GATTA (diretto da), *Codice penale*, cit., 1350.

riparazione ambientale possano farsi carico istituti assicurativi o altri enti collegati all'attività della *societas* responsabile (si pensi a un'altra società dello stesso gruppo).

A questo proposito, però, una precisazione è doverosa. Questo 'profilo soggettivo' della fattispecie riparatoria non attiene alla necessità di riscontrare un particolare 'coefficiente psicologico' che accompagna l'attività riparatoria, quanto piuttosto – più 'a monte' – alla possibilità di imputare all'ente l'attività *post factum*. Se è così, posto che l'attività dell'ente si esplica sempre per mezzo di 'agenti', chiarire se la riparazione proviene dall'ente significa individuare un valido criterio di imputazione per stabilire che l'attività posta in essere da soggetti distinti dalla persona giuridica sia anche a questa riferibile.

Una volta messo in luce questo ulteriore problema di 'imputazione', aggiuntivo rispetto a quello normalmente vagliato nell'interpretazione dell'attenuante codicistica, non sembra un modo corretto di impostare il problema quello di riproporre acriticamente verso l'ente le indicazioni giurisprudenziali sul risarcimento operato da parte di terzi riguardanti l'art. 62 n. 6 c.p.²³¹ (che fra l'altro – se si considera ad esempio il caso dell'intervento delle assicurazioni per la responsabilità civile – non si sono mai assestate su una soluzione univoca e stabile²³²).

Occorrerebbe piuttosto chiedersi quale può essere un criterio tecnicamente e teleologicamente adeguato per giudicare che l'attività riparatoria provenga 'personalmente' dall'ente: deve trattarsi di un atto 'civilisticamente' imputabile all'ente secondo le norme dell'organizzazione interna? Occorre che la riparazione impegni solamente le risorse economiche appartenenti all'ente?

Si può dubitare della ragionevolezza della seconda soluzione, che pure sembrerebbe quella più in linea con l'esaltazione di profili specialpreventivi. Dal punto di vista concreto, se per premiare l'adempimento riparativo dell'ente occorresse la

²³¹ È questa l'impressione che si ricava invece da Cass. pen., n. 36083 del 2009, cit., che – sul presupposto che «trattasi di circostanza avente natura analoga a quella prevista dall'art. 62 c.p.» – richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'estensibilità al concorrente dell'attenuante del risarcimento del danno anche per l'interpretazione dell'art. 12 co. 2 lett. a) d.lgs. n. 231/2001 (Cass. pen., Sez. Un., 11 febbraio 2009, n. 5941, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 73 ss.).

²³² In proposito, la Corte Costituzionale (sent. 23 aprile 1998, n. 138, in *Cass. pen.*, 1998, 1079, con nota di L. BISORI) ha concluso per l'applicabilità dell'attenuante in caso di risarcimento della compagnia di assicurazione, ma la giurisprudenza ha via via interpretato restrittivamente il requisito della riferibilità personale al reo del risarcimento, ad es. nel caso in cui il contratto sia stato stipulato dalla persona che ha cagionato il sinistro. V. per la casistica, A. L. VERGINE (agg. da C. Pagella), sub *art. 62*, in E. DOLCINI-G.L. GATTA (diretto da), *Codice penale*, cit., 1352.

dimostrazione di un esborso ‘personale’ dell’ente, da cui ricavare idealmente un apprezzabile sforzo di ravvedimento, si potrebbe consentire l’applicazione dei benefici degli artt. 12 e 17 anche a fronte di condotte riparatorie piuttosto modeste: così sarebbe in tutti quei casi in cui le risorse ‘proprie’ della *societas* non consentano di provvedere a niente più di un ‘piccolo sforzo’ riparatorio (e ai fini dell’applicazione degli artt. 12 e 17, si è già detto, è sufficiente l’«adoperarsi» per rimediare, non occorre una integrale riparazione), una situazione che – per inciso – potrebbe non essere rara, se la liquidità normalmente disponibile a un’impresa non è gestita in previsione di far fronte ai costi di riparazione di danni ambientali.

D’altra parte, sul piano teleologico, è opportuno chiedersi perché mai l’ordinamento dovrebbe premiare come un ‘valore’ la dimostrazione di aver ‘dato fondo’ alle proprie risorse per la riparazione come se da questa circostanza si potessero trarre i sintomi di una ‘emenda personale’. In realtà – per fare un esempio – parrebbe molto più attenta al buon governo dell’impresa e alle conseguenze per la collettività di una cattiva gestione quella società che si preoccupi di gestire in anticipo i propri rischi stipulando una polizza assicurativa e che, nella malaugurata ipotesi che si verifichino incidenti ambientali, riesca a offrire un pieno risarcimento/riparazione del danno ambientale grazie all’intervento dell’assicurazione.

L’ampia opinabilità di queste considerazioni dovrebbe segnalare, prima di ogni altra possibile conclusione, le criticità che possono derivare dall’utilizzare come bussola dell’interpretazione la ricerca di non meglio definiti fenomeni di ‘resipiscenza’ dell’ente.

In secondo luogo – e per concludere su questo punto – possiamo rilevare che si sono già manifestati, ancor prima di confrontarci con i modelli positivi di riparazione ambientale, alcuni fattori potenzialmente oppositivi ad un pieno riconoscimento della ‘premiabilità 231’ in materia ambientale, dovuti alle possibili a letture eccessivamente ‘soggettivizzanti’ della riparazione delle conseguenze del reato valorizzata dal sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001, che evidentemente – per dare piena applicazione di questa parte della disciplina anche in questo settore di parte speciale – dovranno essere ragionevolmente accantonate.

4. La struttura incentivante del sistema sanzionatorio: considerazioni di sintesi.

4.1. Prevenzione ex ante vs. prevenzione ex post.

Nelle precedenti pagine sono stati ripercorsi i tratti distintivi del modello ‘incentivante’ delineato dai criteri di imputazione e dal sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001, che – come più volte ricordato – attraverso la corresponsabilizzazione in sede penale, trova il proprio principale obiettivo politico-criminale nell’orientare gli enti collettivi alla predisposizione di misure organizzative di minimizzazione del rischio di realizzazione di reati. Procediamo a ripercorrerli schematicamente.

Gli obiettivi preventivi possono essere raggiunti (i) *ante delictum*, attraverso l’incentivo ad autocontrollarsi fornito dall’esclusione di una responsabilità dell’ente per i reati commessi nel suo interesse e a suo vantaggio, e se non raggiunti sono riproposti (ii) *post delictum*, attraverso il rimedio tardivo alle disfunzioni organizzative, in questo caso dovendo l’ente pagare una sanzione pecuniaria ridotta e, in aggiunta, al fine di ottenere i benefici premiali più rilevanti, dovendo anche riparare le conseguenze del reato e mettere a disposizione i profitti della confisca.

Si può aggiungere che tra le due opzioni appena sembrano intercorrere rapporti di: (a) *omogeneità nello scopo finale*²³³: quello, appunto, di prevenzione o contenimento del rischio di reati, o se si preferisce, di *compliance*, di adeguamento alle aspettative ordinamentali di auto-organizzazione per il controllo delle violazioni; (b) *alternatività*: nessuna riparazione dell’ente è necessaria se il M.o.g. supera positivamente la valutazione giudiziale di idoneità e di efficace attuazione; (c) *preferenza per la prima opzione*: pur essendo premiata la riorganizzazione *pro futuro*, l’impossibilità di evitare una sanzione pecuniaria segnala la non indifferenza del fallimento del richiamo all’autocontrollo *ex ante*. In altre parole, l’ordinamento non resta indifferente alla circostanza che l’inadeguatezza preventiva abbia trovato il proprio precipitato nella realizzazione del reato-presupposto e – pur promettendo valutando positivamente la

²³³ Efficacemente C. PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell’ente e l’apparato sanzionatorio*, cit., 253: «La funzione preventiva ... radicata nel meccanismo dei modelli di prevenzione del rischio-reato, si distende, coerentemente, anche *post factum*»

reazione *ex post* – mantiene fermo con la sanzione pecuniaria l'appello a un'efficace gestione del rischio-reato *ex ante*²³⁴.

Fino a questo momento, comunque, ci si è limitati a descrivere struttura e teleologia delle sanzioni così come si presenta nel diritto positivo – 'in vitro', per così dire – mantenendoci aderenti al programma politico-criminale che emergeva dall'introduzione del d.lgs. n. 231/2001. Nell'ottica di apprezzare il rilievo della dimensione riparativa, anche ambientale, è opportuno adesso dar conto dell'attuale 'stato di salute' di questo sofisticato sistema di leve premiali.

Il giudizio condiviso fra gli interpreti, a vent'anni dall'entrata in vigore del decreto, è quello di uno scarso successo del 'primo programma', radicato nell'incentivo alla prevenzione *ex ante*, laddove invece si percepisce la vitalità del d.lgs. n. 231/2001 – quando non oscurata dal fenomeno della disapplicazione di fatto (su cui torneremo *infra*, Cap. 4, §2.2.4) – della componente di incentivo alla riparazione (latamente intesa) e alla definizione 'negoziale' dell'accusa²³⁵.

Le difficoltà di far entrare a pieno regime gli incentivi *ante factum*, in un lettura comune²³⁶, sono dovuti anzitutto alla difficoltà nella prassi di individuare, per le imprese, un ragionevole *standard* adeguatezza organizzativa, un insieme di parametri utile *ex ante* per l'adeguamento delle società ed *ex post* per i giudici nella prognosi postuma sulle scelte di gestione adottate per la gestione dei rischi.

La 'scommessa' della strategia incentivante, in buona sostanza, risiedeva nella previsione che tra regole 'eteronormate' – provenienti da fonti di *hard* o di *soft law* – e regole 'autonormate' – progressivamente coagulatesi nella cerchia dei destinatari del precetto sotto forma di linee guida, *best practices* aziendali, o altre forme di

²³⁴ C.E. PALIERO, *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica e rationale*, cit., 1124: «se è vero che l'offerta di una mitigazione del trattamento sanzionatore vale – certo – a confermare l'istanza di prevenzione individuale nei confronti dell'ente *anche dopo* la commissione del reato, tale architettura dimostra soprattutto la persistente predilezione del legislatore per l'ente che risponde *ex ante* alle istanze special-preventive imposte dall'ordinamento».

²³⁵ La sottolineatura è costante: a titolo esemplificativo, M. CAPUTO, *Colpevolezza della persona fisica e colpevolezza dell'ente nelle manovre sulla pena delle parti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 160 ss., 163 ss.; S. MANACORDA, *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, cit., 63; P. SEVERINO DI BENEDETTO, *La responsabilità dell'ente ex d. lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, cit., 1122, A. FIORELLA - N. SELVAGGI, *Dall'«utile» al «giusto». Il futuro dell'illecito dell'ente da reato nello "spazio globale"*, cit., 155 ss., 157; C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 534; V. MANES, *Realismo e concretezza nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, in *Giur. comm.*, 2021, 643 ss., 646.

²³⁶ V. gli Autori citati nella nota precedente.

standardizzazione della gestione precauzionale del rischio-reato – gli enti potessero procedere all’attività di costruzione e implementazione dei modelli ‘su misura’, sì, ma comunque confrontabili con una piattaforma di «*know-how* precauzionale-impeditivo»²³⁷ – un patrimonio di conoscenze consolidate e condivise nel momento storico in cui il fatto viene commesso circa i metodi di minimizzazione del rischio tipico – che in un momento successivo, il giudice penale avrebbe potuto individuare e impiegare – come mero ‘fruitore’ – quale parametro ‘oggettivato’ per compiere il proprio sindacato sul M.o.g.

Un circolo virtuoso che avrebbe richiesto – come si è scritto – un «cambiamento culturale che, ad oggi, non si è verificato»²³⁸. In effetti, se progressivamente si può riconoscere uno ‘sforzo’ del mondo imprenditoriale di diffondere e di legittimare una ‘cultura’ della *compliance*, la prassi giudiziale ancora restituisce poco materiale giurisprudenziale sulla valutazione idoneità²³⁹, dal quale fra l’altro non traspare una particolare inclinazione a penetrare a fondo nella ‘cultura delle organizzazioni complesse’, così come questo sindacato inevitabilmente richiederebbe²⁴⁰. Ancora troppe incertezze, in altre parole, avvolgono la scelta di impegnarsi a controllare il rischio-reato *ante factum*.

Per converso, se si mette a confronto il premio che si ottiene riparando (e possibilmente, ‘patteggiando’) con i prevedibili costi e gli imprevedibili esiti del processo penale, si può spiegare perché nella prassi a prevalere è la funzione riparatoria e di prevenzione *ex post* del d.lgs. n. 231/2001. Calata in una prospettiva economica – quella, del resto, che guida le scelte di gestione (anche processuale) di una società – l’insieme delle condotte riparatorie può risultare sempre conveniente, addirittura anche a prescindere dagli sforzi profusi per la adozione di un modello organizzativo *ante delictum*: consentendo di gestire le incertezze processuali, l’opzione di dimostrarsi

²³⁷ C.E. PALIERO, *Colpa di organizzazione e persone giuridiche* (2021), cit., 64 ss., 85.

²³⁸ C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, cit., 532; ID. *Ius sibi imponere*, cit., 137; V. in proposito anche le osservazioni di V. MONGILLO, *Presente e futuro della compliance penale*, in *Sist. pen.*, 11 gennaio 2022, 14 ss.

²³⁹ V. per una rassegna aggiornata delle pronunce in merito alla validazione del Modello, A. GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 267 ss., cui adde il recente decreto del G.i.p. Trib. Como, 29 gennaio 2020, in *Rivista231* (in merito C. PIERGALLINI, *La “maggiore età” della responsabilità dell’ente: nodi ermeneutici e pulsioni di riforma*, in *Arch. pen. web.*, 2020, 2 ss.).

²⁴⁰ C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, cit., 532. Emblematico, in proposito, il ruolo di controllo assegnato all’O.d.v. dalla Corte di cassazione nel celebre arresto Impregilo (Cass., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, cit., §5).

‘reattivi’ potrebbe essere quella privilegiata nelle scelte di strategia difensive da tutti gli enti incolpati, eventualmente anche da quelli che potrebbero documentare una progressa attività di gestione ‘virtuosa’ del rischio-reato²⁴¹.

Questa dinamica disfunzionale – che può trovare conferme anche in sentenze edite²⁴² – indebolisce inesorabilmente la funzione preventiva *ex ante* della sanzione punitiva contro gli enti e, di fatto, continua ad «erodere» gli spazi per una compiuta valorizzazione della colpevolezza di organizzazione²⁴³, contribuendo al ritardo giurisprudenziale – come in un circolo *vizioso* – nel fornire una prassi consolidata in tema di valutazione dei Modelli organizzativi.

Dunque, per concludere su questo punto, se è vero che in teoria vi è una omogeneità di scopo – nell’incentivare all’autocontrollo – la prassi dimostra che la logica riparatoria del decreto, attualmente, tende a porsi in un rapporto ‘antagonistico’ verso il raggiungimento del più ampio e preferibile obiettivo di prevenzione *ex ante*: alle incertezze e i costi del ‘primo programma’ viene preferita la prevedibilità e la convenienza del ‘secondo programma’.

4.2. Riparazione e prevenzione del reato.

In questo schema – prevenzione *ex ante* vs. prevenzione *ex post* – è possibile collocare adesso anche la riparazione *post factum* delle conseguenze del reato.

Il rapporto emerso tra l’incentivo alle condotte di riparazione delle conseguenze del reato e a quelle di riorganizzazione (che realizzano la prevenzione *ex post*) si può definire di ‘convergenza’, ma non di ‘confusione’.

²⁴¹ Questo atteggiamento della prassi è efficacemente sintetizzato da M. CAPUTO, *Colpevolezza della persona fisica e colpevolezza dell’ente*, cit., 164: il patteggiamento contribuisce «alla gestione dell’alea processuale, aiuta a contenere l’incertezza sui tempi e sui costi della *compliance*», sospinge «opportunisticamente a trovare un’intesa che metta fine alla partita processuale, se del caso accompagnata dalla revisione del modello, che in un’ottica *ex post* godrà del sigillo giudiziale, da spendere anche pro futuro».

²⁴² Si allude a quanto emerge dai patteggiamenti *ex d.lgs. n. 231/2001* editi, che vedono società di grandi dimensioni già provviste di modello di organizzazione scegliere comunque il patteggiamento a fronte della contestazione del d.lgs. n. 231/2001 accompagnata all’adozione di un nuovo modello organizzativo: v. es. Trib. Roma, 9 gennaio 2012, Banca Popolare Italiana, in *Dir. pen. cont.*; Trib. Milano, Uff. G.i.p., sent. 14 febbraio 2012, Esselunga, in *Dir. pen. cont.*

²⁴³ C. PIERGALLINI, *op. ult. cit.*, 534.

Convergenza, perché come detto, i benefici premiali più importanti tendono ad essere ricollegati alla contemporanea presenza di entrambe le attività rimediali *post factum* (considerata la struttura dei premi predisposti dagli art. 12 co. 3, 17, 49, 78) e, perché, una volta combinate le due condotte – in oltre alla restituzione del profitto – si viene a delineare la forma più completa di «rielaborazione del conflitto sociale» presa di mira dal d.lgs. n. 231/2001²⁴⁴. In questo senso la riparazione si accompagna e non si pone in tensione – anzi – con la logica di prevenzione speciale del sistema sanzionatorio e di incentivo alla riorganizzazione *ex post* (*supra*, §3.2).

Non confusione – si è precisato – sia per l’eterogeneità delle attività materiali premiate, sia perché la *ratio* associabile alla riduzione delle sanzioni punitive per la riparazione delle conseguenze del reato – in sé considerata – è solo in parte sovrapponibile a quella per la riduzione per l’adozione del modello ‘rimediale’, componendosi verosimilmente anche di un’anima ‘oggettiva’.

Sotto il primo profilo, la circostanza che si tratti di una condotta ulteriore e diversa da quella già incentivata *ex ante* – adozione/efficace attuazione del M.o.g. – fa sì che il richiamo alla riparazione delle conseguenze del reato concorra in minore misura all’indebolimento dell’incentivo alla prevenzione *ex ante* che abbiamo rilevato, invece, in riferimento allo stimolo alla riorganizzazione *ex post*: la riparazione, come la consegna del profitto ai fini della confisca, arricchisce il compendio di ‘oneri’ a cui la persona giuridica deve dare soddisfazione per poter ottenere i benefici premiali, non bastando attivarsi tardivamente per l’autocontrollo del rischio-reato. L’opzione collaborativa *ex post* diventa più ‘costosa’: a seconda dell’onere economico per la riparazione, potrebbero quasi riproporsi quelle considerazioni – che spesso si leggono a proposito delle prestazioni riparatorie nel sistema sanzionatorio penale – che vedono nella subordinazione di benefici premiali a oneri riparatori il recupero di una componente sanzionatoria-afflittiva tipica della pena²⁴⁵. In questo caso, evidentemente, l’alternativa incentivante è da apprezzarsi soprattutto in riferimento alla più penetrante

²⁴⁴ Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., §6.1.

²⁴⁵ Lo sottolineano M. PELISSERO, *Responsabilità degli enti*, cit., 777, 786-787; M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione*, cit., 362-364; cfr. anche G. FLORA, *Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di “metamorfosi” della sanzione penale?*, cit., 1401. Sulle condotte riparatorie come sostanziali ‘sostitutivi’ della pena, v. sin d’ora, F. PALAZZO, *Sanzione e riparazione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de lege ferenda*, in *Studi in onore di Mauro Ronco*, Torino, 2017, 421 e cfr. *infra* le considerazioni in materia ambientale del Cap. 3.

minaccia della sanzione interdittiva, potendo ben essere che la pena pecuniaria sia economicamente meno gravosa di un'attività riparativa²⁴⁶.

Riguardo al secondo profilo, nei limiti di quanto è stato possibile approfondire per il successivo confronto con l'applicazione al diritto penale dell'ambiente, è emerso che la riduzione per la riparazione delle conseguenze, costituendo del un'attività contro-offensiva, trova verosimilmente anche una *ratio* 'oggettiva' di salvaguardia *ex post* del bene giuridico, e tuttavia, contestualizzata nella complessiva condotta post-fatto dell'ente, si presta anche a una lettura in chiave special-preventiva (*supra* §3.2). A questo proposito, abbiamo anche potuto verificare come non sia consigliabile, quantomeno per trarne conseguenze nell'interpretazione degli artt. 12 e 17, riproporre le coloriture più eticamente connotate del ravvedimento spesso evocate nel diritto penale delle persone fisiche: fenomeni di 'resipiscenza' o 'pentimento' dell'ente, dai confini quantomeno incerti, risultano poco adatti a fornire nitide direttrici interpretative (*supra*, §3.2.1).

²⁴⁶ Su questo aspetto, torneremo *infra*, Cap. 4, §1.

Capitolo 3

La riparazione ambientale nel diritto positivo:

ricognizione del fenomeno e ruolo dell'ente collettivo

SOMMARIO: 1. La c.d. funzione ripristinatoria del diritto penale ambientale: note introduttive. – 1.1. Funzione ripristinatoria, riparazione e risarcimento. – 1.2. Riparazione ambientale e giustizia riparativa. – 1.3. Riparazione ambientale e premialità. – 2. La riparazione in materia ambientale: ricognizione normativa. – 2.1. La sospensione condizionale subordinata agli obblighi di ripristino nella prima legislazione penale ambientale e nella vigente normativa. Il problema degli obblighi di ripristino nelle sentenze di condanna per reati contravvenzionali. – 2.2. Gli altri istituti ripristinatori nel Testo Unico Ambientale. La bonifica e la riparazione attenuante. – 2.3. Gli sviluppi della l. n. 68/2015: a) ordini e incentivi al ripristino nel contesto dei delitti ambientali. – 2.4 (segue) b) le novità in ambito contravvenzionale: la procedura per la regolarizzazione delle contravvenzioni e le interferenze tra delitti ambientali e bonifica dei siti. – 2.5. Un quadro di sintesi della riparazione ambientale nell'attuale legislazione penale. – 3. La riparazione ambientale tra individuo ed ente collettivo: il ruolo della persona giuridica nelle norme sulla riparazione indirizzate alla persona fisica. – 3.1. Le prestazioni 'infungibili': l'esempio storico della Legge Merli e la nuova procedura di estinzione delle contravvenzioni. – 3.2. Il rinvio alle misure ripristinatorie definite nel d.lgs. n. 152/2006 e la partecipazione dell'ente ai procedimenti amministrativi e civili. – 3.3. Il caso regolato: gli ordini di ripristino *ex art. 452-duodecies* c.p. – 3.4. Le ipotesi di riparazione indeterminata nei contenuti: l'attenuante dell'art. 140 d.lgs. n. 152/2006 e altre norme rilevanti del Codice Penale. – 3.5. Osservazioni di sintesi.

1. La c.d. funzione ripristinatoria del diritto penale ambientale: note introduttive.

Nella letteratura che si occupa del c.d. diritto penale dell'ambiente, si osserva frequentemente che il legislatore fa ampio ricorso – in questo settore più che in altri – a istituti che assumono una funzione 'ripristinativa', spesso strutturati come norme di carattere 'premiante'²⁴⁷.

²⁴⁷ Lo si sottolinea almeno a partire da F. PALAZZO, *Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell'ambiente*, cit., 549 ss., 571 ss., e L. BISORI, *Gli istituti ripristinatori nel diritto penale dell'ambiente*, ivi, 597 ss.; v. ora i saggi di C. PERINI, *La riparazione dell'offesa a carico di beni collettivi: spunti dai reati ambientali*, cit., 959 ss.; C. RUGA RIVA, *Bonifica e ripristino nel diritto penale*

Con ciò si allude all'insieme di quelle previsioni che – designate dal legislatore mediante l'utilizzo di una serie di espressioni fra loro non sovrapponibili (e alcune delle quali dotate di un significato tecnico definito dal d.lgs. n. 152/2006) – corrispondono, con un certo grado di approssimazione, ad attività di reintegrazione totale o parziale di 'offese ambientali': «riparazione», «regolarizzazione», «ripristino», «messa in sicurezza», «recupero», «risanamento» dell'ambiente, o ancora le ipotesi – paradigmatiche nel panorama della funzione ripristinatoria ambientale – di «bonifica».

Il complesso delle disposizioni speciali che corrispondono a queste caratteristiche – come vedremo – appare frammentario e disorganico: sono norme dotate di uno spazio applicativo limitato ad alcuni più o meno ristretti sottoinsiemi di reati ambientali e che, sotto il profilo della natura giuridica, si vedono associate le più varie fisionomie.

In effetti, nell'ampia nozione di 'funzione ripristinatoria' del diritto penale ambientale, vengono raccolte attività di riparazione ambientale che si rapportano con la sanzione penale in modi differenti²⁴⁸: aggiungendosi a essa (gli ordini di ripristino), giustificando l'astensione o una riduzione della pena (istituti che incidono sulla punibilità, attenuanti), o anche costituendo la condotta doverosa di obblighi penalmente sanzionati (il delitto di omessa bonifica).

Per introdurre e delimitare questo settore dell'indagine è opportuno anzitutto definire più precisamente i caratteri tipici della 'riparazione ambientale' che andremo ad approfondire.

Prima di tutto, al fine di offrire un pur sommario ambientamento introduttivo, si proporrà un 'posizionamento' di questi strumenti normativi nell'ambito delle aree

dell'ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità e la natura degli obblighi ripristinatori, in *Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, 719 ss., e ampiamente A. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, 2020, 55 ss.; D. FRANZIN, *Governo penale dell'ambiente e non punibilità condizionata*, Napoli, 2018, 7 ss., 77 ss.; nonché, nel quadro di un'indagine dedicata allo sviluppo di un modello di pena 'prescrittiva/reintegratoria', M. DOVA, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, Torino, 2017, 104 ss.; V. pure, nei trattati e manuali, G. AMARELLI, *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, 2019, 143 ss.; C. RUGA RIVA, *Parte generale*, ivi, 20 ss.; M. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, in A. FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2019, 479.

²⁴⁸ A. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale*, cit., 1 ss.; C. RUGA RIVA, *Parte generale*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, 20 ss.; v. già L. BISORI, *Gli istituti ripristinatori*, cit., 597 ss.

concettuali che vengono più spesso associate all'idea di riparazione: ripristino, risarcimento del danno, giustizia riparativa, premialità (v. §§1.1, 1.2, 1.3).

In seguito, si procederà a una breve ricognizione della normativa rilevante (v. §2), che sarà presentata – in linea di massima – nell'ordine con cui le varie figure normative hanno fatto la propria comparsa nell'ordinamento, nell'ambito di quella continua stratificazione della legislazione penale ambientale che, iniziata negli anni settanta, è giunta allo stadio attuale con la legge di introduzione dei delitti ambientali.

Infine, per introdurre il problema dei rapporti di questo settore normativo con il d.lgs. n. 231/2001, si cercherà di chiarire se quelle norme indirizzate alla persona fisica che danno rilevanza all'attività riparatoria individuale comportino anche un'attivazione della persona giuridica, laddove l'individuo agisca nel contesto di un ente collettivo (v. §3).

1.1. Funzione ripristinatoria, riparazione e risarcimento.

La 'funzione ripristinatoria', com'è noto, è tipica di misure che si collocano al di fuori della materia penale, segnatamente nei settori civile e amministrativo dell'ordinamento²⁴⁹. La circostanza che il reo sia chiamato a tenere condotte analoghe o coincidenti alle misure ripristinatorie previste in materia amministrativa può spiegare, tuttavia, l'ampio ricorso a questa espressione anche nel vocabolario corrente del diritto penale dell'ambiente.

Si può infatti osservare – senza con ciò arrischiarci in un'area disciplinare vasta e articolata qual è il diritto ambientale nelle sue componenti extra-penalistiche – che le disposizioni del *Titolo II Parte VI* del d.lgs. n. 152/2006 definiscono la disciplina delle misure amministrative di ripristino (art. 306 d.lgs. cit.) e, a un tempo, costituiscono il contenuto di una pluralità di attività riparatorie a cui la legislazione penale ambientale

²⁴⁹ Sulla distinzione tra misure/sanzioni ripristinatorie e sanzione penale, v. ad es. N. BOBBIO, voce *Sanzione*, in *Novissimo Dig. it.*, XVI, Torino, 1969, 530 ss.; P. NUVOLONE, voce *Pena* (dir. pen.), in *Enc. Dir.*, XXXII, Milano, 1982, 787; T. PADOVANI, *Lectio brevis sulla sanzione*, in F.D. BUSNELLI – G. SCALFI (a cura di), *Le pene private*, Milano, 1985, 55 ss. Più nettamente, per la distinzione delle misure ripristinatorie dalle sanzioni – sebbene in uno studio dedicato alla sola sanzione amministrativa – cfr. C.E. PALIERO – A. TRAVI, *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, Milano, 1988, 1 ss., spec. 42-44, e v. *infra* nt. 256.

dà rilevanza per mezzo di opportuni richiami alle norme extra-penali: vuoi sotto forma di ordini che possono essere impartiti nella sentenza di condanna (in questo caso, il giudice penale si sostituisce nel ruolo dell'autorità amministrativa per impartire la misura di ripristino), vuoi nell'ambito di norme che incoraggiano la riparazione *post factum* secondo le modalità proceduralizzate dalla legge. Considerazioni analoghe si possono riproporre anche per il *corpus* disciplinare della bonifica dei siti contaminati (art. 242 ss. d.lgs. cit.) (v. *infra* §3.2).

Se si volesse individuare una nozione di uso più consueto nel terreno penalistico, che possa nondimeno acconsentire a ricomprendere le attività di ripristino e le altre condotte *lato sensu* restitutorie ampiamente rintracciabili nella legislazione ambientale, si potrebbe far riferimento al concetto di 'riparazione'²⁵⁰: un termine che non è dotato di un significato univoco nel diritto positivo²⁵¹, ma che comunque, impiegato in un'accezione ampia e piuttosto diffusa nel lessico dottrinale²⁵² – meno ristretta di quella di giustizia riparativa su cui si tornerà in seguito –, include tutte quelle attività compiute dal reo orientate alla reintegrazione delle conseguenze offensive del reato e al ristoro dei pregiudizi civilistici che ne sono derivati (il risarcimento del danno, le restituzioni)²⁵³.

Fra l'altro, è interessante notare come la distinzione dei due diversi profili ora accennati, che corrisponde in linea di massima alla tradizionale differenza tra danno civile e offesa del reato²⁵⁴, tende a perdere di consistenza nell'area di parte speciale qui

²⁵⁰ Adotta questa terminologia C. PERINI, *La riparazione dell'offesa a carico di beni collettivi*, cit., 959 ss.

²⁵¹ La nozione legislativa di «riparazione» assume, a ben vedere, una pluralità di significati, riferendosi anche a fattispecie del tutto eterogenee a quelle qui prese in considerazione: per un quadro critico, S. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione» come sanzione civile e come causa estintiva del reato*, in *Studi in onore di Emilio Dolcini*, 554 ss.

²⁵² A titolo meramente esemplificativo, v. F. PALAZZO, *Sanzione e riparazione all'interno dell'ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de lege ferenda*, in *Studi in onore di Mauro Ronco*, Torino, 2017, 421, nonché, anche per la distinzione con i caratteri della 'giustizia riparativa', G. MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, in *Enc. Dir., Annali*, 2017, 474 ss. In proposito, v. anche *infra* §1.2.

²⁵³ Per quanto riguarda l'elisione dei profili offensivi, la formula legislativa più usata in proposito è quella della «eliminazione» delle «conseguenze dannose o pericolose» del reato, fonte di dubbi interpretativi: v. *supra* nt. 187, ma come si dirà *infra* nel testo, in materia ambientale è verosimilmente sufficiente una nozione generica di 'riparazione'.

²⁵⁴ Per la distinzione tra *danno civile* e *offesa*, che innerva molteplici disposizioni del codice penale (anche di contenuto *lato sensu* riparatorio) e alcuni profili essenziali della disciplina processuale, cfr., anche per ulteriori riferimenti, D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., 53 ss., 246 ss.; M. ROMANO, *sub art. 185*, in *Commentario Sistematico*, III, cit., 350 ss..

in esame; anzi, si può dire che sia la stessa disciplina normativa che fomenta la sovrapposibilità di questi due profili: le misure di ripristino disciplinate dalle norme amministrative – oltre a essere in vario modo richiamate dalle norme penali – coincidono anche con il contenuto del risarcimento in forma specifica, che è la conseguenza ordinaria della responsabilità *civile* per danno all’ambiente (art. 311 co. 2 d.lgs. cit)²⁵⁵.

Le sovrapposizioni che si vengono a instaurare tra istituti appartenenti a branche del diritto differenti, se per un verso tendono a offuscare i contorni di categorie giuridiche consolidate – soprattutto del diritto civile e del diritto amministrativo²⁵⁶ –, nel contesto penalistico possono facilitare l’impiego di un concetto di ‘*riparazione*’ generico, atto a designare l’insieme delle attività di reintegrazione dell’ambiente successive alla commissione del reato, senza la stringente necessità di distinguere tra condotte che ristorano le conseguenze civili e quelle che riparano i profili offensivi del reato.

L’osservazione ci è utile anche per evidenziare un altro aspetto: se è vero che il complesso delle norme penali speciali qui oggetto d’attenzione si pone – come talora si sottolinea²⁵⁷ – in relazione di continuità con i principi e gli obbiettivi del diritto dell’Unione Europea in tema di *danno ambientale* (soprattutto, quelli di «correzione alla fonte» del danno ambientale e il principio «chi inquina paga»)²⁵⁸, ciò non significa

²⁵⁵ È questo l’assetto risultante dalla modifica dell’art. 311 d.lgs. n. 152/2006 ad opera della l. 6 agosto 2013, n. 97: in proposito, anche per riferimenti sull’evoluzione storica, v. G. CECCHERINI, *Responsabilità ambientale e danni da immissioni civili*, in E. NAVARRETTA (a cura di), *La responsabilità civile*, 2021, 2521 ss.

²⁵⁶ Basti pensare, ad esempio, che la misura amministrativa ripristinatoria viene qui a fondarsi sui medesimi presupposti della responsabilità civile per danno ambientale, assumendo una connotazione sanzionatoria che tradizionalmente le è estranea: v. per un’aggiornata analisi del problema, A. PORPORATO, *Misure ripristinatorie. Governo del territorio, ambiente, beni culturali e paesaggio*, Torino, 2018, 9 ss.

²⁵⁷ C. RUGA RIVA, *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell’ambiente*, cit., 720.

²⁵⁸ L’attuale quadro dei principi di riferimento (v. art. 191 T.F.U.E. e direttiva 2004/35/CE), si presenta schematicamente nei seguenti termini. Priorità è data alla gestione *ex ante* del danno ambientale, linea guida che si traduce a sua volta in due principi: il *principio di precauzione*, che in caso di rischi incerti richiede di adottare, tra le varie possibili, la decisione maggiormente orientata a cautela; il principio dell’*azione preventiva*, che in caso di rischi scientificamente certi mira a evitare ogni effetto dannoso prevedibile, in via preferenziale rispetto ad una riparazione del danno *ex post* che può risultare più costosa e non integralmente conseguibile. Nel caso in cui si verificano danni e deterioramenti ambientali, quindi in una dinamica *ex post*, l’azione di tutela dovrà essere guidata da: il *principio di correzione, in via prioritaria alla fonte*, dei danni causati all’ambiente, che impone di individuare la causa dell’inquinamento e di provvedere a ridurlo e impedirne la prosecuzione con le misure appropriate; principio di attribuzione dei costi di ripristino all’inquinatore (“*chi inquina paga*”), un principio che

che lo stesso non risulti altrettanto coerente con la prospettiva della riparazione o della neutralizzazione dell'offesa ambientale, in piena sintonia con gli scopi di tutela del bene giuridico tradizionalmente assegnati alla pena²⁵⁹.

1.2. Riparazione ambientale e giustizia riparativa.

Da tenere distinti dai modelli positivi di ripristino/riparazione sono i metodi conciliativi tipici del paradigma concettuale della 'giustizia riparativa' (la c.d. *restorative justice*)²⁶⁰. Nelle forme finora declinate nel nostro ordinamento, infatti, la riparazione ambientale trova spazio solo nei rapporti tra le autorità (giudici penali, autorità amministrative) e l'autore del reato²⁶¹.

Questo carattere si palesa senza dubbi quando il ripristino costituisce l'oggetto di un ordine impartito dal giudice penale in una sentenza, aggiuntivo alla condanna, ma – come vedremo con qualche precisazione – anche l'incoraggiamento per mezzo delle tecniche premiali implica, in un modo o nell'altro, il compimento di un'attività sotto l'egida delle autorità amministrative, o comunque una valutazione giudiziale *ex post* della congruità dell'attività riparatoria.

La partecipazione delle vittime o della comunità è sostanzialmente preclusa: certamente lo è nel procedimento amministrativo – che non offre una specifica tutela ai

attraverso la minaccia del risarcimento del danno mira a indurre gli operatori economici a contenere l'impatto ambientale delle proprie iniziative e, laddove eventualmente il danno si verifichi, a individuare il responsabile dell'inquinamento quale obbligato, sul piano economico, per provvedere a rimuoverne le conseguenze. *Amplius*, A. CROSETTI – R. FERRARA – F. FRACCHIA – N. OLIVETTI RASON, *Introduzione al diritto dell'ambiente*, Roma-Bari, 2018, 25 ss.

²⁵⁹ Non pare un caso che il documento diffuso dalla Commissione Europea nell'ambito della preparazione di una nuova direttiva per i reati ambientali – proposta dalla Commissione il 15 dicembre 2021 – ribadisce la necessità di una stretta correlazione tra «*remediation*» all'«*environemntal harm*» conseguente al reato e misure rimediale previste dalla direttiva in tema di danno ambientale: v. *Combating environmental crimes and related infringements. Environmental Compliance Assurance, Guidance Document*, 102 ss. (reperibile in *publications.europa.eu*).

²⁶⁰ Sottolineano la diversità dei due fenomeni G. ROTOLO, 'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli innovativi di tutela. *Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018, 33, e C. PERINI, *La riparazione dell'offesa a carico di beni collettivi*, cit., 967, che indica spunti per addivenire a modelli più 'partecipati' di riparazione ambientale.

²⁶¹ C. PERINI, *loc. ult. cit.* V. anche *infra*, §3.1 e §3.2, per la spiegazione di alcune di queste dinamiche.

danni alla salute o al patrimonio subiti da privati²⁶² – e anche nel procedimento penale, dove – al più – può essere ammessa la costituzione di associazioni esponenziali di interessi ambientali²⁶³, ma in quella dinamica di partecipazione ‘conflittuale’, non riparativa, tipica del giudizio penale.

Nello scenario attuale, in definitiva, mancano alla riparazione ambientale quelle caratteristiche del *dialogo*, di *autoresponsabilizzazione* dell’autore del reato, del *coinvolgimento* e della *riconciliazione* delle parti, cioè quei profili essenziali che – quantomeno – rappresentano il minimo comune denominatore delle definizioni più accreditate del modello di *restorative justice* strettamente inteso²⁶⁴.

Ciò peraltro non significa che siano inconcepibili forme di giustizia riparativa che possano opportunamente ‘integrare’ il tradizionale paradigma punitivo del diritto penale²⁶⁵: anzi, è questa una prospettiva coltivata solo negli ultimi anni in materia

²⁶² L’art. 309 del d.lgs. 152/2006 prevede, in attuazione dell’art. 12 direttiva 2004/35/CE che alcuni soggetti, tra cui anche «persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale [...] possono presentare al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare [...] denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente». Si tratta tuttavia di un potere di ‘denuncia’ atto a contrastare l’inerzia degli apparati amministrativi nell’adozione di misure di prevenzione, precauzione e contenimento del danno o a fornire ‘osservazioni’ (nei trattati, cfr. criticamente D. SICLARI, *La democrazia ambientale nel quadro dei diritti partecipativi e dell’accesso all’informazione ambientale*, in A. CROSETTI – R. FERRARA – S. GRASSI – M.A. SANDULLI (dir. da), *Trattato di Diritto dell’Ambiente. Vol. 2. I procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente*, Milano 2014, 493 ss.). Gli stessi soggetti sono invitati a presentare ‘osservazioni’ nell’ambito dell’istruttoria delle misure per il ripristino ambientale (art. 306 co. 5. D.lgs. cit.).

²⁶³ Peraltro, non quale parte civile del danno ambientale – legittimazione che spetta esclusivamente al Ministero dell’Ambiente (art. 311 d.lgs. n. 152/2006) – ma solo per tutelare «danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico, di natura pubblica, della lesione dell’ambiente come bene pubblico»: così Corte Cost., sent. 1 giugno 2016, n. 126. Sulla legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste v. P. FIMIANI, *La tutela penale dell’ambiente*, Milano, 2015, 42 ss.; L. RAMACCI, *Diritto penale dell’ambiente*, Piacenza, 2021, 43 ss. Una critica di questo assetto – sostanzialmente simile a quello vigente a partire dall’introduzione del danno ambientale nel 1986 – già in F. BRICOLA, *Riforma del processo penale e diritto sostanziale*, in ID., *Politica criminale e scienza del diritto penale*, Bologna, 1997, 267-268.

²⁶⁴ Sulla definizione (e sul ‘problema definitorio’) della *restorative justice*, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003, 43 ss., spec. 90 ss.; ID., *Giustizia riparativa*, cit., 469 ss.; v. anche il documento *La giustizia riparativa. Problemi definitivi, tipologia e caratteristiche dei programmi di giustizia riparativa*, redatto dal Tavolo 13 - *Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato nell’ambito degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale 2015-2016* (reperibile su giustizia.it).

²⁶⁵ Sulle prospettive di integrazione tra giustizia riparativa e giustizia ‘punitiva’, cfr., tra le altre, le riflessioni di G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., 387 ss.; C.E. PALIERO, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Urbino, 23-24 settembre 2005, Milano, 2007, 113 ss.; F. PALAZZO, *Sanzione e riparazione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano*, cit., 425 ss.

ambientale, che può promettere anche risvolti fruttuosi²⁶⁶. Per fare solo un esempio, si considerino quelle situazioni di ‘disastro’ causate nell’ambito di attività imprenditoriali, nelle quali emergano fenomeni di stretta dipendenza economica tra la popolazione interessata dalla dannosità ambientale e l’impresa inquinante: nel contesto di conflitti sociali di tale portata e complessità, un ruolo puramente ‘repressivo’ del diritto penale è stato messo in dubbio, quantomeno perché colpire la *corporation* e i suoi attori individuali indiscriminatamente finirebbe per avere effetti pregiudizievoli – sul piano economico e sociale – verso le stesse vittime del reato²⁶⁷.

1.3. Riparazione ambientale e premialità.

Anche il riferimento all’area concettuale della ‘premialità’ richiede qualche precisazione, sia perché – come già detto – non tutti gli istituti a cui faremo riferimento promettono un premio per la riparazione, costituendo in alcuni casi misure disposte coattivamente nella sentenza di condanna, sia perché il rischio di riferirsi ad una generica ‘premialità ambientale’ è quello di disperdere le peculiarità proprie delle numerose ed eterogenee previsioni normative, foriere di conseguenze – come diremo meglio – nello studio dei rapporti con le sanzioni punitive *ex d.lgs. n. 231/2001*.

Per introdurre il tema, del lessema premialità – senza entrare nel problema definitorio che da sempre ne accompagna l’uso nel diritto penale²⁶⁸ – sarà qui adottata

²⁶⁶ La discussione sui modelli di *restorative justice* valorizzabili in questo contesto si sta intensificando negli ultimi anni: cfr. R. WHITE, *Reparative Justice, Environmental Crime and Penalties for the Powerful*, in *Crim. L. Soc. Ch.*, 2017, 117 ss. Nella discussione italiana si segnalano G. MANNOZZI – V. MOLTENI, *Restorative justice methods in conflicts related to environmental crimes*, in C. ZAMITH BOIN AGUIAR – J. SALM – K. ROCANDA, (a cura di), *Restorative justice and the environment*, Brasilia, 2022, 49 ss., nonché, con specifico riguardo all’ordinamento interno, C. MAZZUCATO, *La giustizia riparativa in ambito penale ambientale. Confini e rischi, percorsi e potenzialità*, in *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, Milano, 2016, 134 ss.

²⁶⁷ L’idea è discussa in A. NIETO MARTÍN, *Justicia empresarial restaurativa y víctimas corporativas*, in *Leg. Pen.*, 17 marzo 2021, 1 ss.; sul problema della dipendenza economica tra vittime ambientali e grandi *corporation* v. – tra i pochi studi approfonditi sulla vittima della *corporation* – E. SAAD DINIZ, *Victimología Corporativa*, Valencia, 2020, 172 ss.

²⁶⁸ Anche perché – si osservava nei primi celebri scritti di approfondimento penalistico dell’argomento – se per premialità si dovesse intendere la comminatoria di una «sanzione positiva», seguendo il lessico in uso nel dibattito filosofico e di teoria del diritto (v. N. BOBBIO, *Le sanzioni positive*, in ID., *Dalla struttura alla funzione*, ult. ed., Roma-Bari, 2007, 21 ss.), vale a dire la prospettiva di un premio come «conseguenza favorevole nella quale si sostanzia l’incoraggiamento a tenere il comportamento

un'accezione estensiva, che include tutte quelle figure normative che dietro la promessa di effetti favorevoli sul piano sanzionatorio incoraggiano il reo ad adottare condotte che l'ordinamento intende promuovere nella fase post-delittuosa²⁶⁹.

Il fenomeno di espansione negli ultimi decenni di questa categoria di disposizioni è a tutti noto: il modello più nitido di premialità coincideva, nell'impianto originario del Codice Penale, con alcune cause di non punibilità sopravvenuta e attenuanti strettamente connesse all'idea della regressione offensiva entro soglie temporali ben definite²⁷⁰; via via, il catalogo della premialità si è arricchito di disposizioni che, da un lato, incoraggiano condotte in certa misura estranee al piano dell'offesa e agli scopi della pena (premi per la collaborazione processuale, 'condoni' e, soprattutto negli ultimi anni, istituti ispirati a logiche negoziali, di mediazione, o di c.d. *diversion*²⁷¹), e che, dall'altro, 'alterano' la sequenza tra commissione del reato e

desiderabile determinato dalla norma», la premialità esprimerebbe in realtà una «funzione antitetica» a quella dalla sanzione penale, incentrata sullo schema «trasgressione-conseguenza»: così F. BRICOLA, *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in *Diritto premiale e sistema penale*, Milano, 1983, 123, che ammette comunque che «figure premiali [assolvano] a una funzione di tutela dei beni, quando la contro-azione 'incoraggiata' consiste nell'eliminazione o attenuazione del danno o del pericolo in cui si è concretata l'offesa» (*ivi*, 126 ss.). Per le prospettive di valorizzazione della sanzione positiva come alternativa alla sanzione penale, v. inoltre i rilievi di C.E. PALIERO, *Minima non curat praetor. Iperτροφία del diritto penale decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985, 123 ss., ove anche ampi riferimenti alla discussione in ordine alle tesi di BOBBIO e LUMIA. Sul problema definitorio della 'premierità' in genere, F. PALAZZO, *La recente legislazione penale*, 3 ed., Milano, 1985, 191 ss.; E. MUSCO, *La premialità nel diritto penale*, in *Convengo in ricordo di Pietro Nuvolone: La legislazione premiale*, Milano, 1987, 115-116; nella manualistica odierna, D. PULITANÒ, *Diritto penale*, 9 ed., Torino, 2021, 434 ss.

²⁶⁹ Per questa ampia definizione, ad es., C. RUGA RIVA, *Il premio per la collaborazione processuale*, Milano, 2002, 6 ss.

²⁷⁰ T. PADOVANI, *La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di "ravvedimento"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 532 ss.; ID., *Il traffico delle indulgenze. «Premio e «corrispettivo» nella dinamica della punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 406 ss. Si eccettua da queste indicazioni essenziali tutto ciò che attiene alla c.d. premialità penitenziaria.

²⁷¹ Per rendersi conto della continua espansione del catalogo delle norme che introducono momenti di 'flessibilità' nella risposta punitiva basati su una logica premiale, basta ripercorrere alcune letture del fenomeno che – successivamente ai primi scritti fondamentali della materia, collocabili negli anni '80 – sono state autorevolmente proposte nel corso degli anni: tra gli altri, in ordine cronologico e con accenti su profili diversi, A. DI MARTINO, *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, Milano, 1998, 233 ss.; L. EUSEBI, *Forme e problemi della premialità nel diritto penale*, in *St. Iuris*, 3, 2001, 273 ss.; F. GIUNTA, *Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, 343 ss.; C. PIERGALLINI, *Fondamento, funzioni e limiti delle moderne forme di impunità retroattiva*, *ivi*, 1653 ss.; M. DONINI, *Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente*, in *Scritti in onore di Franco Coppi*, 2011, 871 ss.; ID., *Compliance, negozialità e giustizia riparativa nei processi per reati economici*, in *Studi in onore di Emilio Dolcini*, 579 ss.; C. PIERGALLINI, *Pene 'private' e prevenzione penale: antitesi o sincrasi?*, *ivi*, 631 ss.; G.A. DE FRANCESCO, *La premialità e la non punibilità tra dogmi e pragmatismo*, in *Leg. pen.*, 2 settembre 2019, 1 ss.; F. PALAZZO, *La non-punibilità: una buona carta da giocare oculatamente*, in *Sist. Pen.*, 19 dicembre 2019; R. BARTOLI, *Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma punitivo reattivo-premierale. Una prima riflessione*, in *Studi in onore di Antonio Fiorella*, Roma, 2020, 467 ss.

inflizione della pena in modi e momenti diversi, spesso intervenendo nelle fasi processuali più precoci (si pensi solo alla categoria ormai estremamente popolata e diversificata delle cause di estinzione del reato).

In questo contesto evolutivo, qui solo sommariamente tratteggiato²⁷², le ipotesi di c.d. premialità ambientale sembrano a prima vista corrispondere alle più tradizionali ipotesi di premio per una condotta ‘contro-offensiva’, consistendo in azioni che intervengono per conseguire una salvaguardia, pur tardiva, dell’interesse tutelato²⁷³.

A ben vedere, però, al di là di questa nota comune – l’inerenza di queste contro-condotte ai profili offensivi del fatto – è bene chiarire sin d’ora che i contenuti tipici delle attività riparatorie, gli effetti e le logiche sottese a ciascuna delle ipotesi di premialità ambientale non sono agevolmente riducibili ad una categoria unitaria.

Al di là delle differenze in ordine alle tipologie di attività ‘sollecitata’, che risulteranno più chiare dopo una ricognizione normativa (v. *infra* §2.5), si può già anticipare che solo le *attenuanti* per la riparazione si manifestano come ipotesi di ‘regressione offensiva’ non distanti dalle originarie ipotesi codicistiche (v. *infra*, 2.3), mentre la *non punibilità sopravvenuta* è un effetto che si inserisce in un meccanismo premiale ben più complesso di quelli ‘tradizionali’, quello della bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. n. 152/2006), che ricompensa la riparazione e punisce la non-riparazione (v. *infra*, 2.2)., e che deve raccordarsi – non senza difficoltà pratiche – con la corrispondente azione di tutela amministrativa dell’ambiente.

In altri casi, il legislatore ha preferito ritagliare uno spazio di incentivo alla riparazione ambientale nell’ambito di cause di estinzione già generalmente operative nelle fasce di criminalità punite meno gravemente (un’area cui tradizionalmente appartiene la tutela contravvenzionale dell’ambiente): si allude all’oblazione discrezionale delle contravvenzioni (v. *infra*, 2.4) e alla sospensione condizionale della pena (v. *infra*, 2.1), di cui sono state plasmate ipotesi speciali volte ad esaltarne la strumentalità alla gestione *ex post* dell’offesa ambientale. Qui, la logica di contro-offensività finisce per intrecciarsi con le altre funzioni tipiche dei modelli di ‘fuga dalla

²⁷² V. gli Autori citati nelle precedenti quattro note per un assaggio, pur parziale, della sconfinata letteratura che si è occupata negli ultimi quarant’anni di queste tematiche.

²⁷³ In questo senso si potrebbero definire ‘co-funzionali’ agli scopi tradizionalmente assegnati alla pena, secondo il lessico di C.E. PALIERO, *Minima non curat praetor*, cit., 130-131; A. DI MARTINO, *La sequenza infranta.*, cit., 29-30; C. PIERGALLINI, *Fondamento, funzioni e limiti*, cit., 1660 ss.

sanzione' che allo scopo sono stati rielaborati (v. *infra*, Cap. 4, §2 e 3): il procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni, costruito sullo schema dell'oblazione discrezionale, tende a ripetere gli effetti deflattivi e la consonanza con l'idea di 'negozialità' propri dell'art. 162-bis c.p.; finalità specialpreventive e di individualizzazione della risposta punitiva integrano, invece, l'incentivo alla riparazione nelle ipotesi speciali di sospensione condizionale della pena.

Per non disperderci oltre in anticipazioni di argomenti che saranno *infra* sviluppati, nella stretta misura in cui risulteranno indispensabili per una comprensione dei rapporti – attuali e possibili – tra d.lgs. n. 231/2001 e premialità ambientale, è adesso opportuno procedere alla ricognizione dell'estensione, progressiva e disorganica, della riparazione ambientale nel diritto positivo italiano.

2. *La riparazione in materia ambientale: ricognizione normativa.*

2.1. *La sospensione condizionale subordinata agli obblighi di ripristino nella prima legislazione penale ambientale e nella vigente normativa. Il problema degli obblighi di ripristino nelle sentenze di condanna per reati contravvenzionali.*

In un primo momento, che coincide con l'emanazione dei primi veri e propri 'nuclei' della legislazione penale dedicati alla tutela delle singole matrici ambientali (la tutela di acque, aria e suolo dall'inquinamento)²⁷⁴, il tema degli incentivi e degli obblighi di ripristino nel contesto del procedimento penale si concentrava nella sola previsione di alcune speciali ipotesi di sospensione condizionale della pena (art. 24 l. 316/1976, c.d. Legge Merli, in materia di inquinamento delle acque, e art. 30 d.p.r. 915/1982, in materia di rifiuti, oggi non più vigenti), per effetto delle quali la

²⁷⁴ Per riferimenti generali circa questa fase della legislazione penale italiana, v. S. PANAGIA, *La tutela dell'ambiente naturale nel diritto penale d'impresa*, Padova, 1993, spec. 137 ss., 145 ss.; per la tutela penale dell'ambiente prima degli interventi normativi citati nel testo, v. la puntuale sintesi di F. BRICOLA, *Aspetti penalistici degli inquinamenti*, in *Riv. agr.*, 1973, 573 ss.

concessione del beneficio era subordinata al rispetto degli ‘obblighi’ di ripristino statuiti dal giudice nella sentenza di condanna²⁷⁵.

Gli obblighi cui le due norme si riferivano, ‘assistiti’ da questo speciale meccanismo di incentivazione all’adempimento, non costituivano doveri già autonomamente sanzionati dall’ordinamento: era lo stesso giudice che, nel decidere in favore della sospensione dell’esecuzione della pena poteva prescrivere interventi di messa in sicurezza del processo produttivo, la determinazione del contenuto delle quali poteva essere deliberata – a richiesta del giudice – con la collaborazione dell’autorità amministrativa competente²⁷⁶.

Si trattava di uno strumento evidentemente preordinato ad aumentare le *chances* di reintegrazione dell’interesse ambientale dopo la violazione: all’imposizione di uno specifico obbligo nella sentenza di condanna si associava la sospensione dell’esecuzione di quest’ultima e l’eventuale, successiva, estinzione del reato, laddove gli obblighi di ripristino fossero stati esattamente rispettati. Nelle ipotesi fisiologiche – com’è stato rilevato – lo stesso impegno al rispetto delle prescrizioni imposte dal giudice avrebbe assunto i connotati sostanziali di una risposta sanzionatoria – data l’«incisività» e l’«onerosità» sul piano economico –, mentre la minaccia dell’esecuzione della pena principale sarebbe rimasta «sullo sfondo» come deterrente contro eventuali inadempimenti²⁷⁷.

²⁷⁵ A commento di queste ipotesi normative, v. F. GIUNTA, *Sospensione condizionale della pena*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 115-116; L. BISORI, *Gli istituti ripristinatori nel diritto penale dell’ambiente*, cit., 597 ss., 599 ss. Con osservazioni critiche: F. BRICOLA, *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione*, in *La responsabilità dell’impresa per i danni all’ambiente e ai consumatori*, Milano, 1978, 88-89; R. BAJNO, *L’evoluzione della giurisprudenza in materia di tutela delle acque*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 841-82; M. ROSSETTI, *Sospensione condizionale della pena e “criminalità economica” (A proposito dell’art. 24 della legge “Merli”)*, in *Quest. crim.*, 1978, 433 ss.; A. L. VERGINE, *Note critiche sulla disciplina della sospensione condizionale della pena in materia di inquinamento. Art. 24 della legge 10 maggio 1976 n. 319*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, 334 ss.; G. FIANDACA - G. TESSITORE, *Diritto penale e tutela dell’ambiente*, cit., 40 ss.

²⁷⁶ Questa la formulazione dell’art. 24 Legge Merli (analoga all’art. 30 d.p.r. 915/1982): «Con la sentenza di condanna, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all’esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa. A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni all’autorità amministrativa».

²⁷⁷ L. BISORI, *Gli istituti ripristinatori nel diritto penale dell’ambiente*, cit., 597 ss., 602; per considerazioni analoghe rispetto alla sospensione condizionale subordinata agli obblighi di demolizione, v. E. DOLCINI, *La demolizione dell’opera abusiva: un’ipotesi di restituzione a norma dell’art. 165 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, 374 ss., 385-386.

L'impatto innovativo di queste norme – la cui concreta funzionalità era peraltro minata da alcune 'imperfezioni' di tecnica legislativa²⁷⁸ – è stato tuttavia ridimensionato dagli interventi di 'parte generale' contenuti nella coeva legge di depenalizzazione del 1981.

È in tale occasione che si è generalizzata la possibilità di condizionare l'accesso al beneficio all'«eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato» (art. 165 c.p.)²⁷⁹, attività che si tendeva a ritenere estranea al concetto di «restituzioni» già contemplato dalla disposizione²⁸⁰. Inoltre, l'allargamento del raggio di operatività dell'oblazione, con la previsione della c.d. oblazione discrezionale (art. 162–bis c.p.)²⁸¹, ha introdotto un ulteriore filtro limitativo alle ipotesi di contravvenzione ambientale suscettibili di giungere a sentenza di condanna, che si aggiungeva a quello già operante dell'oblazione volontaria (art. 162 c.p.), ma rispetto a quest'ultimo caratterizzato – oltre che da una sfera di operatività più ampia – da una logica di reintegrazione: l'accoglimento dell'oblazione è condizionato (anche) dall'assenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore (art. 162–bis co. 3 c.p.).

Nonostante queste 'sopravvenienze', la facoltà di subordinare il beneficio sospensivo al compimento di attività di ripristino dell'ambiente è stata negli anni successivi confermata in varie disposizioni speciali, oggi ricollocate nel d.lgs. n. 152/2006²⁸².

Per comprendere il ruolo attualmente assegnato a queste disposizioni si deve anzitutto sottolinearne la specialità rispetto alla più ampia formulazione dell'art. 165

²⁷⁸ Si lamentava, ad esempio, l'impossibilità di anticipare l'esecutività degli obblighi ad un momento antecedente alla definitività della sentenza di condanna poteva creare un tale ritardo nel ripristino da rendere irrimediabilmente pregiudicato l'interesse tutelato (A. L. VERGINE, *Note critiche sulla disciplina*, cit., 337, 342 nt. 43). Si è inoltre espressa preoccupazione per la genericità degli obblighi imposti nella sentenza il giudice poteva limitarsi a prescrivere «l'osservanza degli *standards* fissati dalla legge» (in tal senso espressamente Cass. pen. sez. III, 12 ottobre 1984, n. 10974; sul punto, G. AMENDOLA, *La tutela penale dall'inquinamento idrico*, Milano, 1987, 88). Riguardo all'impasse che potrebbe derivare dalla sopravvenuta carenza, in capo al reo destinatario degli obblighi, dei poteri per adempiere, v. *infra* §3.1.

²⁷⁹ Art. 128, l. n. 689/1981.

²⁸⁰ V. però criticamente E. DOLCINI, *La demolizione dell'opera abusiva*, cit., 374 ss.

²⁸¹ Art. 126, l. n. 689/1981.

²⁸² Attualmente, nel d.lgs. n. 152/2006, le ipotesi di sospensione condizionale subordinata all'adempimento agli obblighi di bonifica o di ripristino si rinvengono all'art. 29–*quattordices*, in tema di violazione del regime autorizzatorio dell'autorizzazione integrata ambientale; art. 139, in tema di scarichi industriali; art. 255 comma 3, in tema di abbandono di rifiuti; art. 257, comma 3, per la contravvenzione di omessa bonifica. V. anche l'art. 452–*quaterdecies* c.p., per l'attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, prima del 2018 incluso anch'esso nel d.lgs. n. 152/2006.

c.p.: nella misura in cui si ritenga che selezionino i soli obblighi cui il giudice può subordinare la concessione del beneficio²⁸³, la norma ha una funzione autonoma e non ‘ridondante’ rispetto alla regola di parte generale; inoltre, individuando la bonifica o il ripristino come contenuto tipico degli obblighi cui il reo è onerato, comportano l’attivazione di un’ autorità amministrativa per l’ esecuzione del provvedimento²⁸⁴.

È inoltre essenziale mettere in relazione le norme che consentono di subordinare ad obblighi la sospensione condizionale della pena – sia le ipotesi speciali, sia la previsione generale – con una problematica che interessa più generalmente le possibilità di ottenere un ripristino *ex post* nell’ ambito della tutela contravvenzionale dell’ ambiente: in questo contesto, a differenza di quanto si vedrà per i delitti, manca infatti una ‘norma generale’ che attribuisca al giudice un potere di impartire ordini di ripristino, bonifica, o risanamento, aggiuntivi alla pena principale²⁸⁵.

In questo senso, il potere del giudice di ordinare il ripristino ha una funzionalità ancora attuale e apprezzabile²⁸⁶ – a differenza di quanto si è soliti leggere in relazione alla prassi applicativa della clausola generale dell’ art. 165 c.p.²⁸⁷ – essendo le norme sulla sospensione condizionale della pena la ‘base giuridica’ più esplicita per poter impartire delle prescrizioni di contenuto reintegratorio nella sentenza di condanna per le contravvenzioni previste dal d.lgs. n. 152/2006.

²⁸³ Così nella lettura giurisprudenziale, che fa comunque salva, per i reati non interessati dalle ipotesi speciali, l’ applicazione dell’ art. 165 c.p.: Cass. Pen., 30 maggio 2003, n. 35501, in *Dir. e giust.*, 2003, 38, 57; Cass. Pen., Sez. III, n. 13456, 2 aprile 2007, in *Ambientediritto.it*; da ultimo, Cass. Pen., Sez. III, 27 giugno 2019, n. 28175, *ivi*.

²⁸⁴ V. *infra*, §3.2.

²⁸⁵ Approfondisce la possibilità di ricavare implicitamente una norma generale P. FIMIANI, *La tutela penale dell’ ambiente*, cit., 884 ss. Lo stesso Autore considera quali casi in cui tale facoltà è attribuita dalla legge quelle disposizioni che prevedono ipotesi speciali di confisca «fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi» (artt. 29-*quattuordecies*, 256 co. 3, 256-*bis* co. 5 d.lgs. 152/2006).

²⁸⁶ Non sono disponibili dati che restituiscano la reale consistenza applicativa di questo genere di disposizioni. Vi è comunque costante traccia nelle sentenze della giurisprudenza di legittimità di obblighi di ripristino ambientale imposti *ex art.* 165 c.p.: v. da ultimo Cass. pen., sez. III, 22 luglio 2020, n. 25989; Cass. pen., Sez. III, 28 aprile 2020, n. 13105; Cass. pen., Sez. III, 29 gennaio 2020, n. 3747, tutte in *ItalGiure*. Forse meno frequenti, ma non certo rare, sono le sentenze in cui si fa riferimento all’ applicazione delle disposizioni speciali: cfr. da ultimo, Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2018, n. 791 (art. 260 co. 4), Cass. pen. sez. III, 18 ottobre 2019, n. 42929, in *Amb & Svil.*, 12, 2019, 930 (art. 257 co. 3); Cass. pen., Sez. III, 21 gennaio 2020, 2199 (art. 255, co. 3).

²⁸⁷ Cfr. G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, 10 ed., Milano, 2021, 833, che riporta i dati provenienti dalla prassi: risulta che nel 2012 la sospensione condizionale della pena è stata applicata senza obblighi *ex art.* 165 c.p. nel 98 % dei casi.

2.2. *Gli altri istituti ripristinatori nel Testo Unico Ambientale. La bonifica e la riparazione attenuante.*

Con l'introduzione del c.d. decreto Ronchi (d.lgs. n. 22/1997) in tema di gestione dei rifiuti e con la successiva entrata in vigore del Testo Unico Ambientale (il più volte citato d.lgs. n. 152/2006), il quadro degli incentivi alla reintegrazione si arricchisce significativamente: ad assumere una posizione «centrale»²⁸⁸ rispetto all'obiettivo ripristinatorio è la contravvenzione per l'omessa bonifica dei siti contaminati, introdotta nel 1997 (art. 51-bis d.lgs. n. 22/1997, oggi art. 257 d.lgs. n. 152/2006), nonché la relativa «condizione di non punibilità» in caso di avvenuta bonifica.

In particolare, l'art. 257 cit.²⁸⁹, al primo comma, descrive oggi una fattispecie che incrimina la causazione di un «inquinamento», dovuto al «superamento delle concentrazioni soglia di rischio» (c.s.r.)²⁹⁰, punito solo se l'autore del reato «non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente» ai sensi degli art. 242 ss. del medesimo provvedimento legislativo; dall'altro, ai sensi del comma 4, introduce una «condizione di non punibilità» per le contravvenzioni ambientali contemplate «da altre leggi per il medesimo evento» e «per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1», dunque anche per i reati che 'a monte' hanno cagionato l'inquinamento di cui al primo comma.

Ad essere incoraggiata, in tutti questi casi, è l'esecuzione di una bonifica: vale a dire l'eliminazione delle fonti di inquinamento e delle sostanze inquinanti, o la riduzione delle concentrazioni delle stesse nel sito inquinato (art. 240 lett. *p* d.lgs. n. 152/2006), attraverso l'adempimento alle prescrizioni contenute nel «progetto»

²⁸⁸ F. GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 855.

²⁸⁹ Per approfondimenti D. MICHELETTI, *sub art. 257*, in F. GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007, 329 ss.; A. DI LANDRO, *Bonifiche: Il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali si perdono*, in *Dir. pen. cont.*, 28 febbraio 2014, 1ss.; D. FRANZIN, *Governo penale*, cit., 96 ss.

²⁹⁰ V. in proposito le indicazioni contenute nella nt. successiva.

approvato dall'autorità competente nell'ambito di un apposito procedimento amministrativo²⁹¹

La previsione del quarto comma – la causa di non punibilità per gli illeciti che hanno dato vita alla situazione offensiva dell'ambiente – segna il passaggio, rispetto al passato, ad una premialità in materia penal-ambientale con effetti 'di favore': mentre le già citate ipotesi speciali di sospensione condizionale della pena prevedevano differenti condizioni di accesso a un beneficio già previsto dalle norme generali, qua il beneficio è introdotto *ex novo*, non ricavabile altrimenti, ed è pure della massima portata, dato che la promessa è quella dell'esclusione della punibilità *tout court*²⁹².

Peraltro, risulta meno intuitiva e decifrabile la struttura formale dell'incoraggiamento alla bonifica previsto dal primo comma, ove si prescrive che in caso di inquinamento la punizione scatta se chi vi è tenuto «*non provvede*» alla bonifica.

Per un verso, la condotta di «inquinamento» potrebbe esaurire in sé i connotati offensivi della contravvenzione, tale per cui l'eventuale e successivo compimento di una bonifica andrebbe annoverato tra i profili estranei al precetto e attinenti alla sfera della punibilità del reato. Da altro punto di vista, la stessa omissione di una bonifica potrebbe anch'essa costituire il baricentro della fattispecie incriminatrice: a essere

²⁹¹ Il procedimento di bonifica è disciplinato agli artt. 239-252 d.lgs. n. 152/2006. Il «responsabile dell'inquinamento» – soggetto nei confronti del quale si avvia il procedimento di bonifica, salvo gli obblighi del proprietario incolpevole del sito – deve segnalare tempestivamente un «evento potenzialmente in grado di contaminare il sito» e adottare «le necessarie misure di prevenzione», da comunicare tempestivamente alle autorità competenti. Si renderà poi necessaria una analisi del sito volta ad accertare se ricorre un superamento dei valori, uniformi su base nazionale, indicati per ciascuna delle possibili sostanze inquinanti dagli allegati al codice e definiti “concentrazione soglia di contaminazione” (c.s.c.). In caso di mancato superamento, la procedura si conclude, dopo l'attuazione degli interventi recupero necessari, soggetti a un successivo controllo amministrativo; altrimenti, se è riscontrato il superamento, il sito è da considerarsi «potenzialmente contaminato»: il privato dovrà dunque informare l'autorità competente (comune, provincia, regione), indicare quali misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza siano già state adottate, e nei successivi trenta giorni sarà indetta una conferenza dei servizi preordinata all'autorizzazione del piano di caratterizzazione del sito e allo svolgimento della c.d. analisi di rischio sanitario sito-specifica. È all'esito di queste analisi che, se sarà riscontrato un superamento delle concentrazioni soglia di rischio (c.s.r.) e, con ciò, un rischio per la salute umana, si potrà considerare il sito «contaminato»: scatterà così l'obbligo di presentare un progetto operativo degli interventi di «messa in sicurezza» o di «bonifica». Per ulteriori approfondimenti, v. S. GRASSI, *La bonifica dei siti inquinati*, in R. FERRARA – M.A. SANDULLI (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, II, Milano, 2014, 687 ss.; F. DE LEONARDIS, *La bonifica ambientale*, in P. DELL'ANNO – E. PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, II, Padova, 2013, 273 ss.

²⁹² Una scelta legislativa coerente con la politica perseguita nella contigua disciplina penale urbanistica, laddove l'art. 181, co. 1-*quinquies*, d.lgs. 42/2004 dispone l'estinzione del reato nei riguardi del trasgressore che, dopo aver eseguito in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità di essa lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, provveda prima della sentenza di condanna alla rimessione in ripristino. V. per l'analogia e per riferimenti sulla disposizione in materia urbanistica, D. FRANZIN, *Governo penale*, cit., 98 ss.

punita, in questa prospettiva, sarebbe l'inosservanza alle prescrizioni del provvedimento di bonifica disposto dall'autorità pubblica, che ha per presupposto la situazione di pericolo derivata dall'inquinamento.

Si tratta di un'ambiguità che ha dato luogo ad ampia divergenza di opinioni sull'inquadramento della natura giuridica anche nella prassi²⁹³: ad oggi prevale la tesi che l'intervenuta bonifica costituisce una condizione obbiettiva di punibilità, costruita però 'in negativo' («...è punito se non...»)²⁹⁴, ma non è mancato chi vi ha ravvisato i tratti tipici di un reato omissivo (che replica, in sostanza, gli elementi di un modello ingiuntivo)²⁹⁵.

Al di là dell'art. 257 ora ricordato, si segnala anche che il d.lgs. n. 152/2006 ricollega al compimento di condotte riparatorie anche un'ipotesi di consistente diminuzione della pena: si tratta, in particolare, dell'attenuante di cui all'art. 140 d.lgs. n. 152/2006²⁹⁶, prevista per le sole contravvenzioni di «scarico di acque reflue» ai sensi dell'art. 137, che riduce la pena dalla metà a due terzi subordinatamente alla integrale «riparazione» del danno «prima del giudizio penale».

La condotta riparatoria, indubbiamente riferita alle conseguenze ambientali derivanti dallo scarico illecito di acque industriali, si presenta tuttavia come particolarmente generica, non alludendo al compimento di alcuna procedura amministrativamente disciplinata dal d.lgs. n. 152/2006²⁹⁷. Fra l'altro, non sono

²⁹³ Cfr. A. INGRASSIA, *Il tortuoso percorso della giurisprudenza di legittimità sulla omessa bonifica: dal silenzio "inevitabile" della norma penale simbolica al "canto delle sirene" della "giustizia tutta intera"*, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 2, 273 ss. per un'ampia ricostruzione critica delle varie impostazioni.

²⁹⁴ In giurisprudenza, v. soprattutto Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2007, n. 26479, in *Amb. & Svil.*, 2008, 2, 132 e, tra le altre, da ultimo, Cass. pen., sez. III, 30 aprile 2019, n. 17813, in *Italggiure*; aderiscono a questa impostazione D. MICHELETTI, *Commento sub art. 257*, cit., 351 ss.; A.L. VERGINE, *Il reato di omessa bonifica: due decisioni che interrompono il silenzio*, in *Amb. & Svil.*, 2009, 11, 986; P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 691 ss.

²⁹⁵ v. P. PATRONO, *La disciplina penale dell'inquinamento idrico e atmosferico dopo il c.d. Testo Unico Ambientale: profili problematici vecchi e nuovi*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2008, 707; L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 322; rispetto alla formulazione anteriore al d.lgs. n. 152/2006, cfr. D. BRUNELLI, *Profili penali nella bonifica dei siti inquinati*, in P.M. VIPIANA (a cura di), *La bonifica dei siti inquinati: aspetti problematici*, Padova, 2002, 221; L. PIETRINI, *Sub art. 51-bis d.lgs. 22/1997*, in F. PALAZZO – C.E. PALIERO (diretto da), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2003, e nella giurisprudenza, Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2000, n. 1783, in *Lexambiente.it*.

²⁹⁶ L. BISORI, Art. 140, in F. GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, cit., 114 ss.; ID., *Tutela penale delle acque*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 317 ss.; M. GROTTI, *art. 140 del D. Lgs. 152/2006*, in N. LUGARESÌ – S. BERTAZZO (a cura di), *Nuovo codice dell'ambiente*, Rimini, 2009, 519 ss.

²⁹⁷ Questo aspetto è ampiamente discusso in L. BISORI, *Tutela penale*, cit., 324 ss. Sulla genericità del concetto di «riparazione» nella legislazione penale in genere, v. *retro* nt. 185.

disponibili applicativi della disposizione nella giurisprudenza edita²⁹⁸; del resto, ben poco incentivo potrà avvertire il contravventore per riparare ai fini dell'attenuazione della pena, se la contravvenzione è soggetta a oblazione o, data la cornice edittale, nella sentenza di condanna potrà essere applicata la sospensione condizionale della pena: l'attività riparatoria, in altre parole, potrà essere ritardata a un momento successivo per andare esente *tout court* dalle conseguenze sanzionatorie.

2.3. Gli sviluppi della l. n. 68/2015: a) ordini e incentivi al ripristino nel contesto dei delitti ambientali.

La riforma del diritto penale dell'ambiente operata dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, ha accompagnato l'attesa introduzione dei delitti ambientali a un sistema di obblighi e incentivi al ripristino ambientale e incentivi premiali (Titolo VI *bis* Libro II del codice penale) e, come vedremo nel prossimo paragrafo, ha altresì predisposto un meccanismo 'estintivo' delle contravvenzioni ambientali fondato sulla regolarizzazione e l'eliminazione di potenziali pericoli per l'ambiente (Titolo VI *bis* del d.lgs. n. 152/2006).

(i) Nell'ambito dei delitti ambientali, spicca l'obbligo del giudice di ordinare nelle sentenze di condanna «il recupero e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi» (art. 452-*duodecies* c.p.), a carico del condannato – persona fisica e della persona giuridica civilmente obbligata per il pagamento della pena pecuniaria rispetto alla quale – a norma dell'art. 197 c.p., richiamato espressamente – il destinatario individuale dell'ordine di ripristino si trova in un rapporto di natura organica (di amministrazione, di rappresentanza o di dipendenza)²⁹⁹.

La funzione della norma è evidentemente quella di legittimare (e al contempo 'vincolare') il giudice penale ad adottare gli opportuni provvedimenti di riparazione

²⁹⁸ Ne sia una conferma l'assenza di specifici riferimenti giurisprudenziali nella pur dettagliata e aggiornata analisi di L. BISORI, *Tutela penale*, cit., 317 ss. (nei repertori giurisprudenziali si individua solo Cass. Pen., Sez. III, 15 giugno 2017, n. 30135, in *Italgire*, in cui l'attenuante, invocata dal ricorrente, è tuttavia esclusa).

²⁹⁹ È dubbio se il riferimento all'art. 197 c.p. sia da intendersi solo in relazione all'individuazione dei soggetti tenuti al rispetto degli ordini oppure implichi anche l'insolubilità dell'imputato per l'attivazione della responsabilità solidale della *societas*. Su questi temi, torneremo *infra*.§3.3.

ambientale in caso di accertamento della responsabilità per il delitto, andando a prescrivere il ripristino nelle forme proceduralizzate dal diritto amministrativo (che sarà avviato in fase esecutiva)³⁰⁰. In questo modo, la necessità di provvedere alla riparazione ambientale è resa indefettibile e al contempo – salva la genericità del concetto della nozione di «recupero»³⁰¹ – si appronta un opportuno coordinamento con i procedimenti amministrativi di ripristino.

(ii) L'altro volto del perseguimento degli obiettivi ripristinatori è quello delle ipotesi che premiano l'attivazione del reo susseguente al reato: vengono in rilievo le ipotesi di «Ravvedimento operoso» contemplate dall'art. 452-*decies* c.p., valevoli per tutti i delitti contro l'ambiente previsti dal codice penale (e per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 c.p. aggravato ai sensi dell'articolo 452-*octies* c.p.).

La disposizione codicistica, nella sua prima parte, individua vere e proprie ipotesi di condotte reintegratorie con efficacia attenuante, consistenti nell'«adoper[arsi] per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori» oppure, prima dell'apertura del dibattimento nella «messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi». Dunque, provvedere in via anticipata al compimento di quelle condotte altrimenti ordinate dal giudice – in caso di condanna – ai sensi del già ricordato art. 452-*duodecies* c.p. promette al reo una sostanziosa diminuzione della pena (dalla metà a due terzi), sia che si intervenga con condotte interruttrive dell'offesa alle matrici ambientali ancora in atto, sia mediante condotte ripristinatorie dell'offesa già verificatasi³⁰².

Accanto a questa forma di ravvedimento, lo stesso art. 452-*decies* comma 1 c.p., nella seconda parte della disposizione, prevede un'altra attenuante speciale, stavolta fondata sulla collaborazione processuale dell'imputato (l'«aiuto concreto» alle indagini, nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di

³⁰⁰ Al ripristino, infatti, «si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale» (art. 452-*duodecies* co. 2 c.p.).

³⁰¹ Il recupero non è in effetti definito da alcuna norma del d.lgs. n. 152/2006, se non nel solo sotto-settore dei «rifiuti»: per la sostanziale sovrapposibilità con il ripristino A. DILANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale*, cit., 112; per C. RUGA RIVA, *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell'ambiente*, cit., 723, nt. 11, si può riconnettere alla nozione di ripristino, in riferimento alla formulazione dell'art. 302 co. 9 d.lgs. n. 152/2006, che definisce il ripristino quale «ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie».

³⁰² A: SERENI, *Il ravvedimento operoso*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma, 2016, 125; G. AMARELLI, *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, cit., 150.

risorse rilevanti per la commissione dei delitti) e premiata in misura meno consistente (da un terzo alla metà). In quanto basate sulla collaborazione processuale, la convergenza di tali condotte verso la funzione di ripristino ambientale è certamente meno marcata³⁰³; l'irriducibilità ad una piena logica ripristinatoria trova conferma nell'incidenza meno pregnante sul piano sanzionatorio della condotta premiata³⁰⁴.

(iii) L'art. 452-*undecies* c.p. prevede, inoltre, l'esclusione della confisca per la persona fisica autrice dei c.d. ecodelitti in caso di compimento dell'attività di ripristino, confisca che altrimenti sarebbe «sempre ordinata» in una sentenza di condanna o di patteggiamento.

Il legame con la funzione ripristinatoria si coglie sottolineando il vincolo di destinazione impresso ai beni confiscati – le cose che hanno costituito il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato e, quando ciò non sia possibile, la confisca per equivalente – che «sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi» (452-*undecies*, comma 3, c.p.).

(iv) A fianco delle disposizioni che si applicano in caso di commissione di un delitto ambientale, l'importanza dell'obiettivo ripristinatorio ha suggerito l'introduzione di un delitto *ad hoc* di «Omessa bonifica» (art. 452-*terdecies* c.p.)³⁰⁵, che punisce direttamente chi non provvede alla bonifica o al ripristino pur essendovi tenuto «per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica». In altre parole, il ripristino, anche quando è obbligatorio per l'ordinamento extra-penale, è oggi ulteriormente 'incoraggiato' dal presidio della sanzione penale, oltre a essere inquadrato nella valutazione delle condotte che hanno cagionato il pregiudizio ambientale. La formulazione della norma incriminatrice lascia intravedere spazi di operatività vasti, se si considera che la legge è disseminata di disposizioni che impongono condotte ripristinatorie direttamente o per mezzo di un provvedimento (di un giudice o

³⁰³ Più nettamente, si potrebbe definire quella descritta dalla norma una condotta «eccentrica rispetto al piano della lesione criminosa»: così, incisivamente, T. PADOVANI, *Il traffico delle indulgenze*, cit., rispetto alle (in certa misura analoghe) ipotesi di collaborazione dell'imputato previste dalla legislazione d'emergenza.

³⁰⁴ G. AMARELLI, *op. ult. cit.*, cit., 144.

³⁰⁵ Sull'individuazione dei soggetti responsabili A. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale*, cit., 7 ss.

dell'autorità)³⁰⁶; soprattutto, di questa eccessiva operatività del precetto interessa – data l'estraneità della disposizione al catalogo dei reati-presupposto *ex d.lgs. n. 231/2001* – cogliere il rapporto con l'analoga disposizione prevista in ambito contravvenzionale – questa, sì, fonte di responsabilità *ex crimine* dell'ente – che sarà esaminato nel prossimo paragrafo.

2.4. (segue) *b) le novità in ambito contravvenzionale: la procedura per la regolarizzazione delle contravvenzioni e le interferenze tra delitti ambientali e bonifica dei siti.*

(i) Nel contesto delle contravvenzioni ambientali, l'assetto degli incentivi al ripristino è stato principalmente innovato con l'introduzione di una procedura di definizione delle contravvenzioni (art. 318-*bis* ss. d.lgs. n. 152/2006)³⁰⁷, incentrata sulla regolarizzazione della contravvenzione da parte dell'autore del reato, in base a prescrizioni a esso impartite da un «organo di vigilanza».

L'effetto – cioè il 'premio' – è quello dell'«estinzione» del reato (art. 318-*septies*), conseguibile dal contravventore che abbia provveduto alla regolarizzazione, secondo le prescrizioni ricevute, entro il termine fissato dall'autorità, e al pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione

³⁰⁶ Ampia rassegna in C. IAGNEMMA, *Il delitto di omessa bonifica*, in L. CORNACCHIA – N. PISANI (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., 301 ss.

³⁰⁷ In proposito, senza pretesa di completezza, cfr. i trattati G. AMARELLI, *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, cit., 153 ss.; D. FRANZIN, *Ipotesi di non punibilità «condizionata» tra «vecchio e «nuovo» diritto penale dell'ambiente*, in L. CORNACCHIA – N. PISANI (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambiente*, cit., 315 ss.; e per i profili processuali M. MIRAGLIA – F. VASSALLO, *Disposizioni processuali*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 467, 485 ss., P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 848 ss. V. anche le riflessioni critiche di T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida al dir.*, 2015, 32, p. 13; E. LO MONTE, *L'estinzione delle contravvenzioni nella nuova parte VI-bis del Testo Unico dell'Ambiente: ancora un esempio di "normativa rinnegante"*, in *Leg. pen.*, 11 gennaio 2016, 2 ss. e già prima dell'approvazione A. L. VERGINE, *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del D.d.L. 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2014, 457 ss.; viceversa, per un giudizio complessivamente di favore e per una contestualizzazione fra gli strumenti di tutela dell'ambiente, F. D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, in *Jus*, 2016, 110-111. Cfr. anche gli approfondimenti di G. ROTOLO, *'Riconoscibilità' del precetto penale*, cit., 248 ss.; D. FRANZIN, *Governo penale*, cit., 101 ss. e *passim*; A. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale*, cit., 73 ss.

commessa, successivamente alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni (art. 318–*quater* comma 2). Il procedimento penale, nel frattempo, resta sospeso (art. 318–*sexies*).

La procedura è evidentemente ispirata alla soluzione già sperimentata – con risultati generalmente valutati con favore³⁰⁸ – nell'ambito della disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 ss. d.lgs. n. 758/1994 e art. 301 ss. d.lgs. n. 81/2008).

Rispetto a questa, tuttavia, il meccanismo estintivo in materia ambientale presenta una serie di profili di incertezza che potrebbero risultare tutt'altro che innocui in ordine alla concreta funzionalità dell'istituto: primo tra tutti, l'individuazione del campo applicativo, che il legislatore riserva alle «contravvenzioni ambientali previste dal [d.lgs. n. 152/2006]», che «non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette».

Questa formulazione lascia all'interprete delicati nodi da sciogliere³⁰⁹. Per esempio, non è espressamente chiarito se siano escluse dalla procedura estintiva le contravvenzioni punite con pena *congiunta* dell'arresto e dell'ammenda, o del solo arresto: un dubbio che si è immediatamente posto confrontando il testo della legge con i limiti applicativi dell'oblazione discrezionale e dell'oblazione semplice (la prima, com'è noto, limitata alle contravvenzioni con pene alternative di arresto o ammenda, le seconde a quelle punite con la sola ammenda), nonché con il limite previsto nell'analogo procedimento estintivo in materia di sicurezza sul lavoro («pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda» art. 19, d.lgs. 758/1994, art. 301, d.lgs. n. 81/2008), e che risulta altresì indotto dall'assenza, nella disciplina ambientale, di criteri di ragguaglio fra pena detentiva e pena pecuniaria³¹⁰.

³⁰⁸ V. ad es. il bilancio di V. VALENTINI, *La riforma dei meccanismi premiali in ambito giuslavoristico: profili sostanziali e sistematici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, 625 ss.

³⁰⁹ Per una ricognizione generale dei dubbi interpretativi, v. P. FIMIANI, *Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal Titolo VI bis del T.U.A.*, in *Lexambiente - Riv. trim.*, 4, 2019, 22 ss.; A. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale*, cit., 74 ss.

³¹⁰ In merito a questo dubbio applicativo, l'assenza di espresse indicazioni delimitative farebbe propendere per l'opinione che non possa escludersi la prescrizione per le contravvenzioni con pena congiunta di arresto e ammenda (così A. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale*, cit., 76; *amplius*, con toni molto critici verso le soluzioni restrittive, A. MELCHIONDA, *La procedura di sanatoria dei reati ambientali: limiti legali e correzioni interpretative in malam partem*, in *Lex Ambiente - Riv. Trim.*, 1, 2021, 1 ss., 15 ss.); tuttavia, alcuni indirizzi provenienti dalle Procure e dagli organismi di vigilanza, almeno in un primo momento, hanno ritenuto di poter ricavare un presupposto implicito nella necessità che le contravvenzioni siano punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (v. in proposito la sintesi offerta dalle *Linee guida SNPA per l'applicazione della*

Ancor più difficile – perché in tal caso non è possibile fare appello ai tradizionali canoni dell'ermeneutica – è l'identificazione dei contenuti dell'accertamento, da parte dell'organismo accertatore, dell'assenza di un «*danno o pericolo concreto e attuale di danno* alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette», che costituisce un presupposto–limite alla possibilità di regolarizzare la contravvenzione. Le perplessità che questa espressione legislativa ha suscitato negli interpreti hanno riguardato sia la problematica individuazione di criteri di accertamento 'controllabili' (univoci o comunque generalmente accettati)³¹¹, sia, ad aggiungersi a questa indubbia difficoltà, il difetto di meccanismi di sindacabilità – e quindi 'controllabilità' formale, oltre che sostanziale – della decisione dell'organo amministrativo che ritenga di non poter ricorrere alla procedura estintiva³¹².

Tra l'altro, l'ambito di applicabilità così definito viene – in tutto o in parte, a seconda della risposta fornita ai precedenti quesiti interpretativi – a coincidere con un altro strumento premiale precedentemente già richiamato per la sua applicabilità alle contravvenzioni ambientali, che permette di raggiungere obiettivi analoghi, sebbene con conseguenze non sovrapponibili: l'*oblazione discrezionale* (art. 162–*bis* c.p.). Il rapporto di quest'ultimo istituto di parte generale con la forma speciale di oblazione prevista dal d.lgs. n. 152/2006 si può designare in termini di 'sussidiarietà'³¹³: nel caso

Procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte vi-bis d.lgs. 152/2006 – Aggiornamento 2021, p. 18). Sul piano delle esigenze politico-criminali sottese al meccanismo estintivo, il dubbio è tutt'altro che infondato: si consideri che le contravvenzioni oggetto di 'degradazione', quando in astratto è predisposta una comminatoria alternativa, sono comunque poco gravi in concreto e perciò – verosimilmente – risulterebbero punibili con la sola pena dell'ammenda; le contravvenzioni che minacciano la comminatoria congiunta della sanzione e quindi *in ogni caso* anche la sanzione detentiva esprimono un livello di gravità inevitabilmente più elevato, che mal si attaglia a una soluzione 'pecuniaria' di modesta entità.

³¹¹ Aspra la critica di A. L. VERGINE, *La strada dell'inferno*, cit., 470: «si riconoscono all'organo di vigilanza capacità quasi soprannaturali di valutazione, al momento dell'accertamento, della assenza di danno o pericolo concreto per le risorse ambientali (e urbanistiche e paesaggistiche) sol che si consideri che le contravvenzioni di cui al Codice dell'ambiente sono costruite sul modello dei reati di pericolo presunto o di mera disobbedienza».

³¹² Ne conclude T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati*, cit., 13, che «la scelta delle contravvenzioni da avviare al percorso estintivo speciale dipend[e] da un mero e insindacabile apprezzamento amministrativo». In effetti, i giudici di legittimità, confermando una giurisprudenza già consolidata in riferimento alla procedura prevista dal d.lgs. n. 758/1994, hanno specificato che «La prescrizione impartita ai sensi dell'art. 318-*ter*, d.lgs. n. 152 del 2006, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria non autonomamente né immediatamente impugnabile davanti al giudice penale, restando ogni questione devoluta al giudice penale successivamente all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione» (Cass. pen., 23 giugno 2021, n. 24483, in *DeJure*).

³¹³ Analogamente, v. a proposito dell'estinzione del reato prevista dal d.lgs. 758/1994 G. AMARELLI, *L'oblazione discrezionale non è alternativa al meccanismo estintivo delle contravvenzioni lavoristiche*, in *Cass. pen.*, 7-8, 2008, 264 ss.

in cui il procedimento ingiuntivo sia iniziato, l'art. 162–bis c.p. torna ad applicarsi per espressa previsione di legge, se l'adempimento è tardivo o è stato realizzato mediante modalità diverse da quelle prescritte (art. 318–septies d.lgs. n. 152/2006); se la prescrizione non è stata impartita, anche nel caso in cui ci si trovi in una situazione in cui non può essere impartita perché esclusa dal riscontro di un danno o un pericolo concreto, è comunque applicabile la norma generale dell'art. 162–bis c.p., purché le conseguenze del reato siano state 'riparate' prima della richiesta di oblazione.

(ii) Su tutt'altro versante, la legge sugli ecoreati ha di fatto inciso sul regime penalistico della *bonifica dei siti*, fino ad allora limitato alle regole dettate dall'art. 257 d.lgs. n. 152/2006. Sul piano testuale, la riforma ha introdotto nella disposizione solo alcune precisazioni delimitative del campo di applicazione: si è aggiunta, al primo comma, la clausola di riserva «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato*», e al quarto, la limitazione della causa di non punibilità alle sole «*contravvenzioni ambientali*»³¹⁴, chiari sintomi della scelta legislativa di non voler estendere l'esclusione della pena ai delitti contestualmente introdotti nella trama codicistica³¹⁵.

Al di là di queste (micro)modifiche, ciò che più ha trasformato, intaccandolo, il raggio applicativo della previsione dell'art. 257 cit. è l'introduzione dei nuovi delitti nel codice penale, a causa dei fenomeni di concorso apparente di norme che con questi ultimi possono nei seguenti termini profilarsi.

In primo luogo, si è affiancata alla contravvenzione *extra codicem* una nuova fattispecie delittuosa di «Omessa bonifica» (art. 452–terdecies c.p.), che incrimina il non aver provveduto alla bonifica quando vi si sia «obbligati per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica». Non sembra difficile ricondurre i progetti di bonifica ex art. 242 d.lgs. n. 152/2006 e ss. cui si riferisce l'ipotesi contravvenzionale a una delle tre fonti dell'obbligo di bonifica sanzionato dal delitto, donde un potenziale concorso apparente tra la norma del codice e quella contravvenzionale.

³¹⁴ Per la verità la legge precisa «*contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento*»: inciso che, se interpretato nel senso di non includere nelle contravvenzioni non punibile quelle previste dal d.lgs. n. 152/2006, rende ancora più limitata la possibilità di addivenire a esclusioni della punibilità. V. però, per la più plausibile interpretazione di «*altre leggi*» come «*altre disposizioni di legge*», A. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale*, cit., 62.

³¹⁵ P. MOLINO, *Novità legislative: la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 3 giugno 2015, 32.

Se è così, a causa dell'inciso «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato...*» con cui oggi principia, l'art. 257 cit. rischia di risultare quasi sempre recessivo nella scelta della qualificazione giuridica prevalente: se la dolosa omissione della bonifica ordinata con «progetto» è già punita dalla più grave ipotesi delittuosa, la contravvenzione rimane applicabile solo ai casi di omessa bonifica colposa, non espressamente incriminati dal delitto³¹⁶.

Inoltre, possono sorgere problemi di sovrapposizione della fattispecie con i delitti di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* e -*quinqüies* c.p.), se si considera l'omogeneità dell'«inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio» quale elemento costitutivo della contravvenzione di omessa bonifica (art. 257 d.lgs. n. 152/2006) con l'«inquinamento» ambientale consistente in un «deterioramento *significativi e misurabili* delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo» (art. 452-*bis* c.p.).

In teoria una differenziazione è possibile, individuando un rapporto di progressione offensiva fra le due fattispecie: il mero superamento delle c.s.r. ex art. 257 potrebbe considerarsi fonte di un pericolo 'astratto', la fattispecie delittuosa, invece, richiederebbe un danno all'ambiente (o quantomeno un pericolo concreto, v. art. 452-

³¹⁶ Così P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 116; A. DI LANDRO, *Il delitto di omessa bonifica-ripristino (art. 452 terdecies c.p.): una norma di chiusura, che rafforza e completa il sistema di tutela dell'ambiente*, in C. RUGA RIVA (a cura di), *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, Torino, 2017, 56. Si sono ipotizzati - in dottrina - percorsi interpretativi atti a conservare maggiori spazi di vitalità della contravvenzione: in particolare, si è provato a diversificare gli ambiti applicativi propri della fattispecie contravvenzionale e di quella delittuosa, vuoi valorizzando gli elementi 'specializzanti' della prima (soprattutto, il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e il riferimento ad un progetto di bonifica già approvato), vuoi differenziandoli in relazione al presupposto che fa scattare l'obbligo di bonifica (solo i delitti ambientali potrebbero attivare l'ipotesi dell'art. 452-*terdecies* c.p., solo le contravvenzioni ambientali o altri fatti non penalmente rilevanti la versione contravvenzionale); per la discussione delle due tesi, cfr. C. IAGNEMMA, *Il delitto di omessa bonifica*, cit., 304 ss. Queste alternative ricostruttive, a ben vedere, portano a esiti difficilmente supportabili sul piano argomentativo: o si nega che sussiste un concorso apparente fra le due norme nei casi presi in considerazione da queste impostazioni ermeneutiche, o viceversa, se il concorso apparente riguarda *tutte* le ipotesi *dolose* di omessa bonifica, la soluzione di tale concorso non potrà che dipendere dalla già citata clausola di riserva, inevitabilmente a scapito della portata applicativa della contravvenzione (sulla funzione di disciplina delle clausole di riserva, per tutti, G. DE FRANCESCO, *Lex specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali*, Milano, 1980, 140 ss.). La seconda alternativa sembra l'unica plausibile, stante il tenore 'generalissimo', atto a sussumervi ogni sotto-fattispecie dolosa già riconducibile all'art. 257 cit., del nuovo delitto di omessa bonifica.

quinqües u.c. c.p.)³¹⁷; tuttavia, nella prassi il confine potrebbe essere di difficile individuazione: per un interprete ‘rigoroso’, non è difficile intravedere il requisito della ‘misurabilità’ nel superamento delle soglie di rischio³¹⁸, o quello della ‘significatività’ nella stessa necessità di intervenire con una bonifica, così ritenendo integrati gli elementi costitutivi del più grave delitto di inquinamento.

Questa lettura sistematica delle novità legislative interessa questa indagine anche perché l’ambito di operatività del comma 1 dell’art. 257 d.lgs. n. 152/2006 finisce per riflettersi sulla possibilità di applicare la esclusione della punibilità del quarto comma del medesimo articolo (applicabile alle contravvenzioni che hanno realizzato «la stessa condotta di inquinamento contemplata al comma 1»): la previsione di non punibilità per le contravvenzioni (e il conseguente incentivo che ne deriva) potrebbe risultare ‘marginalizzata’ da interpretazioni che accordano scarso o nullo spazio applicativo residuo all’art. 257 comma 1 cit.

2.5. Un quadro di sintesi della riparazione ambientale nell’attuale legislazione penale.

La eterogeneità dei contenuti e degli effetti delle attività riparatorie prese in considerazione, la disorganicità del testo normativo e i fenomeni di sovrapposizione fra ambiti di operatività di discipline diverse, hanno suggerito, fin qui, di procedere a una illustrazione diacronica del fenomeno della riparazione ambientale nel diritto penale ambientale.

Superato questo primo ‘scoglio’ ricostruttivo, è possibile adesso formulare alcune distinzioni nell’ambito degli attuali strumenti penalistici orientati alla

³¹⁷ P. MOLINO, *Novità legislative. Relazione del massimario*, cit. 6; G. CIVELLO, *Delitti colposi contro l’ambiente*, in L. CORNACCHIA – N. PISANI (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell’ambiente*, cit., 197. Per una soluzione tutt’affatto diversa, P. FIMIANI, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., 90, secondo il quale le due fattispecie danno luogo a un concorso di reati, perché nel caso dell’art. 257 d.lgs. n. 152/2006 «viene in evidenza la mancata attuazione di un comportamento doveroso (l’attuazione della bonifica), comportamento successivo e distinto rispetto all’inquinamento».

³¹⁸ V. per esempio, nei primi commenti, L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 2, 205: «il concetto di misurazione della compromissione o del deterioramento ha anche l’indubbio pregio di chiamare in causa nell’accertamento dell’evento l’utilizzo dei limiti soglia».

riparazione ambientale, nella prospettiva di disporre di un quadro analitico utile per coordinare questo settore normativo con l'introduzione, nel contesto penale, di una responsabilità da reato anche degli enti collettivi.

In primo luogo, sebbene spesso accomunate nell'ambito di un'ampia nozione di funzione ripristinatoria o di premialità ambientale, si possono identificare due forme di riparazione ben differenziabili (si è parlato, infatti, di un «doppio binario riparatorio»)³¹⁹: (a) la riparazione come reintegrazione materiale del bene leso e (b) la riparazione come regolarizzazione della violazione, propria del procedimento di estinzione delle contravvenzioni recentemente introdotto nella parte *VI-bis* del d.lgs. n. 152/2006.

Ad essere incoraggiata in quest'ultimo meccanismo premiale, non è – così come nella totalità delle altre disposizioni considerate – un'attività finalizzata alla *restitutio*, totale o parziale, delle condizioni delle matrici ambientali anteriori alla commissione del reato: nell'applicazione della procedura estintiva un'offesa materiale da riparare – intesa quale eventuale conseguenza della contravvenzione – dovrebbe essere assente, quantomeno perché è la stessa legge che si preoccupa di limitarne l'applicabilità alle violazioni che non abbiano arrecato «un danno o un pericolo concreto e attuale» per l'ambiente (art. 318-*bis* d.lgs. n. 152/2006).

Nella misura in cui la riparazione non deve riguardare offese materiali, ciò che essenzialmente si incentiva – sia pure attraverso le particolari modalità prescritte dall'organismo accertatore – è l'osservanza tardiva della norma contravvenzionale³²⁰, la cui violazione dovrebbe ancora 'permanere' al momento della prescrizione e con essa dovrebbe persistere il rischio che la violazione si tramuti in un effettivo pericolo o danno per l'ambiente. Come spesso viene sottolineato, l'adeguamento *ex post* alle regole costituisce la realizzazione dell'obiettivo preventivo – prevenzione di possibili offese all'ambiente – della stessa contravvenzione, comportando la neutralizzazione del pericolo a questa sottesa³²¹.

³¹⁹ Così C. PERINI, *La riparazione dell'offesa a carico di beni collettivi*, cit., 966, che mette in relazione questa duplicità con le due diverse strategie di tutela dell'ambiente identificate nella «tutela di beni» e nella «tutela di funzioni».

³²⁰ V. ancora C. PERINI, *op. ult. cit.*, 961-963 e gli Autori di seguito citati.

³²¹ In questo senso v. M. DONINI, *Compliance, negozialità*, cit., 584, che attribuisce a questi istituti l'etichetta di «*compliance* riparativa». V. analogamente anche le riflessioni di G. ROTOLO,

Dopo questa prima ripartizione, sarà ora formulata un'altra suddivisione, finalizzata a dare un inquadramento minimo del coacervo di disposizioni poc'anzi illustrato. Alla luce delle precedenti considerazioni storiche e sistematiche, si può infatti osservare che nell'odierna legislazione penale convivono e si giustappongono quattro 'sotto-sistemi' che mirano al conseguimento di una riparazione ambientale *post factum*, tutti accomunati da una logica incentivante che mette in alternativa conseguenze favorevoli per la compiuta attività riparativa a una risposta sanzionatoria piena (o anche 'accresciuta') in caso di mancata riparazione, ma che si differenziano, quantomeno, per *ambito applicativo* (insieme delle fattispecie di parte speciale di cui costituiscono la disciplina) e per *effetti* (le conseguenze della riparazione o della mancata riparazione).

I quattro 'sotto-sistemi' così identificati corrispondono a: (i) quello predisposto per le contravvenzioni soggette a prescrizioni; (ii) quello relativo alla contaminazione dei siti; (iii) quello generalmente applicabile a tutti i delitti ambientali di nuova introduzione; (iv) quello degli 'obblighi' connessi alla sospensione condizionale della pena.

(i) Il *sistema delle prescrizioni delle contravvenzioni* del d.lgs. n. 152/2006 si riferisce in linea di principio alle contravvenzioni del d.lgs. n. 152/2006 meno gravi, anche se il novero dei reati estinguibili – lo si è appena ricordato – è definito con un'espressione legislativa poco precisa (le ipotesi che non hanno cagionato «danno o pericolo concreto e attuale di danno»).

Al di fuori dei casi espressamente contemplati e in caso di mancato rispetto di alcuni 'oneri' procedurali – nel senso già indicato *supra* (§2.4) – tornerà ad avere applicazione sussidiaria l'art. 162-*bis* c.p., per le contravvenzioni con pena alternativa.

Il meccanismo premiale è molto lineare (e del resto, si diceva, già sperimentato in altri settori dell'ordinamento): in caso di avvenuta regolarizzazione della contravvenzione secondo le prescrizioni impartite, l'effetto è quello di estinguere il reato, dietro il pagamento di una somma – ridotta rispetto all'ammenda – all'organo amministrativo accertatore; il procedimento penale scaturito dalla stessa contestazione

'Riconoscibilità' del precetto penale, cit., 248 ss., spec. 252. Cfr. anche, in merito al meccanismo estintivo previsto in materia di sicurezza sul lavoro M. DONINI, *Le logiche del pentimento*, cit., 908, e già in senso analogo, F. GIUNTA, *Oltre la logica della punizione*, cit. 346-347 (l'A. peraltro estende il ragionamento anche alla bonifica dei siti).

rimane sospeso fino alla verifica sull'adempimento della prescrizione e, in caso di esito positivo, termina con l'archiviazione.

(ii) La norma sulla *bonifica dei siti* (art. 257 d.lgs. n. 152/2006) incoraggia la riparazione accordando la priorità alla gestione delle violazioni prima in via amministrativa – il progetto di bonifica – e mantenendo sullo sfondo la minaccia della sanzione penale.

L'ambito incentivante riguarda le sole contravvenzioni da cui è derivato un evento di inquinamento definito in base alle soglie di rischio richiamate dalla norma.

Il premio per la riparazione conosce, qui, una particolare accentuazione: nessuna pena è applicabile, se interviene una riparazione nelle forme procedurali richieste dalla legge («in conformità al progetto approvato dall'autorità competente»); l'alternativa, quella del mancato rispetto di queste prescrizioni, comporta al contrario un '*surplus* di punibilità', nella misura in cui, non solo sono punite le contravvenzioni inquinanti commesse, ma anche l'inquinamento associato al mancato rispetto del progetto di bonifica³²².

(iii) Per quanto riguarda i *delitti ambientali*, la disciplina introdotta si applica – salva un'eccezione³²³ – a tutti i «Delitti contro l'ambiente» (artt. da 452–*bis* a 452–*quaterdecies* c.p.).

Sul piano degli effetti, il ruolo della riparazione parrebbe a prima vista non distaccarsi, nei suoi tratti essenziali, dal modello già delineato dal Codice Rocco con riferimento al risarcimento del danno e alle restituzioni, che non danno vita ad esclusioni della pena, ma sono 'premiati' con un'attenuante (art. 62 n. 6 c.p.) e che sono comunque 'dovuti' come conseguenza della condanna (art. 185 c.p.): anche per quanto riguarda le condotte di ripristino cui rimandano gli artt. 452–*decies* e –*duodecies* c.p., la riparazione configura, da un lato, un obbligo che consegue al reato (il giudice «ordina»

³²² Tra la contravvenzione dell'art. 257 co. 1 d.lgs. n. 152/2006 e le «altre contravvenzioni» che sono suscettibili di esclusione della punibilità, in caso di mancata bonifica dovrebbe infatti instaurarsi un concorso di reati: v. in proposito A. DI LANDRO, *Bonifiche: Il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali si perdono*, in *Dir. pen. cont.*, 28 febbraio 2014, 31.

³²³ I delitti dell'art. 452–*terdecies* c.p. (Omessa bonifica) e 452–*quaterdecies* c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) non sono soggetti alla confisca dell'art. 452–*undecies* c.p., né alla relativa causa di esclusione della confisca; l'art. 452–*quaterdecies* u.c. c.p., in particolare, prevede un'ipotesi di confisca speciale a sé stante, rispetto alla quale è stata esclusa l'applicabilità della disciplina 'premiante' dell'art. 452–*undecies* c.p.: Cass. pen., sez. III, 5 agosto 2021, n. 30691, in *LexAmbiente*.

il ripristino, art. 452-*duodecies* c.p.), dall'altro, se interviene entro determinate soglie temporali, un post-fatto che diminuisce la pena (art. 452-*decies* c.p.)³²⁴.

Questa logica incentivante (riparazione anticipata attenuante vs. riparazione come conseguenza obbligatoria), ad un più attento esame, risulta particolarmente enfatizzata dalle disposizioni speciali introdotte.

L'opzione non collaborativa comporta sia l'applicazione di una *pena principale* secondo una cornice edittale medio-elevata³²⁵, sia l'*ordine del giudice* di provvedere alla reintegrazione del pregiudizio ambientale effettivamente arrecato, il cui mancato adempimento può essere punito, quale delitto a sé stante, a norma dell'art. 453-*terdecies* c.p., sia infine la *confisca obbligatoria* delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, anche per equivalente (da mettere nella disponibilità della P.A. ai fini ripristinatori).

L'alternativa 'premiale' interviene su tutti i contenuti 'afflittivi' della sentenza: la *pena principale* è ridotta dalla metà a due terzi, una diminuzione estremamente incisiva, se solo si tiene conto, ad esempio, che il delitto ambientale 'riparato' finisce per essere meno grave delle del delitto ambientale 'tentato', e se si considera – ovviamente – l'insieme dei benefici resi accessibili dal decisivo riconoscimento dell'attenuante; gli *obblighi di recupero/ripristino*, nel caso l'attività di riparazione sia già stata compiuta, non sono ordinati; la *confisca speciale* è esclusa (del resto, se è avvenuta la riparazione ambientale, non vi è più necessità di vincolare i beni al ripristino).

(iv) Rimangono, infine, gli ordini di ripristino legati alla *sospensione condizionale della pena*. In questo ambito, assolvono una funzionalità ripristinatoria tanto le disposizioni speciali³²⁶, che perimetrano i contenuti degli obblighi che possono essere disposti dal giudice, tanto la previsione generale dell'art. 165 c.p., che può interessare – e nella prassi interessa non di rado³²⁷ – l'intero insieme dei reati ambientali.

³²⁴ Mette in relazione le due norme anche G. AMARELLI, *sub art. 452-duodecies*, in E. DOLCINI – G.L. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Assago, 2021, 2325.

³²⁵ Limitandosi alle fattispecie di inquinamento e delitti e alla ricognizione delle pene detentive, che peraltro sono sempre congiunte alla multa, la reclusione minacciata è di 2-6 anni per l'inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.); 2-7 anni e 5-10 anni, rispettivamente, se ne derivano lesioni gravi/gravissime o la morte (art. 452-*ter* c.p.); 5-15 anni per il disastro (art. 452-*quater* c.p.).

³²⁶ V. *supra* nt. 282.

³²⁷ V. *supra* nt. 286.

Il meccanismo incentivante è anche in questo caso di agevole comprensione: prospettando al reo l'alternativa tra sanzione penale e riparazione con pena sospesa, si intende conseguire *ex post* la reintegrazione del bene giuridico; dal punto di vista dell'ordinamento, la salvaguardia del bene giuridico così conseguita, sebbene tardiva, è un esito preferibile rispetto all'opzione di applicare una pena comunque modesta (e perciò difficilmente eseguibile).

Il significato della sospensione condizionale della pena quale incentivo alla riparazione ambientale, peraltro, si atteggia diversamente a seconda che si applichi alle contravvenzioni o ai delitti ambientali.

Nell'ambito delle contravvenzioni, la possibilità per il giudice di disporre un ordine di *restitutio* delle matrici ambientali nella sentenza di condanna si fonda proprio sulla possibilità di subordinare all'adempimento di obblighi la concessione della sospensione condizionale della pena, a meno che non vi siano norme che eccezionalmente attribuiscono un analogo potere³²⁸.

Per quanto riguarda il contesto dei delitti ambientali, il giudice – come più volte ricordato – è investito di un potere/dovere di ordinare il «recupero e ove tecnicamente possibile il ripristino» nella sentenza di condanna (art. 452–*duodecies* c.p.)³²⁹, indipendentemente dalle norme sull'istituto sospensivo; ciò non toglie che anche in relazione a questo settore la sospensione condizionale potrà essere funzionalizzata all'adempimento degli obblighi: pur mancando ancora una giurisprudenza da cui trarre i debiti riscontri, si può ipotizzare che la prassi tenderà a rendere strumentale la sospensione condizionale all'adempimento degli ordini impartiti dal giudice nella sentenza³³⁰, anziché applicare parallelamente e cumulativamente – in sede di prima concessione – gli ordini di ripristino e la sospensione condizionale 'secca'³³¹.

³²⁸ V. *supra*, §2.1.

³²⁹ V. *supra*, §2.3.

³³⁰ Orientato in questo senso, in uno dei rari approfondimenti della questione, P. SCHIATTONE, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, in L. CORNACCHIA – N. PISANI (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., 270 ss.

³³¹ È del resto ormai indubbio, in relazione agli analoghi ordini di demolizione, che la sospensione condizionale possa essere subordinata *ex art.* 165 c.p. agli stessi ordini, in quanto funzionali all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (orientamento pacifico a partire da Cass. pen., Sez. Un, 3 febbraio 1997, n. 794; v. da ultimo Cass. pen., 24 settembre 2021, n. 38446 in *ItalGiure*).

Per concludere il quadro ricostruttivo, si segnala infine che l'enunciazione di questi quattro 'modelli di diritto positivo' di riparazione ambientale – appena esaurita con i riferimenti sulla sospensione condizionale – è avvenuta secondo un ordine non casuale: si è inteso far trasparire, con questa disposizione 'progressiva', il diverso momento di rilevanza di ciascuno di questi strumenti incentivanti nella scansione temporale del procedimento penale. È anche questo – come intuibile – un aspetto da tenere in considerazione nel successivo confronto con il d.lgs. n. 231/2001.

In effetti, il sistema delle prescrizioni e della bonifica dei siti (*sub i e ii*) si collocano – salvo ipotesi patologiche – cronologicamente prima di un procedimento penale e ambiscono a gestire prioritariamente la violazione o la contaminazione nei rapporti con l'autorità amministrativa, riaprendo le porte alla tutela penalistica solo in caso di fallimento di questa prima possibilità³³²; l'applicazione del modello di riparazione delineato nel campo dei delitti ambientali (*sub iii*) si fonda integralmente su valutazioni e ordini del giudice di merito (potrà eventualmente anticipare il processo penale di cognizione solo nell'ambito di una pena 'patteggiata'³³³); infine, anche la sospensione condizionale della pena, con le relative prescrizioni (*sub iv*), potrà trovare applicazione in sede di condanna o di patteggiamento (o eccezionalmente, in sede esecutiva³³⁴).

³³² Tant'è vero che il modello teorico evocato tanto per il procedimento delle prescrizioni quanto per la bonifica dei siti, negli studi dottrinali più recenti, è quello della *regulation* fondata sull'*enforcement* piramidale elaborato negli studi di AYRES e BRAITHWAITE: riguardo alle prescrizioni, v. G. ROTOLO, 'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli innovativi di tutela, cit., 248 ss.; per la bonifica dei siti F. VENTURI, *Analisi critica della disciplina della cooperazione pubblico-privato nel risanamento dei siti contaminati mediante il paradigma della enforcement pyramid*, in A. GULLO – V. MILITELLO – T. RAFARACI (a cura di), *I nuovi volti del sistema penale. Fra cooperazione pubblico privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law. Atti del X Corso di Formazione interdotto di Diritto e procedura Penale "Giuliano Vassalli"*, Milano, 2021, 549 ss.

³³³ Nonostante l'art. 452-*decies* c.p. individui come termine per la condotta di riparazione l'apertura del dibattimento, sembra preferibile la tesi che non vi individua un ostacolo all'applicazione dell'attenuante nei riti speciali, compreso quello dell'applicazione della pena su richiesta delle parti: così S.M. CORSO, *Un nuovo soggetto processuale penale: il civilmente obbligato per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di delitto ambientale (art. 452 duodecies c.p.)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 249 nt. 31; *contra* L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti"*, cit., 220.

³³⁴ G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale*, cit., 825.

3. *La riparazione ambientale tra individuo ed ente collettivo: il ruolo della persona giuridica nelle norme sulla riparazione indirizzate alla persona fisica.*

Occorre a questo punto occuparci di un approfondimento ulteriore riguardante la disciplina della riparazione ambientale, atto a garantire una piena comprensione della portata problematica del raccordo tra il complesso di disposizioni illustrato nelle precedenti pagine e il sistema punitivo delle *personnes morales*: è opportuno chiarire in che misura, se l'individuo agisca nel contesto di un ente collettivo, l'attività riparatoria individuale implichi l'attivazione anche della persona giuridica, pur non essendo, questa, formalmente destinataria di queste norme contenute nella parte speciale.

Data l'astrattezza del quesito, può essere utile offrire qualche esempio del problema che qui si intende sottoporre al lettore, ancor prima di precisare i termini della questione e del suo interesse per questa indagine.

Si pensi al caso in cui la legge chiede al contravventore di regolarizzare la contravvenzione, adeguandosi alle prescrizioni di un organo di vigilanza (art. 318-*bis* ss. d.lgs. n. 152/2006): è piuttosto ovvio che, ove ciò accada nell'ambito di una società, il risultato che si intende conseguire (ad es. la regolarizzazione di uno scarico industriale) è che l'impresa, più che la persona fisica considerata in quanto tale, si conformi nella prosecuzione dell'attività produttiva alle modalità prescritte per rimuovere l'infrazione in atto e per impedirne una nuova commissione.

O ancora, si consideri l'ipotesi in cui la legge promette un cospicuo sconto di pena al reo che «provvede concretamente» alla «bonifica» e al «ripristino dello stato dei luoghi» (art. 452-*decies* c.p.), in caso di pregiudizio ambientale causato nell'ambito di una prolungata attività d'impresa: qui sembra sottinteso che non solo, com'è ovvio, non sarà il reo a provvedere 'personalmente' alla bonifica (per così dire, di 'mano propria'), ma che, considerato il costo delle attività ora menzionate, normalmente proibitivo per una persona fisica, nemmeno sarà indispensabile che sia lo stesso reo a mettere in campo tutte le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione alle attività reintegratorie individuate come necessarie dalla Pubblica Amministrazione.

Ebbene, gli esempi qui presi in considerazione descrivono situazioni che – come ci accingiamo a riscontrare – sono caratteristiche del funzionamento pratico della riparazione ambientale; frequentemente, in effetti, si legge nella letteratura di settore

che, anche quando la norma è rivolta all'individuo «di regola», «normalmente», è la *societas* a farsi carico dell'attività riparatoria, soprattutto facendo riferimento alle disponibilità economiche dell'ente, normalmente maggiori e più adeguate per intraprendere azioni rimediali rispetto a quelle di pertinenza del singolo individuo. Non è chiaro, tuttavia, se quella descritta sia una mera prassi che si riscontra nel funzionamento empirico della norma o se vi sono ragioni più pregnanti che impongono la sovrapposizione del livello collettivo a quello individuale nell'ambito del fenomeno ripristinatorio al momento della 'concretizzazione' dell'attività riparatoria.

Qualora la seconda prospettiva si rivelasse la più convincente, la necessità di un coordinamento del d.lgs. n. 231/2001 con la disciplina riparatoria si farebbe più stringente.

Sul piano della 'tecnica legislativa', infatti, il problema che ne potrebbe derivare è il seguente: si verificherebbe una mancata coincidenza – una 'discrasia' – tra il destinatario della norma che incentiva o impone il compimento di una determinata prestazione (ossia l'*individuo*) e il soggetto titolare di quei poteri che rendono possibile l'esecuzione della prestazione o che dispone di quelle risorse che ne rendono più probabile l'adempimento (ossia l'*impresa*).

La distinzione dei due piani è certamente ininfluenza se l'individuo e l'impresa coincidono (è il caso dell'impresa individuale), ma quando l'attività imprenditoriale è esercitata da una *società* – un classico ente collettivo destinatario del d.lgs. n. 231/2001³³⁵ – la realizzazione degli scopi pratici di ripristino potrebbe implicare il ricorso alle risorse organizzative e finanziarie della *societas*, o richiedere che siano esercitati determinati poteri decisionali nell'ambito del soggetto collettivo.

La conseguenza di un mancato coordinamento tra norme indirizzate all'ente e alla persona fisica sembra essere quantomeno quella di una perdita di efficacia orientativa della norma (che diventa 'un'arma spuntata' nel perseguimento degli obiettivi ripristinatori): l'ente collettivo continuerebbe ad essere soggetto soltanto alla

³³⁵ L'approfondimento di questo paragrafo riguarderà pressoché esclusivamente le società, che sono il 'caso centrale' della responsabilità da reato degli enti; del resto, è assai meno probabile che reati ambientali si realizzino nel contesto di fondazioni, altre persone giuridiche di diritto privato e associazioni non riconosciute (sull'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 231/2001, v. M. SCOLETTA, *La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale*, in G. CANZIO – L.D. CERQUA – L. LUPARIA (a cura di), *Diritto penale delle società, Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica*, Padova, 2016, 825 ss.

disciplina ordinaria ad esso direttamente dedicata dal d.lgs. n. 231/2001 e non sarebbe orientato, nella scelta sul *se* intervenire, da quelle norme speciali che danno un rilievo ‘eccezionale’ alla riparazione³³⁶; dal lato della persona fisica, in tutti quei casi in cui l’individuo non ha (o non ha più) la titolarità di poteri atti a suscitare l’attivazione in chiave riparativa della società, o non ha risorse sufficienti per provvedere autonomamente, non potrà dar luogo alla riparazione.

Questo genere di problemi, in ordine all’efficacia delle norme che intendano orientare l’attività di una *societas*, sono tutt’altro che sconosciuti al diritto penale d’impresa: in una stagione ormai risalente, il tema ha destato un certo interesse negli studi sulle tecniche sanzionatorie per la criminalità legata alle attività produttive³³⁷ (e non a caso, rilevato il problema, la discussione finiva per vertere sull’opportunità di introdurre una responsabilità penale diretta degli enti collettivi); adesso, il problema torna a richiamare attenzione soprattutto in quei settori di parte speciale in cui si dà particolare rilievo al post-fatto sul piano delle conseguenze sanzionatorie e ove è al contempo prevista anche una responsabilità *ex crimine* dell’ente.

Oltre al contesto dei reati ambientali, si tratta di un profilo recentemente dibattuto nel campo del diritto penale tributario, ove solo dal 2019 la persona giuridica è chiamata a rispondere di alcuni delitti fiscali commessi nel proprio interesse o a suo vantaggio³³⁸: la causa di non punibilità e l’attenuante previste rispettivamente dall’art. 13 e 13-*bis* del d.lgs. n. 74/2000 richiedono, come contro-condotta premiata,

³³⁶ Escluso il caso, ovviamente, che vi sia una totale coincidenza di interessi tra autore del reato chiamato all’attività riparatoria e società stessa, una situazione verosimile soprattutto nelle organizzazioni di piccole dimensioni.

³³⁷ V. tra gli altri F. BRICOLA, *Le misure alternative alla pena nel quadro di una nuova politica criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, 68 ss. (nel delineare le caratteristiche di un modello di *probation* efficace contro la criminalità economica); G. PECORELLA, *Societas delinquere potest*, in *Riv. giur. lav.*, 1977, 4., 357 ss.; T. PADOVANI, *Le sanzioni “alternative” nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1978, 42 ss. (nell’ambito di uno studio *de jure condendo* sugli strumenti sanzionatori nel diritto penale del lavoro, discute l’opportunità di una subordinazione della sospensione condizionale della pena ad obblighi di *facere* e dell’introduzione di obblighi civili di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato); A. ALESSANDRI, *Reati d’impresa e modelli sanzionatori*, Milano, 1984, 132 ss. (sull’eliminazione delle conseguenze dannose/pericolose del reato e, *de jure condendo*, sull’opportunità di introdurre un’obbligazione civile ripristinatoria direttamente riferibile all’impresa); C. PEDRAZZI, *Profili problematici del diritto penale d’impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1988, 244 (sui limiti di funzionalità della sospensione condizionale nella Legge Merli). V. più di recente anche C. DE MAGLIE, *L’etica e il mercato*, cit., 289-290, che definisce una «finzione alla base del dettato legislativo» la previsione di pene pecuniarie elevate per i reati d’impresa, così come l’onere di eliminare le conseguenze dannose/pericolose in caso di obblazione discrezionale o di sospensione condizionale della pena.

³³⁸ Introdotta con il decreto fiscale (d.l. 124 del 2019) e ulteriormente ampliata nella relativa legge di conversione (l. 157 del 2019).

l'«estinzione» mediante «integrale pagamento degli importi tributari dovuti»; è ovvio, peraltro, che non sempre il pagamento dell'importo dovuto provenga dalle risorse finanziarie del reo (e anzi, ciò sarà tanto meno verosimile quanto più elevata sarà la somma da pagare); si conclude perciò – in dottrina e con l'avallo della prassi – che la persona fisica possa lucrare dell'elisione totale o parziale degli effetti sanzionatori, anche a prescindere dal fatto che, in tutto o in parte, l'importo versato per l'«estinzione» provenga dalla persona giuridica³³⁹. Anche qui, dunque, un caso di dissociazione tra destinatario del premio e titolare delle risorse³⁴⁰.

Senonché, ci pare, un parallelo con il diritto penale tributario non regge fino in fondo e, anzi, alcune differenze che intercorrono tra gli istituti '*riscossivi*' del diritto penale tributario e quelli '*ripristinatori*' del diritto penale ambientale possono già rivelare alcuni nodi problematici degli istituti qui oggetto di approfondimento.

Infatti, nel contesto dei reati tributari, il comportamento che la legge mira ad ottenere è il mero pagamento di una somma di denaro, il più 'fungibile' degli obblighi extra-penali, che può essere agevolmente adempiuto da chiunque disponga delle risorse necessarie; inoltre, il tenore delle norme premiali del d.lgs. 74/2000 è del tutto impersonale (la legge parla di «estinzione» del debito tributario), ciò che acconsente, col favore del dato letterale, di ritenere indifferente l'identificazione del soggetto che concretizza le condizioni per l'applicazione della norma³⁴¹.

Al contrario, ciò che si chiede di realizzare nel diritto penale ambientale può coincidere con prestazioni di *facere* – per continuare a utilizzare il lessico civilistico – di carattere 'infungibile' (si pensi, ancora, al banale esempio della regolarizzazione

³³⁹ V. a seguito della riforma del 2019, S. CAVALLINI, *La non punibilità nel prisma del diritto penale tributario: coerenza o lassismo di sistema?*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 3, 2020, 266 ss.; A. LANZI – P. ALDROVANDI, *Diritto penale tributario*, Padova, 2020, 117 ss.; v. pre-riforma A. INGRASSIA, *Circostanze e cause di non punibilità. La voluntary disclosure*, in R. BRICCHETTI – P. VENEZIANI (a cura di), *I reati tributari*, Torino, 537 ss.; nello stesso senso, in giurisprudenza, si esprime C. App. Milano, Sez. II, 29 gennaio 2018: secondo cui nell'«ottica della regolarizzazione... non [avrebbe] rilievo che l'azione riparatoria sia tenuta da un soggetto diverso dall'autore materiale della condotta contestata». V. però, in relazione all'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000, l'opinione contraria di Cass. pen., Sez. VII, 10 marzo 2017, ord. n. 25227, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 3-4, 2017, 751 ss.

³⁴⁰ Tematizza il problema, a seguito dell'introduzione della responsabilità da reato degli enti per i reati tributari, proponendo anche un'analogia di queste problematiche con il «sistema a tutela dell'ambiente basato sulle contravvenzioni», R. BARTOLI, *Ancora sulle incongruenze della recente riforma in tema di reati tributari e responsabilità dell'ente*, in *Sist. Pen.*, 7, 2020, 147. Secondo l'A. «si può affermare che la configurazione di sistemi basati sulla riparazione prescinde dal soggetto che è responsabile, se uomo o ente ovvero non può che valere sia per l'uomo che per l'ente».

³⁴¹ V. es. A. INGRASSIA, *Circostanze e cause di non punibilità*, cit., 538-539.

dello scarico, condotta che non può certo essere compiuta da un *extraneus* all'impresa); i contenuti degli obblighi sono spesso determinati nell'ambito di complesse istruttorie dell'autorità amministrativa (così, ad esempio, per l'identificazione delle misure di ripristino o di bonifica necessarie). Si osservi, fra l'altro, che – a differenza di quanto appena detto per l'estinzione del debito tributario – alcune delle norme del settore ambientale impiegano espressioni dotate di un indubbio significato 'personalizzante' (es. art. 452-*decies* c.p.: «si adopera», «provvede», o ancora, art. 140 d.lgs. n. 152/2006: «nei confronti di chi ha riparato»).

Queste peculiari caratteristiche delle norme indirizzate all'individuo nel settore ambientale suggeriscono una autonoma tematizzazione dei riflessi della riparazione sul piano collettivo, non sovrapponibile agli studi che riguardano il settore tributario.

Per inoltrarci in quest'analisi, si rende tuttavia opportuna una premessa metodologica: non sembra che questa verifica possa essere articolata seguendo precise direttrici sistematiche, data la eterogeneità della natura giuridica e dei contenuti delle norme che danno concretezza alle prestazioni riparatorie; l'unica opzione sicura – per evitare di sovrapporre al dato positivo letture preconcepite di questo fenomeno – sembra essere quella di risalire alla fonte delle prestazioni sollecitate dall'ordinamento e di analizzarne puntualmente i contenuti.

Dall'approfondimento di questo problema, sono comunque emerse alcune costellazioni di ipotesi suscettibili di considerazione comune ai fini espositivi, che possono essere riassunte in questi quattro gruppi, che di seguito saranno separatamente analizzati:

(i) I casi in cui l'individuo è destinatario di un ordine a cui può adempiere solo in quanto titolare di determinati poteri (prestazioni che, come si diceva poc'anzi, potremmo definire 'infungibili');

(ii) I casi in cui le norme rinviano a procedimenti amministrativi con funzione ripristinatoria;

(iii) Un caso in cui l'intervento dell'ente è espressamente regolato dal legislatore (art. 452-*duodecies* c.p.);

(iv) I casi residuali, costituiti da attività riparatorie designate dalla legge con espressioni indeterminate.

3.1. Le prestazioni 'infungibili': l'esempio storico della Legge Merli e la nuova procedura di estinzione delle contravvenzioni.

Il primo esempio da considerare è quello in cui la 'riparazione' della contravvenzione consiste nell'adempimento a un ordine di adeguarsi a determinate regole di condotta, ove l'ordine è diretto all'individuo ma le regole riguardano l'attività dell'ente collettivo. Presupposto essenziale per rispettare l'ordine – evidentemente – è che l'individuo sia dotato, in virtù della sua funzione, di poteri idonei all'adempimento nell'ambito dell'organizzazione dell'ente.

Oggi, questo schema riguarda solo la procedura di *estinzione delle contravvenzioni* (art. 318–bis ss. d.lgs. n. 152/2006), ma il tema, storicamente, si era posto anche in relazione agli adempimenti che il giudice poteva imporre nella sentenza, a norma dell'art. 24 della Legge Merli, per subordinarvi la concessione della sospensione condizionale della pena.

(a) Richiamare le perplessità principali sollevate dalla tecnica incentivante della legge Merli può aiutare a inquadrare più puntualmente i problemi attuali. In riferimento a questo primo esempio di 'premiabilità ambientale', si era infatti autorevolmente osservato come l'attività rimediale, «ogni volta che la nocività del reato sia insita in un tipo o in un modo di produzione», richiedesse «una signoria sull'organizzazione aziendale» che tuttavia al contravventore poteva personalmente mancare³⁴².

La collocazione dell'incentivo premiale nell'ambito di un istituto che sospende l'esecuzione della pena applicata nella sentenza comportava che gli adempimenti fossero, sul piano soggettivo, demandati personalmente al condannato e, sul piano temporale, rimandati alla definitività della sentenza³⁴³; non era irrealistico, allora,

³⁴² Così C. PEDRAZZI, *Profili problematici del diritto penale d'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1988, 144; v. in proposito anche P. PATRONO, *Inquinamento industriale e tutela penale dell'ambiente*, Padova, 1980, 125 e, ampiamente, M. ROSSETTI, *Sospensione condizionale della pena e "criminalità economica" (A proposito dell'art. 24 della legge "Merli")*, in *Quest. crim.*, 1978, 463-466. In termini analoghi, nell'ambito di studi non concernenti il diritto penale ambientale, ma comunque riguardanti la proposta di introduzione di istituti sospensivi subordinati al compimento di obblighi riparatori che incidono sulla politica d'impresa, F. BRICOLA, *Le misure alternative alla pena nel quadro di una nuova politica criminale*, cit., 73-74; T. PADOVANI, *Le sanzioni "alternative" nel diritto penale del lavoro*, cit., 42-43.

³⁴³ Criticamente A. L. VERGINE, *Note critiche sulla disciplina della sospensione condizionale*, cit., 337.

ipotizzare che il potere gestorio³⁴⁴ – la «signoria sull'organizzazione» – per provvedere agli interventi rimediali non sussistesse più al momento in cui occorreva realizzare l'adempimento (ammesso che sussistesse in partenza): ben poteva essere venuto meno in quel lasso di tempo intercorrente tra la commissione del reato e il momento di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, quando il relativo capo che definiva la prescrizione aveva acquisito esecutività.

Fra l'altro, la funzione della sospensione condizionale della pena³⁴⁵ impediva di escogitare soluzioni efficaci all'*impasse* dell'assenza di poteri. Se l'obbiettivo è principalmente specialpreventivo, le eventuali vicende che rendono personalmente inesigibile un adempimento agli obblighi di riparazione, compresi i casi di impossibilità 'materiale' o 'giuridica', non dovrebbero – ciò lo si ripete tutt'oggi, in relazione al più ampio contenuto dell'art. 165 c.p.³⁴⁶ – né impedire la concessione del beneficio, né in sede esecutiva possono costituire causa di revoca del beneficio per l'inadempimento degli obblighi imposti. Nei casi di 'inesigibilità' per carenza di potere decisionale, originaria o sopravvenuta, questo strumento incentivante diventava giocoforza inadatto a perseguire fini ripristinatori.

Certo, la giurisprudenza aveva avuto modo di precisare che una situazione di impossibilità sopravvenuta dipendente da un proprio «atto volontario» fosse da considerarsi irrilevante ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi cui è

³⁴⁴ A ben vedere, data la particolare ampiezza della formulazione della norma («il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa»), non era impensabile ipotizzare che l'obbligo potesse assumere anche contenuti che prescindono dalla titolarità di determinati poteri; tuttavia, gli esempi tratti dai repertori giurisprudenziali implicano tutti l'attivazione di poteri atti a incidere sulle modalità dell'attività produttiva: per alcuni casi di sospensione subordinata all'obbligo di "regolarizzare" i quantitativi di sostanze scaricate entro i limiti stabiliti dalla legge, cfr. Pret. Mortara, 26 ottobre 1977, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, 334; Pret. Nereto, 5 luglio 1977, in *Foro it.*, 1978, II, c. 220, Cass. Pen., Sez. III., 2 febbraio 1982, in *Riv. pen.*, 1983, 91; Cass. Pen., Sez. III., 5 dicembre 1983, in Cass. pen. 1984, 2199; v. anche Cass. Pen., Sez. III., 12 ottobre 1984, n. 10974, in *Riv. pen.*, 1984, 819, che riporta il seguente esempio di prescrizione: «se l'impianto di depurazione non è tecnicamente idoneo, il condannato avrà il consequenziale obbligo di provvedere senza indugio alla sua attivazione».

³⁴⁵ Circa il rapporto tra funzioni della sospensione condizionale e obblighi/prescrizioni cui è subordinata la concessione, cfr. F. PALAZZO, *Trasformazione o declino della sospensione condizionale della pena nel sistema penale italiano?*, in ID – R. BARTOLI, *Certezza o flessibilità della pena? Verso la riforma della sospensione condizionale*, Torino, 2007, 13 ss.

³⁴⁶ T. PADOVANI, *sub Art. 165*, cit., 201 ss. V. anche per la casistica giurisprudenziale sul punto, G.L. GATTA, *sub art. 165*, in E. DOLCINI – G.L. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, cit., 2325.

subordinata la sospensione condizionale³⁴⁷, e perciò non ostava ad una revoca del beneficio; tuttavia, la fisiologica intercambiabilità delle persone fisiche nei ruoli definiti in un'organizzazione aziendale, non sempre dipendente da un atto volontario del reo, rendeva attuale la possibilità di una (del tutto) legittima successione nei ruoli di responsabilità, che aveva la conseguenza di sottrarre al destinatario della misura i poteri per provvedere all'esecuzione³⁴⁸. Né si potevano ipotizzare rimedi giuridici atti a trasferire – come si sarebbe potuto ipotizzare per un obbligo civilistico – le prescrizioni imposte al reo verso un 'terzo' soggetto dotato della possibilità di adempiervi: ciò sempre a causa della natura squisitamente penalistica, dunque necessariamente 'personale', della sospensione condizionale.

Oggi, nei termini così sintetizzati, l'art. 24 Legge Merli ci serve come esempio storico di premialità caratterizzato:

(i) dall'impossibilità di distinguere tra il profilo individuale di intervento da quello collettivo: la persona fisica, nei limiti sopra chiariti³⁴⁹, non poteva adempiere senza implicare un'attivazione dell'ente.

(ii) dalla possibilità di beneficiare egualmente della sospensione condizionale, quando fosse mancata la possibilità di adempiere alla prescrizione: un aspetto, questo, che poteva costituire un serio ostacolo all'efficacia della disposizione come strumento di tutela dell'ambiente.

Abrogata la Legge Merli, come già rilevato, sopravvivono – accanto alla regola generale, integrata con il riferimento all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, dell'art. 165 c.p. – alcune ipotesi speciali di sospensione condizionale della pena in cui al giudice è consentito subordinare la concessione del beneficio all'adozione di particolari adempimenti *lato sensu* ripristinatori³⁵⁰. Tuttavia, salvo un'ipotesi non rilevante per i reati-presupposto *ex d.lgs. n. 231/2001*³⁵¹, si tratta

³⁴⁷ V. nella giurisprudenza relativa all'art. 24 legge Merli, v. Cass. pen., Sez. III, 5 dicembre 1983, in *Cass. pen.*, 1985, 392 ss. Il principio è diffuso anche nella giurisprudenza sull'art. 165 c.p.: v. da ultimo Cass. pen., 19 novembre 2019, n. 46384, in *ItalGiure*.

³⁴⁸ V. ancora T. PADOVANI, *Le sanzioni "alternative" nel diritto penale del lavoro*, cit., 44; M. ROSSETTI, *Sospensione condizionale della pena e "criminalità economica"*, cit., 463.

³⁴⁹ V. *supra* nt. 341.

³⁵⁰ V. *supra*, nt. 282.

³⁵¹ Si tratta dell'art. 255 comma 3 d.lgs. n. 152/2006: «Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3».

sempre di obblighi di «messa in sicurezza», «bonifica e ripristino», rispetto ai quali l'obbligo richiesto dalla norma – come vedremo meglio oltre³⁵² – solleva problemi giuridici di tutt'altra natura.

(b) Piuttosto, i ragionamenti fin qui sviluppati intorno all'esigibilità soggettiva degli obblighi imposti *ex art.* 24 della Legge Merli possono in certa misura estendersi al sistema delle prescrizioni degli artt. 318-*bis* ss. d.lgs. n. 152/2006.

Anche in questo caso le prescrizioni sono dirette all'individuo, ma il loro particolare contenuto implica l'attivazione di poteri che nel contesto dell'impresa societaria potrebbero sfuggire al singolo contravventore: come è stato autorevolmente rilevato, «il comportamento osservante sarà di regola tenuto dall'ente, i cui organi di governo e di gestione sono gli unici in grado, in linea di fatto e di diritto, ad assumere le decisioni necessarie ad adeguare l'assetto aziendale alle prescrizioni impartite dall'autorità amministrative a seguito della violazione contravvenzionale»³⁵³.

I meccanismi che palesano la necessaria correlazione tra titolarità di poteri nell'organizzazione aziendale e possibilità di adempiere alla prescrizione risultano essere essenzialmente due.

Il primo dipende dal procedimento di identificazione del «contravventore» destinatario della prescrizione: il soggetto che ha violato il precetto contravvenzionale, in una società, viene individuato in base alla titolarità dei poteri che – in alternativa alla commissione del reato – avrebbero consentito di rispettare la legge penale; la prescrizione, laddove ingiunge la 'regolarizzazione' della contravvenzione, implica come minimo la possibilità di non protrarre la violazione e di osservare tardivamente il precetto, una possibilità che non può prescindere dalla titolarità di quei poteri che precedentemente non erano stati esercitati conformemente a quanto esige la legge.

Il secondo si lega alla regola secondo cui «copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore» (art. 318-*ter*, co. 2, d.lgs. n. 152/2006). Si tratta di una norma che, come si è sottolineato in relazione all'analogha procedura vigente in materia di

³⁵² V. *infra* §3.2.

³⁵³ F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1, 2018, 333. Nello stesso senso, C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 546. V. anche, in relazione all'analogo meccanismo estintivo nell'ambito della sicurezza sul lavoro, G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, cit., 243-244.

sicurezza sul lavoro, può comportare una corresponsabilizzazione del legale rappresentante che, dotato di tutti i poteri necessari per intervenire efficacemente, non si attivi per far cessare la permanenza della contravvenzione³⁵⁴. Si tratta di una scelta legislativa che si può leggere come espressiva della preoccupazione di far sì che intervenga almeno il soggetto che goda di poteri sufficienti per conseguire l'effetto desiderato: si intende conferire effettività all'adempimento della prescrizione, non solo facendo leva direttamente sul contravventore, ma anche richiamando l'attivazione del vertice formale dell'impresa, che si presume disponga di poteri idonei per far cessare la violazione e osservare le particolari prescrizioni impartite.

Per dare maggiore concretezza al discorso si possono riportare, qui, alcune delle «prescrizioni-tipo» che sono state diffuse dal *Sistema Nazionale della Protezione Ambientale* – il sistema di coordinamento per la protezione ambientale cui partecipano Agenzie regionali e provinciali di protezione ambientale e l'*I.S.P.R.A.*³⁵⁵ – nell'ambito di un meritevole sforzo di auto-limitazione della discrezionalità amministrativa realizzato dagli organi accertatori più tecnicamente qualificati³⁵⁶.

Per il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazioni (art. 137 co. 1 d.lgs. n. 152/2006), l'organo accertatore può prescrivere: (a) nel caso di scarico mai prima autorizzato: «*sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa del refluo prodotto come rifiuto*»; (b) nel caso si tratti di mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico, se sono rispettate le condizioni della precedente autorizzato: «*presentazione dell'istanza di rinnovo all'autorità competente e rilascio dell'autorizzazione*»³⁵⁷.

Per quanto riguarda invece il reato di gestione illecita dei rifiuti non pericolosi (art. 256 co. 1 lett. a): oltre a «*sospensione dell'attività immediata e messa in sicurezza della situazione (con affidamento del rifiuto a terzi autorizzati)*», «*il contravventore dovrà rendere esplicita*

³⁵⁴ T. PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, 1170; analogamente, nel settore ambientale, P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 841.

³⁵⁵ Si tratta di uno dei frutti della l. 28 giugno 2016, n. 132, 'Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale', che ha riconosciuto all'ISPRA e alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) (insieme a quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano) ampie facoltà di intervento sul piano regolativo, ispettivo, di monitoraggio e anche sanzionatorio.

³⁵⁶ *Linee guida SNPA per l'applicazione della Procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte vi-bis d.lgs. 152/2006 – Aggiornamento 2021*, cit., pubblicate su isprambiente.gov.it Il documento è stato redatto sintetizzando tutti gli indirizzi e le indicazioni disponibili provenienti dalle Procure della Repubblica e dalle Agenzie regionali e provinciali di protezione dell'ambiente. Una prima versione del documento è stata già diffusa nel 2016.

³⁵⁷ *Linee guida SNPA*, cit., 54.

la volontà di proseguire l'attività con la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'autorità competente nei tempi tecnici necessari (15 gg), in caso contrario la prescrizione conterrà anche l'obbligo di smantellamento e ripristino»³⁵⁸.

Gli esempi parlano chiaro: per l'adempimento delle prescrizioni – lo si ripete, adesso con il conforto della casistica concreta³⁵⁹ – è necessaria l'assunzione di decisioni che, in un contesto societario, sono inevitabilmente collegate all'esercizio di poteri di gestione della società.

Questo legame indissolubile tra contenuto della prescrizione e poteri decisionali dà vita a una casistica in cui le concrete possibilità di adempiere si atteggiavano diversamente a seconda dei poteri giuridici a disposizione del destinatario. Possiamo in proposito formulare almeno tre ipotesi differenti.

(i) Nella migliore delle ipotesi, il contravventore è dotato di tutti i poteri idonei all'adempimento della prescrizione impartita (si pensi all'Amministratore Unico di una piccola società di capitali, o al socio-amministratore nelle società di persone). Sul piano penalistico, è un caso pienamente fisiologico: l'effetto dell'estinzione consegue proprio all'attivazione del contravventore. Al medesimo tempo, si potrebbe definirlo anche come un intervento 'riparatore' dell'ente, nella misura in cui si consideri l'immedesimazione organica tra soggetto adempiente e persona giuridica.

(ii) I problemi cominciano a emergere se il contravventore, prima dotato di poteri sufficienti, a causa di vicende successive – concernenti la sua permanenza o la sua collocazione organica nella società – ne sia diventato *a posteriori* carente. Questa casistica è già emersa nel funzionamento del meccanismo di estinzione introdotto dal d.lgs n. 758/1994, ove viene denominata un'«impossibilità giuridica di regolarizzazione della violazione»³⁶⁰. Si possono distinguere, in particolare, i casi in cui l'impossibilità abbia *ab origine* inficiato la possibilità di emanare una prescrizione, perché al momento

³⁵⁸ *Linee guida SNPA*, cit., 53.

³⁵⁹ A ciò si aggiunga, a dimostrazione di quanto si sostiene, che l'unica impugnazione di un provvedimento di prescrizione dell'organismo accertatore rintracciabile nella giurisprudenza (Cass. pen., 23 giugno 2021, n. 24483, cit.) vede nella posizione di ricorrente, non il contravventore, ma la società che gestiva la discarica presso la quale era stata commessa la violazione ambientale.

³⁶⁰ Così T. PADOVANI, *Il nuovo volto*, cit., 1170; A. GARGANI, *Criteri di definizione degli illeciti in materia di sicurezza e salute del lavoro*, in B. DEIDDA – A. GARGANI (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, Torino, 2012, 398; G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, Napoli, 2009, 145 ss.

dell'accertamento il potenziale destinatario già non ricopre più il ruolo che lo metterebbe in condizione di adempiere, da i casi di impossibilità 'sopravvenuta', se il contravventore ha perduto la titolarità dei poteri successivamente all'impartizione della prescrizione nei suoi confronti e dunque non ha potuto adempiere³⁶¹.

(iii) In parte diverso è il caso in cui la particolare attività richiesta nella prescrizione, dato l'assetto organizzativo di cui è dotata la società, non possa essere integralmente adempiuta dal contravventore, perché richiede l'attivazione di procedure non integralmente dominabili da questo³⁶². Per esempio, per richiedere una determinata autorizzazione amministrativa, un delegato ambientale potrebbe aver bisogno dell'approvazione di un organo amministrativo collegiale, o anche l'attivazione di funzioni interne di controllo (tecnico e legale), soprattutto in società di medio-grandi dimensioni, dotate inevitabilmente di un'organizzazione più articolata. Vi sono casi, in altre parole, in cui l'adempimento non può essere solo personale, perché il destinatario deve far affidamento sull'organizzazione dell'ente perché sia adottata quella decisione che concretizza l'adempimento. Sono situazioni che dipendono da contingenti ragioni di organizzazione/dimensione dell'impresa e, in quanto tali, non sembrano opponibili all'organismo accertatore³⁶³; non è da escludere, tuttavia, che la persona su cui pende il procedimento penale e la prescrizione si trovi di fatto in una situazione in cui la possibilità di adempiere sfugga in parte ai propri poteri di controllo³⁶⁴.

Ora, per quanto riguarda gli scopi di questo approfondimento, ciò che emerge dalle precedenti esemplificazioni è che in tutti quei casi in cui la contravvenzione ambientale sia commessa nell'ambito di un'attività esercitata in forma collettiva, la possibilità di ottemperare la prescrizione implica la spendita di poteri dell'ente. In questo senso, il soggetto collettivo è necessariamente implicato nell'adempimento: vuoi

³⁶¹ P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 843 ss.

³⁶² V. C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, cit.: «La persona fisica, autrice dell'infrazione, non vanta, il più delle volte, alcun potere in tal senso».

³⁶³ Secondo P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 841, che in caso di dubbi sulla individuazione del soggetto responsabile, le esigenze di immediata attivazione del meccanismo e di urgenza dell'intervento devono ritenersi prevalenti rispetto alla piena e definitiva cognizione del soggetto responsabile, salvo eventuali altre indagini ordinate dal P.M.

³⁶⁴ In alcuni commenti, si è arrivati a 'estremizzare' la necessità di un pieno potere di controllo del contravventore: v. M.C. AMOROSO, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal D.Lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?*, in *Dir. pen. cont.*, 5 novembre 2015, 9, che ritiene per esempio che la richiesta di un'autorizzazione, imponendo il ricorso all'attività della P.A. è un'attività «che esula dalla specifica sfera di controllo» del trasgressore e «pertanto non concretamente esigibile».

per immedesimazione (caso *sub i*), vuoi perché, se il contravventore è privo di poteri, solo l'ente – eventualmente anche a causa della rinnovazione della prescrizione verso colui chi si è sostituito nel ruolo del contravventore – può comunque adempiere indipendentemente da un *input* del destinatario della prescrizione (caso *sub ii*), vuoi ancora perché l'adempimento della prescrizione richiede l'intervento non solo del contravventore ma anche di una più complessa procedura decisionale complessivamente riferibile alla *societas* in quanto tale (caso *sub iii*).

I casi *sub ii*) e *iii*), inoltre, mettono in risalto come questioni riguardanti la *vita* (la naturale intercambiabilità dei soggetti) o la *struttura* (la conformazione delle procedure decisionali) *della società* possono mal conciliarsi con il carattere personale tipico delle cause di estinzione.

Una conferma di ciò si potrebbe ottenere provando a rispondere al quesito se il contravventore possa comunque beneficiare dell'effetto estintivo laddove l'adempimento dipenda in tutto (caso *sub ii*) o in parte (caso *sub iii*) da un'attività dell'ente svincolata dalla propria personale attivazione. Sarebbe problematico, del resto, che in simili situazioni né la persona fisica, perché l'adempimento non è personale, né l'ente, perché la norma è diretta l'individuo, possano beneficiare dell'attività di adempimento conforme alla prescrizione.

Riguardo alla posizione dell'ente, la possibilità di beneficiare degli effetti estintivi garantiti da questa procedura sarà diffusamente discussa nel prosieguo dell'indagine³⁶⁵.

Quanto alla persona fisica, il quesito è espressivo di un conflitto tra due possibili letture dell'attività di riparazione che, come vedremo, pur con qualche differenza, interessano trasversalmente l'intera materia della riparazione ambientale, quando contestualizzata nell'attività degli enti collettivi, e che potremmo sinteticamente identificare come l'alternativa tra lettura 'soggettiva' vs. lettura 'oggettiva.'

Da un lato, infatti, la logica personale delle cause di estinzione del reato, scolpita nella regola generale dell'art. 182 c.p. (che tollera solo eccezioni espresse), sospinge verso l'adesione a quell'opinione che richiede inflessibilmente un adempimento personale dell'individuo affinché questi possa beneficiare dell'estinzione, opinione che

³⁶⁵ V. *infra*. cap. 4, §2.

troverebbe pieno appoggio – oltre che nella disciplina codicistica dell’istituto – nella formulazione letterale della disposizione (art. 318–*septies* c.p.: «La contravvenzione si estingue se il *contravventore adempie*»)³⁶⁶.

Viceversa, la massima valorizzazione degli obiettivi riparatori induce a prediligere una «interpretazione rigorosamente oggettivistica» e a ritenere, perciò, indifferente che al risultato di regolarizzazione si pervenga ad opera del comportamento del contravventore destinatario della prescrizione o di altri soggetti³⁶⁷.

Questo secondo indirizzo, al momento, sembra quello prevalente nella prassi³⁶⁸, e ciò può forse configurarsi come un’ulteriore dimostrazione di come l’obiettivo ‘pratico’ dell’istituto – conformare l’attività dell’ente, più che della persona fisica (insieme, ovviamente, a quello di conseguire effetti deflattivi) – finisca per prevalere anche sulla dimensione personale della causa estintiva in cui l’incentivo alla riparazione/regolarizzazione è stato inserito.

3.2. *Il rinvio alle misure ripristinatorie definite nel d.lgs. n. 152/2006 e la partecipazione dell’ente ai procedimenti amministrativi e civili.*

Occorre ora approfondire il ruolo della persona giuridica nell’ambito di quelle fattispecie che danno rilievo ad «attività rimediali»³⁶⁹ definite nella normativa

³⁶⁶ Così P. FIMIANI, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., 844, circa il caso di sopravvenuta impossibilità giuridica di adempiere (qui catalogato *sub ii*).

³⁶⁷ In questo senso F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali*, cit., 333.

³⁶⁸ Cfr. in proposito *Linee guida SNPA*, cit., 31 (che tengono conto di decine di Linee guida delle Procure e direttive o documenti di indirizzo delle amministrazioni che possono rivestire il ruolo di organismo accertatore, elencati a pag. 59 ss.). Circa l’analogo meccanismo estintivo previsto per le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, si è espressa nello stesso senso la Corte di cassazione: Cass. pen., sez. III, 13 giugno 2017, n. 29238, in *Dejure*: secondo cui la *ratio* del procedimento «non esclude affatto, quanto alla realizzazione dell’effetto estintivo, che il contravventore possa giovare del fatto del terzo, tanto con riferimento all’adempimento della prescrizione (il cui assolvimento, in caso di perdita della qualità, può non pienamente rientrare nel dominio dell’agente) quanto con riferimento al pagamento, sul fondamentale rilievo che il legislatore collega la causa estintiva del reato all’adempimento delle due prestazioni (chiunque le esegua) e non a particolari atteggiamenti soggettivi che il contravventore deve aver necessariamente osservato per giovare della causa estintiva».

³⁶⁹ Si utilizza un’ampia definizione che va diffondendosi nella dottrina civilistica e amministrativistica, a causa delle difficoltà definitorie già segnalate (v. *supra* §1) che racchiude in sé tanto il regime delle attività di ripristino in senso stretto (art. 306 d.lgs. n. 152/2006), quanto quelle di bonifica dei siti (art. 242 ss. dl.gs. cit.), nonché le operazioni ripristinatorie che costituiscono il risarcimento in forma specifica del danno ambientale: v. W. GIULIETTI, *Danno ambientale e azione amministrativa*, Napoli, 2012; G.D.

ambientale extra-penale, in particolare dalle norme di diritto amministrativo contenute nel d.lgs. n. 152/2006.

Risalendo al parametro normativo di riferimento – le singole procedure cui le norme penali fanno più o meno esplicitamente rinvio – dovrebbe essere possibile, in linea di principio, verificare se sono gli enti e/o le persone fisiche ad essere chiamati alla realizzazione di tali adempimenti. L’operazione, in realtà, è tutt’altro che agevole. Al di fuori di alcune norme riguardanti informazioni e indagini preliminari³⁷⁰, non si rinviene nella legge un’articolazione definita dei rapporti tra procedimenti amministrativi e le valutazioni che è chiamato a compiere il giudice penale – un ‘punto debole’ di questi istituti spesso oggetto di doglianza nella letteratura specialistica³⁷¹ – e la ricostruzione dei medesimi rapporti da parte dell’interprete è ostacolata dalla mole disorganica di norme da prendere in considerazione, oltre che dalla naturale ‘multidisciplinarietà’ implicata nell’approfondimento della materia: vengono in rilievo, come minimo, aspetti tecnici del procedimento amministrativo, questioni sull’estensione dei poteri del giudice penale, nonché, quesiti relativi all’inquadramento dogmatico di alcune figure penalistiche.

Si impone, dunque, un *caveat*: formulare, in questa sede, una vera e propria ‘sistemazione’ di questo settore andrebbe oltre le possibilità di questa indagine; si potranno solo cogliere, procedendo per approssimazioni, quegli aspetti essenziali del problema che rivelano il coinvolgimento della posizione della persona giuridica nell’attività rimediale.

Pregiudiziale all’approfondimento del tema è l’individuazione del gruppo di fattispecie in cui l’attività di ‘riparazione’ è identificata attraverso il rinvio a queste modalità tecnicamente definite dal legislatore ambientale.

In proposito, il rinvio alle norme amministrative è prescritto a chiare lettere in riferimento agli ordini di «ripristino» *ex art. 452-duodecies* c.p., che trovano

COMPORI, *Il danno all’ambiente e l’operazione rimediale*, in *Dir. amm.*, 2013, 1-2, 117 ss.; Cfr. anche A. PORPORATO, *Misure ripristinatorie*, cit., 9 ss., 147.

³⁷⁰ Cfr. art. 129-bis co. 3-ter disp. ctt. C.p.p. circa l’informativa sull’esercizio dell’azione penale, artt. 220 e 223 disp. coord. c.p.p. circa la raccolta delle prove: in merito P.M. CORSO, *La normativa penale dell’ambiente nei suoi riflessi processuali penali*, in *Arch. pen.*, 2, 2017, 570 ss.

³⁷¹ Cfr. ad es. P. FIMIANI, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., 886; L. BISORI, *Il danno ambientale in genere: tra novelle apparenti e costanti interpretative*, in *Dir. pen. proc.*, num. spec. *Novità giurisprudenziali e legislative in materia di ambiente*, 2010, 54; V. PAONE, *Responsabilità penale e contaminazione dei siti*, in *Amb. & Svil.*, 2012, 6, 520 ss.

concretizzazione nelle disposizioni previste «al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale» e ovviamente, nella fattispecie penale di bonifica dei siti, art. 257 d.lgs. n. 152/2006, che richiama i progetti approvati dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del medesimo decreto.

Al di fuori di queste ipotesi, le disposizioni sono formulate impiegando termini tecnici già in uso nel lessico del legislatore ambientale, ma senza che sia specificato se si allude alle corrispondenti attività descritte dal d.lgs. n. 152/2006: sono ‘premiati’ gli «interventi di messa in sicurezza», quelli «di emergenza», la «bonifica», il «ripristino», vuoi quali condotte che attenuano la sanzione penale (dalla metà a due terzi per i delitti ambientali, art. 452-*decies* co. 1 prima parte c.p.) e che escludono la confisca ambientale (art. 452-*undecies* comma 4 c.p.), vuoi quali attività cui le ipotesi speciali di sospensione condizionale della pena subordinano la possibilità di concedere il beneficio (artt. 139, 257 co. 3 d.lgs. n. 152/2006). A ben vedere, anche in questi casi – come ci accingiamo a verificare – il richiamo sembra effettivamente riferirsi alle norme amministrative.

(i) Riguardo all'*attenuante speciale* e alla *esclusione* della confisca previste dal Codice Penale, l'introduzione relativamente recente – nel 2015 – non ha ancora consentito il formarsi di un'opinione giurisprudenziale rispetto ai contenuti delle attività riparatorie nelle applicazioni pratiche³⁷², ma è unanime nei commenti dottrinali la necessità di interpretarle con rinvio alle corrispondenti definizioni del d.lgs. n. 152/2006³⁷³.

La tesi del rinvio alla norma extrapenale è preferibile, per almeno tre ordini di ragioni: occorrerebbe, altrimenti, formulare nozioni alternative e atecniche di «bonifica», «ripristino», «messa in sicurezza», in una materia in cui le parole usate dal legislatore sono evocative di nozioni tecniche precisamente definite dal d.lgs. n. 152/2006; sarebbe consentito all'imputato, altrimenti, di attivarsi *ante iudicium* per rimediare al danno con modalità non controllate dalle autorità competenti, in una

³⁷² Nella giurisprudenza di legittimità, al momento in cui si scrive, vi è traccia solo di un'applicazione della norma: si tratta di un patteggiamento in cui è stata applicata la pena diminuita *ex art. 452-decies* c.p. per la persona fisica, e al contempo anche la diminuzione per l'ente *ex art. 12 co. 2 lett. a) d.lgs. n. 231/2001*: Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2020, n. 35067, in *ItalGiure*.

³⁷³ G. AMARELLI, *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, cit., 151; C. RUGA RIVA, *452-decies*, in E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Codice penale commentato*, cit., 57. A. SERENI, *Il ravvedimento operoso*, cit., 129; L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., 219.

materia – com'è stato autorevolmente osservato – «troppo delicata per consentire interventi “fai da te” e scoordinati»³⁷⁴ con la materia amministrativa; ne risulterebbe, infine, una inspiegabile asimmetria tra il contenuto degli obblighi di ripristino *ex art. 452-duodecies* c.p. come conseguenza del reato, i quali espressamente coincidono – come si ricordava – alle misure di ripristino del d.lgs. n. 152/2006, e le attività riparatorie che, se compiute in anticipo, vengono premiate dall'ordinamento.

(ii) In riferimento agli ordini impartiti nell'ambito della *sospensione condizionale della pena*, quando rinviano alla nozione di ripristino o di bonifica, la questione attiene al coordinamento tra poteri del giudice penale e competenze della P.A. preposta alle attività di ripristino: l'assenza di una precisa disciplina di coordinamento lascia astrattamente aperta al giudice penale la possibilità di interpretare ‘non tecnicamente’ il riferimento ai concetti di «bonifica» o «ripristino» contenuti nelle norme attributive del potere di ordinare gli interventi; di conseguenza, il giudice penale potrebbe rivendicare la potestà di determinare gli aspetti essenziali dell'intervento ripristinatorio – le modalità, i tempi, i soggetti tenuti e le autorità preposte alla verifica degli adempimenti – in via indipendente dagli schemi procedurali cristallizzati nella normativa e nelle prassi amministrative.

In proposito, è emersa ben più di una pronuncia che ammette espressamente la prescrizione di obblighi di bonifica «non proceduralizzata», dai contenuti «stabiliti concretamente dal giudice per eliminare le conseguenze del danno ambientale»³⁷⁵; si tratta però, a ben vedere, di casi in cui gli obblighi di riparazione sono stati dettati dal giudice *ex art. 165* c.p., non facendo riferimento alle ipotesi speciali di sospensione condizionale che designano le attività di riparazione tecnicamente definite dal d.lgs. n. 152/2006: la stessa prassi, anzi, si è curata di ribadire che le norme previste nella legge

³⁷⁴ P.M. CORSO, *La normativa penale dell'ambiente nei suoi riflessi processuali penali*, cit., 569.

³⁷⁵ Cass. Pen., sez. III, 30 maggio 2003, n. 35501, *Dir. e giust.*, 2003, 38, 57; Cass. Pen., sez. III, n. 13456, 2 aprile 2007, in *Ambientediritto.it*; da ultimo, Cass. pen., sez. III, 27 giugno 2019, n. 28175, in *DeJure*. In senso opposto, si rinviene soltanto Cass. pen., sez. II, 25 maggio 2007, n. 20681, che in riferimento alla sospensione condizionale speciale in materia di scarico di acque reflue trae, ragionando *a contrario* rispetto ad alcune norme del d.lgs. n. 152/1999 (oggi abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico Ambientale), la conclusione che «il giudice penale, nel subordinare il beneficio della sospensione alla esecuzione delle opere [di ripristino], ben può disporre l'esecuzione degli interventi medesimi e fissarne le modalità ed il contenuto». Quest'affermazione si può ritenere superata, data l'inattualità dei riferimenti normativi che hanno suggerito il ragionamento *a contrario* (il d.lgs. n. 152/1999 non più vigente, appunto) e la più frequente affermazione della giurisprudenza della competenza della P.A. nel determinare i contenuti di degli obblighi ripristinatori nelle ipotesi speciali (da ultimo, Cass. pen., n. 28175 del 2019, cit.)

speciale fanno riferimento a «un *facere*» la cui determinazione «è riservata alle pubblica amministrazione»³⁷⁶ e, una volta ordinata dal giudice di cognizione, «la bonifica dovrà avvenire secondo le procedure previste dal titolo V del d.lgs. n. 152/2006, delle quali il giudice dell'esecuzione potrà successivamente prendere atto»³⁷⁷.

Una volta constatato che anche in tutte queste ipotesi punto di riferimento per il giudice penale dovrebbero essere le attività definite dalle norme extra-penali, si può procedere a verificare in che misura dette attività interessino la posizione della persona giuridica.

A questo proposito, per finalità espositive, si separerà la tematica dei rapporti tra i procedimenti amministrativi e penali in due gruppi di ipotesi: (a) i casi di attività riparatoria che si svolge anteriormente o parallelamente al procedimento penale; (b) i casi di attività riparatoria che sono la conseguenza di un obbligo del giudice fissato dal giudice nella sentenza.

La distinzione proposta intenderebbe rispecchiare due differenti modalità nelle quali si possono configurare i rapporti fra il procedimento amministrativo e quello penale: nel primo caso, infatti, l'azione amministrativa prende avvio secondo le modalità ordinarie – su impulso dell'amministrazione o del privato – e le norme penali, che mirano a incentivare l'attività ripristinatoria e che dovrà applicare il giudice penale, 'recepiscono' gli eventuali esiti positivi di questo procedimento (vale a dire, la fattispecie premiale è descritta facendo ricorso a elementi normativi che richiamano le norme del d.lgs. n. 152/2006); nel secondo, l'avvio del procedimento è 'provocato' dalla sentenza del giudice penale (cioè, viene avviato in sede di esecuzione della sentenza condanna) e il differente tema che si pone è quello dei rapporti intercorrenti tra i poteri del giudice penale, in sede di condanna e di esecuzione, e i poteri della pubblica amministrazione.

(a) Alla prima categoria di ipotesi possono ricondursi la norma sulla bonifica dei siti punita a titolo contravvenzionale (art. 257 d.lgs. n. 152/2006) e le attenuanti e l'esclusione della confisca predisposte per i delitti ambientali (artt. 452-*decies* e 452-*undecies* co. 4 c.p.).

³⁷⁶ Cass. pen., n. 35501 del 2003 cit.

³⁷⁷ Cass. pen., n. 28175 del 2019, cit.

Per quanto riguarda la *bonifica dei siti*, dalla lettura della giurisprudenza amministrativa³⁷⁸ si può inferire che, nel contesto di attività esercitate da enti collettivi, i procedimenti di bonifica, quando riguardano un *responsabile dell'inquinamento individuato* – altro caso è quello, che qui non interessa, del proprietario del sito contaminato da soggetto non identificabile – sono instaurati nei confronti della società titolare dell'attività economica che ha dato causa all'inquinamento e che, in questo senso, corrisponde alla nozione di «operatore professionale», «persona fisica o giuridica», ricavata dalla direttiva sul danno ambientale alla cui stregua è oggi interpretata (anche) la disciplina della bonifica dei siti³⁷⁹.

La posizione degli amministratori o detentori di poteri decisionali in materia ambientale all'interno dell'organizzazione aziendale, a livello amministrativo, non è

³⁷⁸ Ma ciò è ancora più evidente, com'è ovvio, facendo direttamente riferimento ai provvedimenti amministrativi che fondano le pretese ripristinatorie.

³⁷⁹ Secondo la Direttiva 2004/35/CE e secondo l'analoga definizione dell'art. 302 d.lgs. 152/2006, è il soggetto «persona fisica o giuridica che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale» o che «comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività». Le stesse fonti precisano che l'attività «professionale» è qualsiasi azione svolta nel corso di «attività economica, industriale, commerciale, artigianale, agricola e di prestazione di servizi, pubblica o privata». Nella giurisprudenza del Cons. Stato relativa a procedimenti di bonifica contro società 'responsabili dell'inquinamento' emerge con chiarezza – sebbene si tratti di un profilo raramente approfondito – la coincidenza tra titolarità dell'attività economica causale all'inquinamento e responsabilità per la bonifica: espressamente, in un parere su ricorso straordinario che contestava la riferibilità agli amministratori degli ordini di bonifica, v. Cons. Stato., Sez. I, 18 aprile 2019, n. 1202, rel. Giovagnoli, in *giustizia-amministrativa.it*, che aderisce alla tesi del «Ministero [dell'Ambiente], cui spetta la funzione di indirizzo applicativo nella complessa materia della tutela ambientale, che non ha manifestato particolari dubbi sulla non cumulabilità, su quella societaria, della responsabilità (intesa in questa sede in senso propriamente amministrativo, come legittima destinatarietà dell'ordine di bonifica ex art. 244 del testo unico ambientale del 2006) delle persone fisiche che hanno rivestito ruoli di amministrazione nella (o nelle) società che ha (hanno) gestito il sito». La coincidenza soggettiva tra titolare dell'attività economica causale all'inquinamento e responsabilità per l'inquinamento emerge senza difficoltà compulsando le sentenze in materia di bonifiche che vedono coinvolte società di capitali ritenute 'responsabili', in cui non figura la posizione degli amministratori (tra le moltissime, da ultimo, Cons. Stato, sez IV, 31 marzo 2022, n. 2370; Cons. Stato, Sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2342, caso *Bussi Sul Tirino*, entrambe in *giustizia-amministrativa.it*; coerentemente, figura il socio-amministratore in caso di società di persone: Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2022, n. 3059), e pare ulteriormente avvalorata dalle questioni problematiche che sono spesso oggetto di approfondimento giurisprudenziale, quale ad es. quella della riferibilità alla società capogruppo dell'inquinamento causato dalla società 'figlia' (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2301, in *Danno e Resp.*, 2021, 1, 117), o la trasmissibilità dell'obbligazione di bonificare in caso di fusione per incorporazione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. , 22 ottobre 2019, n.10, in Riv. Giur. Ed., 6, 2019, 1548). In realtà, l'ampia nozione europea di operatore, che – come rilevato poc'anzi – comprende anche «persone fisiche» e chiunque «eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività» non escluderebbe *a priori* interpretazioni estensive includano la responsabilità di persone fisiche con ruoli direttivi (cfr. per la discussione sul punto, L. BERGKAMP – B. GOLDSMITH, *The EU Environmental Liability Directive: A Commentary*, Oxford, 2013, 54, §3.08 (in termini dubitativi); M. FAURE, *Environmental liability of companies*, Studio richiesto dalla Commissione Giuridica del Parlamento Europeo, Europa, 2020, 32 (disponibile su *europa.eu*).

immediatamente rilevante (salvo, eventualmente, quella dei soci-amministratori illimitatamente responsabili di società di persone): gli ordini e i doveri facenti capo alla società e si traducono in precetti personali solo nella prospettiva di applicazione le sanzioni penali *ex art. 257 d.lgs. n. 152/2006 e 452-terdecies c.p.*³⁸⁰.

Di questa scissione fra il piano individuale e quello collettivo ha preso recentemente coscienza anche la giurisprudenza penalistica, nell'occuparsi dell'individuazione dei soggetti responsabili per la fattispecie contravvenzionale di bonifica dei siti³⁸¹.

Si è infatti rilevato che «l'obbligo di bonificare è del soggetto collettivo, mentre, per la sua inosservanza occorre distinguere tra il profilo patrimoniale, del quale risponde la società, e quello della responsabilità penale, che riguarda l'organo rappresentativo»³⁸². Un'affermazione che troverebbe conferma sul piano dei poteri per attivare la condotta riparatoria, che implicano il mantenimento della propria carica sociale: «non solo il vecchio amministratore [cioè quello cessato dalla carica] non avrebbe la capacità economica per far fronte agli oneri di bonifica, ma non avrebbe neanche alcun titolo per interagire con le Amministrazioni pubbliche per le attività propedeutiche alla stessa»³⁸³.

Passando adesso alle norme 'premiali' contenute nella disciplina dei delitti ambientali, se è alle attività amministrative disciplinate dal d.lgs. n. 152/2006 – come si diceva poc'anzi – che occorre guardare per riempire di significato le proposizioni degli artt. 452-*decies* e 452-*undecies* c.p., si può giungere a conclusioni analoghe: quando la 'riparazione' riguarda un pregiudizio ambientale derivante dall'attività di un ente collettivo e quando i procedimenti amministrativi sono avviati anteriormente o a prescindere dal giudizio penale, il coinvolgimento dell'ente titolare dell'attività economica in detti procedimenti sarà anche in questo caso ineludibile.

³⁸⁰ In questo senso, v. già le osservazioni di V. PAONE, *Responsabilità penali e contaminazione dei siti*, cit., 520 ss. e L. BISORI, *Gli istituti ripristinatori*, cit., 612, che rilevava già nella formulazione del d.l. 22/97 «un anomalo effetto di sfasatura tra soggetti punibili per il fatto di inquinamento, soggetti obbligati al ripristino e soggetti eventualmente punibili per il mancato ripristino», dovuto alla obbligazione posta a carico della persona giuridica; cfr. ora A. DI LANDRO, *Il delitto di omessa bonifica-ripristino*, cit., 59-60.

³⁸¹ Cass. pen., sez. III, 21 aprile 2016, n. 29627; Cass. pen., sez. III, 30 aprile 2019, n. 17813, entrambe in *DeJure*.

³⁸² Cass. pen., n. 29627 del 2016, cit., §17; Cass. pen., n. 17813 del 2019, cit. §2.9.

³⁸³ Cass. pen., n. 29627 del 2016, cit., §19.

Si è già detto come ciò sia naturale per i procedimenti di bonifica: perciò, le conclusioni appena raggiunte relativamente all'art. 257 d.lgs. n. 152/2006 possono estendersi ai casi di «bonifica» richiamata anche dall'art. 452-*decies* c.p. Considerato che il meccanismo di selezione del soggetto obbligato è analogo a quello previsto dalla disciplina della bonifica dei siti – fondato sulla nozione di «operatore professionale», «persona fisica o giuridica» – le stesse considerazioni valgono anche per quanto riguarda le attività di «messa in sicurezza», di «prevenzione», e per gli interventi «di emergenza» prodromici al procedimento di bonifica, che sono spontaneamente compiuti o segnalate all'autorità competente dal responsabile dell'inquinamento, cioè dall'ente collettivo (per mezzo dell'amministratore che se non ottempera può essere penalmente responsabile).

Solo in ambito civilistico, nonostante il responsabile si ancora una volta ricavabile dalla nozione di «operatore», vengono affermate forme di responsabilità civile solidale tra persona fisica e persona giuridica per il «ripristino», quale modalità di risarcimento in forma specifica (oggi, è la modalità ordinaria di riparazione al danno ambientale)³⁸⁴. Ma anche ove ciò accada, la posizione di obbligato della persona è cumulata con quella della persona giuridica, indefettibilmente chiamata a rispondere – quale titolare dell'attività pericolosa/inquinante – del danno ambientale.

Tra l'altro, per quanto riguarda le attenuanti, la constatazione del ruolo centrale rivestito dalla *societas* in questi procedimenti amministrativi potrebbe indurre a più ampie riflessioni sull'adeguatezza della tecnica legislativa adoperata dal legislatore penale.

La legge configura come ipotesi di «ravvedimento» condotte che, qualora il titolare dell'attività inquinante – come spesso accade – è una società di capitali, si manifestano quale adempimento di un obbligo giuridico che grava sull'ente collettivo; l'imputato, ai fini poter beneficiare dell'applicazione degli artt. 452-*decies* e -*undecies*

³⁸⁴ Segnala nella dottrina civilistica che nella responsabilità per danno ambientale – che obbliga a tenere condotte rimediali costituenti risarcimento forma specifica – si può creare un duplice livello di responsabilità: quello collettivo, l'impresa/società, e quello individuale, rappresentato da figure dotate nell'ente di poteri decisionali sulle attività causalmente collegate al danno ambientale, U. SALANITRO, *La nuova disciplina della responsabilità per danno all'ambiente*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, VII, Milano, 2007, 169 ss. I due livelli, ad una lettura della (pur non abbondante) giurisprudenza in materia, tendono in effetti a convivere: v. da ultimo Cass. civ., 9 maggio 2015, n. 9012 e n. 9013, in *DeJure*; Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2016, n.14935, in *Danno e resp.*, 2017, 2, 203; Corte App. Torino, 06 marzo 2017, n.511 in *DeJure*; Cass. civ., sez. III, 04 aprile 2017, n. 8662, in *Corriere Giur.*, 2018, 1, 31.

c.p., dovrebbe dimostrare di aver «provveduto» agli adempimenti riparatori, ma ciò sembra possibile solo se il reo può dare un personale impulso alla riparazione dell'ente collettivo. Problematicamente, della stessa attenuante sembrerebbe non potersi giovare l'autore del reato che non sia titolare di poteri per impegnare l'ente nelle attività riparatorie (si pensi a un concorrente *extraneus* all'impresa), o che non li abbia conservati nel tempo.

In proposito, nei commenti alla disposizione – al momento focalizzati sulla difficoltà di sostenibilità economica individuale delle attività di bonifica, più che sui problemi di identificazione del soggetto tenuto alle condotte ora ricordate – si è già avuto modo di ipotizzare che la situazione di ripristino dovrà ricorrere oggettivamente per essere valutata a favore del reo (come attenuante «oggettiva» estensibile a eventuali concorrenti)³⁸⁵. D'altra parte, il tenore della norma – «l'autore del reato... provvede» – implica una riferibilità personale dell'adempimento, dalla quale pare difficile integralmente prescindere³⁸⁶.

Il dubbio interpretativo – rilevanza 'oggettiva' vs. rilevanza 'soggettiva' della riparazione – è analogo a quello già intercettato in riferimento alla procedura di estinzione delle contravvenzioni³⁸⁷; per quanto attiene alle finalità di questa parte dell'approfondimento, i rilievi paiono già sufficienti ad asseverare che, ancora una volta, la norma si rivolge all'individuo ma ha di mira l'ente collettivo nel cui contesto il delitto ambientale ha avuto luogo: le attività di riparazione saranno compiute nell'ambito di un procedimento amministrativo, che vede pressoché sempre coinvolto l'ente collettivo e può essere anche del tutto indipendente da un'iniziativa delle persone fisiche responsabili dei delitti ambientali.

³⁸⁵ C. RUGA RIVA, *452-decies*, cit., 56; sottolinea invece L. SIRACUSA, *La legge n. 68 del 2015*, cit., che almeno la «volontarietà» deve considerarsi come un requisito implicitamente previsto. V. anche A. SERENI, *Il ravvedimento operoso*, cit., 126, che ritiene che per valutare l'attivazione del reo si debba tener conto dei limiti di quanto a questi è soggettivamente «esigibile».

³⁸⁶ Si consideri, per esempio, che nell'applicazione dell'art. 62 n. 6 c.p. prima parte, vale a dire l'attenuante della 'riparazione' del danno cagionato mediante risarcimento, anche la lettura più schiettamente oggettiva dell'attenuante – quella offerta dalla Corte Cost. 23 aprile 1998, n. 138, in *Cass. pen.*, 1998, 1079 - richiedeva comunque la riferibilità all'imputato del risarcimento dell'ente assicuratore (v. §3). L'affermazione che si tratti di una circostanza oggettiva può certo facilitare l'estensione della circostanza tra concorrenti (come noto, leggendo *a contrario* del testo dell'art. 118 c.p., le circostanze oggettive si estendono automaticamente ai corresponsabili, v. es. G. GRASSO, *Sub art. 118*, in *Commentario Sistematico del Codice Penale (artt. 85-149)*, II, cit, 278); maggiori dubbi, però, possono sorgere che la medesima funzione di disciplina dell'art. 118 possa consentire di estendere all'individuo la bonifica compiuta da un ente.

³⁸⁷ V. *supra*, §3.1.

(b) Le ipotesi di procedimento amministrativo *conseguente* a una sentenza di condanna si riducono agli obblighi di bonifica o di ripristino a cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena (art. 139 e 257 co. 3 d.lgs. n. 152/2006) e agli ordini di «ripristino» *ex art. 452-duodecies* c.p., che peraltro costituiscono l'unico caso che trova una regolazione della posizione della persona giuridica e che perciò saranno oggetto di trattazione apposita (v. *infra* §3.3).

Si è appena detto che le ipotesi speciali di sospensione condizionale della pena rinviano proprio alle procedure disciplinate dal d.lgs. n. 152/2006; tuttavia, non si può trascurare che gli obblighi sono ordinati dal giudice nei confronti della persona fisica e che il procedimento amministrativo che dà esecuzione alla sentenza avrà come destinatario l'individuo.

Qui, dunque, un coinvolgimento della *societas* come ulteriore soggetto obbligato alla bonifica si potrà avere se e nella misura in cui si ritiene che l'amministrazione resti libera, nel procedimento aperto a seguito della sentenza di condanna, di individuare altri responsabili dell'inquinamento rispetto a quelli destinatari dell'ordine del giudice penale e, dunque, di rivolgere le proprie pretese 'riparatorie' nei confronti della società che potrebbe essersi resa responsabile dell'inquinamento.

Per quanto consta, la questione non è stata oggetto di specifiche prese sul punto della giurisprudenza amministrativa³⁸⁸, né di contributi della dottrina di settore: a spiegare questa lacuna, verosimilmente, è la applicazione non frequente di queste ipotesi speciali³⁸⁹.

Si può ad ogni modo osservare che, una volta che l'autorità procedente agisca seguendo le norme del procedimento amministrativo, laddove emerga dall'istruttoria la dipendenza dell'inquinamento da un'attività della società, non sembra fuori luogo ipotizzare che l'amministrazione possa (e forse debba) estendere il procedimento anche verso l'ente responsabile dell'inquinamento³⁹⁰.

³⁸⁸ V. però *infra*, nt. 390.

³⁸⁹ V. *supra* nt. 286.

³⁹⁰ Cfr. in questa direzione, T.A.R. Trento, 13 aprile 2016, n. 202, in *giustizia-amministrativa.it*: in questo caso destinatari del procedimento di bonifica risultano essere congiuntamente la persona fisica destinataria di un ordine del giudice penale di ripristino e la società della quale era amministratore (il

3.3. Il caso regolato: gli ordini di ripristino ex art. 452-duodecies c.p.

Il legislatore penale rivela la preoccupazione di coinvolgere il soggetto che più ragionevolmente appare in grado di sostenere l'onere economico del ripristino³⁹¹ nel dettare la disciplina degli ordini di ripristino ex art. 452-duodecies c.p., disposizione che, in questo senso, avvalora l'impressione già intravista dai precedenti paragrafi che il fenomeno della riparazione ambientale comporta, soprattutto, il problema di far leva sul potenziale degli 'enti collettivi'.

Gli ordini possono essere disposti a carico anche dell'ente di appartenenza dell'autore del reato: più precisamente di quella società rispetto alla quale, al momento della commissione del fatto, il reo si trovava in un rapporto «di amministrazione, di rappresentanza o di dipendenza», oppure «nell'interesse» della quale è stato commesso il reato, secondo il 'tradizionale' modello di ascrizione delle multe e ammende descritto dall'art. 197 c.p.³⁹².

Costituendo l'unica ipotesi di riparazione ambientale che dà una disciplina a questo problema, la norma è interessante anche per identificare i problemi tecnici – di 'tecnica legislativa' – che possono sorgere nel perseguire detto obiettivo.

La comprensione di queste problematiche non può non avere quale base di partenza l'osservazione che, a differenza di molte altre fattispecie considerate in questa analisi, strutturate come onere per ottenere il 'premio' promesso, l'art. 452-duodecies c.p. prescrive un vero e proprio 'ordine' di ripristino contenuto nella sentenza di condanna: dunque, il tema si sostanzia nell'inquadramento del criterio mediante il quale l'irrogazione della misura ripristinatoria viene estesa anche alla persona giuridica.

procedimento penale si era concluso prima dell'apertura della procedura di bonifica). Del resto, nella giurisprudenza amministrativa si afferma che, in caso di pluralità di responsabili dell'inquinamento, l'azione di bonifica debba restare unitaria, a meno che le attività non abbiano determinato danni distinguibili (Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2021, n. 172; v. anche T.A.R. Torino, Sez. I, 9 giugno 2017, n. 717; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 15 ottobre 2021, n. 2236, in *R.G.A. Online*).

³⁹¹ Così S.M. CORSO, *Un nuovo soggetto processuale penale: il civilmente obbligato per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di delitto ambientale*, cit., 248.

³⁹² Sull'attuale formulazione dell'art. 197 c.p. C.E. PALIERO, *sub art. 116*, in e E. DOLCINI – A. GIARDA – F. MUCCIARELLI – C. E. PALIERO – E. RIVA CRUGNOLA, *Commentario delle «Modifiche al sistema penale» (Legge 24 novembre 1981 n. 689)*, Milano, 1982, 508 ss.; A. ALESSANDRI, *Reati d'impresa*, cit., 1 ss., 107 ss.; M. ROMANO, *sub Art. 197*, in *Commentario sistematico del Codice Penale (art. 150-240)*, III, cit., 403 ss.

La scelta legislativa, che è ricaduta sul modello di attribuzione dell'art. 197 c.p., si caratterizza per aver introdotto un ordine 'accessorio' alla condanna di una persona fisica: segnatamente, la misura richiede pregiudizialmente l'accertamento di responsabilità e la piena punibilità dell'autore del reato, che dev'essere individuato e condannato.

Se è così, la dipendenza dalla condanna della persona fisica rischia di lasciare aperti inspiegabili 'spazi vuoti' nella tutela ripristinatoria legata all'affermazione di una responsabilità penale, se si considera che il criterio imputativo dell'art. 197 è irrelato rispetto all'affermazione della responsabilità dell'ente: l'ordine non potrà essere disposto nei confronti delle persone giuridiche condannate *ex art. 8 d.lgs. n. 231/2001*³⁹³ – per esempio se non è stato possibile identificare l'autore del reato-presupposto, o ancora, se sono intervenute cause estintive (si pensi alla morte del reo)³⁹⁴ – sebbene, anche in questi casi, il presupposto della responsabilità dell'ente sia l'accertamento di una responsabilità per il delitto ambientale commesso da una persona fisica.

È dubbio se l'obbligo di cui è gravata la *societas* sia sussidiario, cioè condizionato all'«insolubilità» dell'autore del reato come nello schema di imputazione previsto per il civilmente obbligato per il pagamento delle pene pecuniarie: la circostanza che il testo dell'art. 452-*duodecies* c.p. richiami – anziché la regola codicistica *sic et simpliciter* – i soli «*soggetti* di cui all'art. 197 c.p.» ha fatto ritenere agli interpreti che l'ordine possa essere disposto a carico dell'ente direttamente, «in via totalmente autonoma», a prescindere da un accertamento della capienza della persona fisica condannata³⁹⁵.

Sotto altro punto di vista, l'applicazione indiretta alla persona giuridica pone il problema di garantire una partecipazione al giudizio che contiene l'ordine nella sentenza di condanna, per evitare che una misura di contenuto economico potenzialmente molto gravoso sia applicata ad un soggetto che non è imputato e che non ha avuto alcuna occasione di contraddittorio: la necessità di una partecipazione al processo è imposta dal rispetto delle garanzie costituzionali e convenzionali applicabili

³⁹³ C. PERINI, *La responsabilità dell'ente per reati ambientali: un sistema necessariamente imperfetto?*, in *Soc.*, 2018, 2, 230-231.

³⁹⁴ Meno probabile la prescrizione del reato: per i delitti ambientali i termini ordinari di prescrizione sono 'raddoppiati' (art. 157 co. 6 c.p.).

³⁹⁵ S.M. CORSO, *Un nuovo soggetto processuale penale*, cit., 251; P. SCHIATTONE, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, cit., 284; in senso contrario, v. però, A. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria*, cit., 12.

– ciò, si fa notare, anche a prescindere da un eventuale riconoscimento della natura penalistica alla misura³⁹⁶ – e in assenza di indicazioni legislative, il riferimento per garantire una partecipazione dell'ente tenuto al ripristino non può che essere la disciplina processuale che ordinariamente si applica all'ente civilmente obbligato *ex art.* 197 c.p., cioè la citazione da parte del Pubblico Ministero o dell'imputato (art. 89 c.p.p.)³⁹⁷.

3.4. *Le ipotesi di riparazione indeterminata nei contenuti: l'attenuante dell'art. 140 d.lgs. n. 152/2006 e altre norme rilevanti del Codice Penale.*

La verifica sul coinvolgimento degli enti nella riparazione ambientale dovrebbe adesso confrontarsi con una serie di disposizioni che designano le condotte di riparazione con espressioni a-tecniche e che non comportano nemmeno l'intervento di un'autorità amministrativa: è direttamente il giudice penale ad asseverare la congruità dell'attività di riparazione. In questa categoria residuale di casi, però, l'ampiezza delle formule legislative impedisce di raggiungere conclusioni generalizzanti circa il coinvolgimento di una *societas* negli interventi riparatori.

Comunque sia, non sono rare nella prassi le situazioni in cui il risultato riparatorio preso di mira da queste norme è raggiunto facendo leva anche sull'intervento dell'ente: qualche breve considerazione in proposito – che sconta, com'è ovvio, l'assenza di precisi agganci al dato normativo – può dunque essere sviluppata, anche nell'ottica di dare completezza al quadro delle attività riparatorie finora esaminato.

(i) Un'ipotesi è quella, già ricordata proprio per la genericità (v. *supra* §2.2), della «riparazione» con funzione attenuante per la contravvenzione di scarico di acque reflue industriali (art. 140 d.lgs. n. 152/2006). L'assenza di alcun riscontro giurisprudenziale, sintomo dell'inefficacia incentivante della disposizione³⁹⁸, non aiuta l'approfondimento dei contenuti riferibili all'espressione legislativa; si può comunque

³⁹⁶ S.M. CORSO, *loc. ult. cit.*

³⁹⁷ In giurisprudenza, infatti, Cass. pen., sez. III, 28 settembre 2019, n. 47654 in *Rivista* 231. Analogamente, in dottrina, A. DI LANDRO, *loc. ult. cit.*; P. SCHIATTONE, *op. ult. cit.*, 284; si è parlato in proposito della nascita di un nuovo soggetto processuale: S.M. CORSO, *op. ult. cit.*, 251.

³⁹⁸ V. in proposito quanto detto *supra*, §2.2.

segnalare come la dottrina che ha profuso i maggiori sforzi nel riempire di contenuto questi oneri riparatori, in linea di principio non ha escluso che la condotta possa avere una «consistenza materiale anche inferiore alla bonifica»³⁹⁹, ma ne ha d'altra parte identificato i contenuti tipici nel ripristino del danno ambientale disciplinato dal d.lgs. n. 152/2006⁴⁰⁰, o – laddove manchino conseguenze offensive – nel volontario risarcimento erogato all'Ente pubblico legittimato alla costituzione di parte civile⁴⁰¹: entrambe attività che in un contesto societario, per le stesse ragioni già enunciate nell'interpretazione dell'art. 452-*decies* c.p. (v. *supra*, §3.2), sono compiute in procedimenti che vedono come estremi del rapporto amministrativo la P.A. e l'ente collettivo.

(ii) Altre espressioni legislative 'non tecniche' che alludono attività contro-offensive si incontrano anche nel Codice Penale, sia nella disciplina speciale dei delitti ambientali, sia negli istituti di parte generale che possono più frequentemente interessare il diritto penale dell'ambiente.

Cominciando dalle norme speciali, si ricorda che il «ravvedimento» attenuante dei delitti ambientali (art. 452-*decies* c.p.), oltre che nei casi di riparazione tecnicamente definita (messa in sicurezza, bonifica o ripristino) viene riconosciuto nel caso in cui l'autore del reato «si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori». Pur nella genericità dell'espressione legislativa, si può osservare che laddove i delitti attenuati consistano in fenomeni di 'inquinamento' o di 'disastro' legati all'attività economica di un'impresa, sarà di fatto assai probabile che l'«adoperarsi» richiesto all'autore implichi anche un'attivazione dell'ente. In particolare, se si tratta semplicemente di 'desistere' dall'attività inquinante, il 'cambio di rotta' della politica d'impresa non potrà che dipendere dall'adozione di scelte di gestione della società; se invece occorre attivarsi per controllare un fenomeno offensivo già in via di concretizzazione, il modello legale di intervento è quello imposto agli «operatori economici» – le persone fisiche o giuridiche titolari dell'attività⁴⁰² (in questo esempio, la persona giuridica) – dal d.lgs. n. 152/2006: la tempestiva adozione delle misure di «prevenzione» e di «messa in sicurezza» (art. 305 e, in materia di siti

³⁹⁹ Così L. BISORI, sub *Art. 140*, cit. 125.

⁴⁰⁰ L. BISORI, *Tutela delle acque*, cit., 325.

⁴⁰¹ L. BISORI, *op. ult. cit.*, 326.

⁴⁰² V. *supra*, §3.2.

contaminati, art. 242 co. 1), l'adozione di «tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali» (art. 306)⁴⁰³. Dunque, se in astratto non si può certo escludere che un'azione di 'contenimento' possa essere compiuta da una persona fisica autrice del reato a titolo meramente personale, si può fondatamente ipotizzare che si tratti di situazioni residuali se il pregiudizio ambientale è il risultato dell'attività di un ente collettivo.

(iii) Le norme di Parte Generale del Codice Penale che impiegano l'ampia formula dell'eliminazione di «conseguenze dannose o pericolose del reato»⁴⁰⁴, ossia l'oblazione discrezionale (art. 162–bis c.p.) e gli «obblighi del condannato» (art. 165 c.p.), pur somigliandosi per l'oggetto della condotta riparatoria che assume rilevanza, pongono problemi diversi sul piano interpretativo.

Nel caso dell'oblazione, il presupposto di ammissione al beneficio è definito dalla legge in senso 'impersonale', non essendo necessaria alcuna prova dell'attivazione dell'autore del reato per l'attività di pregressa eliminazione: è sufficiente che – secondo una valutazione discrezionale del giudice – non permangano oggettivamente conseguenze offensive eliminabili dal reo. Data l'oggettività del risultato richiesto, una riparazione da parte dell'ente non preclude l'accesso all'oblazione.

In più, se è ben vero che l'ampia formula legislativa non consente nemmeno in questo caso di formulare conclusioni stringenti sulla 'necessità' di un coinvolgimento della persona giuridica, si può comunque osservare che tutte le volte in cui la condotta riparatoria si atteggi, di fatto, in termini analoghi a quella di 'regolarizzazione' della contravvenzione⁴⁰⁵, si imporranno le medesime conclusioni già raggiunte sulla

⁴⁰³ V. a proposito di queste norme le osservazioni di P.M. CORSO, *La normativa penale dell'ambiente*, cit., 571, che vi intravede un ridimensionamento sostanziale del diritto di autodifendersi.

⁴⁰⁴ Sulla genericità della formula legislativa, cfr. quanto precisato *supra* nt. 187.

⁴⁰⁵ Netta in proposito la *Prima Relazione della Commissione ministeriale presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso per la Riforma del codice penale* (est. D. PULITANÒ), §2: «L'attuale disciplina dell'oblazione "discrezionale" (art. 162-bis cp) appare inadeguata rispetto alle situazioni (praticamente le più rilevanti) nelle quali sia in gioco un'attività d'impresa. In tali ipotesi, l'eliminazione delle conseguenze dei reati può essere deliberata e realizzata solo dalla persona giuridica che gestisce l'impresa: il contravventore, anche se tuttora alle dipendenze della persona giuridica, non è in grado di farlo (o almeno non autonomamente da decisioni e investimenti dell'impresa)». Ad esempio v. a proposito della contravvenzione di rilascio di sostanze nell'aria in difetto di autorizzazione *ex art. 279 d.lgs. n. 152/2006*, Cass. pen., sez III, 27 marzo 2008, n. 12921: «solo dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzatorio può dirsi che siano venute meno le conseguenze pericolose eliminabili dal contravventore, onde è possibile richiedere l'oblazione»; è ovvio che a chiedere l'autorizzazione sarà chi nell'ente è titolare dei

‘inscindibilità’ dell’attività dell’ente da quello della persona fisica in merito alla procedura di oblazione speciale oggi prevista dal d.lgs. n. 152/2006⁴⁰⁶.

Al di fuori di questi casi, la persona fisica potrà indubbiamente compiere un’attività riparatoria in via del tutto autonoma, ma – lo si sottolinea spesso, come dato della prassi – laddove la rimozione delle conseguenze dannose o pericolose sia particolarmente onerosa, non sarà infrequente un intervento dell’impresa, disponendo questa di più cipienti risorse economiche⁴⁰⁷.

Si può dunque concludere che «sia con riguardo al costo dell’oblazione, sia con riguardo alla condizione ‘riparatoria’, le chiavi del meccanismo delineato dal codice vigente stanno nelle mani della persona giuridica, e non del ‘contravventore’»⁴⁰⁸.

(iv) Per quanto riguarda gli adempimenti riparatori cui può essere subordinata l’applicazione della sospensione condizionale in base alla disciplina generale, il giudice è libero, in linea di principio, di scegliere tempi, soggetti e modalità degli interventi, considerata l’ampia – forse fin troppo generica⁴⁰⁹ – formula dell’art. 165 c.p.: sono questi i casi di ripristino o bonifica «non proceduralizzati» cui si faceva riferimento in precedenza⁴¹⁰.

Si può solo sottolineare, in primo luogo, come alcuni dei rilievi già operati in relazione all’ipotesi storica della Legge Merli, circa l’infungibilità degli obblighi disposti dal giudice⁴¹¹, potrebbero estendersi anche a questa fattispecie, se la prestazione richiesta al reo si innesta nell’esercizio di poteri legati alla titolarità di una carica, la

relativi poteri di rappresentanza, non necessariamente il contravventore. Per ulteriori esemplificazioni casistiche di eliminazione delle conseguenze pericolose/dannose in materia ambientale, v. A. MARTINI, *sub art. 162-bis*, in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, Milano, 2019, 1151.

⁴⁰⁶ V. *supra* §3.1.

⁴⁰⁷ A. ALESSANDRI, *Reati d’impresa e modelli sanzionatori*, cit., 132 ss.; più decisamente C. DE MAGLIE, *L’etica e il mercato*, cit., 290: «va da sé che le conseguenze dannose o pericolose del reato possono essere eliminate solo su iniziativa della persona giuridica che gestisce l’impresa». Da»; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche*, cit., 243; da ultimo, E. SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell’oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2, 2020, 193.

⁴⁰⁸ *Prima Relazione della Commissione Grosso*, loc. cit.

⁴⁰⁹ Esprime preoccupazioni sulla scarsa determinatezza dei poteri del giudice F. GIUNTA, *Sospensione condizionale della pena*, cit., 113; v. anche D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., 256 ss.

⁴¹⁰ V. *supra*, §3.2.

⁴¹¹ V. *supra*, §3.1.

mancanza dei quali rende inesigibile la prestazione⁴¹². Inoltre, anche in questo caso, le attività di ripristino – qui disposte dal giudice nella sentenza – potrebbero risultare troppo onerose per il singolo individuo: è in effetti una lamentela che si ritrova costantemente nella giurisprudenza di legittimità⁴¹³ e, non potendosi ipotizzare – lo si è già detto – un trasferimento degli obblighi del condannato in capo all'ente⁴¹⁴, questi riscontri giurisprudenziali sul problema della capacità economica del condannato suggeriscono, ancora una volta, la scarsa efficacia di incentivi per il compimento di attività tanto onerose indirizzati nei soli confronti della persona fisica.

3.5. Osservazioni di sintesi.

Al principio di questo paragrafo ci eravamo proposti di sottoporre ad un più approfondito scrutinio l'affermazione, spesso riportata come dato della prassi dalla letteratura di settore, secondo cui è la persona giuridica a fornire l'apporto determinante al compimento delle attività riparatoria ambientale.

L'insieme delle osservazioni raccolte nelle precedenti pagine ha consentito di confermare la correttezza di questa 'impressione', mettendo a fuoco le ragioni che

⁴¹² La esigua giurisprudenza sul punto dimostra, fra l'altro, alterne sensibilità. Ad esempio, in caso di 'fallimento' della società, gli effetti di decadenza dalle cariche sociali e di spossessamento della proprietà potrebbero suggerire la sopravvenienza di una impossibilità, per il reo di un reato ambientale che era stato in precedenza amministratore della società 'inquinante' fallita, di intervenire con una bonifica del sito di proprietà della società. I giudici di legittimità che hanno affrontato in due occasioni una situazione analoga hanno, in un caso, ritenuto che l'imputato possa comunque adempiere, se si munisce «delle opportune autorizzazioni da parte del curatore/giudice delegato per l'adempimento» (Cass. pen., sez. III, 17 luglio 2019, n. 31311, in *Italgire*), nell'altro, invece, stigmatizzato la sentenza del giudice di merito che non aveva accertato in concreto la «possibilità reale di poter compiere un tale compito» (Cass. pen. sez. III, 18 ottobre 2019, n. 42929, cit.).

⁴¹³ V. Cass. pen., n. 35501 del 2003, cit., che esclude che l'indipendenza di questi obblighi da una verifica sulla capacità economica del reo comporti l'incostituzionalità della norma, perché in questo contesto il potere si configurerebbe come una «proiezione generale del principio comunitario di diritto ambientale chi inquina paga»; v. ancora Cass. pen., sez. III, n. 13456, 2 aprile 2007 che aggiunge, oltre a ciò, come risponda «a un ragionevole criterio di responsabilità che chi possiede minori capacità economiche eviti di commettere reati di cui non sia in grado di risarcire i danni». Più di recente, però, valorizza la verifica di esigibilità della prestazione del condannato, Cass. pen., sez. III, n. 28 aprile 2020, n. 13105, in *Rivista D.G.A.*, 5, 2020.

⁴¹⁴ La giurisprudenza in materia di ordini di ripristino ha ammesso però che l'adempimento ad obblighi di ripristino da parte di un ente liberi il reo dagli obblighi e non comporti, per ciò solo, la revoca del beneficio: Cass pen, sez. III, 23 giugno 2005, n. 34125, in *Leggi d'Italia* («l'adempimento del terzo oggettivamente si pone come limite invalicabile all'azione del condannato che si viene a trovare nella oggettiva impossibilità di adempiere»).

rendono non solo opportuna e probabile, ma in alcuni casi anche indefettibile, una attivazione dell'ente per la realizzazione di condotte contro-offensive a seguito del verificarsi di un reato ambientale commesso nell'ambito della sua attività.

Questo più stringente coinvolgimento della persona giuridica – dovuto a ragioni 'di diritto', più che di mera prassi – riguarda, come è emerso nell'analisi, sia il procedimento introdotto nel 2015 per l'estinzione delle contravvenzioni ambientali, che si sostanzia in una sorta di 'ingiunzione' diretta alla persona fisica e che richiede, però, l'attivazione di poteri di gestione della persona giuridica per poter essere adempiuta (§3.1), sia quelle ipotesi normative che, nella descrizione dell'attività rimediale, fanno rinvio a procedimenti amministrativi in cui l'ente, titolare dell'attività 'inquinante', risulta essere l'interlocutore di diritto dell'autorità e responsabile sul piano economico e la figura della persona fisica – come soggetto che 'ripara' in nome proprio – è in molti casi del tutto pretermessa (§3.2).

In un caso specifico, tra l'altro, il legislatore si è preoccupato di estendere anche verso gli enti il reato gli ordini di ripristino contenuti nella sentenza di condanna (§3.3); ma anche laddove manchino meccanismi che implicano uno stretto coinvolgimento dell'ente nell'attività riparatoria – sono i casi di condotta riparatoria non legislativamente predefinita, né determinata da una autorità amministrativa – si è potuto apprezzare come una serie di ragioni 'di fatto' lascino trasparire che un 'adempimento dell'ente' risulti essenziale (e anche probabile) per il raggiungimento degli obiettivi ripristinatori (§3.4).

Sebbene l'insieme delle norme considerate veda come destinatario diretto solo la persona fisica, è dunque l'ente – adesso si può dirlo senza ulteriori riserve – il soggetto elettivo della riparazione in materia ambientale così come declinata attualmente nel diritto positivo, e perciò, se si intendono perseguire effettivamente gli obiettivi di ripristino ambientale, è anche il soggetto la cui collaborazione dev'essere più accuratamente ricercata per la riparazione delle conseguenze ambientali dei reati commessi nella sua attività.

Atteso che oggi gli enti collettivi sono direttamente interessati anche dalla responsabilità punitiva per il reato ambientale della persona fisica, il compito ricostruttivo logicamente successivo consisterà nell'inquadrare i modelli positivi di

riparazione ambientale si rapportano rispetto al sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001.

Capitolo IV

Verso una riparazione ambientale integrata nel d.lgs. n. 231/2001?

SOMMARIO: 1. Riparazione ambientale e riparazione nel d.lgs. n. 231/2001: gli esiti del mancato coordinamento. - 2. I nodi 'ermeneutici' del coordinamento. - 2.1 Estendere all'ente le norme sulla riparazione ambientale? - 2.1.1. Integrazione 'diretta' e 'analogica' della disciplina della responsabilità degli enti. - 2.1.2. L'eterointegrazione per mezzo dei rinvii processuali (artt. 34 e 35). - 2.2. Non punibilità individuale e autonomia della responsabilità dell'ente: l'interpretazione dell'art. 8. - 2.2.1. La dipendenza della questione dalle opzioni dogmatiche fondamentali. - 2.2.2. La disciplina espressa per le cause di estinzione del reato. Inestensibilità della procedura estintiva e dell'oblazione discrezionale: irragionevolezza e interpretazioni correttive. - 2.2.3. La disciplina inespressa per le cause di non punibilità in senso stretto e per le condizioni obiettive di punibilità: la non punibilità per la bonifica dei siti. - 2.2.4. I segnali della prassi. Il 'rigorismo' della giurisprudenza di legittimità e la non punibilità 'di fatto'. - 2.3 Estensione della confisca alla persona giuridica e meccanismi ripristinatori (cenni). - 3. I nodi 'politico-criminali' *de lege ferenda*: *ratio* della riparazione ambientale e sistema sanzionatorio degli enti. Conclusioni. - 3.1. Sintesi del quadro normativo attuale. Disarmonie, incertezze e irragionevolezza della disciplina speciale della riparazione ambientale nell'attività degli enti collettivi. - 3.2. Limiti e opportunità di un coordinamento tra d.lgs. n. 231/2001 e disciplina della riparazione ambientale: profili generali. - 3.2.1. La 'regolarizzazione' delle contravvenzioni. - 3.2.2. Gli istituti ripristinatori in senso stretto.

1. Riparazione ambientale e riparazione nel d.lgs. n. 231/2001: prime riflessioni sul mancato coordinamento.

Come si è potuto precedentemente osservare, pur nell'ambito di una disciplina meno organica, i quattro 'sotto-sistemi' premiali che si rintracciano nella legislazione penale ambientale (*cf. retro*, cap. 3, §2.5) sono caratterizzati da una particolare accentuazione delle conseguenze che derivano dalla scelta di riparare o di non riparare l'offesa ambientale: è un insieme di norme che in questo senso condivide gli *obbiettivi* (la riparazione) e di *metodo* (l'approccio della 'carota' e del 'bastone') con la disciplina in via generale prevista per le attività riparatorie *post factum* nel d.lgs. n. 231/2001.

Considerata questa analogia di fondo, si potrebbe a prima vista ipotizzare che, pur in assenza di specifiche disposizioni dedicate alla posizione degli enti collettivi, una

risposta alla necessità di incentivare la riparazione ambientale sia già esaustivamente contenuta nel *corpus* normativo dedicato alla responsabilità da reato degli enti, senza che occorranو correttivi speciali.

Una più approfondita considerazione degli aspetti essenziali dei due sistemi emersi dalle precedenti pagine rivela, però, una serie di incoerenze e contraddizioni bisognose di ulteriore riflessione.

Alcune difficoltà di adattamento derivano dalle caratteristiche tipiche della riparazione ambientale e dei suoi modelli di diritto positivo analizzati nella sezione dell'indagine sulla funzionalità della disciplina del *post factum* dell'ente.

(a) Anzitutto, viene in rilievo il *costo degli interventi di riparazione*. Si è visto come lo *stick and carrot approach*, proprio di questa sezione della disciplina sanzionatoria degli enti collettivi fa leva, in caso di mancata adozione delle condotte riparatorie, sulla minaccia dell'applicazione della sanzione pecuniaria (in misura integrale) e delle sanzioni interdittive (v. *retro*, Cap. 2, §3). Considerato l'onere economico della riparazione ambientale, evidentemente, sarà proprio il rischio di incorrere nelle seconde – le sanzioni interdittive – ad avere la maggiore efficacia motivante: se la sanzione fosse solo pecuniaria, una scelta razionale potrebbe essere quella di pagare la 'multa' economicamente più modesta e di cercare di sottrarsi, per quanto possibile, alla dispendiosa riparazione delle conseguenze dell'illecito ambientale. In altre parole, se non rimane 'sullo sfondo' la minaccia di altri e più temibili meccanismi sanzionatori, lo squilibrio tra entità della sanzione pecuniaria e costo della riparazione rendono facilmente 'monetizzabile' l'illecito ambientale per l'ente collettivo.

Tuttavia, la comminatoria della sanzione interdittiva non è prevista per tutti i reati-presupposto ambientali⁴¹⁵. Anzi, una volta messo a fuoco il nesso sistematico tra interdizioni e incentivo alla riparazione, risulterà ancora più evidente la dubbia razionalità della selezione legislativa delle ipotesi cui risultano applicabili le sanzioni interdittive⁴¹⁶: ne restano esclusi delitti certamente suscettibili di riparazione, quali l'inquinamento e il disastro colposo (art. 452-*quinquies* c.p.) o il delitto di traffico e

⁴¹⁵ Cfr. *supra*, Cap. 1, § 2.

⁴¹⁶ Lo sottolinea anche C. PERINI, *La responsabilità dell'ente per reati ambientali: un sistema necessariamente imperfetto?*, cit., 230.

abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.); l'interdizione temporanea è prefigurata, invece, per una serie di contravvenzioni ambientali, ove tuttavia la tecnica di incriminazione – fondata spesso sull'anticipazione della tutela al pericolo astratto – fa sì che sia del tutto eventuale il riscontro di un pregiudizio ambientale che necessita di essere riparato.

(b) Inoltre, si è notato in più momenti che anche nella fase riparatoria il diritto penale ambientale denota una stretta dipendenza da contestazioni e prescrizioni delle *autorità amministrative*⁴¹⁷.

Se si applicano i consueti canoni interpretativi delle condotte susseguenti al reato e non si riconosce valore ad attività *post factum* che sono state compiute non sulla base di una scelta volontaria⁴¹⁸, ma di una sollecitazione dell'autorità, il rischio è quello di estromettere l'applicazione degli articoli 12 e 17 d.lgs. n. 231/2001 dal circuito che incentiva – in via amministrativa e poi penale – le condotte riparatorie in materia ambientale. Ciò perché la maggior parte delle condotte susseguenti dell'ente suscettibili di essere premiate comprendono anche attività naturalmente 'ordinate' dall'Autorità (così, per le bonifiche e le misure di ripristino – salva la possibilità di accordi con l'amministrazione⁴¹⁹ – e per il meccanismo delle prescrizioni dell'art. 318-*bis* ss.).

Si può porre la necessità, quindi, di interpretazioni estensive, che tendono ad distanziarsi dal significato generalmente attribuito alle condotte riparatorie e da alcune letture giurisprudenziali dell'art. 12 co. 2 d.lgs. n. 231/2001⁴²⁰, ma che nel silenzio della legge sulla 'volontarietà' delle condotte, sembrano *de lege lata* proponibili per integrare questo lato della disciplina sanzionatoria con gli obiettivi di ripristino ambientale.

Da tutt'altro punto di vista, occorre riflettere sulla portata e sulla razionalità delle numerose differenze disciplinari che emergono in un confronto 'sinottico' tra lo statuto della riparazione dell'ente e quello previsto per i reati ambientali della persona fisica sono numerose.

⁴¹⁷ Cfr. *supra*, Cap. 3 §3.2.

⁴¹⁸ Cfr. *supra* Cap. 2, §3

⁴¹⁹ Cfr. *supra*, nt. 262.

⁴²⁰ Cfr. *supra*, Cap. 2, §3

Può essere utile riassumerle, distinguendo fra i quattro micro-sistemi precedentemente individuati⁴²¹:

(i) Quanto alle prescrizioni impartite dagli enti accertatori *ex artt. 318-bis ss. d.lgs. n. 152/2006* non è prevista per l'ente l'estinzione del reato (meglio, dell'illecito) in conseguenza dell'adempimento. Una differenza analoga si può fra l'altro riscontrare anche in merito all'oblazione discrezionale (art. 162-*bis* c.p.), che pure – si è detto – in questo settore di parte speciale svolge spesso una funzione di incitamento alla riparazione, 'sussidiaria' rispetto a quella esercitata dalla disciplina della legge speciale.

(ii) Allo stesso modo, gli effetti di non punibilità riconducibili alla bonifica dei siti (art. 257 co. 1 e 4 d.lgs. n. 152/2006) sono prescritti per la persona fisica, ma non per l'ente collettivo.

(iii) Nell'ambito del sistema 'premiale' predisposto per i delitti ambientali, le attenuanti speciali previste per la riparazione del danno ambientale, art. 452-*decies* c.p. si riferiscono ad attività analoghe a quelle che può mettere in atto la persona giuridica *ex artt. 12 e 17 d.lgs. n. 231/2001*: la «messa in sicurezza» la «bonifica» e il «ripristino dello stato dei luoghi», indicati dalla prima norma, costituiscono quantomeno una forma di «eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato»; l'effetto dell'attenuazione della sanzione per l'ente connessa alle condotte rimediali è tuttavia di minore entità (da un terzo alla metà, anziché dalla metà a due terzi), salvo che congiuntamente non intervenga anche la 'riorganizzazione' dell'ente, con l'adozione e attuazione post delictum di un M.o.g. (art. 12 co. 3 d.lgs. n. 231/2001), solo in quest'ultimo caso riallineandosi la portata delle riduzioni.

Non è nemmeno prevista per la *societas* alcuna forma di attenuante per la collaborazione processuale alle indagini alla stregua di quella delineata dall'art. 452-*decies* co. 1 seconda parte c.p. per l'autore materiale del fatto.

Inoltre, la confisca del profitto è esclusa per la persona fisica nella misura in cui abbia efficacemente provveduto alle attività ripristinatorie (art. 452-*undecies* c.p.); mentre la confisca del profitto è «sempre disposta» per gli enti (art. 19 d.lgs. n. 231/2001), senza eccezioni legate alla riparazione ambientale.

⁴²¹ Cfr. *supra*, Cap. 3, §2.5.

Infine, gli ordini di ripristino contenuti nella sentenza di condanna per i delitti ambientali sono estesi anche alla persona giuridica con rinvio all'art. 197 c.p., ma non è previsto alcun coordinamento con la sua responsabilità *ex d.lgs. n. 231/2001* (si applicano anche se l'ente è irresponsabile? sono applicabili in caso di persona fisica non individuata?)⁴²².

(iv) Non è dettata alcuna norma sul rapporto tra obblighi di ripristino – in virtù delle previsioni speciali o della clausola generale dell'art. 165 c.p. – cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena e responsabilità da reato dell'ente.

Ebbene, in linea di principio, il riscontro di numerose differenze riguardanti il trattamento sanzionatorio o altri effetti dell'illecito della persona giuridica rispetto alle conseguenze della responsabilità della persona fisica per il reato-presupposto è un dato che non dovrebbe destare particolare perplessità, essendo la 'regola generale' quella secondo cui i profili di disciplina della responsabilità individuale e collettiva seguano le logiche proprie e differenziate del 'sistema punitivo' a cui l'una e l'altra persona si trovano rispettivamente assoggettate.

Tra l'altro, una disparità di trattamento tra persona fisica e persona giuridica – ma su questo punto corre l'obbligo di avvisare che si tratta di un argomento non privo di controversia⁴²³ – difficilmente potrebbe essere censurata di irragionevolezza sul piano costituzionale: si potrebbe obiettare – anche senza ricorrere ad argomenti fondati sulle diverse libertà su cui la sanzione punitiva va ad incidere – che la responsabilità punitiva della persona giuridica si caratterizza per struttura e finalità differenti rispetto alla responsabilità penale in senso stretto delle persone fisiche⁴²⁴.

Piuttosto, è meno agevole trovare una spiegazione ragionevole – di 'razionalità' politico-criminale, più che di ragionevolezza sul piano costituzionale – a un assetto normativo che, proprio laddove l'ordinamento segnala un eccezionale bisogno di

⁴²² Cfr. *supra* Cap. 3, §3.3.

⁴²³ V. ad es. R. BARTOLI, *Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza*, in *Sist. pen.*, 3, 2020, 219 ss, che in relazione al settore della premialità penal-tributaria prospetta una questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 d. lgs. n. 74/2000, nella parte in cui non è applicabile alla *societas*, per contrasto con il principio di uguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

⁴²⁴ L'argomento della differenza strutturale tra reato e illecito dell'ente è in effetti valorizzato dalla Corte Costituzionale, sent. n. 218 del 2014, per escludere che nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato collettiva sia ammissibile la costituzione della parte civile.

incentivare la riparazione della persona fisica, non coglie l'occasione per dare altrettanto risalto all'opportunità di coinvolgere anche l'ente nell'attività rimediale.

Ciò a maggior ragione se abbiamo osservato⁴²⁵ che nelle fondamentali ipotesi di riparazione – bonifiche, ripristino, prescrizioni con effetti estintivi – è ‘necessariamente’ l'ente collettivo a farsi carico della riparazione delle conseguenze dell'illecito ambientale (nel senso che le condotte riparatorie della persona fisica implicano l'attivazione della persona giuridica, dei suoi poteri e delle sue risorse) e, in altre, comunque la *societas*, dotata di maggiori possibilità economiche, resta il soggetto elettivo per provvedere alla riparazione.

Curiosamente, in questo settore di parte speciale – a differenza di quanto accade in rapporto agli altri reati-presupposto – gli incentivi alle attività *post factum* apprezzabili nell'articolata criteriologia commisurativa del sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001 risultano invece un trattamento ‘deteriore’ rispetto a quello riservato alla persona fisica; in più, gli ordini di ripristino che il giudice può impartire nelle sentenze riguardano direttamente la persona fisica e risultano ‘irrelati’ rispetto all'accertamento della responsabilità dell'ente per il medesimo reato, in un caso prevedendosi l'estensibilità alla persona giuridica sulla base dello schema ‘accessorio’ dell'art. 197 c.p. (è l'ipotesi dell'art. 452-*duodecies* c.p.) e nelle altre ipotesi pretermettendosi ogni prescrizione alla persona giuridica⁴²⁶.

Se è così, sembra profilarsi proprio quella situazione che avevamo prefigurato come disfunzionale (v. *retro*, Cap. 3, §3), in cui le norme si rivolgono all'individuo per ottenere un risultato che soltanto l'attivazione anche dell'ente collettivo può conseguire, ma rispetto al quale l'ente stesso non è parimenti tenuto o incentivato.

Prendendo le mosse da questo primo (e provvisorio) bilancio critico, l'obbiettivo delle considerazioni che seguono sarà quello di ipotizzare un ragionevole percorso di coordinamento tra questi due settori normativi poco ‘comunicanti’ ma orientati allo stesso risultato riparatorio.

Nel procedere in questa indagine, verificheremo prima di tutto se esistono argomenti che già *de lege lata* consentano di ritenere che queste disposizioni speciali

⁴²⁵ Cfr. *supra*, cap. 3 §3.

⁴²⁶ Si allude agli obblighi di ripristino previsti da norme speciali nell'ambito delle contravvenzioni ambientali, v. *supra* nt. 285.

già esplichino – in tutto o in parte – i propri effetti anche in riferimento alla sanzione della persona giuridica, pur nel difetto di una puntuale disciplina di raccordo: l’interrogativo è frequentemente proposto nelle trattazioni della riparazione ambientale che estendono le considerazioni anche alla posizione dell’ente; la risposta – anche negativa, cioè quella che a tutta prima sembra essere quella più corretta – aiuterà a mettere a fuoco quali sono gli aspetti su cui occorre intervenire per il coordinamento, mettendo in luce i limiti che attualmente si oppongono all’estensione della disciplina.

Successivamente – e conclusivamente – in una prospettiva programmatica e propositiva si formuleranno alcune considerazioni per alcuni interventi *de lege ferenda* che, nella consapevolezza delle inevitabili interazioni tra il livello individuale e quello collettivo già osservate, consentano di integrare le norme sulla riparazione ambientale nel sistema della responsabilità degli enti.

Il percorso argomentativo così tratteggiato, com’è intuibile, imporrà di confrontarsi con alcuni nodi essenziali e contrastati della responsabilità da reato degli enti, rispetto ai quali sarà opportuno limitare la tematizzazione a quanto di interesse per la materia ambientale.

Da un primo punto di vista, assumeranno rilievo i rapporti tra le norme che disciplinano il diritto penale ‘individuale’ e il sotto-sistema punitivo dedicato agli enti collettivi: sia da un punto di vista ‘formale’, di rapporto fra sistemi punitivi (*è possibile integrare la disciplina del d.lgs. n. 231/2001 con le norme speciali previste in materia ambientale?*), sia sul piano della dipendenza tra i due livelli di responsabilità e punibilità (*in che misura l’ente è punibile indipendentemente dalla persona fisica?*).

Successivamente, però, è alla natura e alle funzioni proprie del sistema sanzionatorio d.lgs. n. 231/2001 che occorrerà guardare nell’ottica impostare un tentativo di coesistenza e di dialogo con gli istituti della riparazione ambientale che, pur adeguandosi alla vocazione ripristinatoria e premiale di questo settore disciplinare, non si ponga in eccessiva tensione con la filosofia preventiva che anima la sanzione punitiva nei confronti dell’ente collettivo.

2. I nodi 'ermeneutici' del coordinamento.

2.1. Estendere all'ente le norme sulla riparazione ambientale?

2.1.1. Integrazione 'diretta' e 'analogica' della disciplina della responsabilità degli enti.

Punto di partenza di una discussione sull'opportunità di estendere questi istituti anche alla persona giuridica – eventualmente con alcuni adattamenti – è quello di sottintendere che l'illecito dell'ente non sia di per sé assoggettato all'applicazione delle norme speciali che regolano i profili disciplinari degli illeciti penali ambientali.

L'autonomia disciplinare del d.lgs. n. 231/2001 sembrerebbe un assunto incontrovertito: la maggior parte degli interpreti non si esprime nemmeno sulle ragioni che formano un ostacolo all'applicazione all'ente delle norme dedicate alle persone fisiche. Posto, però, che si tratta di una vera e propria 'pregiudiziale' del discorso – se fosse possibile praticare la 'via breve' dell'applicazione diretta, non occorrerebbero più tortuosi percorsi di raccordo fra le due discipline – è opportuno in proposito formulare qualche breve osservazione.

L'idea dell'applicabilità della disciplina dell'illecito penale alla persona giuridica sembrerebbe evocare in tutta la sua ampiezza l'annosa diatriba sulla natura giuridica delle sanzioni di cui l'ente è destinatario⁴²⁷, con ciò spingendo il percorso di indagine verso una ingiustificata deviazione; il quesito può essere tuttavia ridimensionato e circoscritto ai soli profili che interessano le norme sulla riparazione ambientale, tenendo analiticamente distinte le conseguenze che si fanno discendere dalla qualificazione in chiave penalistica dell'illecito collettivo.

Un conto, per esempio, è richiamare l'etichetta del 'diritto penale' per riferire alla persona giuridica, destinataria di sanzioni indubbiamente afflittive, talune garanzie o diritti fondamentali spettanti anche alla persona fisica – una prospettiva, questa, su cui si registra ormai ampia convergenza, talvolta anche delle Corti sovranazionali, e i cui

⁴²⁷ Per una ricostruzione delle varie opinioni e sul significato attuale del dibattito: M. SCOLETTA, *La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale*, cit., 816 ss.; M. PELISSERO, *Principi generali* (par. 8), cit., 161 ss.

risvolti pratici sono ancora in via di approfondimento⁴²⁸ – oppure, per sollecitare il recupero in via analogica dei moduli imputativi tipici della responsabilità individuale, nell’ambito della ricerca dei profili strutturali e contenutistici della fattispecie di responsabilità *ex d.lgs. n. 231/2001*⁴²⁹; altro – è quanto ci interessa – sarebbe concludere che le norme penali indirizzate agli individui siano da annoverare tra le fonti che disciplinano le conseguenze giuridiche della responsabilità da reato degli enti, come se la *societas* – in definitiva – fosse ‘autore’ del reato.

A cospirare contro questa terza prospettiva⁴³⁰ – quella di una ‘pura e semplice’ applicazione delle norme penali agli enti – è, in prima approssimazione, il *nomen iuris* delle sanzioni elencate agli artt. 9 ss. d.lgs. n. 231/2001. Riconoscere in capo alle sanzioni collettive i caratteri di afflittività e di finalismo tipici della sanzione penale non dovrebbe bastare a promuovere l’illecito *ex d.lgs. n. 231/2001* a destinatario diretto della disciplina del reato della persona fisica, a meno di non voler ritenere superata la

⁴²⁸ Vi è ampio consenso sulla riferibilità agli enti delle garanzie della C.e.d.u. riservate alla materia penale (in termini generali, le persone giuridiche sono espressamente legittimate a presentare ricorso per violazioni dei diritti fondamentali dall’art. 34 C.e.d.u.): per approfondimenti cfr. A. FIORELLA – N. SELVAGGI, *Dall’«utile» al «giusto». Il futuro dell’illecito dell’ente da reato nello “spazio globale”*, Torino, 2018, 37 ss.; F. CONSULICH, *L’ente alla corte. Il d.lgs. 231/2001 al banco di prova delle carte dei diritti*, in *Resp. amm. soc. enti*, 4, 2019, 21 ss.; FE. MAZZACUVA, *L’ente premiato*, cit., 103 ss.; C.E. PALIERO, *Colpa di organizzazione e persone giuridiche* (2021), cit., 67 ss. Cfr. per il riconoscimento da parte della Corte E.d.u. della titolarità dei diritti fondamentali protetti dall’art. 7 Cedu anche alle persone giuridiche, C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.i.e.m. e altri c. Italia, in *Riv. giur. ed.*, 2019, 47 ss., con nota di M. SCOLETTA, *Lo statuto convenzionale della confisca urbanistica nel prisma delle garanzie convenzionali*. Si noti che anche le Sezioni Unite *ThyssenKrupp*, che pure hanno inquadrato la natura della responsabilità degli enti quale *tertium genus*, hanno ritenuto di dover confrontare il d.lgs. 231/2001 con alcune delle garanzie costituzionali riservate alla materia penale (personalità della responsabilità, determinatezza della fattispecie, presunzione di non colpevolezza, cfr. Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, cit., §61).

⁴²⁹ Su quest’opzione metodologica – distinguendo tra approcci ‘metaforici’ e ‘analogici’ di confronto con i paradigmi imputativi già sviluppati nel diritto penale delle persone fisiche – v. C.E. PALIERO, *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale* (2018), cit., 195 ss. Per sviluppi che seguono questa opzione di metodo – sebbene muovendo da prospettive in parte divergenti – v. C.E. PALIERO, *Colpa di organizzazione e persone giuridiche* (2021), cit. 74 ss.; A. FIORELLA – N. SELVAGGI, *Dall’«utile» al «giusto»*, cit. 2018, 177 ss.; V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 135 ss.

⁴³⁰ Si esprimono nettamente per l’autonomia disciplinare del d.lgs. n. 231/2001, D. PULITANÒ, *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano, 2002, 954; T. PADOVANI, *Diritto penale*, XII ed., Milano, 2019, 120; tra i processualisti, G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Milano, 2012, 77. L’affermazione, come si diceva nel testo, è tuttavia frequentemente ‘presupposta’: ad es. per escludere l’applicazione delle forme di manifestazione del reato del Codice Penale alla responsabilità da reato dell’ente, A. GULLO, *La disciplina del tentativo*, in G. LATTANZI – P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, I, cit., 359 (per il tentativo); più esplicitamente A. NISCO, *Forme di manifestazione del reato e responsabilità dell’ente*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, cit., 336 (per il concorso di persone).

tradizionale ricostruzione che assegna una funzione «costitutiva» al criterio nominalistico espresso nell'elencazione delle pene principali dell'art. 17 c.p.⁴³¹: quello della comminatoria delle pene principali costituisce una nozione 'formale' di materia penale che, sebbene messa in crisi dalla moltiplicazione di misure punitive che reclamano uno statuto di garanzie equiparabile a quello penalistico⁴³², rimane ancora un «inevitabile» criterio di riferimento per l'identificazione delle fattispecie cui applicare la disciplina del reato⁴³³.

Se ciò non convincesse, occorrerebbe comunque prendere atto che, in riferimento al tema qui oggetto di considerazione, si finirebbe per applicare fuori dal rispettivo campo di applicazione disposizioni aventi carattere 'speciale', che dettano i profili disciplinari di singole fattispecie di reato selezionate dal legislatore (i delitti e le contravvenzioni ambientali di volta in volta presi in considerazione): anche a voler ammettere una piena applicabilità del 'diritto penale individuale' all'ente⁴³⁴, dunque, una integrazione di questo tipo non è riconducibile alle funzioni normalmente assegnate all'art. 16 c.p., che si ritengono limitate al richiamo di principi e istituti di portata generale (o al massimo di norme definitorie contenute nella parte speciale) del Codice Penale⁴³⁵.

⁴³¹ È la lezione di C. PEDRAZZI, *Diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, 1990, 64, nonché la 'prima lezione' di C.E. PALIERO, *I caratteri generali del diritto penale*, in *Ius17*, 2012, 9.

⁴³² Il tema, come noto, è oggetto di particolarmente fermento scientifico nel panorama attuale: nell'ambito di una letteratura sterminata e in crescente aumento, ci si limita a rinviare alle monografie più aggiornate (Fr. MAZZACUVA, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino, 2017; L. MASERA, *La nozione costituzionale di materia penale*, Torino, 2018; C. PERINI, *La legittimazione della norma criminale. Gli statuti di garanzia della penalità nella svolta di fine millennio*, Garbagnate Milanese, 2018, 11 ss.) e agli autorevoli contributi contenuti nella colletanea M. DONINI - L. FOFFANI (a cura di), *La materia penale tra diritto nazionale ed europeo*, Torino, 2018,.

⁴³³ Sulla funzione dell'art. 17 c.p., ancora attuale nell'individuazione della disciplina applicabile al solo diritto penale in senso stretto/formale, e sulle differenti funzioni delle nozioni di materia penale di matrice convenzionale o costituzionale, v. L. MASERA, *La nozione costituzionale di materia penale*, cit., 195 ss., che ritiene a questi fini «priva di alcun fondamento» (196) la prospettiva di un superamento del tradizionale criterio formale fondato sul *nomen iuris* della sanzione per l'individuazione della disciplina. Cfr. anche, nell'ambito di una critica sui rischi derivanti da una dialettica tra nozioni formali e sostanziali di materia penale, A. GARGANI, *Depenalizzazione e "materia penale". La graduazione delle garanzie tra forma e sostanza*, in *Criminalia*, 2018, 155 ss. (da cui è tratto il virgolettato).

⁴³⁴ È la prospettiva proposta da G. DE VERO, *Particolare tenuità del fatto e responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino, 2020, 318 ss., in una recente rimediazione circa l'inquadramento dogmatico della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001.

⁴³⁵ Ad es., M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Art. 1-84, Milano, 2004, 190.

Oltre all'impossibilità di ricorrere al rinvio generale contenuto nel Codice Penale, non sembra nemmeno percorribile il ricorso all'analogia *ex art. 14 Preleggi*⁴³⁶.

A ben vedere, nel corrente dibattito dottrinale, la possibilità di riferirsi alla disciplina penalistica per integrare singole lacune disciplinari del d.lgs. n. 231/2001 – ferma la vigenza del principio di tassatività anche in questo sistema sanzionatorio – non è esclusa in radice⁴³⁷: è proprio su questo punto, anzi, che la controversia sulla natura della responsabilità degli enti potrebbe assumere un significato pratico decisivo, nella misura in cui consente di sciogliere il dubbio se 'riempire' le lacune normative individuate – si pensi ad es. alla questione della costituzione di parte civile nei confronti degli enti⁴³⁸ – facendo appello alla disciplina degli illeciti amministrativi oppure a quella dell'illecito penale⁴³⁹.

Tuttavia, all'eventualità di un'integrazione analogica si può opporre il rilievo che la mancata previsione per l'ente di disposizioni di favore corrispondenti ed analoghe a quelle predisposte per l'individuo non costituisce, di per sé, una 'lacuna disciplinare' bisognosa di essere colmata: in assenza di istituti che determinano, per il manifestarsi di specifiche situazioni, l'elisione totale o parziale della sanzione, la disciplina è quella che ordinariamente consiste nell'applicazione delle sanzioni degli artt. 9 e ss. d.lgs. 231/2001⁴⁴⁰. Che le attenuanti e gli istituti riconducibili al 'capitolo' della punibilità siano considerate, poi, norme eccezionali e insuscettibili di applicazione analogica lo si

⁴³⁶ Sostiene l'applicabilità analogica *in bonam partem* dell'attenuante dell'art. 452-*decies* c.p. all'ente, C. RUGA RIVA, sub *Art. 452-decies*, cit., 59, e della causa di non confiscabilità *ex art. 452-undecies* c.p. R. LOSENGO, *Confisca, recupero e ripristino. Parte II: Bonifica e ripristino*, in C. RUGA RIVA (a cura di), *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, Torino, 2017, 82.

⁴³⁷ Cfr. M. SCOLETTA, *La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale*, cit., 819 ss.; M. PELISSERO, *I principi generali* (par. 7,) in G. LATTANZI – P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, I, cit., 166 ss.

⁴³⁸ L'appello all'analogia con la disciplina penalistica – in riferimento alla problematica di cui nel testo – si trova ad es. in C.F. GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, 2004, 1338. L'analogia è stata invocata anche con riguardo alla disciplina da assegnare alla cancellazione dell'ente dal registro delle imprese (paragonata alla morte dell'imputato, art. 150 c.p.) e all'applicabilità del d.lgs. n. 231/2001 alle imprese con sede all'estero (in riferimento all'art. 6 c.p.): per critiche all'applicazione analogica in questi contesti, cfr. rispettivamente P. CHIARAVIGLIO, *L'estinzione della società imputata ex d.lgs. n. 231/2001 e la "morte del reo"*, in *Arch. pen. web*, 2, 2020, 1 ss. e G. DI VETTA, sub *art. 4*, in *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 86 ss.

⁴³⁹ Cfr. ancora M. SCOLETTA, *loc. ult. cit.*; M. PELISSERO, *loc. ult. cit.*

⁴⁴⁰ F. CONSULICH, *Punibilità di organizzazione?*, cit., 280.

continua a ripetere anche da parte di chi ammette l'analogia *in bonam partem* nel diritto penale delle persone fisiche⁴⁴¹.

Così, per portare un esempio che interessa da vicino il diritto penale ambientale, se ci chiedessimo se la sospensione condizionale della pena subordinata al compimento delle prescrizioni possa essere applicata analogicamente alla sanzione punitiva dell'ente – anche a prescindere, per ora, da questioni circa la razionalità di un'ipotetica estensione alle sanzioni collettive – la risposta negativa potrebbe essere data in forza dell'assenza mancanza di una lacuna disciplinare da colmare o dell'eccezionalità della dell'esclusione della punibilità che ne deriva⁴⁴².

Altrettanto si potrà dire delle attenuanti, delle altre cause di non punibilità e della causa di non confiscabilità, rispetto alla quale – fra l'altro – bisognerebbe superare anche lo scoglio di valutare alla stregua di 'casi simili' e animati dall'*eadem ratio* due forme di confisca – quella 'ambientale' e quella 'degli enti' – l'una con un orientamento marcatamente ripristinatorio⁴⁴³ e l'altra inserita a pieno titolo tra le sanzioni 'punitive' contro la persona giuridica.

⁴⁴¹ Per tutti, G. VASSALLI, voce *Analogia nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, I, Torino, 1987, 158 ss., 170. In riferimento all'applicabilità della 'sospensione con messa alla prova' agli enti, lo sottolinea anche C. PIERGALLINI, *La 'maggiore età' della responsabilità dell'ente: nodi ermeneutici e pulsioni di riforma*, in *Arch. pen. Web.*, 2020, 1, 10.

⁴⁴² La giurisprudenza invece – in difficoltà a gestire l'etichetta di «*tertium genus*» quando deve trarne conseguenze in ordine alla disciplina applicabile – ha escluso più volte la sospensione condizionale per l'ente 'rispolverando' il richiamo alla natura autenticamente «amministrativa» della sanzione *ex d.lgs. n. 231/2001*: Cass. pen., sez. III, 2 novembre 2020, n. 30305 in *DeJure*; Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 2013, n. 42503; Cass. pen., sez. II, 20 marzo 2012, n. 10822, in *DeJure*. Testualmente, nelle sentenze citate, si afferma che la «natura amministrativa non consente l'applicabilità di istituti giuridici specificamente previsti per le sanzioni di natura penale».

⁴⁴³ Cfr. *supra*, Cap. 3, §2.3 e §2.5. Finalità e natura delle molteplici tipologie di provvedimenti ablativi vigenti nel nostro ordinamento sono oggetto di accesa controversia, costituendo, in questo senso, una base fragile per 'vicendevoli' ragionamenti analogici. Si segnala, fra l'altro, che la Corte di cassazione sulla funzione della confisca *ex art. 452-undecies c.p.* tende a rimarcare la funzione risarcitoria-ripristinatoria, proprio per escludere eventuali analogie con altre ipotesi di confisca speciali riguardanti i reati ambientali: Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2020, n. 15965 (rispetto alla confisca *ex art. 260-ter d.lgs. n. 152/2006*); Cass. pen., sez. III, 5 agosto 2021, n. 30961 (rispetto alla confisca *ex art. 452-quaterdecies u.c. c.p.*).

2.1.2. L'eterointegrazione per mezzo dei rinvii processuali (artt. 34 e 35).

Escluso il ricorso all'analogia o a una 'diretta applicazione' della disciplina penalistica, si è talvolta ipotizzata, anche in materia di riparazione ambientale, la possibilità di integrare la disciplina dell'illecito della persona giuridica invocando i rinvii contenuti negli artt. 34 e 35 d.lgs. 231/2001⁴⁴⁴.

Il primo articolo prevede che, per quanto non disposto dal Capo III del d.lgs. 231/2001, in merito al «procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato» si applica il Codice di Procedura Penale; il secondo estende all'ente le «disposizioni processuali relative all'imputato»; entrambi i rinvii sono subordinati a un vaglio di compatibilità delle regole richiamate con il d.lgs. 231/2001: dunque, posto che in alcuni casi esistono norme processuali che fanno riferimento a previsioni del diritto sostanziale, è stato ipotizzato che un sentiero di ingresso per quest'ultime possa essere tracciato da un 'doppio rinvio', prima quello dell'articolo 34 o 35, poi quello contenuto nella norma processuale a cui detti articoli hanno rinvio⁴⁴⁵.

⁴⁴⁴ In materia ambientale, sostengono l'applicabilità dell'oblazione e della procedura estintiva ex art. 318-bis ss. d.lgs. n. 152/2006 in virtù del richiamo indiretto dell'art. 34: A. MERLIN-R. LOSENGO, *Ambiente il nuovo modello per la tutela*, in *Amb. Sic.*, 2015, 34; S. PETELLA, *La responsabilità da reato degli enti per gli illeciti ambientali in Italia e nel Regno Unito*, Roma, 2015, 152, 273. Richiama l'art. 35 come soluzione, ma in chiave problematica, anche A. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale*, cit., 2020, 58-59, 73, con riguardo al differente trattamento riservato all'ente nell'ambito del ravvedimento operoso (art. 452-*decies* c.p.) e della causa di non punibilità dell'art. 257 u.c. d.lgs. n. 152/2006. Cfr. in proposito anche C. RUGA RIVA, 452-*decies*, in E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Codice penale commentato*, cit., 58-59.

⁴⁴⁵ Il medesimo ragionamento è stato proposto - e in alcuni casi accolto anche dalla giurisprudenza - in relazione ad altre questioni interpretative riguardanti profili 'sostanziali'. Ad es. l'art. 35 è stato richiamato dalla Corte di cassazione per giustificare l'estinzione dell'illecito dell'ente per la cancellazione della persona giuridica: Cass. pen., 7 ottobre 2019, n. 41082, in *DeJure* (la Corte non richiama espressamente l'art. 150 c.p., ma la sua applicazione è conseguenza implicita del riferimento all'art. 69 c.p.p., tant'è vero che nelle sentenze di merito che già seguivano già questo orientamento, infatti, si parla testualmente di «estinzione dell'illecito»: Trib. Milano, 20 ottobre 2011, in *Dir. pen. cont.*, 26 ottobre 2011). Gli artt. 34 e 35 sono stati richiamati anche come possibile giustificazione per l'applicazione della messa alla prova all'ente: G. GARUTI, *La responsabilità degli enti e le prospettive di sviluppo del sistema sanzionatorio nell'ottica del diritto processuale penale*, in A. FIORELLA-A. GAITO-A.S. VALENZANO (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli*, Roma, 2018, p. 432 ss.; F. CENTORAME, *Enti sotto processo e nuovi orizzonti difensivi. Il diritto al probation dell'imputato-persona giuridica*, in L. LUPARIA - L. MARAFIOTI - G. PAOLOZZI (a cura di) *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Torino, 2018, 202 ss. Non ultimo, l'art. 34 è un argomento richiamato sia dalla dottrina e sia dalla giurisprudenza di merito per sostenere - contro l'opinione maggioritaria - l'ammissibilità di una costituzione di parte civile 'diretta' nei confronti dell'ente: in tal senso, tra gli altri, C.F. GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi*, cit., 1340; in

La soluzione ipotizzata, tuttavia, si pone in collisione con l'opinione pressoché pacifica che delimita l'ambito operativo dei due rinvii alla sola materia processuale⁴⁴⁶: le norme sono testualmente dedicate all'integrazione delle norme del «procedimento»; qui, oltre alle regole processuali, si verrebbero a iniettare nel sistema del d.lgs. 231/2001 anche norme che riformulano le conseguenze sanzionatorie dell'illecito punitivo.

L'art. 35 è fra l'altro dedicato esclusivamente alla disciplina dell'imputato come parte processuale – *i.e.* allo statuto delle garanzie e dei diritti della persona imputata⁴⁴⁷ – non alla valutazione sostanziale della responsabilità e della punibilità dell'autore del reato.

Inoltre, le clausole di etero-integrazione dell'art. 34 o 35 presuppongono per la loro operatività un 'vuoto dispositivo' cui rimediare tramite il rinvio alle norme del processo penal-individuale⁴⁴⁸: il loro funzionamento è, sul piano logico, non dissimile da quello dell'analogia, trattandosi di clausole di rinvio che assumono una funzione 'integrativa' e 'sussidiaria'. Si è già detto, tuttavia, che l'assenza di attenuanti, cause di non punibilità o di esclusione della confisca non determinano alcuna lacuna che necessita di essere integrata e questo dovrebbe costituire un limite, dunque, anche al ricorso agli articoli ora citati.

Infine, in una prospettiva più ampia, è opportuno sottolineare che un meccanismo di 'rinvio indiretto' per mezzo degli artt. 34 e 35 ad istituti del diritto penale sostanziale che incidono sul versante sanzionatorio risulterebbe condizionato dall'esistenza di norme processuali atte a richiamarli (l'art. 34, fra l'altro, rinvia solo alle norme contenute nel Codice di Procedura Penale), promettendo – dunque – un'efficacia 'a fasi alterne', da escludersi ogniqualvolta l'istituto da introdurre sia privo di una disciplina processuale di riferimento. Non vi sono norme di rito dedicate

giurisprudenza, analogamente, v. Trib. Trani, ord. 7 maggio 2019, in *Dir. pen. cont.*, 23 maggio 2019, Pres. Pavese, in *Dir. Pen. Cont.* 23 maggio 2019

⁴⁴⁶ Ad es., tra gli ultimi commenti, A. BASSI, sub *Art. 34*, in M. LEVIS – A. PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Bologna, 2021, 1187 ss.; L. CAMALDO, *I principi generali del procedimento*, in D. CANZIO – L.D. CERQUA – L. LUPARIA (a cura di), *Diritto penale delle società. Vol. II, I profili processuali*, Padova, 2016, 977 ss.; F. D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato dell'ente*, in A. BASSI - F. D'ARCANGELO, *Il sistema della responsabilità da reato dell'ente*, cit., 25; L. LUPARIA DONATI – F. CENTORAME, *Le fonti normative della procedura penale d'impresa*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, cit., 719; Sub *Art. 34*, in *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 856.

⁴⁴⁷ H. BELLUTA, *L'ente incolpato. Diritti fondamentali e 'processo 231'*, Torino, 2018, 35 ss.

⁴⁴⁸ L. CAMALDO, *I principi generali del procedimento*, cit., 977 ss.

all'applicazione delle attenuanti e sono solo sporadiche quelle dedicate alle singole cause che escludono la punibilità: vi è per esempio una disciplina processuale per la morte dell'imputato come causa estintiva del reato (art. 69 c.p.p.) o per l'archiviazione e il proscioglimento pre-dibattimentale per la particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* c.p.), ma è assente un'apposita regolamentazione relativa a cause di esonero di larga applicazione, quali ad esempio la causa di non punibilità dei delitti tributari (art. 13 d.lgs. 74/2000) o – salvo specifici richiami nelle norme sui riti speciali – la sospensione condizionale della pena.

Se è così, l'applicabilità dell'una e non dell'altra previsione sulla riparazione ambientale finirebbe per dipendere da accidentali circostanze di tecnica legislativa – la presenza o meno di una corrispondente disciplina processuale – anziché da ponderate ragioni di politica criminale, riguardanti l'opportunità di modulare o rinunciare alla sanzione nei confronti degli enti: per mezzo dei citati rinvii integrativi, si potrebbe ipotizzare l'applicazione dell'oblazione discrezionale prevista dal codice penale, che trova una corrispondente regolamentazione di rito all'art. 141 disp. att. C.p.p., ma non della procedura estintiva prevista appositamente per i reati ambientali, la cui disciplina processuale è contenuta *extra codicem*, e tantomeno degli incentivi alla bonifica dei siti previsti dall'art. 257 d.lgs. n. 152/2006 o delle disposizioni del codice penale dedicate alla riparazione ambientale (attenuanti, cause di esclusione della confisca, ordini di ripristino), prive di un immediato referente processuale.

Questa soluzione interpretativa, in definitiva, sebbene ispirata dall'obiettivo di individuare un appiglio normativo per appianare le problematiche asimmetrie rilevate, oltre a non essere fondata sul piano testuale (riguarda solo le regole di rito) e logico-sistematico (non vi è un vuoto dispositivo da colmare), non è soddisfacente nemmeno sotto il profilo della ragionevolezza (si può applicare – senza che ciò dipenda da una scelta razionale – ad alcune disposizioni e non ad altre).

2.2. *Non punibilità individuale e autonomia della responsabilità dell'ente:
l'interpretazione dell'art. 8.*

Si è escluso che all'illecito commesso dalla persona giuridica possa essere destinatario della disciplina della riparazione ambientale dedicata alla persona fisica; questione diversa è se l'applicazione verso l'individuo delle disposizioni speciali possa comportare dei riflessi – per così dire – ‘indiretti’ sul sistema sanzionatorio della persona giuridica.

Il dubbio si è posto in relazione alle cause che incidono sulla punibilità dell'individuo, al ricorrere delle quali ci si può domandare fino a che punto sia concepibile un esercizio del potere punitivo nei soli confronti della persona giuridica, indipendente dalla persona fisica non punibile⁴⁴⁹: un quesito che pone dubbi sia sul piano interpretativo, per le vicende della non-punibilità non espressamente considerate nell'art. 8, sia sul piano della ragionevolezza, perché i benefici delle condotte riparatorie sono appannaggio del solo responsabile individuale ma gli oneri economici – nel senso già analizzato – gravano sulla società.

In prima approssimazione, la questione attiene al grado di autonomia (o viceversa, di dipendenza) riconosciuto alla punizione dell'ente in relazione al reato commesso dalla persona fisica e, quindi, richiede di confrontarsi con il c.d. principio di autonomia sancito all'art. 8 d.lgs. n. 231/2001, un profilo disciplinare che non è oggetto di letture omogenee fra gli interpreti dottrinali e che, fra l'altro, non ha conosciuto un frequente approfondimento nella prassi giudiziaria⁴⁵⁰.

⁴⁴⁹ I contributi sul tema sono ormai tanto numerosi da non consentire alcuna pretesa di esaustività. Oltre agli Autori che saranno successivamente citati, tra gli scritti dedicati espressamente all'analisi di questo problema, v. sin d'ora C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, cit., 530 ss.; F. CONSULICH, *Punibilità di organizzazione? Possibilità e limiti dell'astensione dalla punizione per l'ente colpevole*, cit., 277 ss.; G. DE VERO, *Particolare tenuità del fatto e responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 313 ss.; F. GIUNTA, *L'ente non punibile. Prendendo spunto dall'evasione fiscale riparata*, in *Resp. amm. soc. enti*, 4, 2020, 15 ss.; E. SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione*, cit., 189 ss; nell'ambito di una più ampia analisi, sul delicato tema dei rapporti tra responsabilità penale individuale e responsabilità dell'ente, V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 393 ss.

⁴⁵⁰ Riguardo alla giurisprudenza sull'art. 8, in aggiunta alle sentenze che saranno citate nei successivi paragrafi, attinenti direttamente all'oggetto della trattazione, cfr. sull'intervento della prescrizione per il reato-presupposto Cass. Pen., sez. VI, 17 maggio 2013, n. 21192, in *Resp. amm. soc. en.*, 2014, 2, 219; Cass. Pen., sez. IV, 21 maggio 2018 n. 22468, in CED 273399; Cass. Sez. V, 1 febbraio 2021, n. 28309, in *DeJure*. Per il più complesso problema della responsabilità da 'autore ignoto' ex art. 8 lett. a), v. Cass.

Le difficoltà emerse nell'inquadrare il significato dell'autonomia dipendono con buona probabilità dall'assenza di un immediato referente concettuale nell'ambito del diritto penale delle persone fisiche: la responsabilità dell'individuo è sempre autonoma e indipendentemente accertabile (anche in caso di concorso di persone nel reato, o in presenza di qualsiasi altra ipotesi di 'connessione' fra procedimenti penali); meno ovvia è l'affermazione di una responsabilità e l'inflizione di una sanzione esclusivamente contro la persona giuridica.

Nell'esperienza comparatistica – sia pure nell'ambito della 'modellistica' sempre più varia e articolata offerta dal panorama internazionale – i sistemi di *corporate liability* si sono sviluppati mantenendo un certo grado, più o meno marcato, di connessione e di dipendenza dalla punizione di una persona fisica⁴⁵¹: si parla in proposito di 'cumulo' o 'principio cumulativo'⁴⁵², alludendo a quel fenomeno per cui si verifica la congiunta responsabilità (e punibilità) dell'ente e della persona fisica materialmente autrice dei reati, e viceversa di 'decumulo', in relazione a quei casi in cui – derogando all'astratta configurabilità del cumulo – l'ordinamento si preoccupa di prevedere regole di allocazione della responsabilità o della concreta punibilità, distinguendo e rendendo autonome le vicende punitive della persona giuridica da quella dell'individuo.

La disciplina espressamente assegnata dal d.lgs. n. 231/2001 all'allocazione individuale/collettiva della punizione – come si è appena accennato – risulta parziale rispetto all'insieme dei fenomeni che incidono sulla mera punibilità individuale. In particolare: la norma sull'autonomia della responsabilità dell'ente fa espresso riferimento alle sole cause di estinzione del reato (art. 8 co. 1 lett. b), circa le quali dispone che «*La responsabilità dell'ente sussiste anche quando ... il reato si*

Pen., sez V, 9 maggio 2013, n. 20060, in *Guida al dir.*, 2013, 25, 78; Cass. pen., Sez. I, 2 luglio 2015, n. 35818, in *DeJure*; Cass. pen., sez. VI, 25 ottobre 2017, n. 49056, in *ItalGiure*, e soprattutto Cass. Pen., sez. VI, 7 luglio 2016, n. 28299, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 934: la Corte di cassazione ha affermato, da un lato che la responsabilità dell'ente può essere affermata autonomamente solo quando sia comunque individuabile a quale sottoinsieme soggettivo tra quelli indicati agli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001 appartenga l'autore del reato, dall'altro, che la nozione di reato di cui all'art. 8 lett. a) postula un accertamento della tipicità del fatto, accompagnato dalla sua antigenicità oggettiva, «con esclusione della sua dimensione psicologica».

⁴⁵¹ Questo l'insegnamento che si trae dall'ampia indagine comparatistica di V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 176 ss., 448 ss. e *passim*.

⁴⁵² Per la terminologia qui adottata, cfr. ancora V. MONGILLO, *loc. ult. cit.*, e spec. 215 ss.; impiegano la medesima dicotomia 'cumulo'/'decumulo' anche C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, cit., 538 ss.; Fe. MAZZACUVA, *L'ente premiato*, cit., 286 ss.

estingue...»; una regola speciale è stabilita in tema di amnistia propria (art. 8 co. 1, 2 e 3), escludendosi in tal caso che l'ente possa essere perseguito quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità, salvo che l'ente non vi rinunci; la prescrizione (art. 22) è disciplinata in modo del tutto autonomo rispetto all'estinzione del reato per prescrizione, secondo un modello che replica i tratti fondamentali della normativa civilistica e amministrativistica⁴⁵³.

Il carattere minimale di questa disciplina – in sostanza ridotta alla regole sull'estinzione del reato – è da attribuirsi verosimilmente a ragioni 'storiche'⁴⁵⁴: il catalogo dei reati-presupposto di cui inizialmente si componevano gli artt. 24 ss. presentava un'estensione tale da non interessare le cause che condizionano/escludono la pena previste nella parte speciale; inoltre, la forte espansione – il «trionfo» – degli istituti che incidono sulla punibilità nel nostro ordinamento, tanto di parte generale quanto di parte speciale⁴⁵⁵, è un fenomeno tendenzialmente successivo all'emanazione del d.lgs. n. 231/2001.

La convergenza di queste due 'sopravvenienze' ha rapidamente accresciuto l'impatto pratico della carenza disciplinare, tanto più in un settore di parte speciale, quello del 'diritto penale ambientale', in cui le norme che attengono alla punibilità costituiscono – lo si è visto – la colonna portante delle leve premiali predisposte per conseguire obbiettivi *lato sensu* ripristinatori, in special modo nel campo contravvenzionale.

A fronte della formulazione dell'art. 8 lett. b) si pongono due differenti ordini di problemi, che saranno affrontati per tappe successive:

(i) *In primis*, alcune tra le più rilevanti previsioni che contengono un incentivo a condotte di natura riparatoria si vedono attribuita la qualificazione formale di '*cause estintive del reato*': così per la procedura *ex art. 318-bis* ss. d.lgs. n. 152/2006 introdotta nel 2015, nonché per l'oblazione speciale (art. 162-*bis* c.p.) che – come si è detto – continua a vedersi riservato un ruolo sussidiario, ma non secondario, nella prassi applicativa delle contravvenzioni ambientali.

⁴⁵³ L'art. 22 prevede una prescrizione quinquennale decorrente dalla data di consumazione del reato; gli atti interruttivi comportano il decorso *ex novo* del termine; dall'apertura del dibattimento fino alla sentenza definitiva il termine «non corre» (resta sospeso).

⁴⁵⁴ C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, cit., 539.

⁴⁵⁵ V. in proposito F. PALAZZO, *La non-punibilità: una buona carta da giocare oculatamente*, cit., da cui il virgolettato.

Qui la legge prevede espressamente l'irrelevanza degli effetti estintivi sul piano della responsabilità dell'ente; nondimeno, si denuncia tra gli interpreti un'insoddisfazione generalizzata, legata – per un verso – al paradosso per cui la condotta riparatoria implica – nel senso chiarito *supra* (Cap. 3., §3) – un'efficace attivazione di poteri/risorse dell'ente ma l'unico a beneficiare degli effetti estintivi è la persona fisica, senza dimenticare che – tenuta aperta la pendenza processuale per l'ente – si vanificano gli effetti deflattivi altrimenti alimentati da entrambe le tipologie di oblazione

(ii) Inoltre, si è già osservato come nel panorama della funzione ripristinatoria compaiano anche vere e proprie *cause di non punibilità* e le *condizioni obbiettive di punibilità*: sono entrambe sotto-categorie della punibilità che non sono espressamente disciplinate nell'art. 8 lett. b) e che interessano direttamente l'incentivo alla bonifica dei siti contenuto nell'art. 257 co. 1 d.lgs. cit. In questo contesto, la disciplina 'incompleta' del coordinamento tra punibilità individuale e punibilità collettiva pone il dubbio se la regola dell'inesistenza all'ente debba considerarsi limitata ai casi espressamente previsti (di estinzione del reato) o debba implicitamente riguardare gli altri istituti afferenti alla categoria della punibilità.

2.2.1. *La dipendenza della questione dalle opzioni dogmatiche fondamentali.*

Prima di affrontare le questioni che specialmente riguardano il diritto penale ambientale, per favorire una più compiuta comprensione dei profili problematici che legano le vicende della punibilità individuale con la punizione dell'ente collettivo e per fissare alcune condizioni minime del discorso che seguirà in una prospettiva *de lege ferenda*, è opportuno avvedersi del profondo condizionamento che alcune opzioni dogmatiche fondamentali esercitano sull'inquadramento del tema della autonoma punibilità dell'ente collettivo.

L'elevato 'impatto dogmatico' della questione – che non si esaurisce, in questo senso, nella mera preferenza per un'esegesi più o meno estensiva di un segmento normativo dell'art. 8 – si lascia apprezzare almeno su tre livelli: (a) la natura della responsabilità della persona giuridica; (b) la ricostruzione dei profili strutturali della

responsabilità da reato degli enti; (c) la collocazione della punibilità nella teoria del reato. Ci si soffermerà su questi profili per qualche breve precisazione, nella consapevolezza che l'ampio respiro e l'acceso dibattito su queste tematiche può essere in questa sede soltanto evocato per sommi capi.

(a) Quanto al primo aspetto, si è opportunamente osservato che «la lettura dei fenomeni riconducibili nello spettro della punibilità non potrà che tenere conto della natura dell'illecito dell'ente»⁴⁵⁶.

In prima approssimazione, si potrebbe affermare che quanto più siano marcati i profili di analogia tra responsabilità corporativa e reato della persona fisica, tanto più acquisterà significato l'idea di ripetere verso l'ente le logiche fondamentali della non-punizione già collaudate nell'ambito del diritto penale delle persone fisiche⁴⁵⁷; viceversa, un'impostazione che sottolinei l'eterogeneità della responsabilità – in chiave amministrativistica – si muove nella direzione di segnare l'indipendenza (e l'irrelevanza) delle questioni che attengono alla punibilità dell'individuo rispetto al piano della sanzione collettiva⁴⁵⁸.

Il discorso può rivelarsi di particolare interesse, in un'ottica *de lege ferenda* e per un esame critico del dato normativo, ma richiede di adottare un approccio di particolare cautela.

L'accoglimento dell'opinione maggioritaria che – come più volte ricordato – si esprime per la natura penale della responsabilità delle persone giuridiche non implica immediatamente la necessità di uno statuto giuridico parificato a quello della persona fisica, riguardo alla necessità di astensione della sanzione⁴⁵⁹: il peculiare finalismo sanzionatorio, che abbiamo analizzato in precedenza, e i profili 'strutturali' propri della

⁴⁵⁶ C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 538.

⁴⁵⁷ V. ad es. G. DE VERO, *Particolare tenuità del fatto e responsabilità da reato degli enti collettivi*, cit., 316 ss.: secondo l'Autore, «la questione della struttura e della qualificazione dell'illecito punitivo commesso dalla persona giuridica assurge a presupposto necessario per sviluppare un discorso sull'estensione all'ente di taluni istituti sostanziali e processuali propri del sistema penale generale, anche se non necessariamente sufficiente ai fini di una soluzione affermativa». Cfr. anche F. GIUNTA, *L'ente non punibile*, cit., 16 ss., che, partendo dalla considerazione che «il sistema 231 ha funzione punitiva, se non penale», approfondisce quali valutazioni concernenti l'antigiuridicità, la colpevolezza e la punibilità possono essere 'riferibili' anche gli enti.

⁴⁵⁸ Così T. GUERINI, *Clausole di esclusione della punibilità e responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. soc. enti*, 1, 2016, 139, che considerando l'illecito come amministrativo ritiene che «solo nei confronti del [reato] ha senso parlare di punibilità e di non punibilità; al di fuori del sistema penale in senso stretto, tali nozioni non hanno alcun significato».

⁴⁵⁹ V. infatti C. PIERGALLINI, *loc. ult. cit.*, che esclude «che debba necessariamente profilarsi una soluzione a rime obbligate».

responsabilità collettiva, su cui si tornerà a brevissimo, possono ben giustificare ragionevoli soluzioni diversificate tra persona ed ente collettivo; a ciò si aggiunga che il capitolo della non punibilità individuale è costellato di istituti ispirati alla necessità di una ‘fuga dalla sanzione detentiva’, animati quindi da *rationes* che non hanno motivo di essere immediatamente riproposte in riferimento alla punizione degli enti e ai diversi valori su cui essa incide.

D'altra parte, riconoscere l'appartenenza del d.lgs. n. 231/2001 allo ‘strumentario’ del diritto penale rende più plausibile l'idea che le scelte di ‘auto-contenimento’ del sistema penale debbano tenere in adeguata considerazione anche l'attore collettivo, che oggi vi prende parte. Se e in che misura questa aspirazione sia realizzabile è uno dei temi al momento più discussi in materia di responsabilità degli enti⁴⁶⁰.

Per inquadrare i temi ricorrenti di questo dibattito potremmo tenere distinti due aspetti di questa prospettiva.

In un significato ‘minimo’ – che attiene al tema della ragionevolezza – si potrebbe dire che la legge dovrebbe curarsi di evitare che gli scopi perseguiti con la previsione di ipotesi di non punibilità individuale possano essere pregiudicati dal fenomeno di ‘decumulo’ e persistente punibilità dell'ente collettivo per il fatto non punibile: si pensi, paradigmaticamente, alla vicenda della particolare tenuità del fatto, i cui intenti deflattivi sono ‘frustrati’ ogni volta che viene affermata l'irrilevanza della causa di non punibilità verso la persona giuridica⁴⁶¹.

In un significato ‘forte’ – che rinvia direttamente al tema della non-punibilità e della sua *ratio* – si potrebbe ipotizzare che di alcune considerazioni circa la

⁴⁶⁰ Si rinvia agli Autori citati in nota 448, cui *adde* – come minimo – C.E. PALIERO, *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica e rationale*, cit.; P. SEVERINO DI BENEDETTO, *La responsabilità dell'ente ex d. lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, cit., 1122 ss.; R. BARTOLI, *Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma punitivo reattivo-premiale*, cit., 480 ss.; Fe. MAZZACUVA, *L'ente premiato*, cit., 294 ss.; M. COLACURCI, *Imputazione e riparazione nella compliance penalistica*, cit., 225 ss.

⁴⁶¹ È questa, infatti, la posizione della Corte di cassazione sui rapporti tra d.lgs. n. 231/2001 e art. 131-bis c.p.: Cass. pen., sez. III, 15 marzo 2019, n. 9072, Ficule Lucas & C., in *Cass. pen.*, 2018, 9, 2805; Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2018, n. 11518, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 280; Cass. Pen., sez. III, 15 gennaio 2020, n. 1420, in *Sist. pen.*, 19 febbraio 2020. In proposito, per tutti, cfr. le osservazioni critiche di C. PIERGALLINI, *op. ult. cit.*, 542-543.

meritevolezza o il bisogno di punizione⁴⁶² rilevanti a livello individuale possa essere partecipe anche la persona giuridica e la sua responsabilità (laddove, ovviamente, si tratti di considerazioni suscettive di adattamento alla diversa responsabilità dell'ente), o addirittura la persona giuridica direttamente⁴⁶³. In effetti, la stessa discussione su un problema di 'allocazione della punibilità' tra individuo ed ente sembra tradire l'accettazione dell'implicita premessa che valutazioni di opportunità sull'astensione della punizione possano fondatamente trovare uno spazio di considerazione anche nei confronti dell'ente.

Il tema – come si diceva – è 'di prospettiva', orientato soprattutto al futuro del d.lgs. n. 231/2001, nella misura in cui il capitolo della non punibilità nell'attuale formulazione è limitato alla prescrizione (art. 22), all'impedimento del delitto tentato (art. 26 co. 2) e all'estensione all'ente dell'amnistia (art. 8 co. 1 b), ma fa da sfondo anche dell'interpretazione più o meno restrittiva da assegnare alla lettura della disciplina dettata dall'art. 8 lett. b), in merito all'estensibilità delle cause di non punibilità.

La questione più delicata – già più volte segnalata, sulla quale occorrerà tornare a riflettere anche in chiave *de lege ferenda* – è quella di capire fino a che punto il sistema sanzionatorio possa accogliere simili considerazioni senza risultarne 'snaturato' nella sua fondamentale filosofia preventiva⁴⁶⁴, laddove il dato normativo fornisce ben pochi suggerimenti da cui trarre ispirazione (come abbiano appena ricordato, le cause che escludono la sanzione per l'ente responsabile sono solo sporadiche) e, da altro angolo visuale, il funzionamento del 'decreto' nella prassi, già fortemente orientato alla

⁴⁶² Si richiama il noto binomio che spesso assurge a chiave di lettura delle ipotesi di astensione dalla punizione (v. per i riferimenti, D. TONON, *Fra delitto e castigo. Sistematica e genetica politico-criminale degli istituti della punibilità*, Torino, 2014, 158 ss.).

⁴⁶³ Si consideri, a tal proposito, il consenso trasversale che ha ricevuto la proposta di G. FIDELBO - R.A. RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 4, 2016, 3 ss. di prevedere una forma di 'messa alla prova' anche per le persone giuridiche. Gli Autori suggerirebbero, comunque, l'esclusione degli enti che non si siano previamente attrezzati con un modello organizzativo, nonché per i 'recidivi' e per gli enti che abbiano già beneficiato dell'istituto (osservazioni in senso adesivo in C.E. PALIERO, *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente*, cit., 64 ss.; C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, cit., 548; E. SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione*, cit., 28; Fe. MAZZACUVA, *L'ente premiato*, cit., 294 ss.). Riguardo a tutt'altra tematica – «l'esclusione della 'punibilità' dell'ente» per l'impedimento volontario dell'ente del delitto tentato (art. 26 co. 2 d.lgs. n. 231/2001) – cfr. la *Relazione Ministeriale*, par. 12.2, che giustifica la scelta affermando che «il bisogno di pena che, nel caso delle condotte riparatorie successive al reato risulta attenuato, nel caso del recesso attivo viene completamente meno» (corsivo aggiunto).

⁴⁶⁴ V. *supra*, Cap. 2 e le considerazioni in questo senso di F. CONSULICH, *Punibilità di organizzazione?*, cit., 277 ss., 298-299.

premialità *post factum*, sembra scoraggiare l’abbattimento delle sanzioni oltre i livelli minimi – in realtà già molto contenuti – raggiungibili tramite gli ‘sconti di pena’ espressamente previsti, per non rischiare di disperdere la funzione preventiva *ex ante* delle sanzioni collettive⁴⁶⁵.

(b) Le opzioni fondamentali circa la ricostruzione dei contenuti ‘strutturali’ responsabilità da reato degli enti – del resto in stretta relazione con il quesito sulla natura della responsabilità⁴⁶⁶ – comportano indubbe ricadute sulla soluzione da attribuire al quesito qui esaminato⁴⁶⁷. Anche a questo proposito ci limiteremo a sommarie e schematiche indicazioni.

In quelle teorie che ricostruiscono nei termini più spiccati l’autonomia strutturale della responsabilità dal reato presupposto, ad esempio, il *deficit* organizzativo dell’ente costituisce il fulcro della fattispecie di responsabilità – costruita, tendenzialmente, quale illecito di pericolo o di rischio – mentre il verificarsi del reato rappresenta solo l’occasione per intervenire su eventuali violazioni del precetto di organizzarsi per la gestione del rischio-reato (tanto che talora lo si è ascritto alla categoria delle condizioni di punibilità)⁴⁶⁸: in questa prospettiva, il rilievo della disorganizzazione esaurisce la giustificazione della sanzione dell’ente, rendendo trascurabili valutazioni sull’opportunità di non punire che si appuntano sul reato-presupposto.

Ad esiti in certa misura analoghi pervengono anche quelle impostazioni che, pur non condividendo la stessa enfasi sulla autonomia della colpa organizzativa dal reato presupposto, inquadrando la responsabilità dell’ente nello schema dell’«agevolazione»,

⁴⁶⁵ V. quanto detto *supra* Cap. 2, §4.

⁴⁶⁶ Sulla relazione tra natura e profili strutturali dell’illecito dell’ente, C.E. PALIERO, *La società punita* (2008), cit., 1521 ss.

⁴⁶⁷ Sulle differenti opzioni ricostruttive sulla struttura dell’illecito degli enti collettivi, cfr. da ultimo M. SCOLETTA, *Sulla struttura «concorsuale» dell’illecito punitivo delle persone giuridiche nell’ordinamento italiano*, in *Libro homenaje al profesor Luis Arroyo Zapatero*, I, Madrid, 2021, 664 ss., e con indicazioni sui riflessi circa i rapporti con la punibilità individuale, R. BARTOLI, *Un’introduzione alla responsabilità punitiva degli enti*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d. lgs 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, 2021, 42-44.

⁴⁶⁸ F. MUCCIARELLI, *Il fatto illecito dell’ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n. 231/2001*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 440-442; ID. *La responsabilità delle persone giuridiche*, in C. PARODI (diretto da), *Diritto penale dell’impresa*, II, Milano, 2017, 67; O. DI GIOVINE, *Il criterio di imputazione soggettiva*, in G. LATTANZI – P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, I, Torino, 2020, 237; ID., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, 2° ed., Milano, 2010, 92 ss.

accentuano la natura «mai episodica». «intrinsecamente sistematica», «strutturale» della colpa di organizzazione⁴⁶⁹: le ragioni che giustificano l'astensione dalla punibilità non influirebbero, infatti, sul (persistente) rimprovero di colpa organizzativa ascrivibile all'ente. In altre parole, la non punibilità del reato commesso in seno all'ente collettivo lascerebbe impregiudicata l'eventuale sussistenza e gravità/sistematicità della colpa organizzativa e, con essa, la *ratio* di un intervento sanzionatorio contro l'ente *ex d.lgs. n. 231/2001*⁴⁷⁰.

In una direzione in parte diversa sembrano proiettarsi le c.d. teorie unitarie. Dallo schema di responsabilizzazione per pura 'immedesimazione', che nel panorama italiano sembra avere successo soprattutto in alcune affermazioni giurisprudenziali⁴⁷¹, non sembra agevole trarre conclusioni sistematiche su questo argomento, data l'essenziale ispirazione pragmatica del modello imputativo⁴⁷². L'opzione unitaria più accreditata in dottrina è quella della «fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario»⁴⁷³, che ravvisa nel paradigma di corresponsabilizzazione dell'ente

⁴⁶⁹ F. CONSULICH, *Punibilità di organizzazione?*, cit., 282, 288, 296, che comunque tiene fermo l'inquadramento della responsabilità «all'interno di un meccanismo di tipo concorsuale» (295). Nella stessa direzione, cfr. anche V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 394, che – per escludere la rilevanza verso l'ente della non punibilità per la particolare tenuità del fatto – osserva come «in seno all'ente determinate condotte delittuose potrebbero essere al contrario usuali, sì da reclamare interventi correttivi sul piano organizzativo».

⁴⁷⁰ V. per analoghe conclusioni Fe. MAZZACUVA, *L'ente premiato*, cit., 286 ss. che muove però dalla ricostruzione della responsabilità da reato come «fattispecie complessa» (sulla scia di G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 90 ss.). In giurisprudenza il riferimento alla «fattispecie complessa» è molto frequente, anche perché fatto proprio da Corte Cost., 18 luglio 2014, n. 218, in *Dir. pen. cont.*, 18 dicembre 2014 (v. già prima Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2011, n. 2251, in *Dir. pen. proc.*, 431 ss., con nota di F. MUCCIARELLI; tra gli ultimi arresti, Cass. pen., sez. VI, 7 aprile 2020, n. 11626, in *Soc.*, 5, 2020, 619 ss. con nota di M. SCOLETTA)

⁴⁷¹ In giurisprudenza, cfr. Cass. pen., sez. VI, 16 luglio 2010, n. 27735, in *Cass. pen.* 2011, 1876; Cass. pen., sez. VI, 17 luglio 2009, n. 36083, in *Cass. pen.*, 2010, 1938 ss., che pure 'evocano' il concetto di colpa organizzativa. In dottrina, in relazione al modello imputativo dell'art. 6, ad es., G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 212.

⁴⁷² Cfr. però R. BARTOLI, *Un'introduzione alla responsabilità punitiva degli enti*, cit., 43: secondo l'Autore, in questi modelli, non solo «la responsabilità dell'ente finisce per essere strettamente connessa, se non addirittura dipendente, dalla responsabilità della persona fisica», ma anche «le vicende concernenti la punibilità della persona fisica sono destinate a riflettersi su quelle dell'ente». La conclusione è in effetti la più logica; l'ascendenza del modello dagli ordinamenti anglosassoni, ove l'idea della punibilità del reato non assume una consistenza sistematica analoga a quella degli ordinamenti dell'Europa continentale, può tuttavia suggerire di rimanere 'agnostici' quanto alle conseguenze che si possono trarre dall'adozione di questa prospettiva ricostruttiva.

⁴⁷³ È la tesi notoriamente proposta da C.E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in F. PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003, 24 ss.; tra gli altri scritti, da ultimo ID., *Art. 7*, in M. LEVIS-A. PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza*, cit., 262 ss.; per una

l'esistenza di «un solo reato nel quale insieme concorrono – secondo la logica dell'accessorietà ma con criteri di imputazione diversi – e la *societas* e la persona fisica»⁴⁷⁴.

Questa chiave di lettura consentirebbe di tradurre, almeno in linea teorica, il problema della 'allocazione della punibilità' tra persona fisica ed ente collettivo richiamando il più consueto lessico della estensibilità/non estensibilità ai compartecipi degli istituti della punibilità individuale. La soluzione potrebbe dunque essere diversificata secondo la soluzione di volta in volta offerta dal Codice Penale – ammesso che sia possibile richiamarne i contenuti⁴⁷⁵ – per le *cause che escludono la pena*, distinte in base alla natura 'soggettiva' od 'oggettiva' (art. 119 c.p.), per le *cause di estinzione* (art. 182 c.p.), sempre 'personali' salvo eccezioni espresse, e 'implicitamente' per le *condizioni obbiettive di punibilità* (art. 44 c.p.), nel senso che non ne viene messa in dubbio la valenza per tutti i concorrenti.

(c) Anche le relazioni sistematiche tra *non punibilità* e *sistematica del reato* sono state invocate per trarre conclusioni sulla questione della punibilità degli enti, con particolare riferimento alla questione sulla identificazione nella 'punibilità' quale (quarto) elemento del reato⁴⁷⁶.

'difesa' della tesi con ulteriori argomentazioni M. SCOLETTA, *Sulla struttura «concorsuale» dell'illecito punitivo*, cit. Aderiscono a questa impostazione anche S. VINCIGUERRA, *La struttura dell'illecito*, in S. VINCIGUERRA - M. CERESA GASTALDO - A. ROSSI, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse*, cit., 27; D. BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Torino, 2019, 224 ss., e il già citato F. CONSULICH, *Punibilità di organizzazione?*, cit., 295 (v. retro nt. 469). Cfr. anche M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, 410, che fa riferimento a una figura di «concorso anomalo», tesi cui aderisce – con sviluppi – E. GRECO, *L'illecito dell'ente dipendente da reato. Analisi strutturale del tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 2100 ss., 2105-2106. In proposito, cfr. anche l'esame della questione da parte di A. ASTROLOGO, *Concorso di persone e responsabilità della persona giuridica*, in *Ind. pen.*, 2005, 1003 ss. In giurisprudenza, sebbene oggi la tesi sia recessiva, compare talvolta nelle sentenze in materia di confisca v. soprattutto Cass. Pen., Sez. Un., 2 luglio 2008, n. 26654, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1755 ss.; nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, sez. II, ordinanza 4 aprile 2017, in *Giur. pen. web*, 7 aprile, 2017, che accogliendo l'impostazione della fattispecie plurisoggettiva esclude la costituzione di parte civile dell'ente imputato contro l'autore del reato-presupposto nel medesimo procedimento.

⁴⁷⁴ C.E. PALIERO, *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale* (2018), 198.

⁴⁷⁵ V. *infra*, in nt. 520.

⁴⁷⁶ A. ASTROLOGO, *Le cause di non punibilità. Un percorso tra nuovi orientamenti interpretativi e perenni incertezze dogmatiche*, Bologna, 2009, 45-46; T. GUERINI, *Clausole di esclusione della punibilità e responsabilità degli enti*, cit., 129 ss.

Seguendo la c.d. sistematica quadripartita del reato⁴⁷⁷, l'intervento di ragioni che impediscono l'applicazione della pena dovrebbe comportare anche l'insussistenza del reato-presupposto e quindi – decisamente – escludere la responsabilità dell'ente: il difetto del reato-presupposto renderebbe innecessario ogni ulteriore approfondimento della responsabilità corporativa.

Aderendo alle sistemazioni teoriche più comuni, che si orientano verso l'estraneità del fenomeno punibilità agli elementi del reato⁴⁷⁸, si potrebbe viceversa sostenere che gli istituti della punibilità «non reagiscono in alcun modo sulla configurazione della responsabilità in capo all'ente, non escludendo la sussistenza di un reato»⁴⁷⁹.

In proposito, si è invitato a non muovere da simili assunti, meramente teorici, per dare una soluzione al problema qui esaminato⁴⁸⁰. Sul piano dogmatico, in effetti, la punibilità è un'area teorica oggetto di continue, inevitabili, rimeditazioni⁴⁸¹: la varietà delle figure normative che di volta in volta vi vengono incluse, in perenne accrescimento per opera del legislatore, costituisce un ostacolo, almeno nelle ricostruzioni finora proposte, alla possibilità di 'generalizzare' proficuamente – anche ai fini del tema che ci occupa – i rapporti tra sistematica del reato e punibilità (trattando cioè, la punibilità alla stregua di una categoria unitaria).

Al di là di queste considerazioni di ordine generale, è opportuno sottolineare che intendere la punibilità – in ossequio alla seconda delle due tesi enunciate – come mero 'predicato' di un reato, non incidente sull'integrazione dello stesso, non dimostra ancora che dell'effetto di esonero non possano beneficiare altri soggetti che non sono autori del reato: occorre guardare a come si configurano i rapporti tra il reato non punibile e le

⁴⁷⁷ Ad es., G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, 10 ed., Milano, 2021, 229 ss., 235 ss., 481 ss.

⁴⁷⁸ Ad es. M. ROMANO, *pre-art. 39*, in *Commentario sistematico del codice penale*, I. cit., 333.

⁴⁷⁹ È quanto afferma la Relazione Ministeriale. Nello stesso senso anche A. ASTROLOGO, *Le cause di non punibilità*, cit., 46.

⁴⁸⁰ M. PELISSERO, *I principi generali, par. 7*, in G. LATTANZI – P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, I, cit., 160.

⁴⁸¹ G.A. DE FRANCESCO, *Punibilità*, Torino, 2016, 1 ss. Cfr. l'efficace *incipit* alla trattazione dei rapporti tra 'punibilità' e d.lgs. n. 231/2001 di F. CONSULICH, *Punibilità di organizzazione?*, cit., 277: «La punibilità ... è una curiosa *no man's land* dogmatica priva di una connotazione stabile e di principi guida, variamente ispirata a ragioni di convenienza e opportunità politico-criminale». Per una rassegna dei vari inquadramenti della 'punibilità' proposti nella dottrina italiana, cfr. ad es. D. TONON, *Fra delitto e castigo. Sistematica e genetica politico-criminale degli istituti della punibilità*, cit., 4 ss.; G. COCCO, voce *La punibilità nella teoria del reato*, in *Dig. disc. pen, Agg. IX*, Torino, 2016, 516 ss.

ulteriori responsabilità penali che alla commissione del primo sono strutturalmente connesse. Se per esempio si inquadrano tali rapporti nell'ambito della compartecipazione criminosa, le condizioni obiettive di punibilità o le cause oggettive di esclusione della punibilità sono suscettibili di estendersi oltre la posizione dell'autore. A tornare rilevanti, in questo senso, sono gli argomenti incentrati sulla struttura (e implicitamente sulla natura) dell'illecito, i quali potrebbero essere messi 'fuori gioco' soltanto se si seguisse la tesi – peraltro minoritaria – che la punibilità esclude *tout court* la sussistenza del reato-presupposto.

2.2.2. *La disciplina espressa per le cause di estinzione del reato. Inestensibilità della procedura estintiva e dell'oblazione discrezionale: irragionevolezza e interpretazioni correttive.*

Premesse queste considerazioni di ordine teorico, è possibile ora rileggere criticamente l'assetto che risulta dall'applicazione dell'art. 8 lett. *b*) al problema del coordinamento tra riparazione ambientale e d.lgs. n. 231/2001, principiando dalle cause di estinzione del reato con finalità riparatorie: come già ricordato, il procedimento che consente di estinguere il reato mediante l'osservanza delle prescrizioni (art. 318-*bis* ss. d.lgs. n. 152/2006) – e, ove questo non fosse applicabile, l'oblazione discrezionale (art. 162-*bis* c.p.) – non comporta alcun effetto sulla sanzione per l'ente, per l'espresso disposto dell'art. 8 lett. *b*). cit.

Ripercorrendo le considerazioni svolte circa la struttura della responsabilità, il diverso trattamento riservato all'ente può in linea di principio trovare una sua spiegazione: la contravvenzione, ancorché riparata, può comunque costituire l'espressione di un *deficit* organizzativo strutturale, *per se* sufficiente a giustificare l'autonoma punibilità dell'ente; tale conclusione si salderebbe, inoltre, con la caratteristica 'personalità' delle cause di estinzione del reato (e risulterebbe coerente, dunque, anche con una chiave di lettura plurisoggettiva della responsabilità da reato dell'ente).

Tuttavia, la denuncia dell'irrazionalità di questo risultato è trasversalmente condivisa⁴⁸².

La problematicità di questo risultato, dunque, più che attenersi alla *ratio* che anima il sistema sanzionatorio degli enti (la punizione per la contravvenzione, come si è appena detto, potrebbe non essere priva di significato), si rivela apprezzabile principalmente rispetto alle finalità del meccanismo di degradazione della contravvenzione ambientale in sé considerato.

La scelta di rinunciare alla sanzione – così come confermato dai recenti interventi della Corte Costituzionale – si lega in tale contesto ad una duplice *ratio*: una finalità *preventivo-riparativa*, che in questo contesto viene realizzata attraverso un meccanismo volontario-negoziale, e una finalità di *deflazione processuale*⁴⁸³.

Sotto il primo profilo, si è già sottolineato come la regolarizzazione abbia un significato 'riparatorio' che al contempo consente di realizzare – con l'osservanza tardiva del precetto – gli obiettivi di prevenzione dell'offesa ambientale sottesi all'incriminazione della contravvenzione 'regolarizzata'⁴⁸⁴. La precedenza data alla via amministrativa per la gestione del rischio attivato con la violazione contravvenzionale, che anticipa e 'paralizza' il processo penale, realizza una tecnica di tutela graduale e progressiva, in cui il ricorso alla pena viene comunemente letto come una minaccia che rimane sullo sfondo, deputata a intervenire solo in caso di fallimento della via amministrativa⁴⁸⁵.

⁴⁸² Anche gli Autori che, come ricordato in precedenza, valorizzano l'autonomo *rationale* punitivo del d.lgs. n. 231/2001 per escludere la rilevanza degli istituti della punibilità sul piano della responsabilità dell'ente concordano su questo punto: F. CONSULICH, *Punibilità di organizzazione?*, cit., 290; V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 391 ss. V. inoltre F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, cit., 333-334; C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 546-547; M. COLACURCI, *Imputazione e riparazione nella compliance penalistica*, cit., 226-227.

⁴⁸³ Corte cost., sent. 13 novembre 2020, n. 238, §4, in *Sist. Pen.* 16 novembre 2020, con nota di G. LEO; Corte cost., sent. 9 aprile 2019, n. 76, in *Giur. cost.*, 2019, 922 ss., con nota di G. AMARELLI. Particolarmente eloquente anche la giurisprudenza sull'analogo meccanismo estintivo previsto nella disciplina della sicurezza sul lavoro: «L'interesse alla regolarizzazione è di gran lunga prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale», Corte cost., sent. 18 febbraio 1998, n.19, in *Giur. cost.*, 1998, 111 ss., §3.

⁴⁸⁴ V. *supra* Cap. 3 §2.5.

⁴⁸⁵ Alcune voci dottrinali sottolineano la particolare affinità tra questo meccanismo di definizione modellato sulle ingiunzioni e le strategie di *regulation* 'flessibili', 'responsive', di tutela dell'ambiente: F. D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, in *Jus*, 2016, 110 (che ne dà un giudizio favorevole, auspicando l'ampliamento dell'area di applicabilità); G. ROTOLO, 'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli innovativi di tutela, cit., 248 (che accosta questa tecnica di tutela a quella del *pyramidal enforcement* elaborata notoriamente da AYRES e BRAITHWAITE).

Rispetto a questo primo obiettivo, la persistente responsabilità dell'ente il rischio di un 'cortocircuito' è evidente. L'ente resterà ordinariamente punibile, come per qualsiasi altro reato-presupposto: dunque, la logica di gradualità dell'intervento penalistico si disperde proprio nei confronti del soggetto che dovrebbe farsi carico della regolarizzazione ed essere il destinatario ideale di questa particolare disciplina incentivante. L'aver destinato il premio per il post-fatto alla persona fisica non può garantire che l'ente si dimostri interessato a procedere a una regolarizzazione. Né, per altro verso, si spiega perché la persona fisica dovrebbe beneficiare del trattamento favorevole nonostante il modesto contributo alla realizzazione del 'contro-valore' premiato dall'ordinamento (il problema non attiene strettamente all'esame della responsabilità degli enti, ma manifesta il sintomo di un'irrazionale allocazione della non punibilità).

Profili critici si rilevano anche estendendo lo sguardo ai profili processuali dell'istituto. La prospettiva deflattiva dovrebbe realizzarsi nell'ambito di uno schema *lato sensu* 'negoziale' così sintetizzabile: dal lato dell'ordinamento, i benefici in termini di contenimento delle risorse della giustizia penale conseguiti con l'archiviazione 'precoce' del procedimento sono ottenuti al costo di rinunciare a una parte dell'ammenda dovuta (che residua nella misura modesta del 'quarto del minimo'); dal lato dell'imputato, il vantaggio della riduzione della sanzione comporta l'obbligo di 'regolarizzare' la contravvenzione e – sul piano processuale – la rinuncia a difendersi e a vedersi garantita un'attività di accertamento del reato in senso tecnico⁴⁸⁶. Sotto questo aspetto si concretizzano obiettivi in buona misura analoghi a quelli dell'oblazione discrezionale *ex art. 162-bis c.p.* (l'analogia è meno evidente sotto il profilo della *ratio* riparativa, in tal caso orientata alle «conseguenze» del reato).

Questa logica di scambio, a causa della disciplina dell'art. 8 lett. b), non può attuarsi a pieno. L'ente interviene per la regolarizzazione, rinunciando così ad una delle proprie difese – quella relativa all'insussistenza del reato-presupposto –, ma non ne ottiene il correlativo beneficio; d'altro canto, si dissolvono (meglio, dovrebbero dissolversi⁴⁸⁷) gli effetti di deflazione processuale promessi da questo istituto, dato che

⁴⁸⁶ Nel corso della procedura, l'accertamento si limita a una descrizione della violazione operata dall'organismo accertatore in un procedimento amministrativo, non confutata dal Pubblico Ministero al momento di chiedere l'archiviazione.

⁴⁸⁷ Cfr. *infra* §2.5.

con la ‘mancata archiviazione’ nei confronti dell’ente l’esito del procedimento non sarà più quello di una integrale definizione in via amministrativa e pre-processuale della contravvenzione: il processo dovrebbe seguire il suo regolare corso per la persona giuridica.

Il difetto di un coordinamento con il d.lgs. n. 231/2001 di questo istituto speciale (e, nei limiti in cui si presti a incentivare l’eliminazione di conseguenze pregiudizievoli per l’ambiente, anche dell’art. 162-*bis* c.p.) fonda dunque tutti i presupposti per una potenziale disfunzionalità rispetto agli obiettivi ripristinatori perseguiti con la previsione della causa estintiva.

Vedremo in seguito qual è la stata la risposta ‘pragmatica’ della prassi alla gestione di questa incoerenza; prima ancora, però, è opportuno segnalare la difficoltà di individuare una soluzione interpretativa convincente per appianare questa asimmetria, estendendo gli effetti di non punibilità anche all’ente.

A tal proposito, le vie percorribili dall’interprete – rintracciabili nel panorama dottrinale – possono essere due: prospettare una lettura ‘correttiva’ dell’art. 8 lett. b), che individui limiti impliciti alla regola di indipendenza della punibilità ivi contenuta e che eviti, in questo modo, che sia generalizzata a tutte le cause estintive del reato; oppure, adoperarsi per inquadrare l’istituto in una categoria diversa da quella di ‘causa estintiva’, così da sottrarlo alla disciplina espressamente riservata dal d.lgs. n. 231/2001 a questo sottoinsieme di cause che escludono la punibilità. Com’è intuibile, la strada è in salita.

Nel primo senso, si è proposta un’interpretazione «restrittiva» del riferimento alle cause di estinzione contenuto nell’art. 8: ad avviso di un illustre Autore, la regola dell’insensibilità alle cause estintive della responsabilità della persona giuridica potrebbe riguardare solo quegli istituti legati a «fatti meramente oggettivi come il trascorrere dei tempo, o comportamenti del tutto propri del soggetto individuale», mentre l’estendibilità dell’esonero potrebbe predicarsi per quelle cause consistono in attività del soggetto collettivo responsabile⁴⁸⁸. La soluzione proposta ha il pregio di anticipare *de iure condito* i contenuti di una possibile soluzione legislativa al problema,

⁴⁸⁸ F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell’ente*, cit., 334; nello stesso senso – sebbene in relazione ai delitti tributari – R. BARTOLI, *Ancora sulle incongruenze della recente riforma in tema di reati tributari*, cit., 151.

ma è certo «difficile»⁴⁸⁹ da raggiungere con i soli strumenti dell'interpretazione: l'intervento pretorio dovrebbe aggirare gli ostacoli letterali innalzati dal tenore della disposizione. L'art. 8 lett. b), infatti, individua un rapporto di regola-eccezione fra *generale* irrilevanza degli effetti estintivi e *speciale* estensibilità all'ente dell'amnistia: per andare oltre la lettera della legge, individuando nuove eccezioni alla regola generale, occorrerebbe un appiglio letterale o perlomeno un riferimento nella disciplina della persona fisiche che consenta di instaurare proficuamente il ricorso all'analogia. Anche nel 'diritto penale individuale', però, le cause di estinzione dispiegano effetti verso la sola persona cui si riferiscono (art. 182 c.p.).

L'altro possibile correttivo interpretativo, come si è detto, potrebbe essere quello di rimeditare la qualificazione giuridica degli istituti in parola, riportandoli a quello delle cause sopravvenute di non punibilità o alle condizioni di procedibilità, con la conseguenza di non applicare la regola dell'art. 8 lett. b) dedicata alle cause di estinzione⁴⁹⁰.

In effetti, già nell'approfondimento del sistema di prescrizioni previsto nel diritto penale del lavoro⁴⁹¹ – e ora con qualche eco negli approcci dottrinali al meccanismo estintivo degli artt. 318-*bis* d.lgs. n. 152/2006⁴⁹² – si erano diffuse opinioni che mettevano in dubbio l'espressa qualificazione legislativa; opinioni talora legate all'obbiettivo di evitare gli esiti, ritenuti irragionevoli, derivanti da una piana applicazione della disciplina della 'comunicabilità' ai concorrenti dettata dall'art. 182 c.p. per le cause estintive: l'efficacia soggettiva delle cause estintive porta con sé l'irrilevanza nei confronti di tutti i concorrenti della regolarizzazione operata da un solo contravventore e, con ciò, un'inevitabile dispersione delle potenzialità deflative offerte

⁴⁸⁹ Si esprime così lo stesso Autore che la propone: F. PALAZZO, *loc. ult. cit.*

⁴⁹⁰ È questa la prospettiva scandagliata da E. SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione*, cit. 195 ss., che muove dalla «quanto meno dubbia effettiva riconducibilità dell'oblazione al novero delle cause di estinzione del reato» per verificare se siano individuabili «strade tali da condurre all'auspicato risultato di far giovare anche l'ente della vicenda riguardante la persona fisica».

⁴⁹¹ Cfr. soprattutto G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, Napoli, 2009, 186 ss. e nei trattati cfr. V. VALENTINI, *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, in D. CASTRONUOVO (a cura di), *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino, 2019, 239 ss., 246-247, anche per riferimenti giurisprudenziali aggiornati. Sulle difficoltà di inquadramento sistematico delle varie forme di oblazione, per tutti T. PADOVANI, *sub Art. 162*, in *Commentario Sistematico*, cit., III, 133 ss.

⁴⁹² A. MARTUFI, *La "diversione" ambientale tra esigenze deflative e nuove tensioni sistemiche*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 1, 2018, 293 ss., 267; F. POMES, *Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali e funzione ripristinatoria del diritto penale*, in *Lexambiente - Riv. trim.*, 4, 2019, 66.

dalla definizione alternativa del procedimento⁴⁹³. Lo scenario problematico, evidentemente, è assai simile a quello qui oggetto di discussione, in rapporto – però – all’adempimento del concorrente anziché dell’ente collettivo chiamato a rispondere dell’illecito.

L’inconveniente fondamentale di una diversa categorizzazione di queste forme di astensione dalla punizione, pur suggestiva e foriera di ricadute pratiche, si può cogliere anzitutto sul piano metodologico: si tratterebbe, in sostanza, di rivisitare la collocazione sistematica di istituti contravvenendo al *nomen iuris* assegnato dal legislatore per risolvere un circoscritto problema applicativo della responsabilità da reato degli enti; l’adesione a canoni di prudenza interpretativa suggerirebbe, invece, di trovare una soluzione tutta interna al d.lgs. n. 231/2001, senza far leva – con esiti che in altri casi potrebbero essere anche ‘rovesciati’⁴⁹⁴ – sulla notoria flessibilità delle partizioni infra-sistematiche della punibilità.

In ogni caso, gli esiti di questa operazione interpretativa potrebbero non essere promettenti⁴⁹⁵. Se il meccanismo estintivo fosse ricondotto alle c.d. cause di non punibilità sopravvenute, quale categoria autonoma e diversa dalle cause estintive, un effetto esonerativo anche verso l’ente legato a tale diversa qualificazione è – come vedremo adesso – una conseguenza nient’affatto scontata⁴⁹⁶; se si volesse concludere per la natura ‘processuale’ del meccanismo delle prescrizioni o anche dell’oblazione discrezionale, inquadrando fra le cause di improcedibilità, si riproporrebbero le stesse problematiche già segnalate in relazione all’integrazione di regole non meramente processuali per mezzo dell’art 34 d.lgs. n. 231/2001, a meno di non voler disconoscere – problematicamente⁴⁹⁷ – ogni effetto sostanziale a questi istituti che interagiscono con la punibilità individuale.

⁴⁹³ G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni*, cit., 197.

⁴⁹⁴ Per fare un esempio iperbolico: se si volesse leggere nella morte del reo una causa di non procedibilità, dato che determina la chiusura ‘in rito’ del processo penale verso la persona fisica deceduta, si potrebbe sottrarre l’istituto dell’art. 150 c.p. dal novero delle cause estintive per applicare la disciplina delle cause di improcedibilità (l’art. 37 d.lgs. n. 231/2001), che impedirebbe – del tutto irrazionalmente – la prosecuzione del processo verso la *societas*.

⁴⁹⁵ Infatti, il condivisibile bilancio di E. SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell’oblazione*, cit., 201 ss. conclude per la necessità di un intervento *de lege ferenda*.

⁴⁹⁶ Cfr. il paragrafo successivo.

⁴⁹⁷ Le conseguenze di ordine processuale legate all’oblazione – il ‘non doversi procedere’, l’esclusione della fase dibattimentale – non sono ragioni sufficienti, secondo l’opinione più diffusa, per escludere la natura anche sostanziale all’istituto: cfr. in generale, per tutte le cause estintive, M. ROMANO, *pre-art.*

2.2.3. *La disciplina inespressa per le cause di non punibilità in senso stretto e per le condizioni obiettive di punibilità: la non punibilità per la bonifica dei siti.*

La bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. n. 152/2006), nelle sue interconnessioni con il d.lgs. n. 231/2001, pone problemi di ragionevolezza non dissimili da quelli già esaminati in riferimento alla procedura di estinzione delle contravvenzioni e inoltre solleva questioni interpretative sull'ampiezza dell'autonomia della responsabilità degli enti.

Sotto il primo profilo, si potrebbe argomentare che l'autonomo rilievo della colpa organizzativa, nel ricostruire la struttura e le finalità della responsabilità dell'ente, può fornire – ancora una volta – una coerente spiegazione di una indipendente 'sanzionabilità' della persona giuridica⁴⁹⁸; a questa prospettiva si oppongono, tuttavia, le ricadute sugli obbiettivi ripristinatori della norma che un'ordinaria applicazione della responsabilità dell'ente – insensibile all'esonero dalla punibilità che deriva all'individuo per la bonifica dei siti – potrebbe ingenerare.

In effetti, nonostante le rilevate ambiguità nella formulazione della norma, la *ratio* della non punibilità è concordemente individuata nella preferibilità – nell'ottica della tutela dell'interesse ambientale – del conseguimento dell'attività riparatoria rispetto alla punizione delle contravvenzioni che l'hanno cagionata⁴⁹⁹ e, al contempo, nel garantire che il privato si conformi nelle modalità di riparazione alle misure stabilite dalle amministrazioni nel progetto di bonifica. In questi termini, secondo la lettura più diffusa in dottrina, l'art. 257 d.lgs. n. 152/2006 costituirebbe il caso maggiormente espressivo della 'funzione ripristinatoria' del diritto penale⁵⁰⁰.

150, in Commentario Sistematico, I, cit., 4 ss., anche per ulteriori riferimenti sulle opinioni circa la questione.

⁴⁹⁸ Lo ricordano C. RUGA RIVA, *Reato di omessa bonifica e D.Lgs. n. 231/2001: la bonifica giova (anche) all'ente?*, in *Amb. Svil.*, 5, 2012, 413; A. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria*, cit., 72, aprendo tuttavia all'introduzione di una norma *ad hoc* per estendere gli effetti di non punibilità anche all'ente.

⁴⁹⁹ Per tutti, F. GIUNTA, *Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale*, cit., 346: la bonifica «*in extremis* mira alla tutela del bene giuridico e la logica della prevenzione che punta allo stesso obiettivo con la forza della punizione».

⁵⁰⁰ V. D. MICHELETTI, *Commento sub art. 257*, in F. GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007, 330, che considera l'art. 257 «cruciale», perché «esprime nell'intimo e in massimo grado quella moderna scelta di politica criminale che tende a far prevalere l'interesse per la *restitutio in integrum* dell'ambiente rispetto all'istanza punitiva»; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, 221, che considera la medesima norma «l'espressione più estrema di un diritto penale in funzione ripristinatoria, di pungolo per la rimessione in pristino della situazione

L'impegno per la bonifica – come abbiamo visto – è appannaggio della *societas*⁵⁰¹, quando l'attività inquinante è esercitata in forma collettiva. Se si ritiene indipendente la punibilità dell'ente, l'alternativa incentivante fra riparazione in sede amministrativa e sanzione penale si dissolve proprio nei confronti del soggetto chiamato a rispondere patrimonialmente dell'intervento, cioè nei confronti del soggetto che dev'essere incoraggiato alla bonifica; a beneficiarne saranno solo le persone fisiche che possono risponderne penalmente, mentre l'ente che bonifica potrebbe paradossalmente essere punito.

A fronte di questo esito, in assenza di una norma di coordinamento che possa tenere in adeguata considerazione della razionale allocazione del premio per la bonifica previsto dall'art. 257 d.lgs. 152/2006, ci si è interrogati se sia già possibile addivenire già *de lege lata* all'estensione degli effetti di non punibilità nei confronti dell'ente collettivo⁵⁰² (un'operazione interpretativa che – per inciso – in tanto potrebbe dirsi auspicabile in quanto si ritengono preponderanti le finalità ripristinatorie sulle necessità di incentivare l'organizzazione di gestione del rischio-reato propria del d.lgs. n. 231/2001).

Nel quadro dell'art. 257 cit., del resto, la bonifica assume secondo l'opinione più diffusa⁵⁰³ la veste di *condizione obiettiva di non punibilità* per l'inquinamento punito dal primo comma e quella di *causa sopravvenuta di non punibilità* per le altre contravvenzioni che hanno cagionato la bonifica. Rispetto a queste sotto-categorie di istituti l'art. 8 d.lgs. n. 231/2001 non fornisce esplicite risposte circa l'allocazione tra punibilità individuale e punibilità collettiva: è opportuno domandarsi, dunque, se la regola dell'inesistibilità all'ente debba considerarsi limitata ai casi espressamente previsti (di estinzione del reato) o possa implicitamente riguardare anche gli altri istituti afferenti alla categoria della punibilità.

antecedente». V. ancora, D. FRANZIN, *Ipotesi di non punibilità «condizionata» tra «vecchio e «nuovo» diritto penale dell'ambiente*, cit., 96-97 che legge in questo articolo i tratti di un programma di «mantenimento e di conservazione del bene ambiente attraverso la predisposizione di meccanismi di coinvolgimento promozionale del reo e di rafforzamento della cooperazione con le autorità amministrative» e definisce l'art. 257 u.c. come «un vero e proprio indirizzo generale di “governo penale dell'ambiente”...una clausola di sistema».

⁵⁰¹ V. *supra*, Cap. 3, §3.2.

⁵⁰² P.M. CORSO, *La normativa penale dell'ambiente nei suoi riflessi processuali penali*, cit., 578 ss.; A. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria*, cit., 71 ss.; C. RUGA RIVA, *Reato di omessa bonifica e D.Lgs. n. 231/2001*, cit., 412, ss.

⁵⁰³ V. *supra* §2.2.

Muovendo dal significato dato letterale dell'art. 8, si è affermato che quest'ultima disposizione delimita un insieme tassativo di ipotesi di responsabilità autonoma e che pertanto gli altri istituti della punibilità non sono riconducibili, se non analogicamente e *in malam partem*, alle cause di estinzione del reato richiamate alla lett. b) della disposizione⁵⁰⁴.

Una variante dello stesso argomento fa leva sul precipitato processuale della autonomia della responsabilità: si è provata a sostenere la natura tassativa/eccezionale delle deroghe al *simultaneus processus* fissate dalla norma in parola e a concludere, di conseguenza, che l'autonoma accertabilità della responsabilità dell'ente andrebbe esclusa quando ricorrano generiche cause di non punibilità della persona fisica, non appartenenti alla categoria – tassativamente indicata dalla norma – delle cause estintive del reato⁵⁰⁵.

Se per un verso è possibile dubitare che la regola di autonomia processuale sia davvero contrassegnata dal predicato della tassatività – il d.lgs. n. 231/2001 contempla una 'clausola generale' di separazione nei casi in cui "l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario" (art. 38, comma 2, lett. c) e ciò, quantomeno, invita a non esaltare l'eccezionalità dell'art. 8 come norma derogatoria al *simultaneus processus*⁵⁰⁶ – anche sul versante sostanziale, occorre prendere atto che il dato letterale non fornisce in sé decisive indicazioni sulla portata generale o eccezionale del riferimento all'autonomia: il testo dell'articolo, principiando con la formula "*La responsabilità dell'ente sussiste anche quando...*", può alternativamente manifestarsi

⁵⁰⁴ Così, sulla questione dell'estensibilità all'ente dell'art. 131-bis c.p. v. G. AMARELLI, *La particolare tenuità del fatto nel sistema della punibilità*, in *Riv. pen.*, 1, 2019, 5; nello stesso ordine di idee anche A. SCARCELLA, *C'è ancora spazio per la responsabilità dell'ente se il fatto è di particolare tenuità?*, in *Resp. amm. soc. en.*, 2016, 1, 119 ss. e, da ultimo, E. SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione*, cit., 199. Nello stesso senso, circa l'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. 74/2000 nei confronti dell'ente, F. PIERGALLINI, *La riforma dei reati tributari tra responsabilità della persona fisica e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2, 2020, 228; similmente F. GIUNTA, *L'ente non punibile*, cit., 20.

⁵⁰⁵ C. MARINELLI, *Il processo all'ente in esito al proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto: un percorso accidentato tra incoerenze sistematiche ed effetti del giudicato*, in *Cass. Pen.*, 2018, 9, 2813.

⁵⁰⁶ Osserva F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 1330, che il caso descritto dall'art. 38, co. 2 lett. c), essendo «vagamente definito», «toglie ogni carattere tassativo» all'elencazione delle ipotesi di separazione. Secondo una comune lettura della norma, in effetti, la scissione delle vicende processuali è consentita qualora emerga in dibattimento a favore della persona fisica una causa di non punibilità che ne comporti l'immediata pronuncia di proscioglimento (art. 129 c.p.p.), con conseguente prosecuzione: E.M. MANCUSO, *Art. 38*, in M. LEVIS – A. PERINI (a cura di), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza*, cit., 1286.

all'interprete come un catalogo tassativo di ipotesi all'interno delle quali *solo in via derogatoria* la punizione dell'ente si rende autonoma da quella relativa alla persona fisica⁵⁰⁷, o al contrario come il precipitato di un *principio generale di autonomia dell'illecito dell'ente*, apprezzabile sotto vari profili (autonomia processuale, autonomia della responsabilità e, dunque, anche autonomia della punibilità)⁵⁰⁸.

Nella misura in cui la lettera della disposizione apre ad opposte e alternative interpretazioni, riesce difficile muovere censure di 'analogia' agli orientamenti che concludono per l'irrelevanza delle cause/condizioni di non punibilità nei riguardi dell'ente collettivo.

Se si propendesse, allora, per l'autonoma punibilità dell'ente e per l'irrelevanza verso l'ente di tutte le ipotesi di non punibilità, si potrebbe richiamare – quale solida base d'appoggio – l'argomento dell'autonomia strutturale assegnabile alla colpa di organizzazione, rispetto al reato commesso dall'autore individuale, nella ricostruzione dell'illecito dell'ente⁵⁰⁹.

A questa impostazione si può tuttavia obiettare che rispetto a un quesito che sorge nell'ambito di un settore del diritto (quantomeno) 'punitivo', la cui soluzione comporta la definizione del *discrimen* punire/non punire, la scelta di far prevalere considerazioni di ordine dogmatico su quelle di una più prudente e stretta interpretazione può appagare esigenze di ordine ricostruttivo, ma risulta meno armonico con le esigenze di legalità⁵¹⁰.

⁵⁰⁷ Ad esempio, individuano ipotesi tassative nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 8, con accenti diversi, ad es. M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. Soc.*, 2002, 406; E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale d'impresa*, in *Cass. pen.*, 2005., 330; E.M. AMBROSETTI - E. MEZZETTI - M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2016, 73-75; F. GIUNTA, *L'ente non punibile*, cit., 16; M. SCOLETTA, *Sulla struttura «concorsuale» dell'illecito punitivo*, cit., 678.

⁵⁰⁸ Esplicitamente in questo senso F. CONSULICH, *Punibilità di organizzazione?*, cit., 287; Fe. MAZZACUVA, *L'ente premiato*, cit., 286; che quello dell'autonomia ex art. 8 cit. sia da considerarsi un 'principio generale' è un assunto diffuso, v. per es. per un'ampia analisi delle diverse 'regole' discendenti dal principio di autonomia F. D'ARCANGELO, *Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, cit., 308 ss., spec. 322.

⁵⁰⁹ F. CONSULICH, *Punibilità di organizzazione*, cit., 286 ss.; Fe. MAZZACUVA, *L'ente premiato*, cit., 286 ss.; nella dottrina processualistica, G. VARRASO, *Autonomia del sistema sanzionatorio a carico dell'ente nel d.lgs. 231/2001 e non punibilità dell'imputato del reato presupposto*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 1, 2020, 27.

⁵¹⁰ V. F. GIUNTA, *L'ente non punibile. Prendendo spunto dall'evasione fiscale riparata*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 4, 2020, 20 con toni molto critici: «ci sono correnti di pensiero che preferiscono al formalismo garantistico la dogmatica *contra legem*».

Si può inoltre aggiungere che la soluzione contenuta nel d.lgs. n. 231/2001 al problema dell'allocazione della non punibilità tra ente ed individuo dovrebbe essere 'contestualizzata' alla luce della rilevanza assai più limitata che, come si diceva, il problema rivestiva al momento dell'emanazione del provvedimento legislativo⁵¹¹. Assegnare, oggi, questa soluzione anche ai casi 'non regolati' finisce per attrarre gli altri istituti afferenti alla non-punibilità in una disciplina che trova, sì, una spiegazione specifica per le cause di estinzione del reato (la loro tendenziale 'personalità' ex art. 182 c.p.), ma che non necessariamente si adatta alla varietà di logiche cui rispondono tutti gli altri istituti esonerativi dalla pena.

Proprio la norma sulla bonifica dei siti ex art. 257 cit., in cui la condotta riparatoria – secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità – condizionerebbe la punibilità della contaminazione, è un perfetto esempio delle aporie che potrebbero profilarsi in caso di generalizzazione di questo regime disciplinare.

Portando alle estreme conseguenze la soluzione del 'decumulo' fra la punibilità individuale e quella dell'ente, si arriverebbe a ritenere irrilevante per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 la concreta assenza di eventuali condizioni obiettive cui può essere subordinata la punibilità della persona fisica, sussistendo comunque, in tal caso, un reato completo dei suoi elementi da cui far discendere una responsabilità dell'ente⁵¹². Il P.M. potrebbe, per esempio, avviare una persecuzione autonoma ed indipendente della persona giuridica, nonostante il procedimento penale individuale, riguardo a tali fatti, possa restare inattivo per anni o per sempre.

L'ambito di autonomia della vicenda punitiva della *societas*, in questo modo, ne risulterebbe esteso ben oltre quanto sembrerebbe ricavarsi da una lettura piana dell'art. 8 lett. b), potendo *a priori* prescindere dalla perseguibilità dell'autore del reato-presupposto individuato: si potrebbe ipotizzare, come si diceva, un procedimento per l'«inquinamento» contravvenzionale dell'art. 257 d.lgs. n. 152/2006 anche quando la persona fisica o l'ente stesso abbiano provveduto a realizzare la bonifica dei siti secondo il programma fissato nel progetto di bonifica.

⁵¹¹ Cfr. *supra* §2.2.

⁵¹² Sul punto, problematicamente, G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, Pisa, 2012, 361.

Ad ogni modo, è opportuno segnalare che la possibilità di superare *de lege lata* questa vistosa distonia potrebbe verosimilmente già ottenersi anche prescindendo dalla disputa sulla tassatività o meno dell'art. 8 lett. b).

Spunti in tal senso potrebbero essere offerti dalle dogmatiche che riportano le condizioni obiettive di punibilità all'interno dell'incriminazione⁵¹³ (vale a dire, che sostengono che «il fatto privo della condizione non è compiutamente un reato»⁵¹⁴); la densità teorica dell'argomento – uno dei nodi più contrastati della teoria del reato, il merito del quale non può nemmeno essere accennato⁵¹⁵ – induce tuttavia a ritenere che non è su questa leva che si possa ipotizzare un'agevole via d'uscita dall'*impasse* per la prassi.

Piuttosto, si possono percepire nella giurisprudenza più recente sull'art. 257 le premesse per l'abbandono della qualificazione – fino ad ora consolidata – della bonifica dei siti quale condizione obiettiva di punibilità, proprio in quelle sentenze già citate che si occupano dell'individuazione dei soggetti responsabili nella bonifica dei siti. Nell'affermare la responsabilità degli amministratori subentranti per l'omessa bonifica già pretermessa dai precedenti gestori, la Corte postula un obbligo, per i primi, di verificare l'esistenza di pregresse attività di contaminazione e di attivarsi per il procedimento di bonifica⁵¹⁶.

La *ratio decidendi* è ovvia e del resto esplicitata: se così non fosse «basterebbe un radicale ricambio dirigenziale, ad inquinamento avvenuto, per frustrare la portata del precetto penale»⁵¹⁷.

Questa ricostruzione, però, sposta il baricentro dal momento 'commissivo' della contaminazione a quello 'omissivo', relativo all'omesso adempimento dei progetti di bonifica. Se il fatto contravvenzionale incriminasse la (commissiva) condotta contaminante, una responsabilità per l'amministratore subentrante potrebbe derivare

⁵¹³ C. RUGA RIVA, *Reato di omessa bonifica e D.Lgs. n. 231/2001: la bonifica giova (anche) all'ente?*, cit., 412.

⁵¹⁴ Così, a titolo esemplificativo, M. DONINI, *Teoria del reato. Una introduzione*, Padova, 1996, 406.

⁵¹⁵ Una rassegna delle diverse tesi in proposito si possono trovare in D. TONON, *Fra delitto e castigo. Sistematica e genetica politico-criminale degli istituti della punibilità*, cit., 71 ss., V. MASARONE, *Contributo ad uno studio sulle condizioni obiettive di punibilità*, Napoli, 2018, 27 ss.; sull'origine storica del problema, A. DI MARTINO, *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, cit., 159 ss.

⁵¹⁶ Cass. pen., n. 29627 del 2016, cit., §17; Cass. pen., n. 17813 del 2019, cit. §2.9.

⁵¹⁷ *Ibid.*

solo dall'omesso impedimento o dalla prosecuzione di un'attività inquinante ancora in corso, ma la 'contaminazione' che compare nella fattispecie incriminatrice dell'art. 257 cit., rispetto alla quale occorre presentare un progetto di bonifica, è un fatto storicamente già accaduto (la cui causazione è cessata, sebbene mantenga 'effetti permanenti'); imperniando la fattispecie sui profili omissivi della fattispecie, la responsabilità dell'amministratore subentrante è invece coerentemente fondata sull'inadempimento ai propri obblighi di gestione.

Se ne potrebbe concludere, dunque, che se la norma sulla bonifica dei siti avrà un futuro – e questa premessa potrebbe essere ostacolata dal già segnalato fenomeno di erosione del suo ambito di operatività, ad opera dei neo-introdotti delitti ambientali⁵¹⁸ –, la riproposizione giurisprudenziale della tesi dell'art. 257 co. 1 d.lgs. n. 152/2006 quale reato omissivo proprio – peraltro non perspicua nelle approfondite motivazioni della giurisprudenza che ha risolto il problema della successione di amministratori⁵¹⁹ – e con essa il congedo dalla qualificazione in termini di 'condizione obbiettiva', consentirebbe di appianare naturalmente le aporie che si sono segnalate nelle relazioni tra intervenuta bonifica e responsabilizzazione degli enti collettivi.

Per converso, in riferimento al ruolo che la bonifica assume nell'esonero dalla punibilità previsto dall'art. 257 comma 4, l'inquadramento in termini di *causa sopravvenuta di non punibilità* non è mai stata messa seriamente in dubbio. Su questo punto, dunque, l'antitesi fra lo scopo di incentivare l'ente al *post factum* 'ripristinatorio' e un'autonoma punibilità dell'ente rimane un nodo da risolvere.

In assenza di un puntuale raccordo legislativo – che ovviamente rappresenterebbe la più auspicabile delle soluzioni – all'interprete si pone la già segnalata alternativa, fin troppo densa di risvolti sostanziali, se farsi portavoce della filosofia preventiva del d.lgs. n. 231/2001, ritenendo irrinunciabile l'autonoma punizione dell'ente in caso di riscontro di *deficit* nella gestione del rischio-reato, o se prediligere già *de lege lata* una lettura restrittiva dell'art. 8 lett. b), che faccia prevalere l'obiettivo di rendere efficace l'appello al ripristino ambientale anche (e soprattutto)

⁵¹⁸ Cfr. *retro* Cap. 3, §3.2.

⁵¹⁹ La Corte ribadisce, da un lato, la storica giurisprudenza sul ruolo sistematico della bonifica nella struttura della fattispecie, dall'altro, descrive apertamente l'omessa bonifica quale «reato omissivo», «condotta omissiva sanzionata» (cfr. Cass. pen., n. 29627 del 2016, cit., §§15-16).

verso l'ente collettivo responsabile nel procedimento di bonifica ed estendere verso questo, dunque, l'esonero dalla punibilità⁵²⁰.

2.2.4. *I segnali della prassi. Il 'rigorismo' della giurisprudenza di legittimità e la non punibilità 'di fatto'.*

La giurisprudenza non ha ancora avuto modo di affrontare apertamente il problematico raccordo tra istituti ripristinatori che incidono sulla punibilità e la responsabilità da reato dell'ente: è questo un dato in sé rilevante, su cui sarà opportuno tornare a breve per formulare una possibile spiegazione.

Ad ogni modo, un'analogia questione ha trovato sviluppi significativi in alcune recenti pronunzie di legittimità: si tratta della giurisprudenza circa i rapporti tra responsabilità dell'ente ed esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* c.p.), in cui i giudici di legittimità, con varietà di argomentazioni, hanno escluso la possibilità di estendere all'ente l'esonero della punibilità beneficiato

⁵²⁰ Una soluzione più stringente potrebbe farsi discendere dall'adesione alla tesi della «fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario» (v. *retro*, §2.2.1). In effetti, è stata prospettata un'applicazione «diretta» del principio dell'art. 119 c.p. alla responsabilità *ex d.lgs. n. 231/2001*, sul presupposto che l'ente è «correo nell'unico illecito punitivo» commesso dall'individuo e che la responsabilità da reato dell'ente è pienamente iscrivibile nell'orizzonte delle sanzioni *strictu sensu* penali, anche ai fini disciplinari («un autentico sottosistema penale, come tale soggetto alla vigenza dell'art. 16 c.p.»): così G. DE VERO, *Particolare tenuità del fatto*, cit., 323 ss. Dunque, inquadrando la bonifica quale causa di non punibilità 'oggettiva' – del resto si potrebbe sostenere che non rilevano i contributi personali dei singoli amministratori ma il risultato della bonifica, obiettivamente considerato – si arriverebbe ad estendere anche alla persona giuridica la non punibilità già prevista per la persona fisica. Verosimilmente, il medesimo risultato si può ottenere senza 'scomodare' l'applicazione dell'art. 16 c.p., che – si è visto *supra* – implica l'accoglimento di una premessa tutt'altro che pacifica (v. *retro*, §2.1). Infatti – una volta che si acceda alla tesi concorsuale – non sembrano frapporsi particolari ostacoli a un'applicazione analogica, con effetti favorevoli, di un principio generale come quella dell'art. 119 c.p. al d.lgs. n. 231/2001, ove l'*eadem ratio* che legittimerebbe l'analogia potrebbe essere suggerita tanto dalla natura sostanzialmente penalistica delle sanzioni agli enti, quanto dalla ragionevole traducibilità verso la persona giuridica delle considerazioni di natura oggettiva che suggeriscono l'astensione dalla sanzione, quanto ancora, *ad adiuvandum*, dall'analogia strutturale dell'illecito dell'ente con l'illecito plurisoggettivo. Il ricorso a un procedimento analogico – e non una diretta applicazione – pare necessario se si ritiene che una qualificazione della responsabilità *ex d.lgs. n. 231/2001* quale ipotesi di illecito plurisoggettivo di Parte Generale non prova ancora che essa debba soggiacere immediatamente ai profili di disciplina del concorso di persone, trattandosi di una fattispecie di concorso necessario, non propriamente riducibile a quella del concorso eventuale previsto dal Codice Penale (sul punto, cfr. A. NISCO, *Forme di manifestazione del reato*, cit., 335): l'art. 119 c.p., allora, in questo senso, potrebbe essere richiamato proprio a causa della 'lacunosa' formulazione dell'art. 8 lett. b), che potrebbe essere integrata dal ricorso alla regola generale fondata sulla distinzione tra cause di non punibilità oggettive e soggettive.

dall'individuo. In queste sentenze – tutte, fra l'altro, riguardanti contravvenzioni ambientali – il silenzio della legge sul trattamento da riservare alle cause di non punibilità 'in senso stretto' ha portato la Corte di cassazione a soffermarsi sul ruolo della punibilità nel sistema di responsabilità degli enti.

Se si tralasciano i motivi di una prima e meno approfondita decisione⁵²¹, la conclusione per l'indipendenza delle due vicende punitive è stata dedotta da due principali ordini di considerazioni: si è posto l'accento sull'ostacolo costituito dalla natura di *tertium genus* della responsabilità da reato dell'ente, che in quanto tale si porrebbe in un rapporto di «limitata permeabilità» o di «contiguità» con il sistema penale, senza però coinciderci⁵²², e sulla autonomia strutturale della colpa di organizzazione, il cui riscontro sarebbe da solo sufficiente a giustificare la sanzione per l'ente, dato che il reato della persona fisica costituirebbe «solamente il presupposto storico» della responsabilità⁵²³.

Gli argomenti, com'è evidente, non sono incontrovertibili. Quella del *tertium genus* di responsabilità è una categoria giurisprudenziale costruita 'per differenza' dalla sanzione penale e dalla sanzione amministrativa, i cui contenuti non fanno riferimento a un paradigma predefinito da cui poter ricavare solide conclusioni (anzi, a ben vedere, le implicazioni di tale qualifica sono di volta in volta costruiti proprio dal 'diritto vivente'). Per altro verso, l'assunto che il reato della persona fisica costituisca un mero 'presupposto storico' della fattispecie di responsabilità dell'ente non è pacifico nella stessa giurisprudenza di legittimità⁵²⁴, che anzi, in uno dei più recenti arresti sottolinea – sebbene non chiarisca la portata dell'affermazione – la necessità di riscontrare un «nesso causale» tra colpa organizzativa e reato-presupposto⁵²⁵.

⁵²¹ Cass. pen. n. 9072 del 2018, cit.

⁵²² Cass. pen., n. 11518 del 2019, cit., §23.

⁵²³ Cass. pen., n. 1420 del 2020, cit., §2.

⁵²⁴ L'idea del reato della persona fisica come 'presupposto storico' sembra essere una delle possibili 'variazioni sul tema' della diffusa formula descrittiva della «fattispecie complessa», adoperata dalla giurisprudenza per delineare la fisionomia dell'illecito dell'ente, a mente della quale il reato-presupposto «sarebbe solo uno degli elementi che formano l'illecito» e «l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende» (Corte Cost., 18 luglio 2014, n. 218, cit.)

⁵²⁵ Si allude alla sentenza sul disastro ferroviario di Viareggio, Cass. pen., sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, §8.6, in *Giur. pen. web.*: «elementi costitutivi dell'illecito dell'ente ... sono la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due; nonché, perché qualifica il reato presupposto, l'immedesimazione organica 'rafforzata' (espressa dalla compresenza della relazione organica e della relazione teleologica)».

Al di là delle singole argomentazioni offerte dalla Corte – in cui fra l'altro si trova conferma della rilevanza dogmatica della questione e, al contempo, si trova traccia delle incertezze che ancora avvolgono i profili strutturali dell'illecito nella giurisprudenza di legittimità – il dato da raccogliere è l'affermazione giurisprudenziale del principio di una integrale 'indipendenza della punibilità' dell'ente.

Ciò posto, la circostanza che analoghe questioni giurisprudenziali non siano state sollevate dall'applicazione degli istituti della 'non-punibilità' ambientale non può che suscitare qualche riflessione critica. Non si rinvengono, in effetti, né nei repertori di merito, né in quelli di legittimità, sentenze che trattino dell'accertamento incidentale circa il reato estinto attraverso la procedura di oblazione ambientale (ove invece, in tema di prescrizione del reato, il tema è stato abbondantemente scandagliato dalla giurisprudenza⁵²⁶), né si individuano controversie circa la portata dell'art. 8 lett. b) o indicazioni sui rapporti tra bonifica dei siti e d.lgs. n. 231/2001.

L'assenza di riscontri applicativi di una indipendente responsabilità degli enti non può imputarsi, in ipotesi, alla frequenza applicativa degli istituti, che nella prassi è tutt'altro che rara (solo il meccanismo estintivo legato alle prescrizioni, per esempio, conta ogni anno applicazioni che si contano nell'ordine delle migliaia⁵²⁷).

La spiegazione più agevole – pur trattandosi soltanto di un'ipotesi – si lega al fenomeno patologico della c.d. non punibilità 'di fatto'⁵²⁸ di cui nella prassi godono gli enti collettivi. Si allude alla tendenza delle Procure italiane a non approfondire le responsabilità delle persone giuridiche in un numero cospicuo di procedimenti che riguardano reati-presupposto commessi nell'ambito di società: vi sono, in altre parole, reati di cui è scoperta l'esistenza e di cui sono chiariti gli autori, ma rispetto ai quali i P. M. – che tendono a interpretare in modo poco stringente il vincolo di obbligatorietà dell'azione penale *de societate* – non si risolvono nell'esercizio dell'azione contro la

⁵²⁶ Cfr *supra* nt. 450.

⁵²⁷ La stima si è ricavata dai dati del rapporto *Ecomafia 2021. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, Milano, 2021, a cura di *Legambiente.*, 45 ss. In particolare delle 12 Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, facenti parte del del Sistema Nazionale di protezione dell'Ambiente, che hanno fornito i dati di applicazione riguardanti la procedura estintiva *ex artt. 318-bis* ss. si ricava che nel 2020 sono state impartite direttamente dalle 12 Agenzie Regionali 705 prescrizioni, cui si aggiungono 841 asseverazioni effettuate dalle stesse Agenzie su richieste in relazioni a prescrizioni impartite da altri enti.

⁵²⁸ L'espressione è di C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, cit., 533; F. CONSULICH, *Punibilità di organizzazione?*, cit., 282.

persona giuridica o in molti casi ne pretermettono direttamente l'iscrizione nel registro delle persone indagate⁵²⁹.

Provando a dare una dimensione al fenomeno, i dati sulla frequenza statistica dei reati ambientali diffusi da Istat e raccolti dalle Procure italiane⁵³⁰ emerge che, dal 2012 al 2016, si sono concluse – con archiviazione o esercizio dell'azione penale – le indagini preliminari relative a 56.472 procedimenti penali per violazioni del d.lgs. n. 152/2006; nel medesimo arco di tempo le azioni promosse contro gli enti per la stessa tipologia di reati, sommate alle archiviazioni, raggiungevano solo 219 procedimenti⁵³¹ (poco meno dello 0,4 percento). Vero che non tutti i reati previsti dal d.lgs. n. 152/2006 sono anche contenuti nel catalogo dei reati-presupposto e che si trattava dei primi 4 anni di applicazione della responsabilità corporativa in questa particolare materia; vero anche che non tutte le violazioni ambientali si realizzano in un'attività imprenditoriale⁵³²; non pare tuttavia che questi *caveat* possano offrire una spiegazione plausibile a un dato tanto esiguo: ancorché queste cifre non ne cristallizzano più precisamente la portata, sono il sintomo di una vistosa carenza di iscrizioni nel registro delle *societas* indagate, anche in materia ambientale.

Beninteso, il carattere 'endemico' di questo fenomeno di disapplicazione – sebbene la portata non sia omogenea sul territorio nazionale⁵³³ – fa sì che le irragionevoli conseguenze del mancato coordinamento finora denunciato rimangano un problema perlopiù 'potenziale', a cui la maggior parte degli enti riesce di fatto a sottrarsi; non è nemmeno da escludere che nello spettro delle ragioni alla base di questo fenomeno siano riscontrabili logiche premiali 'informali', che ricompensano con la

⁵²⁹ Sulle ragioni del fenomeno, v. oltre agli Autori citati nella nota precedente, A. GARGANI, *Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile 'per definizione' la persona giuridica?*, in *Studi in onore di Mario Romano*, III, Napoli, 2011, 1968 ss., nonché per un'approfondita analisi delle norme processuali che legittimano gli ampi 'spazi di manovra' del P.M., R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del pubblico ministero e ruolo dei modelli organizzativi nell'azione contro gli enti*, Torino, 2018, 4 ss.

⁵³⁰ Relazione dell'Istat "Reati contro ambiente e paesaggio: i dati delle procure. Anni 2006-2016", 2, reperibile sul sito www.istat.it.

⁵³¹ Ivi, p. 8.

⁵³² Ma, in proposito, cfr. quanto precisato *supra*, Cap. 1, §2.2.

⁵³³ C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, cit., 532.

scelta di non procedere gli enti che abbiano provveduto alla regolarizzazione o alla riparazione⁵³⁴.

Ciò ovviamente non costituisce una ragione sufficiente – un ‘alibi’ – per non trovare alternative a una disciplina che risulta irragionevole per le ragioni più volte ricordate e che in caso di una più attenta e diffusa applicazione del d.lgs. n. 231/2001 riguarderebbe verosimilmente un’ampia platea di soggetti; piuttosto, lo ‘iato’ fra la prassi della non punibilità di fatto e l’inflexibile affermazione della Cassazione in ordine all’autonomia della punibilità restituisce l’immagine di una preoccupante crisi della legalità nell’applicazione del d.lgs. n. 231/2001⁵³⁵ che, anche nella prospettiva di incentivare la riparazione ambientale, dovrebbe trovare urgenti vie di risoluzione.

2.3. Estensione della confisca alla persona giuridica e meccanismi ripristinatori (cenni).

Un’altra discordanza in precedenza rilevata riguarda il mancato coordinamento tra l’ipotesi speciale di confisca obbligatoria per i delitti ambientali *ex art. 452-undecies* c.p., corredata da una causa di esonero dal provvedimento ablativo in caso di ripristino ambientale, e la confisca-sanzione prevista dall’art. 19 d.lgs. 231/2001⁵³⁶.

Nella lettura congiunta di queste norme, il problema che si pone sul piano politico-criminale è, nelle sue linee essenziali, il medesimo di quelli emersi nel settore delle ipotesi normative che incidono sulla punibilità. L’ente è il soggetto che provvede alla «messa in sicurezza», alla «bonifica» o al «ripristino» delle conseguenze di reati commessi nell’attività collettiva – nella misura in cui si interpretino queste tre

⁵³⁴ Tuttavia, le Linee guida diffuse dalle Procure indicano spesso agli organismi accertatori di segnalare la potenziale responsabilità da reato dell’ente collegata alle contravvenzioni estinte: così ad es. le *Linee Guida sull’applicazione della Parte VI-bis d.lgs. n. 152/2006* della Procura di Palermo (22 maggio 2018, proc. Lo Voi), della procura di Cosenza (2017, proc. Spagnolo), reperibile su www.snpa.it.

⁵³⁵ Parla di uno «scenario desolante» M. CERESA GASTALDO, *Legalità d’impresa e processo penale. I paradossi di una giustizia implacabile in un caso su dieci*, in *Dir. pen. cont.*, 7 giugno 2019, commentando criticamente i dati raccolti nei bilanci sociali pubblicati annualmente della Procura di Milano, da cui si ricava che in circa 1 su 10 procedimenti per reati riconducibili ad attività d’impresa la notizia di un illecito *ex d.lgs. n. 231/2001* non viene nemmeno annotata. Il dato dell’esperienza milanese sembra coerente con quelli qui segnalati nel testo.

⁵³⁶ Sul punto, F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell’ente*, cit., 332-333; F. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria*, cit., 58-59; R. LOSENGO, *Confisca, recupero e ripristino. Parte II: Bonifica e ripristino*, in C. RUGA RIVA (a cura di), *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, Torino, 2017, 80 ss.; cfr. anche M. PIERDONATI, *La confisca nel sistema dei delitti contro l’ambiente*, Milano, 2020, 212 ss., 222 ss.

espressioni adottate dall'art. 452-*undecies* c.p. nel loro significato tecnico⁵³⁷ – rapportandosi immediatamente con l'autorità amministrativa; tuttavia, è la persona fisica a essere designata come destinataria della norma favorevole che esclude *tout court* la confisca. Il rischio – al pari di altre ipotesi già commentate – è che la *societas* non sia di fatto incentivata ad attivarsi per il ripristino, dato che non sarà esonerata da un eventuale provvedimento ablativo⁵³⁸; inoltre, l'ipotesi di confisca prevista espressamente per gli enti dal d.lgs. n. 231/2001 non contempla quel particolare vincolo di destinazione impresso ai beni (o al loro equivalente) oggetto di confisca *ex art.* 452-*undecies* c.p., che sono «vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi».

In altre parole, la mancata previsione di un'apposita e analoga disciplina per gli enti collettivi potrebbe portare a disperdere, sia l'incentivo *ex ante* alla riparazione, che prospetta l'esclusione della confisca, sia la 'funzionalità ripristinatoria' della misura che trova espressione nel vincolo di destinazione, quando la confisca è applicata.

Sotto il profilo interpretativo, il dubbio se le previsioni dell'art. 452-*undecies* c.p. possano interessare anche gli enti collettivi non sembra trovare esauriente compimento nell'esclusione dell'applicabilità diretta o analogica della disposizione quale 'disciplina' della responsabilità da reato (sulla scorta di quanto detto *supra* §2.1); potrebbe accadere, infatti, che l'oggetto della confisca per i delitti ambientali risulti essere nella disponibilità della persona giuridica: una situazione che, quando altrove emersa nella prassi applicativa, ha spesso suscitato l'interrogativo se in detta ipotesi la persona giuridica possa essere comunque interessata dalla confisca disciplinata per l'autore individuale del reato, a prescindere dalla astratta previsione o dal riconoscimento di una responsabilità *ex d.lgs. n. 231/2001*.

Il tema è segnatamente quello dell'interpretazione che viene assegnata alla nozione di «estraneità» al reato⁵³⁹, nella misura in cui la legge impone quale limite alla confisca ad un soggetto diverso dall'autore del reato che la cosa non possa essere

⁵³⁷ Cfr. *supra*, Cap. 3, §3.2.

⁵³⁸ F. PALAZZO, *op. ult. cit.*, 333; R. LOSENGO, *op. ult. cit.*, 81-82.

⁵³⁹ Per i riferimenti generali al problema, in relazione all'art. 240 c.p., v. la sintesi degli orientamenti in A. M. MAUGERI, sub *art. 240*, in G. FORTI – S. SEMINARA – G. ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, 6° ed., Padova, 2017, 814 ss.; F. MUCCIARELLI, sub *art. 240 c.p.*, in T. EPIDENDIO – G. VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 152 ss.

oggetto di apprensione se risulta appartenere, appunto, a persona ‘estranea’ al reato⁵⁴⁰. In merito, i più noti e rilevanti sviluppi si sono registrati recentemente nella materia del diritto penale tributario, ove fino a pochi anni fa, nessun reato tributario rientrava nel catalogo dei reati-presupposto di cui può rispondere l’ente collettivo⁵⁴¹: nella prassi⁵⁴² – con l’avallo delle Sezioni Unite⁵⁴³ – si è arrivati a disporre la confisca del profitto per i reati commessi dagli apicali attingendo anche ai beni appartenenti alla persona giuridica a vantaggio della quale il reato è stato commesso, sulla base dell’argomento che in tal caso essa non potesse considerarsi «estranea» al reato; la misura, in questa prospettiva, non trovava un fondamento *ex d.lgs. n. 231/2001* – cui restavano estranei i delitti fiscali – ma direttamente nella disposizione che predisponessa la confisca che attingeva la persona fisica.

Rispetto ai delitti ambientali, qui d’interesse, i problemi che potrebbero derivare da questa forma di estensione della confisca prevista per l’individuo alla persona giuridica sono i seguenti: se la confisca *ex art. 452-undecies c.p.* possa comunque disposta a carico dell’ente, considerandolo non estranea al reato-presupposto, e – soprattutto – se la persona giuridica possa beneficiare della causa di esonero dalla misura *ivi* contemplata, dipendente dalla condotta ripristinatoria.

Sul punto – cui saranno dedicati solo brevi cenni – pare opportuno tenere distinte due differenti classi di ipotesi problematiche: (i) i casi in cui una misura ablativa analoga a quella che deriverebbe da un’applicazione all’ente dell’*art. 452-undecies c.p.* possa essere disposta contro l’ente già *ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001*, e (ii) i casi la misura *non possa* trovare un fondamento nella disciplina della responsabilità da reato degli enti.

(i) La prima situazione si verifica in relazione alla confisca del *profitto* (la confisca nel sistema sanzionatorio degli enti riguarda il prezzo o il profitto del reato-presupposto, mentre la figura speciale prevista dal codice penale si estende al profitto, prodotto e agli *instrumenta delicti*) e in relazione a quei reati-presupposto *ex art. 25-*

⁵⁴⁰ L’*art. 452-undecies c.p.* prevede infatti per la confisca diretta del profitto, dei mezzi o del prodotto è disposta «salvo che appartengano a persone estranee al reato», analogamente alla confisca obbligatoria in materia tributaria *ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000*.

⁵⁴¹ L’inclusione dei delitti tributari nel catalogo dei reati-presupposto *ex d.lgs. n. 231/2001*, infatti, è avvenuta solo di recente con il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, e poi ulteriormente ampliati con il d.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 relativo all’attuazione della direttiva P.I.F.

⁵⁴² Gli orientamenti della prassi, in riferimento ai reati tributari, sono dettagliatamente ripercorsi da T. TRINCHERA, *Confiscare senza punire*, cit., 58 ss.

⁵⁴³ Cass., Sez. Un. pen., 30 gennaio 2014, n. 10561, Gubert, in *Dir. pen. cont.*, 12 marzo 2014.

undecies d.lgs. n. 231/2001 che, contemporaneamente, potrebbero essere soggetti all'applicabilità dell'ipotesi di confisca speciale (inquinamento e disastro ambientale, solo nelle forme dolose, traffico di materiale radioattivo, associazione per delinquere aggravata dalla finalità di commettere delitti ambientali).

In questo sottoinsieme di casi, l'operazione di estendere l'applicazione dell'art. 452-*undecies* c.p. porterebbe all'esito di preferire, alla disciplina espressa *ex art.* 19 d.lgs. n. 231/2001, una soluzione interpretativa che si è sviluppata in quei settori in cui non poteva applicarsi direttamente la confisca prevista nella disciplina sanzionatoria degli enti e che in questa circostanza trovava la propria ragion d'essere⁵⁴⁴. Ma ciò che più interessa, qui, è che l'unica conseguenza utile, in termini 'ripristinatori', sarebbe quella di poter disporre che i beni siano vincolati alla bonifica del sito (applicando l'art. 452-*undecies* co. 3 c.p.); lo stesso ragionamento, invece, non sembra idoneo a recuperare l'applicabilità verso l'ente della 'causa di non confiscabilità': anche se – ragionando per assurdo – un giudice volesse disporre *ex art.* 452-*undecies* c.p. la confisca del profitto contro la persona giuridica 'non estranea', al solo fine di riconoscere poi l'applicabilità della causa esonerativa, dovrebbe confrontarsi con l'inequivoco tenore dell'art. 19 cit. che gli impone di ordinare «sempre» la confisca del profitto del reato nei confronti dell'ente, senza che rilevi in alcun modo l'attività ripristinatoria. In proposito, si sono già illustrate le ragioni che impediscono di considerare l'art. 452-*undecies* u.c. *lex specialis* rispetto alla disciplina della confisca prevista dal d.lgs. n. 231/2001⁵⁴⁵.

Piuttosto, un percorso interpretativo atto a non 'estraniare' l'ente dagli incentivi previsti dall'art. 452-*undecies* c.p., apprezzabili in termini di riduzione del *quantum* del profitto confiscabile – e, si potrebbe aggiungere, idoneo a escludere che siano soggetti all'ablazione patrimoniale profitti del reato di fatto già erosi dall'impegno per la riparazione –, potrebbe essere quello, segnalato da accorta dottrina, che si fonda sull'inciso dell'art. 19 cit. secondo cui «la parte [del prezzo o del profitto del reato] che può essere restituita al danneggiato» non sia oggetto di confisca⁵⁴⁶: si tratterebbe,

⁵⁴⁴ Ne sottolinea in questo senso l'inopportunità, F. PALAZZO, *op. ult. cit.*, 332.

⁵⁴⁵ Cfr. *supra*, §2.1. di questo capitolo.

⁵⁴⁶ F. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria*, cit., 59. Per una rassegna critica delle interpretazioni di questo inciso dell'art. 19 comma 1 d.lgs. n. 231/2001, v. da ultimo T. TRINCHERA, *Confiscare senza punire?*, cit., 65 ss.

dunque, di accedere ad una nozione estensiva di «restituzione», atta a comprendere un'attività di ripristino dello *status quo ante*⁵⁴⁷.

(ii) Non prevedendo il d.lgs. n. 231/2001 una confisca del «prodotto» o delle «cose che servirono a commettere il reato», l'eventuale possibilità di 'colpire' l'ente con un analogo provvedimento e di incentivarlo ad anticipare l'attività di ripristino dipende proprio dall'interpretazione che si assegna al concetto di «estraneità al reato» nell'interpretare la norma speciale prevista per i delitti ambientali⁵⁴⁸.

La (ancora esigua) prassi sull'applicazione del *Titolo VI-bis* del Codice Penale non ha ancora fornito riscontri sulla praticabilità di questa interpretazione dell'art. 452-*undecies* c.p.; è verosimile, però, che un'estensione all'ente avrebbe rilevanti ricadute sul piano delle scelte di politica giudiziaria, soprattutto se si considera che gli *instrumenta delicti* di reati ambientali commessi nell'ambito dell'impresa, quasi sempre appartengono al titolare dell'impresa stessa (la società) e possono consistere anche in impianti e risorse produttive 'vitali' per la prosecuzione dell'attività.

Autorevole dottrina oppone a una simile interpretazione estensiva la natura «amministrativa» della responsabilità, nonché la «dubitabile» natura concorsuale della responsabilità⁵⁴⁹, ponendo l'accento, dunque, su due potenziali 'ostacoli' che – così come abbiamo potuto verificare a commento del problema dei rapporti tra punibilità e illecito da reato – rinviano a tematiche ancora oggetto di un quadro di posizioni giurisprudenziali e dottrinali 'composito', privo di consolidamento⁵⁵⁰. Senza entrare nel merito di questi profili anche in questa sede, nei limiti di questi brevi cenni, è opportuno segnalare che nella prassi, anche quella relativa alla materia ambientale, non si sono incontrate particolari resistenze all'idea di rendere la persona giuridica destinataria di

⁵⁴⁷ Nel senso ampio del testo, sul concetto di restituzione *ex art.* 185 c.p., cfr. D. NOTARO, *Gli effetti civili del reato*, in G. DE FRANCESCO (a cura di), *Le conseguenze sanzionatorie del reato*, Torino, 2011, 556, ove anche riferimenti giurisprudenziali.

⁵⁴⁸ Sul punto, cfr. ancora F. PALAZZO, *op. ult. cit.*, 332-333; M. PIERDONATI, *op. ult. cit.*, 215; nonché P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 876 ss.

⁵⁴⁹ F. PALAZZO, *op. ult. cit.*, 333.

⁵⁵⁰ Cfr. *supra*, quanto osservato circa i rapporti tra disciplina della responsabilità degli enti e sua natura 'amministrativa', nonché riguardo ai profili strutturali della fattispecie di responsabilità degli enti, §2.1 e §2.2.1 di questo capitolo.

provvedimenti che interessano le «cose che servirono a commettere il reato» per reati commessi nell'ambito della sua attività⁵⁵¹.

Ora, se una simile interpretazione prendesse piede anche in riferimento alla confisca per i delitti ambientali, le conseguenze riguarderebbero da vicino la materia qui approfondita: il ripristino ambientale da parte dell'ente impedirebbe *tout court* la confisca, anche verso la persona giuridica (che in questo caso non è destinataria di analoghe misure previste dal d.lgs. n. 231/2001); dunque, in questo contesto la norma destinata all'individuo finirebbe – tramite questa forma di indiretta estensione – per orientare l'ente con un incentivo molto forte, data la posta in gioco (ad es. il possibile sequestro preventivo degli impianti), giustapponendo al circuito premiale proprio del sistema sanzionatorio degli enti un altro (e incisivo) schema incentivante.

⁵⁵¹ In termini generali, v. le F. MUCCIARELLI, sub *art. 240 c.p.*, cit., 152 ss. ove riferimenti giurisprudenziali. Con specifico riguardo alla materia ambientale, il tema si è posto in relazione alla confisca del mezzo di trasporto nel reato di traffico illecito di rifiuti, di trasporto illecito di rifiuti e combustione illecita di rifiuti (rispettivamente art. 259, 256 e 258 co. 4, nonché 256-bis d.lgs. 152/2006): secondo il tradizionale orientamento, «ove una attività illecita venga posta in essere da un soggetto collettivo attraverso i suoi organi rappresentativi mentre a costoro farà capo la responsabilità penale per i singoli atti delittuosi ogni altra conseguenza patrimoniale non può non ricadere sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica abbia agito, con esclusione della sola ipotesi di rottura del rapporto organico per avere il soggetto agito di propria esclusiva iniziativa» (Cass., Sez. III, 29 marzo 2001, Mingione, Ced Cass., rv. 219698). La giurisprudenza successiva ha precisato che il terzo, per essere considerato estraneo, deve «provare la buona fede ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente» (così, fra le molte analoghe, Cass. Pen., Sez. III, 23 agosto 2018, n. 38851, in *DeJure*, ove ampie citazioni alla giurisprudenza precedente). Per quanto riguarda gli enti collettivi, una posizione di maggiore cautela – peraltro isolata – è stata espressa in Cass. pen., sez. III, 16 aprile 2014, n. 16665, in *Amb. & Sv.*, 2014, 12, 886 ss.: si è affermato che «l'espressa previsione, per l'ente, di poter provare la sua estraneità ai reati commessi nel suo interesse da persone che rivestono funzioni apicali (d.lgs. n. 231 del 2001 artt. 5 e 6), anche quando l'ente sia di piccole dimensioni (art. 6, comma 4), introduce elementi di possibile estraneità dell'ente al reato commesso dal suo legale rappresentante, dei quali il giudice non può non tenere conto in sede di confisca di beni diversi dal profitto del reato». Si tratta in ogni caso di un ragionamento che non esclude l'estensibilità della confisca ai mezzi della persona giuridica, ma introduce come criterio di valutazione dell'estraneità i criteri di ascrizione della responsabilità dell'ente: un orientamento più restrittivo, dunque, ma che comunque avalla una forma di confisca alla persona giuridica non legalmente prevista dal d.lgs. n. 231/2001 ancorché fondata sui medesimi presupposti di responsabilità.

3. *I nodi 'politico-criminali' e de lege ferenda: riparazione ambientale e ratio del sistema sanzionatorio degli enti. Conclusioni e proposte per un coordinamento.*

Esaurita la verifica circa i rapporti tra regole di disciplina della riparazione e sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001, è ora possibile precisare la portata problematica delle disarmonie individuate nel 'primo bilancio', tratteggiato in apertura di questo capitolo (§3.1), e successivamente soffermarci su alcune questioni rilevanti nella prospettiva di una possibile revisione migliorativa di questa materia (§3.2).

3.1. *Sintesi del quadro normativo attuale. Disarmonie, incertezze e irragionevolezza della disciplina speciale della riparazione ambientale nell'attività degli enti collettivi.*

Può darsi per acquisita – l'analisi diacronica della legislazione ha consentito di riscontrarlo – la tendenza legislativa finalizzata a favorire rimedi alle offese ambientali anche attraverso la disciplina del diritto penale, sia sotto forma di 'prezialità', che esclude o attenua le conseguenze sanzionatorie del reato in caso di riparazione, sia sotto forma di obblighi di ripristino che si aggiungono alla pena principale⁵⁵². L'importanza di garantire una salvaguardia di un bene giuridico essenziale per la collettività qual è l'ambiente, anche tardiva e quantunque non sempre integralmente restitutoria, ha suggerito soluzioni sanzionatorie talvolta differenziate e ispirate a maggiore 'flessibilità', collegate all'incoraggiamento del risultato utile della riparazione.

Sebbene questa tendenza si sia particolarmente intensificata in un momento successivo all'introduzione della responsabilità da reato degli enti in materia ambientale – e cioè con la legge n. 68/2015 – il legislatore non si è preoccupato di fornire un coordinamento con l'insieme di incentivi alla riparazione che il sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 231/2001 prevede già in sé per l'intero catalogo dei reati-presupposto⁵⁵³, compresi quelli ambientali, laddove invece, per ragioni di fatto e di diritto, i due livelli di 'riparazione' previsti a livello legislativo, quello a cui sono

⁵⁵² Cap. 3, §2.

⁵⁵³ Cap. 1, §2.3, Cap. 4, §1.

incoraggiati o vincolati rispettivamente l'individuo o l'ente, tendono a riguardare fenomeni spesso sovrapponibili⁵⁵⁴.

In termini molto generali, le situazioni di sovrapposizione che si sono riscontrate traggono origine dal momento della 'concretizzazione' delle condotte riparatorie in varia guisa promosse dal diritto penale ambientale: nel caso in cui il reato sia commesso nell'attività di un ente collettivo, la realizzazione del risultato riparatorio descritto dalle norme individuali può imporre, in concreto, l'adozione di decisioni e la spendita di risorse che costituiscono al contempo condotte riparatorie imputabili all'ente collettivo; in alcuni casi – come precedentemente chiarito – la sovrapposizione dei due piani non è solo probabile, ma pressoché indefettibile, per ragioni collegate alla qualità della prestazione richiesta o all'ordinario funzionamento dei procedimenti amministrativi cui la norma penale fa implicito rinvio⁵⁵⁵.

La varietà di istituti presi in considerazione, nonché il loro diverso atteggiarsi quando applicati, di volta in volta, alle molteplici fattispecie di 'reato ambientale' di cui può rispondere l'ente collettivo, impedisce di arrivare a conclusioni sintetiche e valide in assoluto a tutti i casi presi in considerazione. Se si accetta, tuttavia, un margine di opinabilità dei risultati che si andranno ad illustrare, il quadro che si presenta, rispettivamente in riferimento (i) all'*ente collettivo* e (ii) all'*autore del reato-presupposto*, è sintetizzabile nei termini che seguono.

(i) L'ente collettivo tende a essere coinvolto in pressoché tutte le attività di riparazione che riguardano reati ambientali commessi nella sua attività, ma a non essere destinatario, né direttamente, né per mezzo di espedienti interpretativi, delle conseguenze disciplinari previste dalle stesse norme.

Seguendo nell'ordine i quattro 'sotto-sistemi' di premialità individuati precedentemente, si può dire che riguardo alle contravvenzioni suscettibili di *oblazione*, l'esecuzione della condotta riparatoria rende necessario (per il meccanismo estintivo previsto dal d.lgs. n. 152/2006) oppure probabile (per l'oblazione discrezionale) il compimento di attività riferibili anche all'ente collettivo, il quale però, a norma dell'art. 8 lett. b) d.lgs. n. 231/2001, potrà andare incontro a una responsabilità da reato, senza che l'estinzione del reato incida sulla punibilità dell'ente collettivo, e – ammesso che si

⁵⁵⁴ Cap. 3, §3.

⁵⁵⁵ *Ivi*.

accolga un'interpretazione della condotta di riparazione che faccia salva la possibilità di una 'contestazione dell'autorità' (propria della procedura delle 'prescrizioni') – potrà beneficiare dell'applicazione degli artt. 12 co. 2 e co. 3 d.lgs. 231/2001, nonché dell'art. 17 d.lgs. cit., per lo sparuto novero di contravvenzioni suscettibili di determinare l'applicazione di sanzioni interdittive⁵⁵⁶.

La norma considerata come maggiormente 'espressiva' della funzionalità ripristinatoria, quella sulla *bonifica dei siti* (art. 257 d.lgs. 152/2006) è ad oggi quella che porta con sé il maggior numero di nodi di ardua soluzione. Anzitutto, la sovrapposizione con i delitti di nuova introduzione ne indubbia l'attuale portata applicativa⁵⁵⁷. Nel raccordo con il d.lgs. n. 231/2001, poi, soffre sia dell'ambiguità sistematica dell'omessa realizzazione del progetto di bonifica nel primo comma⁵⁵⁸, sia dell'assenza di una disciplina agli effetti di non punibilità previsti dal quarto comma⁵⁵⁹. A tal proposito, la via interpretativa individuata per estendere la non-punibilità all'ente – quella di un'interpretazione restrittiva del disposto dell'art. 8 lett. b) – non sembra trovare l'attuale appoggio della prassi⁵⁶⁰; ciò – come visto – potrebbe condurre a risultati 'paradossali': la possibilità di punire l'ente che abbia bonificato l'inquinamento cagionato da un suo intraneo, dato che il soggetto collettivo non è destinatario della 'condizione di punibilità'.

Si può forse pronosticare che un esito del genere difficilmente potrà riscontrarsi nella prassi: vuoi a causa del riscontrato problema della non punibilità di fatto degli enti collettivi, vuoi perché il 'destino' della norma è segnato dai fenomeni di concorso apparente di norme con i delitti ambientali. Ma queste vistose difficoltà di coordinamento segnalano la necessità di ripensare, sin dalle sue norme fondamentali, la 'funzione ripristinatoria del diritto penale ambientale'.

⁵⁵⁶ Le contravvenzioni per cui è prevista la sanzione interdittiva sono fra l'altro tutte sanzionate con comminatoria congiunta di arresto e ammenda (art. 137, co. 2, 5 secondo periodo e 11, art. 256 co. 3 secondo periodo, d.lgs. 152/2006; art. 8 co. 1 e 2, art. 9 co. 2 d.lgs. 202/2007), dunque, l'unica 'oblazione' possibile è quella del procedimento estintivo *ex* 318-*bis* ss. d.lgs. 152/2006, nella misura in cui si accolga l'interpretazione estensiva che lo ritiene applicabile anche alle contravvenzioni comminatoria congiunta (v. *supra*, Cap., 3 §2.4). In definitiva, si tratta solo degli artt. 137, co. 2 e 5 e 256 co. 3, dato che negli altri casi o è prevista la sola pena dell'arresto o non sono contravvenzioni ambientali collocate entro il d.lgs. 152/2006 suscettibile di 'regolarizzazione'.

⁵⁵⁷ Cap. 3, §2.4.

⁵⁵⁸ Su cui, cfr. *supra* Cap. 3, §2.2

⁵⁵⁹ Cap. 4, §2.2.3.

⁵⁶⁰ Cap. 4, §2.2.4.

Per quanto riguarda il micro-sistema dei *delitti ambientali*, le norme premiali (attenuanti, causa di esclusione della confisca) fanno riferimento ad attività che tendono ad essere ascrivibili all'ente direttamente (per le attività di ripristino, bonifica, messa in sicurezza richiamate dalle norme)⁵⁶¹, oppure che, per ragioni pratiche, sono con buona probabilità il risultato di un'attività imputabile alla persona giuridica (è il caso dell'impedimento delle conseguenze ulteriori del reato)⁵⁶². Il ripristino potrà essere imposto alla *societas* nella sentenza di condanna (o di patteggiamento) relativa alla persona fisica, *ex art. 452-duodecies c.p.*, non nei casi di decisioni rese solo nei confronti dell'ente *ex art. 8 d.lgs. n. 231/2001*. In questo contesto, l'ente potrebbe avere interesse ad anticipare le condotte riparatorie prima del processo e di un eventuale condanna, per due ordini ragioni: in generale, per profittare degli effetti delle condotte riparatorie *ex art. 12 e 17 d.lgs. n. 231/2001*, ma è una scelta, questa, che considerati i costi della riparazione, potrebbe rilevarsi scarsamente incentivata se non è astrattamente comminata la sanzione interdittiva (così è per i delitti di disastro e inquinamento colposi, nonché per il delitto di traffico di materiale radioattivo)⁵⁶³; per alcuni delitti dolosi, la necessità di riparare potrebbe derivare dall'esigenza di evitare che sia imposta la confisca dei mezzi e del prodotto del reato (o il loro sequestro preventivo), laddove nelle applicazioni pratiche si finisse per estendere alla persona giuridica la confisca *ex art. 452-undecies c.p.*, giudicandola 'non estranea' al reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio⁵⁶⁴.

Con riguardo alla *sospensione condizionale subordinata ad obblighi ripristinatori*, se nell'ambito delle ipotesi speciali un coinvolgimento dell'ente potrebbe forse dipendere – nel silenzio della legge e senza che si siano reperite prassi che possano definirsi 'consolidate' in proposito⁵⁶⁵ – dagli sviluppi del procedimento amministrativo che viene istruito per eseguire la sentenza, per gli obblighi imposti secondo le regole generali (art. 165 c.p.), è certo che l'ampia discrezionalità di cui gode il giudice penale nel determinare il contenuto della riparazione non consenta in ogni caso di imporre obblighi formalmente riferibili all'ente collettivo. Questo, in ambedue i casi, potrà

⁵⁶¹ Cap. 3, §3.2.

⁵⁶² Cap. 3, §3.4.

⁵⁶³ Cap. 4, §1.

⁵⁶⁴ Cap. 4, §2.3.

⁵⁶⁵ Cap. 3, §3.2.

eventualmente provvedere spontaneamente; di tale attivazione in chiave riparatoria potrà beneficiarne negli stretti limiti in cui risulti applicabile l'art. 78 d.lgs. n. 231/2001: vale a dire, se è astrattamente prevista e in concreto applicata una sanzione interdittiva per quella contravvenzione, e se sono compiute le altre condotte riparatorie ex art. 17 d.lgs. n. 231/2001, al fine di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

(ii) Per quanto riguarda la posizione dell'autore del reato-persona fisica, si possono adesso raccogliere alcune osservazioni che più volte si sono rilevate solo incidentalmente – dato che l'indagine si è concentrata, soprattutto, sui problemi pertinenti al d.lgs. n. 231/2001 – e che tuttavia possono risultare utili in una valutazione critica dell'assetto complessivo.

Riguardo alle norme che hanno una struttura premiale (esclusi, dunque, gli obblighi di ripristino imposti nella sentenza indipendentemente dalla sospensione condizionale), un problema più volte osservato si lega a un tema che potrebbe essere definito di 'imputazione' o di 'riferibilità' individuale della condotta riparatoria.

La possibilità che all'autore del reato non siano disponibili i poteri e le risorse per riparare per il reato commesso nell'ambito di un ente collettivo⁵⁶⁶ può infatti rendere più incerta la possibilità di quest'ultimo di fruire dell'eventuale risultato riparatorio conseguito per mezzo di un'attivazione dell'ente⁵⁶⁷: quando ha avuto luogo un'attività riparatoria imputabile all'ente, il contributo individuale al risultato materiale potrebbe anche essere limitato o nullo (si pensi al caso dell'amministratore autore del reato cessato dalla carica); perciò, nell'interpretazione delle norme premiali prese in considerazione è emerso, di volta in volta, l'interrogativo se degli effetti favorevoli della

⁵⁶⁶ Ciò è ancora più probabile, se il soggetto è fuoriuscito dall'organigramma aziendale. Si pensi, per esempio, ad un'attività di ripristino di pregiudizi ambientali che sono emersi in modo 'latente', dopo un considerevole lasso di tempo: la possibilità che l'autore del reato non rivesta più lo stesso ruolo di cui era titolare al momento della condotta inquinante appare come un'eventualità tutt'altro che inverosimile.

⁵⁶⁷ In certo modo, potrebbe dirsi che la difficoltà di confrontare l'individualità dell'autore del reato con l'attività pluripersonale e impersonale dell'impresa, che normalmente si è approfondita a proposito dell'imputazione delle responsabilità legate all'attività dell'impresa, si ripresenta – 'a ritroso' - anche nel campo della disciplina delle conseguenze del reato, laddove si voglia ottenere il risultato che, pur essendo incardinata la vicenda punitiva sulla persona fisica – e questo è un aspetto, lo si è detto, che è rimasto immutato nel diritto penale ambientale, quantunque sia stata introdotta una responsabilità *ex crimine* dell'ente - le iniziative per l'adeguamento dei processi produttivi alle cautele imposte dall'ordinamento o le condotte di ripristino finiscano comunque per coinvolgere un'attività della persona giuridica

riparazione possa beneficiare l'autore del reato a prescindere dal contributo effettivamente prestato.

Così, nell'analisi del meccanismo speciale di estinzione della contravvenzione fondato sulla regolarizzazione (art. 318-*bis* ss. d.lgs. 152/2006) o nel commento alle attenuanti speciali per i delitti (art. 452-*decies* c.p.), ci si è chiesti – lo si ricorderà – se fossero da considerarsi fattispecie di natura 'oggettiva' o 'soggettiva'⁵⁶⁸; problematiche analoghe – almeno in certa misura – si sono incontrate anche quando si è discusso dell'adempimento spontaneo dell'ente agli obblighi cui è subordinata la sospensione condizionale⁵⁶⁹ (il dubbio era se fosse 'fatto salvo', non revocato, l'effetto sospensivo di cui beneficia il reo) e si potrebbero riproporre – questo aspetto non è stato accennato – anche in riferimento all'estensibilità agli amministratori cessati dalla carica della non punibilità *ex art.* 257 co. 4 per la bonifica dei siti.

Qualora si privilegino le interpretazioni che richiedono un adempimento strettamente personale, la disciplina speciale che incentiva alla riparazione ambientale è destinata a disperdere buona parte delle sue possibilità applicative. Se viceversa non si voglia precludere l'applicazione dei benefici individuali derivanti da queste norme, anche in caso di contributi minimi o nulli, occorre accogliere – è questa l'interpretazione che si è rivelata più diffusa nei casi esaminati – una nozione rigorosamente obbiettiva del 'risultato riparatorio' preso di mira dalla norma.

Tutte le volte in cui si accreditano interpretazioni puramente oggettive e il contributo del reo tende ad assumere un valore marginale, si può peraltro apprezzare quanto l'insieme degli istituti premiali considerati risulti sempre meno ascrivibile all'idea di una 'riparazione' fondata su una valutazione positiva di una volontaria condotta successiva del reo⁵⁷⁰: la giustificazione di un diverso trattamento sanzionatorio dovrebbe in questa prospettiva legarsi principalmente (o soltanto) all'esito di una diminuzione *ex post* della gravità oggettiva dell'evento (riparato il reato, è scemato il 'disvalore d'evento'), o nel caso delle contravvenzioni di pericolo astratto – come si è

⁵⁶⁸ Cap. 3, §3.1 e 3.2.

⁵⁶⁹ Cap. 3, §3.4.

⁵⁷⁰ Questa traiettoria, di allontanamento del diritto penale ambientale dai modelli 'tipici' di ravvedimento, veniva già intercettata nei primi lucidi approfondimenti della tematica: F. PALAZZO, *Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell'ambiente*, cit., 1999, 572 ss., che sottolinea come in questi casi non sia lo strumento ripristinatorio – quale comportamento volontario – ad assumere un ruolo servente rispetto alla pena e alle sue dinamiche funzionali, quanto piuttosto – «in un rapporto rovesciato» - la sanzione penale in posizione servente rispetto al contenuto ripristinatorio.

visto in relazione al meccanismo delle prescrizione⁵⁷¹ – al raggiungimento *ex post* degli obbiettivi sottesi all'incriminazione del fatto contravvenzionale.

Rispetto invece alle norme che impongono *obblighi*, la particolare dimensione economica delle condotte di ripristino imposte al reo rendono molto probabile la necessità di un intervento del collettivo, che però è formalizzato solo per gli obblighi accessori riguardanti le sentenze di condanna per i delitti ambientali; per quanto riguarda gli obblighi legati alla sospensione condizionale – comunque inseriti in un meccanismo ‘premiale’ – si è visto come questo crei frequenti situazioni di inesigibilità individuale⁵⁷², che vedono la possibilità di essere sanate solo con un ‘fattuale’, non disciplinato, intervento della persona giuridica.

* * *

Quali cifre dominanti di questo stato di cose – per concludere con qualche sintetica nota critica – potremmo individuare l'*incertezza* e l'*irragionevolezza*.

Al di là del problema della conformazione caotica della materia in sé considerata – che certo non facilita l'intelligibilità delle conseguenze disciplinari – l'incertezza, fomentata dalla scissione tra soggetto riparante e soggetto destinatario della disciplina, può essere apprezzata:

– Dal lato dell'*ente collettivo*, in riferimento al coacervo di interrogativi sui rapporti tra sistemi sanzionatori che la mancata considerazione del ‘duplice livello’ di riparazione sta sollevando fra gli interpreti; ad accrescerla, si sono rilevati fenomeni *praeter* o *contra legem* che interagiscono con la disciplina generale della riparazione dedicata dal d.lgs. n. 231/2001: la scarsa applicazione della responsabilità da reato degli enti, che determina fenomeni di ‘non punibilità di fatto’ della persona giuridica, e che può perciò ‘indebolire’ gli incentivi a riparare; il rischio di confisca dei mezzi del reato – a seconda dell'interpretazione che prevarrà sul concetto di nozione di ‘estraneità al reato’ dell'art. 452-*undecies* c.p. – scongiurabile con un ripristino anteriore alla

⁵⁷¹ Cap. 3, §2.5 e Cap. 4, §2.2.2.

⁵⁷² Cap. 3, §3.4 (ma v. anche §3.1, circa l'art. 24 Legge Merli).

condanna, che potrebbe esporre l'ente a un differente (e non meno incisivo) meccanismo di incentivo alla riparazione dei delitti ambientali.

– Dal lato dell'*autore del reato*, in relazione ai citati problemi interpretativi legati alla 'riferibilità soggettiva' della riparazione. Come appena ricordato, quando la condotta è imputabile all'ente collettivo, l'idoneità riparatoria di una 'contro-azione' individuale può essere di fatto ridotta dalla disponibilità dei poteri di cui il singolo dispone nell'organizzazione al momento della riparazione; la possibilità di fruire delle conseguenze premiali sarà in tali casi condizionata dalla soluzione di annosi quesiti interpretativi circa la possibilità di beneficiare di interventi riparatori in parte o *in toto* altrui, che – lo si accennava poc'anzi – rimandano a questioni sistematiche differenti a seconda della tipologia di istituto entro la quale il 'premio' è stato incardinato.

Con l'*irragionevolezza* di questa disciplina speciale della riparazione ambientale si allude invece

– sia alla sua sostanziale inadeguatezza a raggiungere lo scopo, che vorrebbe essere quello di «orientare, dirigere, la condotta del reo susseguente al reato al raggiungimento dei fini» ripristinatori «desiderati»⁵⁷³: tutti i quattro 'microcosmi' premiali identificati nell'orbito della legislazione penale ambientale non paiono idonei, nel caso di reato ambientale commesso nell'ambito di un ente collettivo, a delineare un sistema di norme atto a orientare il centro di interessi che può provvedere alla riparazione;

– sia all'irrazionale distribuzione della risposta sanzionatoria: l'ordinamento 'distribuisce premi' anche a chi autonomamente non può riparare, mentre non prende in considerazione, nel dettare regole speciali riguardanti l'ambiente, la posizione del soggetto collettivo – anch'esso coinvolto nel processo penale – che alla riparazione può o deve normalmente provvedere.

⁵⁷³ Si sono richiamate le parole con cui la Corte Cost. descrive la funzione delle norme premiali nella notoria sentenza sui condoni edilizi: sent. 31 marzo 1988, n. 369, §4. Cfr. in merito alla funzione di 'orientamento' della premialità, C. PIERGALLINI, *Fondamento, funzioni e limiti delle moderne forme di impunità retroattiva*, cit., 1659 ss.

3.2. Limiti e opportunità di un coordinamento tra d.lgs. n. 231/2001 e disciplina della riparazione ambientale: profili generali.

Quando ci si è soffermati sulle possibilità di estendere alla persona giuridica le norme che disciplinano le conseguenze della responsabilità individuale, ci si è imbattuti in un problema la cui portata trascende i confini settoriali del diritto penale ambientale.

In effetti, più addietro si era fatto cenno all'attenzione che il legislatore penale negli ultimi anni sta dedicando al sistema sanzionatorio, che è risultata nella comparizione di un numero crescente di istituti che introducono elementi di elasticità nella risposta punitiva, specie in ragione di scelte *post factum* del reo ('collaborative', 'riparative', 'negoziali')⁵⁷⁴. Il diritto penale ambientale costituisce, di queste tendenze, una delle più nitide e 'multiformi' espressioni – nel senso che è un settore che si distingue per varietà di 'tecniche' sperimentate – ma altre ipotesi esemplificative si sono via via citate nel testo, sia di parte speciale (la causa di non punibilità per l'estinzione del debito tributario)⁵⁷⁵, sia di parte generale (la sospensione con messa alla prova)⁵⁷⁶, e l'elenco di istituti che si può ascrivere a questo *trend* – com'è noto – potrebbe estendersi ancora oltre⁵⁷⁷.

L'analisi dedicata al raccordo in via interpretativa con la disciplina della riparazione ambientale ha dimostrato, tuttavia, la tendenziale insensibilità del sistema sanzionatorio degli enti rispetto ai profili disciplinari della responsabilità della persona fisica e ha fatto emergere come l'esclusione dell'ente dalle scelte legislative abbia creato disarmonie che, a certe condizioni, possono mettere a rischio lo stesso successo delle finalità con tali istituti perseguite (nella nostra prospettiva di analisi, quelle *lato sensu* di riparazione dell'ambiente).

Sono distonie della legislazione destinate a verificarsi sempre più frequentemente se, da un lato, si accumulano nuove figure penalistiche ispirate alla premialità e, dall'altro, continua ad aumentare il numero dei reati-presupposto *ex d.lgs. n. 231/2001*, e che, se potranno trovare qualche 'soluzione', costituiranno

⁵⁷⁴ V. *retro*, Cap. 3, §1.3.

⁵⁷⁵ Cap. 3, §3.

⁵⁷⁶ V. Cap. 4, §2.2.1, in nota.

⁵⁷⁷ Per i riferimenti, si rimanda ancora a Cap. 3, §1.3.

verosimilmente il sentiero di ingresso di una dimensione della ‘punibilità’ (della dissociazione tra responsabilità e sanzione) anche nel sistema punitivo degli enti⁵⁷⁸.

Nell’esame del problema della ‘autonoma punibilità’ dell’ente collettivo sono emersi anche i termini della rilevanza politico-criminale del tema del coordinamento, perché si è potuta verificare la ‘non neutralità’ di una qualsiasi operazione estensiva di tali norme, anche in via ermeneutica.

Se, in generale, avevamo avvertito sin da subito della difficile ‘confrontabilità’ delle differenze di trattamento tra persona fisica e persona giuridica, a causa delle diversità intercorrenti tra struttura della fattispecie di responsabilità rispettivamente ascrivibili e delle finalità dei due sistemi sanzionatori presi in considerazione⁵⁷⁹, con specifico riguardo al settore della non punibilità si sono individuati più precisi argomenti che si potrebbero opporre ad una mera estensione dell’esonero alla persona giuridica⁵⁸⁰: una promessa di integrale non punibilità per l’ente non tiene in considerazione il ‘rimprovero’ per la colpa di organizzazione della persona giuridica, o meglio, da altro punto di vista, non consente di promuovere gli obiettivi di prevenzione del rischio-reato che sono alla base dell’introduzione delle sanzioni punitive contro gli enti⁵⁸¹.

Dunque, da un lato, estraniare del tutto la persona giuridica dal premio per attività successive al reato – il caso della riparazione ambientale ne è forse l’esempio più paradigmatico – rischia in alcuni casi di compromettere gli stessi scopi perseguiti con la previsione di ipotesi di non punibilità individuale (che solo surrettizi fenomeni di ‘non punibilità di fatto’⁵⁸² riescono attualmente a tenere ‘sotto controllo’); dall’altro, estendere direttamente la non punibilità alla persona giuridica rischia di pregiudicare l’orientamento teleologico del sistema sanzionatorio proprio del d.lgs. n. 231/2001 e scoraggiare, per tutti i reati-presupposto attinti dall’esonero, l’attività di gestione preventiva del rischio-reato.

⁵⁷⁸ Si è detto precedentemente che questo è il significato ‘minimo’ attraverso il quale la ‘non-punibilità’ dell’ente si sta facendo strada nel sistema del d.lgs. n. 231/2001, v. *supra* Cap. 4, §2.2.1.

⁵⁷⁹ Cap. 4, §1.

⁵⁸⁰ Cap. 4, §2.2.1.

⁵⁸¹ Abbiamo analizzato il rapporto tra colpa di organizzazione e obiettivi di prevenzione *ex ante*, *supra* Cap. 2, §2.

⁵⁸² Cap. 4, §2.2.4.

Un legislatore che voglia confrontarsi con il dilemma disciplinare che nasce da queste esigenze contrastanti si troverebbe fra l'altro di fronte ad un altro quesito: se dettare norme di raccordo generale, riguardante tutte le varie ipotesi che incidono sulla punibilità (o eventualmente, anche altre tipologie di istituti premiali), oppure se preferire una differenziazione della disciplina dettata in relazione ai diversi istituti di volta in volta presi in considerazione.

Non c'è dubbio che entrare nel merito di simili opzioni generali di tecnica legislativa vada al di là di quanto le premesse e l'orizzonte di questa indagine consentano legittimamente di approfondire.

Piuttosto, per limitarci alla materia ambientale, potremmo in queste annotazioni finali provare ad ipotizzare i lineamenti essenziali di possibili interventi legislativi atti a collocare più armonicamente nel sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001 l'insieme di incentivi e di obblighi alla riparazione ambientale finora commentati, pur nella consapevolezza – seguendo il monito di autorevole dottrina – che «non sarebbe facile nemmeno per il legislatore più cauto ed avveduto tenere in equilibrio le due contrapposte componenti della crescente autonomia e della insopprimibile interferenza fra le due forme di responsabilità»⁵⁸³.

A questo proposito, gli elementi raccolti fin qui suggeriscono di considerare tre direttrici fondamentali.

In primo luogo, l'idea di mantenere ferma – non indebolire, per quanto possibile – la filosofia preventiva del sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001: se la lettura che se ne è fornita precedentemente è corretta⁵⁸⁴, incentivi alla riparazione ambientale dovrebbero incoraggiare un'attivazione dell'ente *post factum* senza però, a causa del premio, introdurre un disincentivo alla predisposizione delle misure di minimizzazione del rischio-reato. Rispetto alla prevenzione *ex ante*, ciò potrebbe tradursi nell'applicazione – in ogni caso – una pur ridotta sanzione pecuniaria; inoltre, la 'premierità' potrebbe essere riservata – o quanto meno differenziata – per gli enti che si siano dotati di un modello prima della commissione del reato⁵⁸⁵. Rispetto alla

⁵⁸³ F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali*, cit., 334.

⁵⁸⁴ Sintetizzata in Cap. 2, §4.

⁵⁸⁵ Sottolineano l'opportunità di questo requisito, rispetto alla già citata proposta di prevedere una forma di 'messa alla prova dell'ente', G. FIDELBO – R.A. RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa*

prevenzione *ex post*, la riparazione ambientale dovrebbe accompagnarsi (e non sostituirsi) all'incoraggiamento all'attività di revisione organizzativa, che garantisce tardivamente la salvaguardia degli obiettivi preventivi del d.lgs. cit. e non disattendere, nel complesso, la logica 'progressiva' dei benefici predisposti dalla disciplina ordinaria degli artt. 12 e 17.

Un secondo 'punto fermo' si ritrova nell'opportunità che uno statuto disciplinare coordinato della riparazione ambientale sia, nei rapporti tra responsabilità individuale e collettiva, legalmente predeterminato. Precedentemente, si è rilevata una tendenza della prassi a riservare spazi di non punibilità di fatto degli enti collettivi⁵⁸⁶; in via del tutto ipotetica, quella di non intralciare meccanismi puramente informali potrebbe sembrare una possibile soluzione – molto 'pragmatica' – per la gestione delle conseguenze dell'attività riparatorie; tuttavia, i meccanismi 'di fatto' non offrono alcuna certezza sulle conseguenze della riparazione e, ad ogni modo, il d.lgs. n. 231/2001 è almeno formalmente ispirato da una logica di obbligatorietà – sebbene il controllo sull'inazione previsto dell'art. 58 sia notoriamente poco effettivo – che giocolforza impone di irreggimentare entro fattispecie formalizzate gli istituti riparativi che eventualmente prevedano un esonero dalla sanzione.

Infine, sembra utile mettere a frutto un'indicazione ricavata dall'analisi dei modelli di diritto positivo di riparazione ambientale: si è visto come l'attività riparatoria è contenutisticamente differente quando si tratta (i) di regolarizzare la contravvenzione e ristabilire *ex post* l'osservanza del precetto per violazioni di entità poco grave; (ii) di restituire allo *status quo ante* un effettivo pregiudizio ambientale.

Questa distinzione, oltre che sul piano contenutistico, è risultata enfatizzata dal diverso ruolo che assume l'ente per la riparazione⁵⁸⁷. Nel primo caso, infatti, la natura infungibile della prestazione richiesta al contravventore rende 'implicita' la partecipazione dell'ente alla riparazione (il rapporto tra l'ente e l'organismo accertatore

alla prova: un possibile itinerario, cit., 13; analogamente, C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 548; C. E. PALIERO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 1224. Diversamente, sono state formulate anche proposte di 'non punibilità' dell'ente che non contemplano, tra i presupposti rilevanti, la pregressa organizzazione preventiva del reato: cfr. F. CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti e agency problems.*, cit., 985, in merito ad un'esclusione di punibilità per il *self-reporting* dell'ente; Fed. MAZZACUVA, *L'ente premiato*, cit., 297 ss., che propone una causa di non punibilità connessa a una sospensione del procedimento e alla riparazione dell'ente.

⁵⁸⁶ Cap. 4, §2.4.

⁵⁸⁷ Cfr. *supra*, Cap. 3, §3.1 e §3.2.

è sempre formalmente ‘mediato’ dal soggetto-persona fisica che ha adempiuto alla prescrizione imposta); nel secondo, la situazione che tende a verificarsi – in linea di massima – è quella di un ente che provvede alla riparazione rapportandosi con l’autorità amministrativa che presiede ai procedimenti previsti dal diritto amministrativo (di bonifica, di messa in sicurezza, di ripristino o di altre misure legate al ‘rimedio’ di pregiudizi ambientali).

Può essere interessante segnalare che questa ‘duplicità’ di oggetto della riparazione si ritrova *in nuce* anche nella recente *Proposta di modifica alla direttiva sui reati ambientali* approvata dalla Commissione Europea il 15 dicembre 2021. La *Proposta*, oltre a suggerire una più penetrante armonizzazione sul piano delle risposte sanzionatorie all’illecito della persona fisica, intenderebbe formalizzare un ampio strumentario di sanzioni e obblighi per le persone giuridiche responsabili del reato, che – tra l’altro – includono «l’obbligo di ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo» e, separatamente, «l’obbligo per le società di istituire sistemi di *due diligence* per rafforzare il rispetto delle norme ambientali»⁵⁸⁸.

Ebbene, in un’ottica *de lege ferenda*, le differenze intercorrenti tra queste due tipologie di condotte riparatorie potrebbero costituire l’abbrivio per due strategie di intervento del legislatore rette da logiche in parte differenziate, anche perché – nei termini che adesso proveremo brevemente a sintetizzare – diversi sono gli scopi e i profili problematici che paiono profilarsi in relazione all’una e all’altra ipotesi prese in considerazione.

3.2.1. La ‘regolarizzazione’ delle contravvenzioni.

Per quanto riguarda il meccanismo estintivo delle contravvenzioni (art. 318-*bis* ss. d.lgs. 152/2006), l’obiettivo preso di mira dall’ordinamento – come si è visto – è quello di incidere sul rispetto della disciplina ambientale, sanzionata con contravvenzioni, da parte dell’impresa/società.

⁵⁸⁸ Art. 7 (“*Sanctions for legal persons*”), Proposta di direttiva sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale che sostituisce la direttiva 2008/99/CE (proc. 2021/0422), presentata dalla Commissione Europea il 15 dicembre 2021 (disponibile in [european-council.europa.eu](https://european-council.europa.eu/media/en/press-room/default.aspx?id=14612)).

Ripercorrere la storia degli istituti ripristinatori ci ha segnalato, sin da subito, un esempio di meccanismo ‘premiante’ analogamente atto a orientare in via indiretta, per mezzo di una ‘minaccia individuale’ della pena, le imprese verso il rispetto delle regole della produzione: l’ipotesi speciale di sospensione condizionale prevista dall’art. 24 Legge Merli⁵⁸⁹. Un’ipotesi normativa di più nitido funzionamento orientata allo stesso scopo è quella delle prescrizioni previste nell’ambito del diritto penale del lavoro, che è stata infatti presa ad esempio per rimodellare – con qualche incertezza in più nella tecnica legislativa – la procedura estintiva degli artt. 318-*bis* ss. d.lgs. n. 231/2001⁵⁹⁰.

Si tratta, in ogni caso, di tecniche sanzionatorie atte indirettamente a ripristinare «condizioni di sicurezza del processo produttivo»⁵⁹¹, o volendo, con terminologia più in uso recentemente, a ottenere la ‘*compliance*’ ambientale⁵⁹².

Quando questo genere di tecniche sono state concepite esse erano necessariamente ancorate alla dimensione ‘individuale’ della reazione penalistica all’illecito; oggi, l’apparizione nel *theatrum poenale* dell’ente collettivo ha mutato il quadro delle possibilità di orientare il rispetto delle regole nei processi produttivi tramite il diritto penale e potrebbe essere, dunque, valorizzata per incidere *direttamente* sulla politica ambientale (o produttiva in genere) della *societas*.

È fin troppo evidente come, allo stato attuale, seguendo quanto previsto dall’art. 8 lett. *b*) – al netto di fenomeni di ‘non punibilità di fatto’ – sia irragionevole che il processo e la sanzione penale, da cui è esonerata la persona fisica, prosegua contro l’ente che ha adottato le misure ‘preventivo-riparative’, ciò che vanifica gli incentivi riparativi diretti all’ente e pregiudica le esigenze di deflazione processuale che la norma potrebbe altresì perseguire⁵⁹³; d’altra parte, la prospettiva di un puro e semplice esonero dalla sanzione anche per l’ente collettivo – che è quella che si è provata a prefigurare in via interpretativa e che *de lege lata* è prevista solo per l’amnistia – rischierebbe di tradursi in un disincentivo a curarsi della prevenzione di queste violazioni *ex ante*, che peraltro, solo occasionalmente potrebbe essere risultata priva di conseguenze offensive concrete.

⁵⁸⁹ Cap. 3, §2.1 e §3.1.

⁵⁹⁰ Cap. 3, §2.4.

⁵⁹¹ Così si esprimeva – commentando la previsione della Legge Merli – F. BRICOLA, *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione*, cit., 88.

⁵⁹² V. in questo senso la collocazione della procedura di regolarizzazione nell’ambito del paradigma concettuale della *Responsive Regulation*, da parte di G. ROTOLO, ‘*Riconoscibilità del precetto*’, cit., 234 ss., 248 ss.

⁵⁹³ Cap. 4, §2.2.2.

Un sistema più equilibrato, dunque, dovrebbe ambire a coinvolgere l'ente direttamente nell'adempimento alla prescrizione e a garantire l'adeguatezza delle misure organizzative predisposte per gestire il rischio di reati della specie di quello verificatosi. Una proposta di coordinamento che tiene in considerazione di queste esigenze è fra l'altro emersa in due proposte di legge – fra loro identiche – presentate durante la legislatura attualmente in corso⁵⁹⁴, le cui previsioni potranno essere qui richiamate per commentare i nodi che, nell'attuazione pratica, un simile proposito di coordinamento potrebbe sollevare.

Le questioni problematiche, in particolare, potrebbero essere: (i) l'individuazione degli oneri cui subordinare l'estinzione dell'illecito dell'ente ed, in particolare, gli eventuali requisiti che attengano al profilo della gestione del rischio-reato; (ii) la scelta del soggetto addetto a giudicare profili riguardanti l'organizzazione dell'ente; (iii) i rapporti con la responsabilità e la punibilità individuale.

(i) Le esigenze di confermare nella logica di questo strumento le istanze di prevenzione proprie del sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001 potrebbero suggerire di prevedere il pagamento di una sanzione pecuniaria, pur ridotta, e di richiedere la dimostrazione di una riorganizzazione *post factum* in relazione al rischio-reato realizzatosi con la commissione della contravvenzione.

La sanzione dovrebbe essere regolata in modo tale da consentire un confronto con la pena 'patteggiata' ex d.lgs. 231/2001⁵⁹⁵: sia per tener conto – gratificandola sul piano commisurativo – dell'accettazione da parte dell'ente di un 'sacrificio' dell'attività di accertamento giudiziale del reato a cui avrebbe diritto (la 'premiabilità per il rito' è un tratto comune tanto al patteggiamento quanto a questa speciale forma di oblazione)⁵⁹⁶,

⁵⁹⁴ *Schema di disegno di legge "Terra mia"*, 22 settembre 2020, sottoposto e non approvato dal Consiglio dei Ministri (reperibile sul sito www.giurisprudenzapenale.it); per osservazioni critiche E. LO MONTE, *Una riflessione sul D.d.l. "terra mia" di modifica degli eco-delitti: ovvero quando la soluzione è peggiore del male*, in *Iura and Legal Systems*, 2, 2021, 55 ss.); *Proposta di legge "Micillo" (C.3176), Leg. XVIII*, intitolata «*Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni sanzionatorie in materia ambientale*» presentata alla camera il 23 giugno 2021 e assegnata alla II Commissione Giustizia in sede Referente il 20 settembre 2021 (disponibile sul sito camera.it). D'ora in avanti nelle note saranno citate come *Proposte di legge*, cit.

⁵⁹⁵ La diminuzione proposta nelle due *Proposte di legge*, cit, che imita la riduzione della sanzione prevista per la persona fisica, è sostanzialmente coerente con questo criterio: «un quarto del massimo della sanzione pecuniaria prevista per l'illecito amministrativo dipendente dalla contravvenzione commessa», art. 10 *Proposte di legge*, cit.

⁵⁹⁶ Cfr. *supra*, Cap. 4, §2.2.2.

sia per evitare che una pena patteggiata senza riparazione – almeno in teoria – possa risultare più conveniente di quella che deriva dall'ammissione a questo procedimento.

Sul piano dell'*adeguamento 'riorganizzativo' dell'ente*, il meccanismo potrebbe contemplare, alternativamente, la necessità di documentare, al momento della verifica dell'adempimento, «l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi», in modo del tutto identico a quanto già previsto dagli artt. 12 e 17 d.lgs. n. 231/2001, oppure prevedere una 'prescrizione riorganizzativa' con contenuti direttamente individuati dall'organismo accertatore. La soluzione delle proposte di legge citate si pone 'a metà' tra le due possibilità, richiedendo che in ogni caso sia imposta l'eliminazione della carenza organizzativa, ma soltanto «eventualmente impartendo specifiche disposizioni in merito alle misure correttive»⁵⁹⁷. È un'opzione 'flessibile', che scongiura i problemi pratici che potrebbe recare con sé la seconda opzione: imponendo di individuare necessariamente le carenze organizzative e le misure rimediali, ne risulterebbe un appesantimento della procedura, considerata la complessità che reca con sé la valutazione dell'idoneità di un M.o.g., che potrebbe scoraggiare il ricorso allo strumento delle prescrizioni da parte gli organi amministrativi.

Un interrogativo da considerare potrebbe essere quello se includere tra i requisiti dell'esclusione della punibilità la circostanza l'ente fosse comunque dotato di un modello organizzativo preesistente⁵⁹⁸. Se questa sembra essere l'opzione più cauta per evitare di scoraggiare la prevenzione *ex ante* delle contravvenzioni ambientali, si può comunque pensare che un'opzione pragmatica – almeno in un primo momento – possa essere quella di ammettere a questa alternativa anche gli enti che ne sono sprovvisti, in modo tale da rendere il procedimento per le prescrizioni ambientali l'occasione per stimolare la diffusione di un'adeguata prevenzione dei reati ambientali nel tessuto imprenditoriale italiano (dovendo comunque dare atto della 'riorganizzazione *ex post*'). Per non indebolire troppo i profili preventivi, potrebbe essere differenziato il *quantum* di sanzione pecuniaria ridotta dovuto in via amministrativa e, soprattutto, dovrebbero

⁵⁹⁷ Art. 9 delle *Proposte di legge*, cit.

⁵⁹⁸ Si tratta di un aspetto non tenuto in considerazione nelle due *Proposte di legge*, cit. Per la rilevanza del requisito, cfr. *retro*, nt. 585.

essere esclusi gli enti ‘recidivi’, che abbiano già usufruito di questa procedura e che presentano ancora lacune nell’organizzazione connesse al rischio del reato verificatosi.

(ii) Una questione delicata riguarda la scelta del soggetto addetto a validare la riorganizzazione (o, eventualmente, anche l’inidoneità del modello adottato *ex ante*). L’alternativa che si potrebbe ipotizzare, tenendo conto dei due ‘attori pubblici’ che governano la procedura estintiva⁵⁹⁹, è l’affidamento della valutazione all’organo accertatore oppure al solo P.M., che quindi gestirebbe la valutazione del modello con cadenze simili a quelle che possono giustificare un’archiviazione diretta per idoneità del modello (art. 58).

Per il primo, si potrebbe prospettare la difficoltà di disporre di adeguate risorse organizzative, economiche e tecniche per compiere tale attività, se si considera la varietà di enti, anche non specializzati, che in teoria possono rivestire il ruolo di organo accertatore, che è lo stesso deputato alla verifica dell’adempimento alle prescrizioni (art. 318-*quater* d.lgs. 152/2006)⁶⁰⁰; per il secondo, si pone il problema della minore ‘limpidità’ del meccanismo di archiviazione ‘diretta’ da parte del P.M.⁶⁰¹ (così come delineato dall’art. 58 d.lgs. 231/2001), che – non dovendo rendere conto della scelta a un magistrato giudicante – potrebbe essere portato a effettuare valutazioni sui modelli meno penetranti, valorizzando gli effetti deflattivi della procedura estintiva (ci pare che la prassi della ‘non punibilità’ di fatto degli enti collettivi che si è ricordata autorizzi e suggerisca di tener conto già a livello legislativo di queste possibili distorsioni).

Una scelta semplificante potrebbe essere quella di individuare un unico soggetto deputato a questa valutazione, tecnicamente specializzato, dotandolo di adeguate risorse: i candidati ideali sarebbero gli enti che fanno parte del *Sistema Nazionale di Protezione Ambiente*, composto da Ispra e Agenzie Regionali e Provinciali di

⁵⁹⁹ Cap. 3, §2.4.

⁶⁰⁰ L’individuazione dei soggetti titolari a impartire la prescrizione ai sensi dell’art. 318-*ter* d.lgs. 152/2006 è piuttosto generica: «organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria». In teoria, in questa definizione, possono rientrare anche corpi di polizia non specializzati, o – per fare un esempio – i vigili urbani. In ogni caso, se non specializzati, è necessario che la prescrizione sia asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata.

⁶⁰¹ Sugli ampi margini di discrezionalità di cui gode il P.M. ministero – anche sulla valutazione dei M.o.g. – nell’archiviazione diretta, cfr. per tutti R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del pubblico ministero e ruolo dei modelli organizzativi*, cit., 76 ss.

protezione ambientale)⁶⁰², dato che già dispongono di competenze di valutazione sull'adozione di sistemi di gestione ambientale⁶⁰³, che – come si è ricordato – possono integrare i Modelli di organizzazione e gestione⁶⁰⁴, e che sono gli organismi che, vista la specializzazione, più frequentemente impartiscono prescrizioni⁶⁰⁵.

Come spesso viene segnalato dalla dottrina, l'obiettivo ultimo da perseguire – cui una più attenta disciplina del meccanismo delle prescrizioni può in certa misura contribuire – dovrebbe essere quello di instaurare un «meccanismo di cooperazione» diretto fra impresa e autorità sulla predisposizione delle misure organizzative di *compliance*⁶⁰⁶. L'ideale sarebbe che ciò avvenisse sia nella fase *ex ante*, cioè nell'ambito della predisposizione della 'parte speciale ambientale' del Modello Organizzativo che si può avvalere di un Sistema di gestione certificato, sia in quella dell'eventuale successiva violazione ambientale riscontrata, che può essere 'estinta' adeguandosi alle indicazioni delle medesima autorità.

(iii) Infine, per quanto riguarda i rapporti con la vicenda punitiva individuale, nessun dubbio dovrebbe ormai residuare sulla possibilità che la prescrizione possa essere direttamente impartita anche alla persona giuridica: il meccanismo già di fatto opera in questo modo, perché è prevista la notifica o la comunicazione al rappresentante dell'ente della prescrizione; la *fictione* introdotta dalla 'rappresentanza' potrebbe essere superata.

⁶⁰² Le *Proposte di legge* cit., all'art. 9, individuano le «Agenzie Regionali territorialmente competenti» unicamente come soggetto deputato all'asseverazione tecnica della misura di rimedio alla carenza organizzativa, senza prevederne un coinvolgimento in fase di verifica dell'adempimento.

⁶⁰³ Per ottenere la registrazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo lo standard EMAS (Reg. CE 1221/2009), in Italia è prevista una procedura presieduta dal c.d. *Comitato Ecolabel Ecoaudit* (istituito con D.M. 413/95), il quale si avvale – secondo quanto previsto dall'atto istitutivo – dell'ISPRA nello svolgimento dei suoi compiti, che a sua volta – a seguito della loro istituzione – si avvale delle singole Agenzie Regionali, che hanno il compito di verificare e valutare presso l'organizzazione che ha avanzato istanza di Registrazione la sussistenza della completa conformità legislativa in materia ambientale. L'informazione è reperibile sul sito web di I.S.P.R.A. e di qualsiasi Agenzia Regionale, cfr. isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/comitato-ecolabel-ecoaudit, e tra le Agenzie Regionali, ad es. arpalombardia.it/siti/arpalombardia/impres/emas.

⁶⁰⁴ V. *supra*, Cap. 2, §2.2.

⁶⁰⁵ In proposito, v. *Rapporto Ecomafia 2021*, cit., 45 ss.

⁶⁰⁶ Sottolinea l'opportunità di tali forme di collaborazione F. PALAZZO, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., 332; il punto, in materia ambientale, è particolarmente approfondito in G. Rotolo, *'Riconoscibilità del precetto'*, cit., 241 ss., con comparazione con il sistema statunitense e i modelli di *governance* ambientale australiano e neozelandese. Si tratta di una prospettiva caldeggiata, in termini più generali anche da F. CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti e agency problems*, cit., 974.

Piuttosto, potremmo chiederci se sia ancora necessaria, fuori dai casi di ‘impresa individuale’, che la prescrizione sia indirizzata ad una persona fisica.

Una scelta potrebbe essere quella di instaurare la fase del procedimento amministrativo della prescrizione solo contro l’ente collettivo – una sorta di ‘ingiunzione alla persona giuridica’ – e rimandare l’individuazione dei soggetti responsabili alla fase di ‘gestione penalistica’ della procedura, cioè al momento della decisione del P.M. circa l’eventuale archiviazione. Questa soluzione eliminerebbe alla radice ogni problema di ragionevolezza che dipende dall’imposizione di prescrizioni che il singolo soggetto può non essere in grado autonomamente di adempiere e eviterebbe di confrontarsi con il problema di estendere l’estinzione del reato nei casi di successione nella titolarità dell’incarico del contravventore; d’altra parte, sembra porsi almeno in apparente tensione con l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale nei confronti delle persone fisiche – una fase del procedimento si avvia e prosegue in assenza di iscrizione per il contravventore pur individuabile – anche se, a ben vedere, un momento di identificazione del responsabile resterebbe indefettibile e, seppur tardivo, sarebbe temporalmente collocato in un momento predeterminato dalla legge.

L’alternativa per raggiungere un risultato analogo sarebbe quello di mantenere una doppia prescrizione (persona fisica e persona giuridica) e consentire esplicitamente l’estinzione di tutti i soggetti individuali eventualmente coinvolti come contravventori nella procedura.

Da questo punto di vista, la logica preventiva e deflattiva che regge il meccanismo di ‘regolarizzazione’ potrebbe frapporre ostacoli non insuperabili alla scelta di non punire l’individuo, anche quando questo non abbia fornito contributi significativi al risultato. Se l’impresa ha ‘regolarizzato’ la propria posizione rispetto alla violazione ambientale riscontrata, gli obiettivi preventivi della contravvenzione sono comunque raggiunti. Anche i contravventori individuali che non abbiano contribuito al risultato riparatorio a causa della mancanza di sufficienti poteri potrebbero, dunque, andare esenti da pena: a essi non poteva essere chiesto un adempimento alla prescrizione, perché non era personalmente esigibile, e hanno commesso una violazione ‘lieve’ che – sebbene per l’intervento di altri – non sta più producendo rischi per alcuno. La valorizzazione di questi argomenti e delle istanze deflative alla base del procedimento potrebbero accreditare, in ottica di riforma, l’idea di estendere a tutti

quanti siano rimasti coinvolti nel procedimento delle prescrizioni la causa estintiva del reato, ciò che tra l'altro – come si è detto – non farebbe altro che recepire una prassi già attuale⁶⁰⁷.

3.2.2. *Gli istituti ripristinatori in senso stretto.*

Rispetto agli istituti che attengono alla gestione ripristinatoria delle conseguenze del reato ambientale – le attenuanti e la causa di esclusione della confisca previsti dai delitti ambientali, gli obblighi di ripristino previsti per i delitti ed eventualmente per le singole contravvenzioni, la sospensione condizionale subordinata ad obblighi di ripristino, le regole che incidono sulla punibilità in caso di bonifica dei siti – l'approfondimento delle singole norme ha lasciato apprezzare, in modo più o meno evidente, alcuni profili critici che ostacolano la formulazione di una compiuta proposta legislativa *de lege ferenda* e che suggerirebbero, piuttosto, un ripensamento più radicale della disciplina vigente.

Se questo proposito eccede senz'altro gli obiettivi di questa indagine, può essere utile, in queste ultime note, mettere a fuoco tali nodi problematici e capire in che modo possono interferire con le scelte in ordine alla disciplina della responsabilità degli enti; infine, suggerire qualche correzione legislativa che, pur di respiro meno 'impegnativo', possa aspirare a migliorare l'attuale funzionalità della disciplina della riparazione *ex d.lgs. n. 231/2001* in questa materia.

Un primo problema riguarda la ragionevolezza delle norme che prospettano un 'premio' per la riparazione. In tutti quei casi in cui l'attività riparativa richiesta – bonifica, messa in sicurezza, ripristino – reca con sé costi tanto sproporzionati da richiedere quasi necessariamente l'ausilio delle risorse della persona giuridica, risultano infatti poco decifrabili, a differenza di quanto si è potuto osservare poc'anzi circa la regolarizzazione delle contravvenzioni, le *rationes* che possono presiedere a una rinuncia o a una riduzione della pena individuale⁶⁰⁸.

⁶⁰⁷ Cfr. *supra*, Cap. 3, §3.1.

⁶⁰⁸ Lo sottolineano particolarmente, in termini generali, in relazione all'eliminazione delle conseguenze dannose delle attività d'impresa, A. ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle*

Si pensi, paradigmaticamente, alla sospensione condizionale della pena. In linea di principio, l'adempimento degli obblighi dovrebbe incontrare la soddisfazione di esigenze specialpreventive – che tipicamente permeano l'istituto in esame – nel senso che in tale adempimento si potrebbe intravedere una «conferma di una personalità del reo suscettibile di intimidazione speciale»⁶⁰⁹, o volendo, un «salutare ripensamento [da parte del reo] sul significato negativo della condotta precedentemente tenuta»⁶¹⁰. Spesso, tra l'altro, si è anche accreditata l'idea che l'imposizione di obblighi svolga un ruolo «sostanziale» di 'sanzione sostitutiva', atta a recuperare il 'vuoto afflittivo' tipico della sospensione condizionale 'secca'⁶¹¹. Riportandoci alla materia ambientale, sfugge come obblighi dimensionati alle sole possibilità economiche di un soggetto collettivo possano svolgere, vuoi funzioni specialpreventive nei confronti del reo, vuoi la funzione di una sanzione 'sostitutiva', dato che si configurano come prestazioni perlopiù inesigibili e sproporzionate rispetto alla gravità del reato individuale⁶¹² (si pensi alla bonifica o al ripristino conseguente a una modesta contravvenzione per la gestione senz'autorizzazione dei rifiuti, della quale fra l'altro, sul piano amministrativo, è comunque responsabile la *societas*).

Anche il rapporto tra attenuanti dei delitti ambientali e attività di ripristino si atteggia in termini problematici. La riduzione prevista dall'art. 452-*decies* c.p., dalla metà a due terzi, trasforma radicalmente le cornice edittali – in sé alquanto elevate – ed è idonea a rendere accessibili i più vari 'benefici' per qualsiasi delitto ambientale. Un esempio estremo: si può immaginare che anche un disastro doloso, se 'riparato', possa

persone giuridiche, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 39, nonché, anche con riferimento agli obblighi di bonifica (e segnalando la dubbia costituzionalità di questo assetto), G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, cit., 244-245

⁶⁰⁹ Così ad es. F. PALAZZO, *Trasformazione o declino della sospensione condizionale della pena nel sistema penale italiano?*, cit., 14.

⁶¹⁰ V. T. PADOVANI, *La sospensione condizionale oltre l'orizzonte delle "modifiche al sistema penale"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 1265. Sul significato specialpreventivo dell'introduzione delle 'prescrizioni' nell'istituto sospensivo, v. anche, con spunti comparatistici, L. EUSEBI, *Prescrizioni a carico del condannato e sospensione condizionale della pena. Spunti di riflessione dai modelli tedesco occidentale ed austriaco*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, 1148 ss.

⁶¹¹ Così ancora, F. PALAZZO, *Trasformazione o declino*, cit., 14. In proposito, v. anche F. GIUNTA, voce *Sospensione condizionale della pena*, cit., 98-99.

⁶¹² Sottolinea F. PALAZZO, *loc. ult. cit.*, nella prospettiva di una funzione 'sostanzialmente sanzionatoria' delle prescrizioni, l'esigenza di «evitare accuratamente il rischio di una sproporzione per eccesso rispetto alla gravità del reato», portando come esempio proprio l'eliminazione delle conseguenze del reato ambientale.

acconsentire ad una pena sospesa⁶¹³. Quando, tuttavia, l'adempimento ad alcune delle condotte ivi previste (ad es. una bonifica) è compiuto con le risorse dell'ente, si fa fatica a cogliere appieno il significato di individualizzazione della pena ricollegabile all'intervento riparatorio: la contro-azione è bensì volontaria, ma è gestita e finanziata nell'ambito dell'attività sociale, ciò che porta a disperdere almeno una parte del 'valore' associato all'impegno individuale da premiare. Ciò si può cogliere più nettamente confrontando la posizione di chi può e di chi non può 'sfruttare' le risorse dell'ente. Si pensi al differente trattamento sanzionatorio a cui va incontro, da un lato, l'amministratore della società, che spontaneamente attivi subito la bonifica, sebbene con le risorse sociali, dall'altro, il funzionario pubblico concorrente nel reato di inquinamento, che non dispone di alcun appiglio fattuale per 'far propria' l'iniziativa dell'ente per la bonifica: se l'attenuazione della pena non trova giustificazione nella sola riduzione del disvalore d'evento (*i.e.* il danno ambientale è stato ripristinato, il delitto è meno grave per 'tutti') – e questa premessa, come si diceva, pare confermata dalla lettera della norma⁶¹⁴ – si creano i presupposti per la dubbia ragionevolezza di trattamenti sanzionatori così tanto differenziati e dipendenti, in definitiva, dalle disponibilità a riparare della persona giuridica.

Considerazioni di questo tenore – che pure attengono prettamente al piano della politica criminale riguardante le persone fisiche – richiamano l'attenzione anche sui rapporti tra la dimensione individuale e quella collettiva della riparazione, nel senso che potrebbero indurre a ritenere che una soluzione di riforma ragionevole possa essere, rispetto a queste ipotesi, anziché quella di *coordinare* le discipline attualmente vigenti, quella di *diversificare* nettamente la riparazione della persona fisica da quella della società: l'incentivo a vere e proprie forme di ripristino ambientale – quelle, per intendersi, che corrispondono alle misure ripristinatorie extra-penalistiche – potrebbe essere, auspicabilmente, appannaggio della sola persona giuridica, mentre per la persona fisica potrebbero essere superati i modelli di riparazione a 'misura d'impresa'

⁶¹³ La pena minima del delitto di disastro ambientale è di 5 anni di reclusione: la riduzione fino a due terzi di una pena in concreto orientata verso il minimo – a maggior ragione se applicata su richiesta – consente di rientrare nel limite di due anni fissato dall'art. 163 c.p. Critiche sulle cornici edittali dell'attenuante speciale in V. TORRE, *Ravvedimento operoso*, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale, Riforme 2008-2015*, Torino, 1072 ss.

⁶¹⁴ La norma utilizza espressioni che implicano che la riparazione dipenda da un'attivazione personale dell'autore del reato («si adopera», «provvede»), cfr. *supra*, Cap. 3, §3.2.

– così oggi come appaiono configurati – per prevedere condotte riparatorie dell’ambiente a ‘misura d’uomo’⁶¹⁵.

Non è da escludersi che il ripristino del danno ambientale, qualunque ne sia il costo o la dimensione, possa peraltro continuare a inserirsi senza creare particolari attriti in quel *post factum* orientato alla specialprevenzione che è tipico delle sanzioni nei confronti degli enti e che è già fatto proprio dal sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001, salva la necessità di adottare alcuni speciali accorgimenti legislativi che – nelle ultime battute – saranno brevemente prospettati.

Un discorso diverso riguarda la bonifica dei siti prevista all’art. 257 d.lgs. 152/2006. Qui, il coordinamento con il d.lgs. n. 231/2001 sarebbe in teoria possibile e anche auspicabile, date le incertezze interpretative indotte dal ruolo sistematico della bonifica nella struttura della norma, le quali, come osservato, si riverberano anche sul rapporto con la responsabilità degli enti. Come soluzione potrebbero essere riproposti, anche in relazione a questo istituto ripristinatorio, alcuni dei suggerimenti già formulati riguardo al procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni: la persona giuridica potrebbe essere destinataria dell’incentivo alla riparazione escludendo che possa instaurarsi o proseguire un procedimento penale a suo carico, ma una soluzione *ad hoc* potrebbe fare in modo di condizionare gli effetti esonerativi all’intervento di un’adeguata riorganizzazione.

Tuttavia, una simile riforma non risolverebbe i problemi che più in generale, a causa del concorso apparente con alcuni delitti ambientali, rendono *pro futuro* quello dell’art. 257 cit. un modello di riparazione ‘recessivo’, forse addirittura destinato a non essere più applicato. Una scomparsa di questo istituto farebbe fra l’altro disperdere la sola norma premiale, fra quelle analizzate, che si preoccupa – almeno nella sua struttura normativa – di sottoporre all’immediata attenzione dell’autorità il possibile pregiudizio per l’ambiente e di avviare ‘tempestivamente’ le procedure per la riparazione⁶¹⁶. È storia nota che, nei fatti, il sistema delle bonifiche ha dimostrato di non dare risultati

⁶¹⁵ A questo scopo, un’eventuale riforma dovrebbe opportunamente valutare se le prestazioni previste nell’ambito della sospensione con messa alla prova (art. 168-*bis* co. 2 c.p.) possano risultare già in sé idonee a garantire una prospettiva di riparazione adeguata per la persona fisica, o se invece vi sia la necessità di mantenere una disciplina speciale per i reati ambientali.

⁶¹⁶ È previsto l’obbligo penalmente sanzionato di tempestiva comunicazione (entro ventiquattr’ore) della contaminazione (art. 257 co. 1, in riferimento all’art. 242 co. 1 d.lgs. 152/2006).

immediati⁶¹⁷; tuttavia, ancora maggiori preoccupazioni di effettività potrebbero sollevare, in materia ambientale, i benefici per la riparazione ‘ordinari’ del d.lgs. n. 231/2001 e le nuove forme di premialità dei delitti ambientali, se si considera che contemplano soglie temporali di attivazione – l’apertura del dibattimento (salvo eventuali sospensioni dello stesso) – essenzialmente fondate sugli sviluppi temporali del procedimento penale⁶¹⁸, anziché sulle esigenze di tempestività che un’efficace gestione *ex post* dei pregiudizi ambientali potrebbe imporre.

Con queste indicazioni si è cercato di mettere in luce che una revisione del tema della ‘riparazione ambientale’ che dimostri consapevolezza dell’inevitabile partecipazione a questo processo dell’ente collettivo, mentre è agevole da ipotizzare con riferimento alla regolarizzazione delle contravvenzioni, dovrebbe nel contesto delle condotte ripristinatorie accompagnarsi a una più profonda rivisitazione dell’ordito normativo.

Ciò posto, se una riforma di questa portata può apparire oggi remota⁶¹⁹, può comunque essere suggerito – come da programma – qualche correttivo che possa quantomeno attenuare l’attuale disfunzionalità del sistema.

La disciplina punitiva degli enti già dispone, infatti, di una struttura incentivante graduale, che – come visto – fornisce una coerente razionalizzazione delle finalità specialpreventive e riparative che si prefigge di raggiungere: l’obbiettivo minimo di un intervento legislativo potrebbe essere quello di rimuovere quanti più ostacoli possibili al pieno funzionamento della riparazione così come declinata dal d.lgs. n. 231/2001.

Gli ‘ostacoli’ a cui si allude sono carenze del testo legislativo più e più volte rimarcate nel corso di questa indagine.

⁶¹⁷ Il rapporto I.S.P.R.A. intitolato «*Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i dati regionali del Marzo 2021*» (disponibile su isprambiente.gov.it), riporta che dal 1999 a oggi siti oggetto di procedimento di bonifica sono stati 34.478 di cui 16.264 hanno un procedimento in corso e 17.862 hanno concluso il procedimento.

⁶¹⁸ L’art. 452-*decies* co.1. c.p., in realtà, premia anche chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori e quindi si attiva ‘immediatamente’, ma la diminuzione di pena dalla metà a due terzi è la stessa prevista nei confronti di colui che si sia (successivamente) attivato per la messa in sicurezza/bonifica/ripristino prima dell’apertura del dibattimento.

⁶¹⁹ Anche se, occorre prendere atto che le *Proposte di legge* precedentemente commentate dimostrano l’attualità anche ‘politica’ del tema, destinata ad accrescere se verrà approvata la nuova direttiva sui reati ambientali proposta dalla Commissione europea (cfr. *retro*, nt. 588).

In primis, sarebbe opportuno introdurre la comminatoria di sanzioni interdittive per quei delitti ambientali che ne sono privi e che pure sono ben suscettibili di recare pregiudizi all'ambiente⁶²⁰.

Inoltre, riguardo alla confisca speciale per i delitti ambientali⁶²¹, potrebbe essere formalizzata una riduzione del profitto confiscato per il 'ripristino' – una soluzione già in linea, come si è visto, con la *ratio* della norma sulle restituzioni *ex art.* 19 d.lgs. n. 231/2001 – e decidere, con scelta legislativa, senza lasciare la questione alle soluzioni della prassi, se prevedere anche per gli enti una confisca degli *instrumenta delicti* e del prodotto del reato, dal momento che – come accennato – se fosse estesa in via pretoria la previsione dell'art. 452-*undecies* c.p. alla persona giuridica (quale soggetto 'non estraneo' al reato), si rischierebbe – in ragione della previsione, da parte della stessa norma, della 'causa di non confiscabilità' – di creare un sistema incentivante parallelo a quello predisposto dal d.lgs. n. 231/2001.

Per quanto riguarda le misure ripristinatorie che si aggiungono alle sanzioni penali (nella sentenza di condanna o di patteggiamento), sarebbe sufficiente una previsione che le renda applicabili agli enti a prescindere da una condanna dell'autore del reato: e ciò tanto per i delitti, che già prevedono la norma generale dell'art. 452-*duodecies* c.p., ma coinvolgono gli enti solo con un criterio di imputazione 'accessorio' alla condanna del reo⁶²², quanto per le contravvenzioni, rispetto alle quali potrebbe finalmente essere superata, con clausola generale analoga a quella prevista per i delitti, la frammentarietà degli obblighi di ripristino che contraddistingue questo settore normativo⁶²³.

Infine, un aspetto che l'approfondimento dei contenuti delle attività riparatorie ha fatto emergere – su tutti – con particolare nettezza è la necessità di un raccordo efficace tra i procedimenti amministrativi 'rimediali' e gli istituti riparatori rilevanti in materia penale⁶²⁴, anche quelli del d.lgs. n. 231/2001. Sotto questo profilo, la prospettiva ideale sarebbe quella di un riassetto complessivo, 'di sistema', che predisponga una strategia di intervento integrata tra diritto amministrativo e diritto

⁶²⁰ Cap. 4, §1.

⁶²¹ Cap. 4, §2.3.

⁶²² Cap. 4, §3.3.

⁶²³ Cap. 3, §2.1.

⁶²⁴ Cap. 3, §3.2.

penale per l'obiettivo del rimedio *ex post* ai fenomeni dannosi per l'ambiente (e in questo senso, risulterebbe essenziale il confronto con alcuni modelli comparatistici più lineari di quello italiano fin qui commentato)⁶²⁵; ma se si dovesse ipotizzare un rimedio più immediato, che valorizzi l'inclinazione riparatoria del d.lgs. n. 231/2001 in questa specifica materia, questo potrebbe forse essere individuato nella tipizzazione legislativa dei contenuti della riparazione e delle soglie temporali entro le quali l'ente può attivarsi per l'eliminazione delle conseguenze del reato ambientale, in modo da far sì che corrispondano a precise fasi temporali dei procedimenti amministrativi dedicati al rimedio ambientale.

La valutazione della tempestiva attivazione dell'ente seguirebbe, anziché la scansione del procedimento penale, i più stringenti limiti di tempo fissati dal diritto amministrativo per la segnalazione e la rimozione dei fenomeni di inquinamento – limiti finalizzati ad una immediata ed efficace tutela dell'ambiente – e, nell'applicazione del d.lgs. n. 231/2001, sarebbe legislativamente 'vincolato', senza lasciare eccessivi spazi valutativi che potrebbero generare incertezze, il significato dell'«essersi» l'ente collettivo «efficacemente adoperato»⁶²⁶ per eliminare le conseguenze del reato.

⁶²⁵ Cfr. per un'aggiornata rassegna di alcuni modelli di riferimento, G. ROTOLO, *'Riconoscibilità del precetto'*, cit., 234 ss.; in riferimento al sistema statunitense e britannico, F. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria*, cit., 87 ss.

⁶²⁶ Art. 12 co. 2, lett. a) e art. 17 co. 1 lett. a), d.lgs. n. 231/2001, su cui cfr. *supra*, Cap. 2, §3.

Bibliografia

- G. ACCINNI, *Disastro ambientale. Dall'horror vacui all'horror pleni*, Milano, 2018
- A. ALESSANDRI, *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, Milano, 1984
- A. ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 33 ss.
- A. ALESSANDRI, *Diritto penale ed attività economiche*, Bologna, 2010
- A. ALESSANDRI – S. SEMINARA, *Diritto penale commerciale. I principi generali*, Torino, 2018
- G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, Napoli, 2009
- G. AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. pen.*, 2016, 405 ss.
- G. AMARELLI – C. RUGA RIVA, *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, 2019, 81 ss.
- E.M. AMBROSETTI – E. MEZZETTI – M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2016
- G. AMENDOLA, *La tutela penale dall'inquinamento idrico*, Milano, 1987
- E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale d'impresa*, in *Cass. pen.*, 2005, 320
- M.C. AMOROSO, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal D.Lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?*, in *Dir. pen. cont.*, 5 novembre 2015
- J. ARLEN, *The Failure of the Organizational Sentencing Guidelines*, in *NYU Law and Economics Research Paper*, 11-21, 2012, 321 ss.
- A. ASTROLOGO, *Concorso di persone e responsabilità della persona giuridica*, in *Ind. pen.*, 2005, 1003 ss.
- A. ASTROLOGO, *Le cause di non punibilità. Un percorso tra nuovi orientamenti interpretativi e perenni incertezze dogmatiche*, Bologna, 2009
- I. AYRES-J. BRAITHWAITE, *Responsive Regulation. Transcending the deregulation debate*, New York-Oxford, 1992

- G. AZZALI, *La tutela penale dell'ambiente. Un'indagine di diritto comparato*, Padova, 2001
- R. BAJNO, *L'evoluzione della giurisprudenza in materia di tutela delle acque*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 828 ss.
- R. BARTOLI, *Ancora sulle incongruenze della recente riforma in tema di reati tributari e responsabilità dell'ente*, in *Sist. pen.*, 7, 2020, 145
- R. BARTOLI, *Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma punitivo reattivo-premiale. Una prima riflessione*, in M. CATENACCI – V.N. D'ASCOLA – R. RAMPIONI, *Studi in onore di Antonio Fiorella*, I, Roma, 2020, 467 ss.
- R. BARTOLI, *Un'introduzione alla responsabilità punitiva degli enti*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d. lgs 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, 2021, 37 ss.
- F. BASILE, *Reato autonomo o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte a dieci anni dall'intervento delle Sezioni unite sui "criteri di distinzione"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1564 ss.
- A. BASSI, sub *Art. 34*, in M. LEVIS – A. PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Bologna, 2021, 1187 ss.
- A. BASSI – F. D'ARCANGELO, *Il sistema della responsabilità da reato dell'ente. Disciplina e prassi applicative*, Milano, 2020
- H. BELLUTA, *L'ente incolpato. Diritti fondamentali e "processo 231"*, Torino, 2018
- L. BERGKAMP – B. GOLDSMITH, *The EU Environmental Liability Directive: A Commentary*, Oxford, 2013
- A. BERNARDI, *La competenza penale accessoria dell'Unione europea: problemi e prospettive*, in C.E. PALIERO – F. VIGANÒ (a cura di), *Europa e diritto penale*, Milano, 2013. 69 ss.
- C. BERNASCONI – M. GUERRA, sub *art. 260*, in F. GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007, 415 ss.
- C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, anti giuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008
- C. BERNASCONI, *Il "bastone" e la "carota" nella nuova disciplina dei reati ambientali*, in *St. iuris*, 2015, 12, 1403 ss.
- L. BISORI, *Gli istituti ripristinatori nel diritto penale dell'ambiente*, in S. GRASSI – M. CECCHETTI – A. ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, II, Firenze, 1999, 597 ss.
- L. BISORI, *Art. 140*, in F. GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, Cedam, 2007, 114 ss.

- L. BISORI, *Il danno ambientale in genere: tra novelle apparenti e costanti interpretative*, in *Dir. pen. proc.*, Speciale “Novità giurisprudenziali e legislative in materia di ambiente”, 2010, 46 ss.
- L. BISORI, *Tutela penale delle acque*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, 2019, 239 ss.
- N. BOBBIO, voce *Sanzione*, in *Novissimo dig. it.*, XVI, Torino, 1969, 530 ss.
- N. BOBBIO, *Le sanzioni positive*, in ID., *Dalla struttura alla funzione*, Roma-Bari, 2007, 21 ss.
- M. BOSI, *Le best available techniques nella definizione del fatto tipico e nel giudizio di colpevolezza*, in *Dir. pen. cont. – riv. trim.*, 2018, 198 ss.
- J. BRAITHWAITE, *White collar crime*, in *Annual Review of Sociology*, 1985 (11), 1 ss
- F. BRICOLA, *Aspetti penalistici degli inquinamenti*, in *Riv. agr.*, 1973, 573 ss.
- F. BRICOLA, *Le misure alternative alla pena nel quadro di una nuova politica criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, 13 ss.
- F. BRICOLA, *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione*, in *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Milano, 1978, 75 ss.
- F. BRICOLA, *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in AAVV., *Diritto premiale e sistema penale*, Milano, 1983, 121 ss.
- F. BRICOLA, *Riforma del processo penale e diritto sostanziale*, in ID., *Politica criminale e scienza del diritto penale*, 259 ss.
- D. BRUNELLI, *Profili penali nella bonifica dei siti inquinati*, in P.M. VIPIANA (a cura di), *La bonifica dei siti inquinati: aspetti problematici*, Padova, 2002, 221 ss.
- D. BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Torino, 2019
- L. CAMALDO, *I principi generali del procedimento*, in D. CANZIO – L.D. CERQUA – L. LUPARIA (a cura di), *Diritto penale delle società. Vol. II, I profili processuali*, Padova, 2016, 977 ss.
- M. CAPUTO, *Colpevolezza della persona fisica e colpevolezza dell'ente nelle manovre sulla pena delle parti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 148 ss.
- M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura «sanzionatoria»*, Padova, 1996
- M. CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 1073 ss.
- M. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, in A. FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2019, 442 ss.

- M. CATENACCI, *Sanzioni per l'ente e fini della pena: qualche riflessione*, in V. PLANTAMURA – G. SALCUNI (a cura di), *Liber amicorum Adelmo Manna*, Pisa, 2020, 88 ss.
- M. CATENACCI, *Alcune osservazioni in tema di 'norme tecniche'*, in A. BONDI – G. FIANDACA – G. P. FLETCHER – G. MARRA – A. M. STILE – C. ROXIN – K. VOLK (a cura di), *Studi in onore di Lucio Monaco*, 2020, 189 ss.
- M. CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, 2017
- S. CAVALLINI, *La non punibilità nel prisma del diritto penale tributario: coerenza o lassismo di sistema?*, in *Dir. pen. cont. – riv. trim.*, 3, 2020, 256 ss.
- G. CECCHERINI, *Responsabilità ambientale e danni da immissioni civili*, in E. NAVARRETTA (a cura di), *La responsabilità civile*, 2021, 2521 ss.
- F. CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti e agency problems. I limiti del d.lgs. n. 231 del 2001 e le prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 945 ss.
- F. CENTONZE – S. GIAVAZZI (a cura di), *Internal Investigations. Best practices e istanze di regolamentazione*, Torino, 2021.
- F. CENTONZE, *The Imperfect Science: Structural Limits of Corporate Compliance and Co-regulation*, in F. CENTONZE – S. MANACORDA (a cura di) *Corporate Compliance on a Global Scale. Legitimacy and Effectiveness*, Cham, 2022, 45 ss.
- M. CERESA GASTALDO, *Legalità d'impresa e processo penale. I paradossi di una giustizia implacabile in un caso su dieci*, in *Dir. pen. cont.*, 7 giugno 2019
- P. CHIARAVIGLIO, *L'estinzione della società imputata ex d.lgs. n. 231/2001 e la "morte del reo"*, in *Arch. pen. web*, 2, 2020, 1 ss.
- P. CHIARAVIGLIO, *L'attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n. 6, prima parte, c.p.) fra soggettivismo, oggettivismo e consenso del danneggiato*, in *Sist. pen.*, 14 gennaio 2022
- G. CIVELLO, *Delitti colposi contro l'ambiente*, in L. CORNACCHIA – N. PISANI (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018
- G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 90 ss.
- G. COCCO, voce *La punibilità nella teoria del reato*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. IX, Torino, 2016, 516 ss.
- J.C. COFFEE, *Corporate Criminal Responsibility*, in S. H. KADISH (a cura di), *Encyclopedia of Crime and Justice*, New York, 1983, 253

- J.C. COFFEE, “Carrot and Stick” Sentencing: Structuring Incentives for Organizational Defendants, in 3 Fed. Sent. Rep., 1990, 126 ss.
- M. COHEN, *Environmental Crime and Punishment: Legal/Economic Theory and Empirical Evidence on Enforcement of Federal Environmental Statutes*, in *Journal of Criminal Law and Criminology*, 1992, 83, 1054 ss.
- M. COLACURCI, *Imputazione e riparazione nella compliance penalistica : profili evolutivi della responsabilità da reato degli enti*, Canterano, 2020
- G.D. COMPORTI, *Il danno all’ambiente e l’operazione rimediale*, in *Dir. amm.*, 2013, 1-2, 117 ss.
- F. CONSULICH, *Il giudice e il mosaico. La tutela dell’ambiente, tra diritto dell’Unione e pena nazionale*, in *Leg. pen.*, 27 luglio 2018.
- F. CONSULICH, *L’ente alla Corte. Il D. lgs. 231/2001 al banco di prova delle Carte dei diritti*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2019, 4, 21 ss.
- F. CONSULICH, *Il diritto di Cesare. Lo stato del diritto penale tributario al volgere del millennio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 1352 ss.
- F. CONSULICH, *Punibilità di organizzazione? Possibilità e limiti dell’astensione dalla punizione per l’ente colpevole*, in A. BONDI – G. FIANDACA – G. P. FLETCHER – G. MARRA – A. M. STILE – C. ROXIN – K. VOLK (a cura di), *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino, 2020, 277 ss.
- G. CONTENUTO, *La condotta susseguente al reato*, Bari, 1965
- F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012
- L. CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, in ID. – N. PISANI, *Il nuovo diritto penale dell’ambiente*, Bologna, 2018, 89 ss.
- P.M. CORSO, *La normativa penale dell’ambiente nei suoi riflessi processuali penali*, in *Arch. pen.*, 2017, 2, 563 ss.
- S.M. CORSO, *Un nuovo soggetto processuale penale: il civilmente obbligato per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di delitto ambientale (art. 452 duodecies c.p.)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 234 ss.
- A. CROSETTI – R. FERRARA – F. FRACCHIA – N. OLIVETTI RASON, *Introduzione al diritto dell’ambiente*, Roma-Bari, 2018
- F. D’ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, 2° ed., Milano, 2012
- F. D’ALESSANDRO, *La tutela penale dell’ambiente tra passato e futuro*, in *Jus*, 2016, 83 ss.
- F. D’ARCANGELO, *Il sindacato giudiziale sulla efficacia dei modelli organizzativi nella giurisprudenza più recente*, in *Resp. amm. soc.*, 2015, 1, 51 ss.

- F. D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato dell'ente*, in A. BASSI–F. D'ARCANGELO, *Il sistema della responsabilità da reato dell'ente. Disciplina e prassi applicative*, Milano, 2020, 3 ss.
- F. D'ARCANGELO, *Le sanzioni pecuniarie e interdittive*, in A. BASSI–F. D'ARCANGELO, *Il sistema della responsabilità da reato dell'ente. Disciplina e prassi applicative*, Milano, 2020, 269 ss.
- G.A. DE FRANCESCO, *Lex specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali*, Milano, 1980
- G.A. DE FRANCESCO, *Programmi di tutela e ruolo dell'intervento penale*, Torino, 2004
- G.A. DE FRANCESCO, *Punibilità*, Torino, 2016
- G.A. DE FRANCESCO, *La premialità e la non punibilità tra dogmi e pragmatismo*, in *Leg. pen.*, 2 settembre 2019
- F. DEGL'INNOCENTI, *La responsabilità di impresa. Obblighi di condotta e regimi di imputazione*, Napoli, 2019
- F. DE LEONARDIS, *La bonifica ambientale*, in P. DELL'ANNO – E. PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, II, Padova, 2013, 273 ss.
- C. DE MAGLIE, *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 88 ss.
- C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002
- C. DE MAGLIE, *Alla ricerca di un "effective compliance program": venticinque anni di esperienza statunitense*, in *Criminalia*, 2016, 375 ss.
- G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012
- G. DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2017
- G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, Pisa, 2012
- G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 1126 ss.
- G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008
- G. DE VERO, *Particolare tenuità del fatto e responsabilità da reato degli enti collettivi*, in A. BONDI – G. FIANDACA – G. P. FLETCHER – G. MARRA – A. M. STILE – C. ROXIN – K. VOLK (a cura di), *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino, 2020, 313 ss.
- O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, 2° ed., Milano, 2010, 3 ss.

- O. DI GIOVINE, *Il criterio di imputazione soggettiva*, in G. LATTANZI – P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, I, Torino, Giappichelli, 2020, 203 ss.
- A. DI LANDRO, *Bonifiche: Il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali si perdono*, in *Dir. pen. cont.*, 28 febbraio 2014, 1 ss.
- A. DI LANDRO, *Il delitto di omessa bonifica-ripristino (art. 452 terdecies c.p.): una norma di chiusura, che rafforza e completa il sistema di tutela dell'ambiente*, in C. RUGA RIVA (a cura di), *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, Torino, 2017, 53 ss.
- A. DI LANDRO, *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori dell'ambiente e del territorio. Strumenti penali ed extrapenali di tutela*, Torino, 2018
- A. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, 2020
- A. DI MARTINO, *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, Milano, 1998
- G. DI VETTA, *Diritto penale e Post-Regulatory State. Tutela di funzioni e regolazione penale periferica*, in A. GULLO – V. MILITELLO – T. RAFARACI (a cura di), *I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law*, Milano, 2021, 291 ss.
- E. DINACCI, *La riparazione delle conseguenze del reato nell'illecito dell'ente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2012, p. 991 ss.
- E. DOLCINI, *La demolizione dell'opera abusiva: un'ipotesi di restituzione a norma dell'art. 165 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, 374 ss.
- E. DOLCINI, *La commisurazione della pena. La pena detentiva*, Padova, 1979
- M. DONINI, *Teoria del reato. Una introduzione*, Padova, 1996
- M. DONINI, *Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente*, in D. BRUNELLI (a cura di), *Scritti in onore di Franco Coppi*, 2011, 871 ss.
- M. DONINI, *Compliance, negozialità e giustizia riparativa nei processi per reati economici*, in C.E. PALIERO – F. BASILE – F. VIGANÒ (a cura di), *La pena, ancora. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Giuffrè, Milano, 2018, 579 ss.
- M. DONINI – L. FOFFANI (a cura di), *La materia penale tra diritto nazionale ed europeo*, Torino, 2018.
- M. DOVA, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, Torino, 2017
- M. ENGELHART, *Unternehmensstrafbarkeit im europäischen und internationalen Recht*, in *Eu crim*, 3, 2012, 110 ss.

- T. EPIDENDIO, *Norme tecniche, certificazioni e reati ambientali*, in M. Chilosi (a cura di), 231 e ambiente, Bologna, 2013, 181 ss.
- L. EUSEBI, *Forme e problemi della premialità nel diritto penale*, in *St. Iuris*, 3, 2001, 273 ss.
- M. FAURE, *Environmental liability of companies, Studio richiesto dalla Commissione Giuridica del Parlamento Europeo*, 2020 (disponibile su europa.eu)
- B. FEIJOO SÁNCHEZ, *Sanciones para empresas por delitos contra el medio ambiente: presupuestos dogmáticos y criterios de imputación para la intervención del Derecho Penal contra las empresas*, Madrid, 2002
- P. FERRUA, *Regole di giudizio (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017, 725 ss.
- G. FIANDACA – G. TESSITORE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, in CRS (a cura di), *Materiali per una riforma del sistema penale*, Milano, 1984, 25 ss.
- G. FIDELBO – R.A. RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *Resp. Amm. Soc. Enti*, 4, 2016, 3 ss.
- P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015
- P. FIMIANI, *Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal Titolo VI bis del T.U.A.*, in *Lexambiente – riv. trim.*, 2019, 4, 22 ss.
- S. FIORE, voce *Postfatto*, in *Dig. disc. pen.*, IX, Torino, 1995, 653 ss.
- A. FIORELLA, *Ambiente e diritto penale in Italia*, in C. ZANGHÌ (a cura di), *Protection of the Environment and Penal Law*, Bari, 1993, 231 ss.
- A. FIORELLA – M. MASUCCI, *Logica, criticità e riforme del sistema punitivo per l'illecito dell'ente da reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 517 ss.
- A. FIORELLA – N. SELVAGGI, *Dall'«utile» al «giusto». Il futuro dell'illecito dell'ente da reato nello «spazio globale»*, Torino, 2018
- D. FIORINO, *The New Environmental Regulation*, Cambridge, 2006
- G. FLORA, *Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di «metamorfosi» della sanzione penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1398 ss.
- G. M. FLICK, *Parere pro veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all'art. 434 c.p.*, in *Cass. pen.*, 1, 2015, 12 ss.
- L. FOFFANI, *Genesi e sviluppo (e prospettive future) di un modello di responsabilità degli enti nell'Unione Europea*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d. lgs 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, 2021, 26 ss.
- D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano, 1999

- D. FRANZIN, *Governo penale dell'ambiente e non punibilità condizionata*, Napoli, 2018
- D. FRANZIN, *Ipotesi di non punibilità «condizionata» tra «vecchio e «nuovo» diritto penale dell'ambiente*, in L. CORNACCHIA – N. PISANI, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018, 315 ss.
- A. GARGANI, *Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti*, in *Ind. pen.*, 2000, 581 ss.
- A. GARGANI, *Individuale e collettivo nella responsabilità della societas*, in *Studi senesi*, 2006, 239 ss.
- A. GARGANI, *La tendenza “eccentrica” della disciplina sanzionatoria di cui al d.lgs. n. 231/2001 tra “ibridazioni” normative e nuovi “sotto-sistemi”*, in P. PISA (a cura di), *Verso una riforma del sistema sanzionatorio? Atti del convegno in ricordo di Laura Fioravanti*, Torino, 2008, 80 ss.
- A. GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in S. VINCIGUERRA – F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, 2010, 403 ss.
- A. GARGANI, *Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile 'per definizione' la persona giuridica?*, in M. BERTOLINO – L. EUSEBI – G. FORTI (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, vol. III, Napoli, 2011, 1968 ss.
- A. GARGANI, *Criteri di definizione degli illeciti in materia di sicurezza e salute del lavoro*, in B. DEIDDA – A. GARGANI (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, Torino, 2012, 372 ss.
- A. GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in G. DE FRANCESCO – G. MORGANTE (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, Torino, 2017, 7 ss.
- A. GARGANI, *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, 508 ss.
- A. GARGANI, *Depenalizzazione e “materia penale”. La graduazione delle garanzie tra forma e sostanza*, in *Criminalia*, 2018, 143 ss.
- A. GARGANI, *Jus in latenti. Profili di incertezza del diritto penale dell'ambiente*, in *Criminalia*, 2019, 111 ss.
- A. GARGANI, *Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia ambientale*, in *Leg. pen.*, 3.2.2020
- B. GARRETT – G. MITCHELL, *Testing Compliance*, in *Law and Contemporary Problems*, 2020, 83, 47 ss.

- A.R. GERMANI – A. PERGOLIZZI – F. REGANATI, *Eco-mafia and environmental crime in Italy. Evidence from the organised trafficking of waste*, in T. SPAPENS – R. WHITE (a cura di), *Green crimes and dirty money*, London, 2018, 42 ss.
- M. S. GIANNINI, “Ambiente”: saggio sui diversi aspetti giuridici, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1973, 23 ss.
- S. GIAVAZZI, *Le misure riparatorie nel d.lgs. 231/2001: spazi e limiti per un percorso di giustizia riparativa con gli enti in materia ambientale*, in *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, Milano, 2016, 179 ss.
- S. GIAVAZZI, *Compliance and Victimization in Health, Safety, and Environment Management Systems*, in F. CENTONZE – S. MANACORDA (a cura di), *Corporate Compliance on a Global Scale. Legitimacy and Effectiveness*, Cham, 2022, 169 ss.
- W. GIULIETTI, *Danno ambientale e azione amministrativa*, Napoli, 2012
- F. GIUNTA, *Sospensione condizionale della pena*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 87 ss.
- F. GIUNTA, *Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1097 ss.
- F. GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell’ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 845 ss.
- F. GIUNTA, *Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale*, in E. DOLCINI – C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, 2006, 343 ss.
- F. GIUNTA, voce *Tutela dell’ambiente (dir. pen)*, in *Enc. dir.*, Annali, II, Milano, 2008, 1151 ss.
- F. GIUNTA, *L’ente non punibile. Prendendo spunto dall’evasione fiscale riparata*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2020, 4, 15 ss.
- S. GRASSI, *La bonifica dei siti inquinati*, in R. FERRARA – M.A. SANDULLI (a cura di), *Trattato di diritto dell’ambiente*, II, Milano, 2014, 687 ss.
- S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 3, 2017, 1 ss.
- G. GRASSO – A. M. MAUGERI – R. SICURELLA (a cura di), *Tra diritti fondamentali e principi generali della materia penale. La crescente influenza della giurisprudenza delle Corti europee sull’ordinamento penale italiano*, Pisa, 2020
- E. GRECO, *L’illecito dell’ente dipendente da reato. Analisi strutturale del tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 2091 ss.

- C.F. GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, 2004, 1333 ss.
- M. GROTTO, art. 140 del D. Lgs. 152/2006, in N. LUGARESI – S. BERTAZZO (a cura di), *Nuovo codice dell'ambiente*, Rimini, 2009, 519 ss.
- T. GUERINI, *Clausole di esclusione della punibilità e responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 1, 127 ss.
- R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura*, Milano, 2006
- A. GULLO, *La disciplina del tentativo*, in G. LATTANZI – P. SEVERINO, *Responsabilità da reato degli enti*, I, Torino, 2020, 359 ss.
- A. GULLO, *I modelli organizzativi*, in G. LATTANZI – P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, I, Torino, 2020, 241 ss.
- M. HALL, *Victims of Environmental Harm. Rights, recognition and redress under national and international law*, London-New York, 2013
- M. HALL, *Exploring Green Crime: Introducing the Legal, Social and Criminological Contexts of Environmental Harm*, London-New York, 2015
- T. HAUGH, *The Criminalization of compliance*, in *Notre Dame Law Review*, 2017, 92, 1215 ss.
- G. HEINE, *Verwaltungsakzessorietät des Umweltstrafrechts Rechtsvergleichende Funktionsanalysen- unbestimmte Rechtsbegriffe. Reichweite von Genehmigung*, in *NJW*, 1990, 2425 ss.
- G. HEINE, *Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen*, Baden-Baden, 1995
- C. IAGNEMMA, *Il delitto di omessa bonifica*, in L. CORNACCHIA – N. PISANI (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018, 294 ss.
- A. INGRASSIA, *Il tortuoso percorso della giurisprudenza di legittimità nell'esegesi dell'omessa bonifica: dal "silenzio inevitabile" della norma penale simbolica al "canto delle sirene" della "giustizia tutta intera"*, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 2, 270 ss.
- A. INGRASSIA, *Circostanze e cause di non punibilità. La voluntary disclosure*, in R. BRICCHETTI – P. VENEZIANI (a cura di), *I reati tributari*, in F. PALAZZO – C.E. PALIERO (diretto da), *Trattato teorico pratico di diritto penale*, Torino, 2017, 527 ss.
- G. INSOLERA, *Modello penalistico puro per la tutela dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 737 ss.

- S. H. KADISH – S.J. SCHULHOFER – C. STEIKER, *Criminal Law and its Processes: Cases and Materials*, Frederick, 2022
- R. KÖLBEL, *Wirksamkeit und Funktionsbedingungen von Compliance aus wirtschaftskriminologischer Sicht*, in T. ROTSCH (a cura di), *Criminal Compliance. Handbuch*, Baden-Baden, 2015, 1424 ss.
- R. KÖLBEL, *Kriminologisch-empirische Forschung zu Criminal Compliance*, in T. ROTSCH (a cura di), *Criminal Compliance – Status quo und Status futurus*, Baden-Baden, 2021, 139 ss.
- A. LANZI – P. ALDROVANDI, *Diritto penale tributario*, Padova, 2020
- R. LEONARDI, *La tutela dell'interesse ambientale, tra procedimenti, dissensi e silenzi*, Torino, 2020
- E. LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano, 2004
- E. LO MONTE, *Una riflessione sul d.d.l. "terra mia" di modifica degli eco-delitti: ovvero quando la soluzione è peggiore del male*, in *Iura and Legal Systems*, 2021, 2, 55 ss.
- R. LOSENGO, *Confisca, recupero e ripristino. Parte II: Bonifica e ripristino*, in C. RUGA RIVA (a cura di), *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, Torino, 2017, 80 ss
- R. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, in G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, 223 ss.
- L. LUPARIA – F. CENTORAME, *Le fonti normative della procedura penale d'impresa*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, 2021, 716 ss.
- A. MADEO, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. proc. pen.*, 2011, 9, 1055 ss.
- V. MAIELLO, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità da reato dell'ente*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d. lgs 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, 2021, 632 ss.
- S. MANACORDA, *La responsabilité des personnes morales et l'harmonisation pénale européenne: modèles normatifs et obstacles théorique*, in G. GIUDICELLI-DELAGE – S. MANACORDA (a cura di), *La responsabilité pénale des personnes morales: perspectives européennes et internationales*, Parigi, 2013, 23 ss.
- S. MANACORDA, *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, 49 ss.

- E.M. MANCUSO, *Art. 38*, in M. LEVIS – A. PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Bologna, 2021, 1274,
- V. MANES – A.F. TRIPODI, *L'idoneità del modello organizzativo*, in F. CENTONZE – M. MANTOVANI (a cura di), *La responsabilità penale degli enti. Dieci proposte di riforma*, Bologna, 2016, 137 ss.
- V. MANES, *Realismo e concretezza nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, in *Giur. comm.*, 2021, 633 ss.
- A. MANNA, *Il nuovo diritto penale ambientale nel quadro della politica criminale espressione dell'attuale legislatura*, in Id. (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale (legge 22 maggio 2015, n. 68)*, Roma, 2016, 19 ss.
- M.A. MANNO, *La responsabilità da reato degli enti da reato ambientale. Vecchie e nuove questioni sulla responsabilità penale delle persone giuridiche alla luce dell'introduzione dell'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001*, in B. ROMANO (a cura di), *I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2013, 211 ss.
- G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003
- G. MANNOZZI, *La mediazione nell'ordinamento giuridico italiano: uno sguardo d'insieme*, in ID. (a cura di), *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, Milano, 2004, 5 ss.
- G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa*, in *Enc. dir., Annali*, 2017, 465 ss.
- G. MANNOZZI – V. MOLTENI, *Restorative justice methods in conflicts related to environmental crimes*, in C. ZAMITH BOIN AGUIAR – J. SALM – K. ROCANDA, (a cura di), *Restorative justice and the environment*, Brasilia, 2022, 49 ss.
- C. MARINELLI, *Il processo all'ente in esito al proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto: un percorso accidentato tra incoerenze sistematiche ed effetti del giudicato*, in *Cass. Pen.*, 2018, 9, 2085
- G. MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 445 ss.
- G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, 3 ed., Milano, 2001
- G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, 10 ed., Milano, 2021
- A. MARTINI, sub *art. 162-bis*, in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, Milano, 2019, 1141 ss.
- A. MARTUFI, *La "diversione" ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche*, in *Dir. pen. cont. – riv. trim.*, 1, 2018, 293 ss.

- V. MASARONE, *Contributo ad uno studio sulle condizioni obiettive di punibilità*, Napoli, 2018
- L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in R. GAROFOLI – T. TREU (diretto da), *Il libro dell'anno del diritto 2016 Treccani*, Roma, 2016, 244 ss.
- L. MASERA, *La nozione costituzionale di materia penale*, Torino, 2018
- A.M. MAUGERI, sub art. 240, in G. FORTI – S. SEMINARA – G. ZUCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, 6 ed., Padova, 2017, 798 ss.
- A.M. MAUGERI, *La funzione del sistema sanzionatorio del D.Lgs. n. 231/2001: la rieducazione dell'ente*, in M. CATENACCI – N. D'ASCOLA – R. RAMPIONI (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, Roma, 2021, 1681 ss.
- FE. MAZZACUVA, *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Torino, 2020
- FR. MAZZACUVA, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino, 2017
- C. MAZZUCATO, *La giustizia riparativa in ambito penale ambientale. Confini e rischi, percorsi e potenzialità*, in *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, Milano, 2016, 134 ss.
- A. MELCHIONDA, *La procedura di sanatoria dei reati ambientali: limiti legali e correzioni interpretative in malam partem*, in *Lex Ambiente – riv. trim.*, 1, 2021, 1 ss.
- D. MICHELETTI, *Commento sub art. 257*, in F. GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007, 329 ss.
- S. M. MILLER, *Corporate Criminal Liability: A Principle Extended to Its Limit*, in *Fed. Bar Journal*, 1979 (38), 49 ss.
- M. MIRAGLIA – F. VASSALLO, *Disposizioni processuali*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, 2019, 467
- P. MOLINO, *Novità legislative: la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 3 giugno 2015
- L. MONACO, *Prospettive dell'idea dello scopo nella teoria della pena*, Napoli, 1984
- V. MONGILLO, *Il giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *Resp. amm. soc.*, 2011, 3, 69 ss.
- V. MONGILLO, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in A. FIORELLA – V. MONGILLO – A.M. STILE,

- Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Napoli, 2014, 19 ss.
- V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018
- V. MONGILLO, *La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione*, in *Dir. pen. vont.*, 2019, 3, 231 ss.
- V. MONGILLO, *Estructura y función de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: Notas metodológicas, político-criminales y dogmáticas*, in R. DE VICENTE MARTÍNEZ – D. GÓMEZ INIESTA – T. MARTÍN LÓPEZ – M. MUÑOZ DE MORALES ROMERO – A. NIETO MARTÍN (a cura di), *Libro homenaje al profesor Luis Arroyo Zapatero*, I, Madrid, 2021, 431 ss.
- V. MONGILLO, *La privatizzazione delle fonti: criteri di autonormazione e di autocontrollo*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, Torino, 2021, 49 ss.
- V. MONGILLO, *Presente e futuro della compliance penale*, in *Sist. pen.*, 11 gennaio 2022
- V. MONGILLO – M. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, in G. LATTANZI – P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, I, Torino, 2020, 289 ss.
- F. MUCCIARELLI, *Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n. 231/2001*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 435 ss.
- F. MUCCIARELLI, *La responsabilità delle persone giuridiche*, in C. PARODI (diretto da), *Diritto penale dell'impresa*, II, Milano, 2017, 51 ss.
- F. MUCCIARELLI, *Sanzioni e attività d'impresa: qualche nota*, in C.E. PALIERO – F. BASILE – F. VIGANÒ (a cura di), *La pena, ancora fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, 1145 ss.
- F. MUCCIARELLI, sub *art. 240 c.p.*, in T. EPIDENDIO – G. VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 97 ss.
- E. MUSCO, *La premialità nel diritto penale*, in *La legislazione premiale*, Milano, 1987, 115 ss.
- L. NATALI, *Green criminology. Prospettive emergenti sui crimini ambientali*, Torino, 2015
- A. NIETO MARTÍN, *La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo*, Madrid, 2008
- A. NIETO MARTÍN, *Looking for a System of Sanctions for an EU Normative*, in A. FIORELLA (a cura di), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. Towards a Common Model in the European Union, Volume 2*, Napoli, 2012, 313 ss.

- A. NIETO MARTÍN, *Justicia empresarial restaurativa y víctimas corporativas*, in *Leg. Pen.*, 17 marzo 2021
- D. NOTARO, *Gli effetti civili del reato*, in G. DE FRANCESCO (a cura di), *Le conseguenze sanzionatore del reato*, Torino, 2011, 543 ss.
- P. NUVOLONE, *Pena (dir. pen.)*, in *Enc. Dir.*, XXXII, Milano, 1982, 780 ss.
- S. ODED, *Corporate compliance: new approaches to regulatory enforcement*, Cheltenham, 2013
- T. PADOVANI, *Le sanzioni “alternative” nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1978, 3 ss.
- T. PADOVANI, *La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di “ravvedimento”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 529 ss.
- T. PADOVANI, *Lectio brevis sulla sanzione*, in F.D. BUSNELLI – G. SCALFI (a cura di), *Le pene private*, Milano, 1985, 55 ss.
- T. PADOVANI, *Il traffico delle indulgenze. «Premio e «corrispettivo» nella dinamica della punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 407 ss.
- T. PADOVANI, *L’attenuante del risarcimento del danno e l’indennizzo assicurativo*, in *Cass. pen.*, 1989, 7, 1183 ss.
- T. PADOVANI, *Commento al D. lg. 19/12/1994 n. 758, Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*, in *Leg. pen.*, 1995, 375 ss.
- T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente*, in *Guida al dir.*, 2015, 32, 10 ss.
- T. PADOVANI, *Diritto penale*, XII ed., Milano, 2019
- A. PAGLIARO, *Il reato*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. GROSSO – T. PADOVANI – A. PAGLIARO, *Parte Generale*, II, Milano, 2007
- F. PALAZZO, *La recente legislazione penale*, 3 ed., Milano, 1985
- F. PALAZZO, *Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell’ambiente*, in S. GRASSI – M. CECCHETTI – A. ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, II, Firenze, 1999, 545 ss.
- F. PALAZZO, *Trasformazione o declino della sospensione condizionale della pena nel sistema penale italiano?*, in ID – R. BARTOLI, *Certeza o flessibilità della pena? Verso la riforma della sospensione condizionale*, Torino, 2007, 1 ss.
- F. PALAZZO, *Sanzione e riparazione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de lege ferenda*, in *Studi in onore di Mauro Ronco*, Torino, 2017, 420 ss.

- F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont. – riv. trim.*, 1, 2018, 329 ss.
- F. PALAZZO, *La non-punibilità: una buona carta da giocare oculatamente*, in *Sist. pen.*, 19 dicembre 2019
- C.E. PALIERO, *Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985
- C.E. PALIERO, sub art. 116, in E. DOLCINI – A. GIARDA – F. MUCCIARELLI – C. E. PALIERO – E. RIVA CRUGNOLA, *Commentario delle «Modifiche al sistema penale»* (Legge 24 novembre 1981 n. 689), Milano, 1982, 508 ss.
- C.E. PALIERO – A. TRAVI, *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, Milano, 1988
- C.E. PALIERO, *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la « Parte Generale » di un Codice Penale dell'Unione Europea*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 466 ss.
- C.E. PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. Giur.*, 2001, 845 ss.
- C.E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in F. PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003, 24 ss.
- C.E. PALIERO, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia, in Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Urbino, 23-24 settembre 2005, Milano, 2007, 111 ss.
- C. E. PALIERO, *La società punita: del come, del perché, e del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1516 ss.
- C.E. PALIERO, *I caratteri generali del diritto penale*, in *Ius17*, 2012, 9 ss.
- C.E. PALIERO, *Soggettivo e oggettivo nella colpa dell'ente: verso la creazione di una "gabellia delicti"?*, in *Soc.*, 2015, 1285 ss.
- C.E. PALIERO, *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2018, 175 ss.
- C.E. PALIERO, sub Art. 7, in M. LEVIS – A. PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Bologna, 2021, 261 ss.
- C.E. PALIERO, *Colpa di organizzazione e persone giuridiche*, in *Enc. dir. tem.*, II, *Il reato colposo*, Milano, 2021, 64 ss.
- C.E. PALIERO, *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica e rationale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 4, 1199 ss.

- C.E. PALIERO – C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2006, 3, 167 ss.
- S.R. PALUMBIERI, *Il ravvedimento post delictum dell'ente*, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA (a cura di), *Diritto penale dell'economia*, Torino, 2020, 3153 ss.
- S. PANAGIA, *La tutela dell'ambiente naturale nel diritto penale d'impresa*, Padova, 1993
- V. PAONE, *Responsabilità penale e contaminazione dei siti*, in *Amb. & Svil.*, 2012, 6, 520 ss.
- P. PATRONO, *Inquinamento industriale e tutela penale dell'ambiente*, Padova, 1980
- P. PATRONO, *La disciplina penale dell'inquinamento idrico e atmosferico dopo il c.d. Testo Unico Ambientale: profili problematici vecchi e nuovi*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2008, 702 ss.
- P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in *Leg. pen.*, 11 gennaio 2016
- G. PECORELLA, *Societas delinquere potest*, in *Riv. giur. lav.*, 1977, 4, 357 ss.
- C. PEDRAZZI, *Problemi di tecnica legislativa*, in *Comportamenti economici e legislazione penale*, Milano, 1979, 17 ss.
- C. PEDRAZZI, *Profili problematici del diritto penale d'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1988, 217 ss.
- C. PEDRAZZI, *Diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, 1990, 64 ss.
- C. PEDRAZZI, *Profili penalistici di tutela dell'ambiente*, in *Ind. pen.*, 1991, 617 ss.
- M. PELISSERO, *L'estensione della responsabilità degli enti i reati colposi. Una riflessione sui rapporti tra parte generale e parte speciale del d. lgs. 231/2001*, in *Scritti in onore di Stile*, Napoli, 2013, 1199 ss.
- M. PELISSERO, *Responsabilità degli enti*, in F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Leggi complementari, II*, 2018, 13° ed. a cura di C.F. Grosso, 741 ss.
- M. PELISSERO, *I principi generali, par. 7*, in G. LATTANZI – P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale, I*, Torino, 2020
- C. PERINI, *Industrie a rischio di incidenti rilevanti*, in F. PALAZZO – C.E. PALIERO (diretto da), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007, 219 ss.
- C. PERINI, *La responsabilità dell'ente per reati ambientali: un sistema necessariamente imperfetto?*, in *Soc.*, 2018, 2, 222 ss.
- C. PERINI, *La legittimazione della norma criminale. Gli statuti di garanzia della penalità nella svolta di fine millennio*, Garbagnate Milanese, 2018

- C. PERINI, *La riparazione dell'offesa a carico di beni collettivi: spunti dai reati ambientali*, in A. BONDI – G. FIANDACA – G. P. FLETCHER – G. MARRA – A. M. STILE – C. ROXIN – K. VOLK, *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino, 2020, 599 ss.
- C. PERINI, *Rischio consentito e discrezionalità amministrativa: un confine conteso della responsabilità per il «modo» di produzione*, in A. CADOPPI – P. VENEZIANI – P. ALDROVANDI, (a cura di) *Legalità e diritto penale dell'economica. Scritti in onore di Alessio Lanzi*, Roma, 2020, 495 ss.
- C. PERINI, *Pericolo e colpa*, in *Enc. Dir. Tem., II, Il reato colposo*, Milano, 2021, 917 ss.
- S. PETELLA, *La responsabilità da reato degli enti per gli illeciti ambientali in Italia e nel Regno Unito*, Apes, Roma, 2015
- S. PETELLA, *Ecoreati e responsabilità degli enti. Criticità e prospettive*, in *Dir. pen. cont. – riv. trim.*, 2018, 1, 320 ss.
- C. PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 1353 ss.
- C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale, Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004
- C. PIERGALLINI, *Fondamento, funzioni e limiti delle moderne forme di impunità retroattiva*, in E. DOLCINI – C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, 2006, 1653 ss.
- C. PIERGALLINI, *L'apparato sanzionatorio*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2 ed. 2010, 211 ss.
- C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lgs. 231/2001)*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, 2049 ss.
- C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 530 ss.
- C. PIERGALLINI, *Globalizzazione dell'economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2020, 152 ss.
- C. PIERGALLINI, *La "maggiore età" della responsabilità dell'ente: nodi ermeneutici e pulsioni di riforma*, in *Arch. pen. web.*, 2020, 1, 1 ss.
- F. PIERGALLINI, *La riforma dei reati tributari tra responsabilità della persona fisica e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont. – riv. trim.*, 2020, 2, 219 ss.
- L. PIETRINI, *Sub art. 51-bis d.lgs. 22/1997*, in F. PALAZZO – C.E. PALIERO (diretto da), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2003

- L. PIETRINI, *Commento (artt. 2, 3 e 4) D.lg. 7.7.2011 n. 121*, in *Leg. Pen.*, 2012, 31 ss.
- M. PIETH – R. IVORY, *Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in Overview*, in M. PIETH – R. IVORY (a cura di), *Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk*, Dodrecht, 2011, 3 ss.
- N. PISANI, *Il nuovo disastro ambientale*, in L. CORNACCHIA – N. PISANI (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018, 112 ss.
- L. PISTORELLI – A. SCARCELLA, *Relazione dell'Ufficio del massimario presso la Corte Suprema di Cassazione al d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121*, in *Dir. pen. cont.*, 4 agosto 2011
- V. PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente: tra responsabilità individuali e degli enti*, Bari, 2007
- F. POMES, *Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali e funzione ripristinatoria del diritto penale*, in *Lexambiente – riv. trim.*, 2019, 4, 60 ss.
- A. PREDIERI, voce *Paesaggio*, in *Enc. Dir.*, XXXI, Milano, 1981, 503 ss.
- A. PRESUTTI – A. BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2018
- A. PORPORATO, *Misure ripristinatorie. Governo del territorio, ambiente, beni culturali e paesaggio*, Torino, 2018
- S. PROSDOCIMI, *Profili penali del postfatto*, Milano, 1982
- S. PROSDOCIMI, *Note su alcuni criteri di classificazione delle circostanze del reato*, in *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, II, Milano, 1984, 1199 ss.
- D. PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. It. Dir. e proc. pen.*, 2002, 415 ss.
- D. PULITANÒ, *Diritto penale*, 9 ed., Torino, 2021
- L. RAMACCI, *Responsabilità da reato degli enti e reati ambientali*, in *Amb. & svil.*, 2012, 7, 639 ss.
- L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Piacenza, 2021
- M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione. Circolarità ed innovazione dei modelli sanzionatori*, Napoli, 2009
- M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, 410
- M. ROMANO – G. GRASSO – T. PADOVANI, *Commentario sistematico del Codice Penale (art. 150-240)*, III, Milano, 2011

- M. ROSSETTI, *Sospensione condizionale della pena e “criminalità economica” (A proposito dell'art. 24 della legge “Merli”)*, in *Quest. crim.*, 1978, 433 ss.
- A. ROSSI, *Le sanzioni dell'ente*, in S. VINCIGUERRA – M. CERESA GASTALDO – A. ROSSI, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.Lgs. n. 231/2001)*, Padova, 2004, 51 ss.
- G. ROSSI, *La ‘materializzazione’ dell'interesse ambiente*, In G. ROSSI (a cura di), *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2021, 11 ss.
- G. ROTOLO, *‘Riconoscibilità’ del precetto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018
- C. ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, 3 ss.
- C. RUGA RIVA, *Il premio per la collaborazione processuale*, Milano, 2002
- C. RUGA RIVA, *Reato di omessa bonifica e D.Lgs. n. 231/2001: la bonifica giova (anche) all'ente?*, in *Amb. & svil.*, 2012, 5, 412 ss.
- C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015
- C. RUGA RIVA, *L'avvelenamento delle acque da fonte industriale al banco di prova dei maxi-processi ambientali: qualche spunto su criteri di accertamento e quantificazione del pericolo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1008 ss.
- C. RUGA RIVA, *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell'ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità e la natura degli obblighi ripristinatori*, in C.E. PALIERO – F. BASILE – F. VIGANÒ (a cura di), *La pena, ancora. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Giuffrè, Milano, 2018, 719 ss.
- C. RUGA RIVA, *452-decies*, in E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Codice penale commentato*, Assago, 2021, 57.
- C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2021
- C. RUGA RIVA – M. MONTORSI, sub 25-undecies. *Reati ambientali*, in D. CASTRONUOVO – G. DE SIMONE – E. GINEVRA – A. LIONZO – D. NEGRI – G. VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Assago, 682 ss.
- R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del pubblico ministero e ruolo dei modelli organizzativi nell'azione contro gli enti*, Torino, 2018
- E. SAAD DINIZ, *Victimología Corporativa*, Valencia, 2020
- U. SALANITRO, *La nuova disciplina della responsabilità per danno all'ambiente*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, VII, Milano, 2007, 169 ss.
- F. SALIGER, *Grundfragen von Criminal Compliance*, in *Rechtswissenschaft*, 2013, 3, 263 ss.

- S. SARTARELLI, *Societas puniri potest: commisurazione e scelta della sanzione*, in C. FIORIO (a cura di), *La prova nel processo agli enti*, Torino, 2016, 125 ss.
- A. SCARCELLA, *Attenuante del risarcimento del danno ed estensibilità condizionata al compartecipe*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 73 ss.
- A. SCARCELLA – M. CHILOSI, sub *Articolo 25 undecies – Reati ambientali*, in M. LEVIS – A. PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Bologna, 2021, 859 ss.
- E. SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Dir. pen. cont. – riv. trim.*, 2020, 2, 189 ss.
- P. SCHIATTONE, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, in L. CORNACCHIA – N. PISANI (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018, 252 ss.
- B. SCHÜNEMANN, *Unternehmenskriminalität und Strafrecht: eine Untersuchung der Verantwortlichkeit der Unternehmen und ihrer Führungskräfte nach geltendem und geplantem Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht*, Köln, 1979
- M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per i reati ambientali (note a margine del d. lgs. n. 121/2001 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. giur. amb.*, 2012, 17 ss.
- M. SCOLETTA, *La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale*, in G. CANZIO – L.D. CERQUA – L. LUPARIA (a cura di), *Diritto penale delle società, Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica*, Padova, 2016, 817 ss.
- M. SCOLETTA, *Art. 6 e 7 (profili penalistici)*, in D. CASTRONUOVO – G. DE SIMONE – E. GINEVRA – A. LIONZO – D. NEGRI – G. VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Assago, 2019, 132 ss.
- M. SCOLETTA, *Lo statuto convenzionale della confisca urbanistica nel prisma delle garanzie convenzionali*, in *Riv. giur. edil.*, 2019, 47 ss.
- M. SCOLETTA, *Sulla struttura «concorsuale» dell'illecito punitivo delle persone giuridiche nell'ordinamento italiano*, in R. DE VICENTE MARTÍNEZ – D. GÓMEZ INIESTA – T. MARTÍN LÓPEZ – M. MUÑOZ DE MORALES ROMERO – A. NIETO MARTÍN (a cura di), *Libro homenaje al profesor Luis Arroyo Zapatero*, I, Madrid, 2021, 664 ss.
- N. SELVAGGI, *Ex Crimine Liability of Legal Persons in EU Legislation. An Overview of Substantive Criminal Law*, in *European Criminal Law Review*, 4, 2014, 46 ss.
- N. SELVAGGI, *La prevenzione e il controllo del reato attraverso la 'compliance' nella piccola impresa: un'introduzione al problema*, in M. CATENACCI – N. D'ASCOLA – R. RAMPIONI (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, Roma, 2021, 1857 ss.

- S. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione» come sanzione civile e come causa estintiva del reato*, in C.E. PALIERO – F. BASILE – F. VIGANÒ (a cura di), *La pena, ancora. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Giuffrè, Milano, 2018, 719
- A. SERENI, *L'ente guardiano. L'autorganizzazione del controllo penale*, Torino, 2016
- A. SERENI, *Il ravvedimento operoso*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma, 2016, 119 ss.
- P. SEVERINO DI BENEDETTO, *La responsabilità dell'ente ex d. lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, in C.E. PALIERO – F. BASILE – F. VIGANÒ (a cura di), *La pena, ancora fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, 1101 ss.
- N. SHOVER – A. ROUTHE, *Environmental Crime*, in *Crime and Justice*, 2005, 32, 323 ss.
- S. SIMPSON, *Corporate Crime, Law, and Social Control*, Cambridge, 2002
- L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007
- L. SIRACUSA, *La competenza penale comunitaria al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2008, 877 ss.
- L. SIRACUSA, *L'attuazione della direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in *Dir. pen. cont.*, 22 febbraio 2011
- L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont. – riv. trim.*, 2015, 2, 197 ss.
- G. STEA, *Le coordinate sovranazionali del diritto penale dell'ambiente*, in L. Cornacchia – N. Pisani (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018, 1 ss.
- Y SITU – D. EMMONS, *Environmental Crime: The Criminal Justice System's Role in Protecting the Environment*, Sage, Thousand Oaks, 2000
- L. SPADANO, *Il ravvedimento operoso*, in L. CORNACCHIA – N. PISANI, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018, 237 ss.
- D. SPENCE, *The Shadow of the Rational Polluter: Rethinking the Role of Rational Actor Models in Environmental Law*, in *California Law Review*, 2001, 89, 917 ss.
- F. STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, 459 ss.
- F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, 3° ed, Milano, 2003

- A.M. STILE, *Aggressioni all'ambiente e criminalità d'impresa*, in *Rev. int. dir. pen.*, 1982, 421 ss.
- S. B. TAVERRITI, *Autonormazione e prospettive autopoietiche della gestione della penalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 1931 ss.
- D. TONON, *Fra delitto e castigo. Sistematica e genetica politico-criminale degli istituti della punibilità*, Torino, 2014
- V. TORRE, *La "privatizzazione" delle fonti del diritto penale. Un'analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell'esercizio dell'attività d'impresa*, Bologna, 2013
- V. TORRE, Sub *art. 9-12*, in D. CASTRONUOVO – G. DE SIMONE – E. GINEVRA – A. LIONZO – D. NEGRI – G. VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Assago, 2019, 360 ss.
- T. TRINCHERA, *Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita*, Torino, 2020
- G.M. VAGLIASINDI, *Enti collettivi e reati ambientali tra responsabilità "penale" e "responsabilità sociali"*, in B. MONTANARI (a cura di), *La costruzione dell'identità europea. Sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione sociale*, Torino, 2012, 367 ss.
- V. VALENTINI, *La riforma dei meccanismi premiali in ambito giuslavoristico: profili sostanziali e sistematici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, 595 ss.
- V. VALENTINI, *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, in D. CASTRONUOVO (a cura di), *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino, 2019, 239 ss.
- G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Milano, 2012
- G. VARRASO, *Autonomia del sistema sanzionatorio a carico dell'ente nel d.lgs. 231/2001 e non punibilità dell'imputato del reato presupposto*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2020, 1, 21 ss.
- G. VARRASO – P. CORVI, sub *art. 34*, in D. CASTRONUOVO – G. DE SIMONE – GINEVRA – D. NEGRI – G. VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, 853 ss.
- G. VASSALLI, voce *Analogia nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, I, Torino, 1987
- F. VENTURI, *Analisi critica della disciplina della cooperazione pubblico-privato nel risanamento dei siti contaminati mediante il paradigma della enforcement pyramid*, in A. GULLO – V. MILITELLO – T. RAFARACI (a cura di), *I nuovi volti del sistema penale. Fra cooperazione pubblico privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law. Atti del X Corso di Formazione*

- interdottorale di Diritto e procedura Penale "Giuliano Vassalli"*, Milano, 2021, 549 ss.
- A. L. VERGINE, *Ambiente nel diritto penale (tutela dell')*, in *Dig. disc. pen.*, IX, App. Torino, 1995, 757 ss.
- A. L. VERGINE, *Note critiche sulla disciplina della sospensione condizionale della pena in materia di inquinamento. Art. 24 della legge 10 maggio 1976 n. 319*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, 334 ss.
- A.L. VERGINE, *Il reato di omessa bonifica: due decisioni che interrompono il silenzio*, in *Amb. & svil.*, 2009, 11, 981 ss.
- A.L. VERGINE, *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del D.d.L. 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2014, 457 ss.
- A.L. VERGINE (agg. C. PAGELLA), sub art. 62, in E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Codice penale*, Assago, 2021, 1321 ss.
- G. VERMEULEN – W. DE BONDT – C. RYCKMAN, *Liability of legal persons for offences in the European Union*, Antwerpen-Apeldoorn, 2012
- F. VIGANÒ, *Commento agli artt. 13-15*, in A. PRESUTTI – A. BERNASCONI – C. FIORIO (a cura di), *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, 197 ss
- T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, Milano, 2008
- P.A. WELLNER, *Effective Compliance Programs and Corporate Criminal Prosecutions*, in *Cardozo Law Review*, 2005, 27, 497 ss.
- C. WELLS, *Corporation and criminal responsibility*, Oxford, 2001
- R. WHITE, *Reparative Justice, Environmental Crime and Penalties for the Powerful*, in *Crim. L. Soc. Ch.*, 2017, 117 ss.
- R. WHITE – D. HECKENBERG, *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm*, London-New York, 2013
- B. WOLF, *Organized environmental crime, An Analysis of Corporate Noncompliance with the Law*, New York, 2009